

R.G. P.M. 21312/01 Sentenza n. D 3119/08
R.G. Trib. 3306/05 del 14 luglio 2008
R.G. Esec. Depositata in Cancelleria
27 novembre 2008
R.G. Camp. Pen. Irrevocabilità
Redatta scheda

TRIBUNALE DI GENOVA

SENTENZA (ART. 544 E SEGG. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale penale, Sezione **TERZA COLLEGIALE** composto dai Magistrati:

Dott.	Renato DELUCCHI	PRESIDENTE	estensore
Dott.	Elena MINICI	GIUDICE	estensore
Dott.	Luisa CARTA	GIUDICE	estensore

Alla pubblica udienza del **14 luglio 2008** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) PERUGINI ALESSANDRO nato a Novara

Assistito e difeso dagli Avvocati Giovanni Scopesi e Vittorio Pendini, entrambi di fiducia, del Foro di Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio Pendini

LIBERO PRESENTE

2) POGGI ANNA nata a Genova

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Umberto Pruzzo del Foro di Genova

LIBERA PRESENTE

3) DORIA ORONZO nato a Manduria (Ta)

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Ennio Pischedda del Foro di Genova

Assistito e difeso dagli Avv.ti Ennio Pischedda e Andrea Costa entrambi di fiducia e del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

4) CIMINO ERNESTO nato a Biemme (Svizzera)

Assistito e difeso dagli Avvocati Salvatore Orefice, del Foro di Roma e dall'Avv. Roberto Curcuruto, del Foro di Genova entrambi di fiducia

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Orefice

CONTUMACE

5) PELLICCIA BRUNO nato a Guidonia Montecelio (Roma)

Domicilio dichiarato in Linosa (Ag) Via Re Umberto 8

Assistito e difeso dagli Avvocati Salvatore Orefice, del Foro di Roma e dall'Avv. Roberto Curcuruto, del Foro di Genova, entrambi di fiducia

LIBERO PRESENTE

6) GUGLIOTTA ANTONIO BIAGIO nato a Carotino (Ta)

Residente in Taranto, Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale - domicilio dichiarato

Assistito e difeso dall'Avv. Alessandro Vaccaro di fiducia, del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

7) VALERIO FRANCO nato a San Vito al Tagliamento (Pn)

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Sambugaro del Foro di Genova

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Avvocato Ilaria Pasqui del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

8) MAIDA DANIELA nata a Siracusa

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Lucio Paliaga del Foro di Varese

LIBERA PRESENTE

9) BRAINI GIAMMARCO nato a Trieste

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Maurizio Condipodero del Foro di Reggio Calabria

CONTUMACE

10) BARUCCO PIERMATTEO nato a Cuneo

Elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia, Avvocati Gianni Vercellotti e Alessandro Ferrero del Foro di Cuneo

LIBERO PRESENTE

11) TARASCIO ALDO nato a Floridia (Sr)

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Stefano Sambugaro del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

12) TALU ANTONELLO nato a Sassari

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Stefano Savi del Foro di Genova

CONTUMACE

13) ARECCO MATILDE nata a Genova

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Cristina Grillo del Foro di Genova

CONTUMACE

14) PARISI NATALE nato a Carbonara di Bari

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Pietro Bogliolo del Foro di Genova

CONTUMACE

15) TURCO MARIO nato a Brindisi

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Stefano Sambugaro del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

16) UBALDI PAOLO nato ad Ascoli Piceno

Elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia, Avvocati Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

17) PISCITELLI MAURIZIO nato a Napoli

Residente in Assemini (Ca) Via Marche 27

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Alfredo Biondi del Foro di Genova

CONTUMACE

18) MULTINEDDI ANTONIO GAVINO nato a Laerru (SS)

Residente a Quartu Sant'Elena (Ca) Via Irlanda 50

Assistito e difeso dagli Avvocati di fiducia, Alfredo Biondi e Giorgio Zunino del Foro di Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Giorgio Zunino

CONTUMACE

19) RUSSO GIOVANNI nato a Castellamare di Stabia (Na)

Residente in Castellamare di Stabia (Na) Via Caio Longinio Prisco 16 - domicilio dichiarato

Assistito e difeso dagli Avvocati Carlo e Alfredo Biondi del Foro di Genova, di fiducia

CONTUMACE

20) FURCAS CORRADO nato a Cagliari

Elettivamente domiciliato presso lo studio Biondi

Assistito e difeso dagli avv.ti Giorgio Zunino e Alfredo Biondi del Foro di Genova

CONTUMACE

21) SERRONI GIUSEPPE nato a Capoterra (Ca)

Residente a Capoterra (Ca) Via Sebastiano Satta 31

Assistito e difeso dagli Avvocati di fiducia, Carlo Biondi e Giorgio Zunino del Foro di Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Carlo Biondi

CONTUMACE

22) FONICELLO MARIO nato a San Prisco (Ce)

Assistito e difeso dagli Avvocati di fiducia, Alfredo Biondi e Carlo Biondi del Foro di Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Alfredo Biondi

CONTUMACE

23) AVOLEDO REINHARD nato a Bolzano

Assistito e difeso dagli Avvocati di fiducia, Alfredo Biondi e Giorgio Zunino del Foro di Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Alfredo Biondi

CONTUMACE

24) PINTUS GIOVANNI nato a Torralba (SS)

Residente a Cagliari in Piazza San Bartolomeo 29

Assistito e difeso dagli Avvocati di fiducia, Alfredo Biondi e Giorgio Zunino del Foro di Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Giorgio Zunino

CONTUMACE

25) ROMEO PIETRO nato a Palermo

Residente a Villabate (Pa) Corso Vittorio Emanuele 126 - domicilio dichiarato

Assistito e difeso dagli Avvocati di fiducia, Alfredo Biondi e Carlo Biondi del Foro di Genova

CONTUMACE

26) MURA IGNAZIO nato a Cagliari Pirri

Residente a Cagliari in Piazza Pigafetta 15

Assistito e difeso dagli Avvocati di fiducia, Alfredo Biondi e Carlo Biondi del Foro di Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Carlo Biondi

CONTUMACE

27) MANCINI DIANA nata a Livorno

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Piero Franzosa del Foro di Genova

LIBERA PRESENTE

28) SALOMONE MASSIMO nato a Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Giovanni Scopesi del Foro di Genova

CONTUMACE

29) GAETANO ANTONELLO nato a Potenza

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Maurizio Mascia del Foro di Chiavari

LIBERO PRESENTE

30) PIGOZZI MASSIMO LUIGI nato a Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Nicola Scodnik del Foro di Genova

CONTUMACE

31) AMADEI BARBARA nata ad Arenzano (Ge)

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Giuseppe Gallo del Foro di Genova

LIBERA PRESENTE

32) CERASUOLO DANIELA nata a Palermo

Residente a Benevento Via C. Labruzzo 20 - domicilio dichiarato
Assistita e difesa dall'Avvocato di fiducia, Alberto Simeone del Foro di Benevento

LIBERA PRESENTE

33) INCORONATO ALFREDO nato a Pozzuoli

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Alfonso Maria Avitabile del Foro di Napoli

CONTUMACE

34) PATRIZI GIULIANO nato a Monte San Giovanni Campano (Fr)

Residente in Perugia, Viale San Sisto 467/c - domicilio dichiarato
Assistito e difeso dall'Avvocato di fiducia, Vincenzo Rossi del Foro di Perugia

CONTUMACE

35) FORNASIERE GIUSEPPE nato a Benevento

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato
Fiorenzo Celasco del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

36) TOLOMEO FRANCESCO PAOLO BALDASSARRE nato a Trapani

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato
Fiorenzo Celasco del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

37) NURCHIS EGIDIO nato a Esporlatu (SS)

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato
Fiorenzo Celasco del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

38) MULAS MARCELLO nato a Lanusei (Nu)

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato
Mario Iavicoli del Foro di Genova

CONTUMACE

39) AMOROSO GIOVANNI nato a Palermo

Residente in Palermo, Via Ammiraglio Rizzo 61 – domicilio dichiarato
Assistito e difeso dall'Avvocato di fiducia, Enzo Fragalà del Foro di Palermo

CONTUMACE

40) SABIA COLUCCI MICHELE nato a Palermo

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato
Enzo Fragalà del Foro di Palermo

CONTUMACE

41) TOCCAFONDI GIACOMO VINCENZO nato a Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato
Alessandro Vaccaro del Foro di Genova

LIBERO PRESENTE

42) AMENTA ALDO nato a Noto (Sr)

Residente a Casale Monferrato (Al) Corso Manacorda 59 - domicilio dichiarato

Assistito e difeso dall'Avvocato di fiducia Mario Iavicoli del Foro di Genova

CONTUMACE

43) MAZZOLENI ADRIANA nata a Rosario (Argentina)

Assistita e difesa dagli Avvocati di fiducia Ennio Amodio e Massimo Bassi, entrambi del Foro di Milano

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Ennio Amodio

CONTUMACE

44) SCIANDRA SONIA nata a San Remo (Im)

Residente a San Remo (Im) Salita Colle Fiorito 9 - domicilio dichiarato

Assistita e difesa dagli Avvocati di fiducia Laura Guercio del Foro di Roma e Alessandro Cecon del Foro di Genova

CONTUMACE

45) ZACCARDI MARILENA nata a Genova

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, Avvocato Mario Iavicoli del Foro di Genova

CONTUMACE

IMPUTATI

PERUGINI Alessandro

1) reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. 323 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p., perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dunque quale funzionario della Polizia di Stato (appartenente alla DIGOS della Questura di Genova) più alto in grado nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, con funzione di sovrintendere e coordinare durante i giorni del vertice G8 la trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento dell'ingresso presso la caserma di Bolzaneto (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato compreso il fotosegnalamento ed il periodo di permanenza degli arrestati e fermati medesimi presso le celle di pertinenza della Polizia di Stato) fino alla loro immatricolazione e presa in

carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme di legge e regolamento

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”

-art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado presente nella struttura (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost. – art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull’ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di funzionario di Polizia di stato più alto in grado, quindi con superiorità gerarchica), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle (ove le persone senza plausibile ragione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso);

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che, le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali "zecche comuniste" "bastardi comunisti" "comunisti di merda" "ora chiama Bertinotti" "te lo do io Che Guevara e Manu Chao" "Che Guevara figlio di puttana" "bombaroli" "popolo di Seattle fate schifo" ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo "faccetta nera bella abissina", ascolto della filastrocca "un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei", pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali "viva il duce", "duce, duce" ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'ufficio trattazione atti della Digos e all'interno della caserma in generale (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando – così implicitamente incoraggiando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'ufficio trattazione atti);

E) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel cortile immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni

sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mò di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali ditali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza all’ufficio gabinetto della Questura e al responsabile della mensa della Caserma di Bolzaneto, nonché consapevolmente omesso di provvedere alle necessarie disposizioni (anche direttamente presso la mensa come avrebbe potuto e dovuto fare per la funzione rivestita e il grado gerarchico ricoperto) per ovviare come meglio possibile alla mancata previsione di pasti e generi di conforto per i detenuti, così violando in modo grave e completo il dovere, anche su di lui incombente per il grado gerarchico la funzione rivestita e l’attività svolta, di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto un’alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. il d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’ingresso fino al momento della presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova – Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

2) reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 40 cpv – 81 c.p.-608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato (compresa la permanenza nelle celle), quale funzionario più alto in grado della Digos Questura Genova presente presso il sito di

Bolzaneto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado, quindi con superiorità gerarchica, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia di Stato (compreso il periodo di loro permanenza nelle celle della Polizia di Stato), più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo, del tutto vano, di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

3) del reato di cui all'art. 110, 40, 610, 61 n. 1, 5 e 9 cp perché, nella qualità di cui ai capi 1) e 2), con violenza – consistita nel percuotere ripetutamente Rossomando Angelo – costringeva (e comunque agevolava e non impediva che altri componenti dell'Ufficio Trattazione Atti della Digos costringessero) il menzionato Rossomando Angelo a dire: "Sono una merda".

Con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di persona in condizioni di minorata difesa, con violazione dei doveri ed abuso dei poteri di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova, Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001

4) del reato di cui all'art. 110, 40, 610, 61 n.1, 5 e 9 cp perché, nella qualità di cui ai capi 1) e 2), con violenza - consistita nel colpire Rossomando Massimiliano con degli schiaffi - costringeva (e comunque agevolava e non impediva che altri componenti dell'Ufficio Trattazione Atti della Digos costringessero) il menzionato Rossomando Massimiliano a firmare i verbali relativi al suo arresto, che lo stesso non voleva firmare.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di persona in condizioni di minorata difesa, con violazione dei doveri ed abuso dei poteri di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova, Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001

5) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 581 c.p. 110 c.p. 40 cpv c.p., 61 n. 1, 5 e 9 cp per avere nella qualità sopraindicata ai capi che precedono colpito più volte in esecuzione dello stesso disegno criminoso nell'ufficio trattazione atti dei fermati ed arrestati della Digos (e comunque per non aver impedito che gli altri pubblici ufficiali dell'ufficio trattazione atti colpissero) NENCIOLI NICOLA con colpi ai fianchi ed in altre parti del corpo.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di persona in condizioni di minorata difesa, con violazione dei doveri ed abuso dei poteri di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova Caserma Bolzaneto il 21/7//01

POGGI Anna

6) reato p. e p. dagli artt. 81, commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. — perchè con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Commissario Capo della Polizia di Stato, dunque quale funzionario della Polizia di Stato (aggregata alla DIGOS della Questura di Genova) presente nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, con funzione di responsabile durante i giorni del vertice G8 del servizio di trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento dell'ingresso presso la caserma di Bolzaneto (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato compreso il fotosegnalamento e il periodo di permanenza degli arrestati medesimi presso le celle) fino alla loro immatricolazione e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”

-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale”

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado presente nella struttura (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana quindi umiliante inumano e degradante (violazione dell’artt. 27 comma 3 Cost – art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull’ordinamento penitenziario art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di funzionario di Polizia di Stato responsabile

del servizio trattazione atti e quindi anche con superiorità gerarchica), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso);

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali "zecche comuniste" " bastardi comunisti" comunisti di merda" "ora chiama Bertinotti " " te lo do io Che Guevara e Manu Chao", "Che Guevara figlio di puttana", "bombaroli, "popolo di Seattle fate schifo" ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo "faccetta nera bella abissina", ascolto della filastrocca "un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei", pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali "viva il duce" "duce, duce" ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'ufficio trattazione atti della Digos e all'interno della caserma in generale (ad esempio anche non disapprovando - così implicitamente incoraggiando - comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'ufficio trattazione atti)

E) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo

e di intimidazione, “a mo’ di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto a guisa di “Comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare un senso di impunità negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lei gerarchicamente subordinati), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza all’ufficio gabinetto della Questura e al responsabile della mensa della Caserma di Bolzaneto, nonché consapevolmente omesso di provvedere alle necessarie disposizioni (anche direttamente presso la mensa come avrebbe potuto e dovuto fare per la funzione rivestita e il grado gerarchico ricoperto) per ovviare come meglio possibile alla mancata previsione di pasti e generi di conforto per i detenuti, così violando in modo grave e completo il dovere, anche su di lei incombente per il grado gerarchico la funzione rivestita e l’attività svolta, di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.f. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’ingresso fino al momento della presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova – Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

7) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. - 40 cpv – 81 c.p. - 608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato, quale funzionario della Digos Questura Genova, responsabile del servizio trattazione atti (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato, compreso il periodo di

permanenza degli arrestati e fermati nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato), presente presso il sito di Bolzaneto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato anche con superiorità gerarchica, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia di Stato più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione (e senza necessità legata alla detenzione) a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

8) stralciato

9) stralciato

10) stralciato

11) stralciato

DORIA Oronzo

12) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. – perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Colonnello della Polizia Penitenziaria con funzioni di “Responsabile del coordinamento e dell’organizzazione dei servizi di polizia Penitenziaria per il Vertice G8”, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme d’leggi e regolamento

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

-art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

- art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

- art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost – art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali – art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull'ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito, che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali "zecche comuniste" "bastardi comunisti, "comunisti di merda" ora chiama Bertinotti " " te lo do io Che Guevara e Manu Chao", "Che Guevara figlio di puttana", "bombaroli", "popolo di Seattle fate schifo" ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo "faccetta nera bella abissina", ascolto della filastrocca "un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei", pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali "viva il duce", "duce, duce" ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, "a mo' di saluto" alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di "comitato di accoglienza" e che venivano quindi così sottoposte a

profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente subordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale così violando il dovere di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all'età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova – Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

13) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv – 81 c.p.- 608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria; più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate,

o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

CIMINO Ernesto

14) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Capitano del Disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, per motivi abietti e futili in violazione delle seguenti norme di legge e regolamento

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà personale

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA' FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell'Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost – art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull'ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito, che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali "zecche comuniste" "bastardi comunisti, comunisti di merda" "ora chiama Bertinotti " "te lo do io Che Guevara e Manu Chao", "Che

Guevara figlio di puttana”, bombaroli, “popolo di Seattle fate schifo” ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo)

D) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell’Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mò di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente subordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale così violando il dovere di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano

nella caserma di Bolzaneto per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova – Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

15) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv – 81 c.p.- 608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria; più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

PELLICCIA Bruno

16) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. — 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Capitano del Disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme di leggi e regolamento

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”

-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

- **A)** avere tollerato e consentito (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette

presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost – art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull'ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito, che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali "zecche comuniste" " bastardi comunisti, comunisti di merda" "ora chiama Bertinotti " "te lo do io Che Guevara e Manu Chao", "Che Guevara figlio di puttana", bombaroli, "popolo di Seattle fate schifo" ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi d'ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo "faccetta nera bell'abissina", ascolto della filastrocca "un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei", pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali "viva il duce", "duce, duce" ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla

caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mo’ di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale così violando il dovere di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

In Genova – Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

17) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv –81 c.p.- .608 c.p. perche’ nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria;

pi precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'ingresso nella caserma fino all'immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

GUGLIOTTA Antonio Biagio

18) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p.
– perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Ispettore della Polizia Penitenziaria, con la qualifica ed incarico di responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme di legge e regolamento:

-art. 1 commi 1 – 2 – 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria costantemente presente nella struttura e responsabile della sicurezza nella stessa (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost – art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull’ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza e dell'organizzazione dei servizi presso la Caserma), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagiati), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi

C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali "zecche comuniste" " bastardi comunisti, comunisti di merda" "ora chiama Bertinotti " " te lo do io Che Guevara e Manu Chao", "Che Guevara figlio di puttana", bombaroli, "popolo di Seattle fate schifo" ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suonerie costituite dal motivo "faccetta nera bella abissina", ascolto della filastrocca "un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei", pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali "viva il duce", "duce, duce" ed altre di analogo tenore), fossero infine costretti ad eseguire contro la loro volontà il saluto fascista, così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone anche della Polizia Penitenziaria all'interno della caserma in generale (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando - così implicitamente incoraggiando - comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone offese)

E) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti

alle Forze dell'Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, "a mo' di saluto" alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto (cd. COMITATO di ACCOGLIENZA) e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali ditali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità,), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto anche nelle celle a disposizione della Polizia Penitenziaria e dopo l'immatricolazione (fino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione) non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza ai suoi superiori, nonché consapevolmente omesso di provvedere alle necessarie disposizioni per ovviare come meglio possibile alla mancata previsione di pasti e generi di conforto per i detenuti, così violando in modo grave e completo il dovere, anche su di lui incombente per la funzione rivestita e l'attività svolta, di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all'età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità.

In Genova – Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

19) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv – 81 c.p.- 608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, quale Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza e dell'organizzazione dei servizi presso la Caserma (e organizzatore della vigilanza per la fase a partire dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione degli arrestati agli istituti penitenziari di destinazione), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria ed alla Polizia di Stato esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione e nelle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria, più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):

fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia Penitenziaria, senza plausibile ragione (e senza necessità legata alla detenzione) a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti o inginocchiati a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;

fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

fossero costretti nei bagni ad espletare i loro bisogni fisiologici in tempi estremamente contenuti con la porta aperta e la presenza ravvicinata del sorvegliante, al fine di sottoporli ad una profonda umiliazione;

fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.

In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

20) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr. 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612,610 CP perché, nella veste indicata ai capi che precedono, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta degli esecutori materiali, concorreva con altri pubblici Ufficiali in gran parte non identificati, appartenenti alla Polizia Penitenziaria che commettevano i reati sottoindicati anche ai danni di persone – arrestati o fermati per identificazione o per denuncia a piede libero - in carico alla Polizia di Stato:

- percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percossi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenti; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
- minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato
- offendeva l'onore e il decoro degli stessi con vari epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda, bombaroli, popolo di Seattle, fate schifo) nonché con epiteti rivolti alle donne quali "puttana", "troia";
- con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica ("Viva il Duce") o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo ("Faccetta Nera"; "un, due, tre viva Pinochet");
- con violenza e minaccia costringeva gli arrestati presenti nel corridoio a fare il saluto romano, azione materialmente posta in essere da agenti della Polizia Penitenziaria non identificati

ciò in particolare ai danni delle seguenti persone:

tra il 20 e il 21 luglio 2001

- **Arculeo Carlo** – arrestato - percosso in cella con calci mentre stava nella posizione descritta al capo 19) da agenti della Polizia Penitenziaria; ancora percosso con calci e pugni e con il manganello quando chiede di andare al gabinetto
- **Chicharro Sanchez e Otero Baldo Carlos** – arrestati - ripetutamente percossi da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria quando transitavano nel corridoio e in cella quando tentavano di sedersi perché stanchi;
- **Cairolì Alessandro** - arrestato- costretto nel corridoio a gridare "Viva il Duce"

- **Delfino Gianluca** – arrestato - percosso con un colpo di manganello all'ingresso della caserma mentre gli intimavano di non appoggiare la testa sanguinante contro il muro per evitare di sporcarlo, percosso nel corridoio da agenti prevalentemente della Polizia Penitenziaria con calci e pugni; in conseguenza di tale trattamento riportava lesioni consistite nel sanguinamento al naso – già lesa a seguito di un pugno ricevuto nel corso dell'arresto - ed un ematoma al polpaccio destro; ingiuriato nel corridoio con frasi del tipo "Bastardi comunisti, è ora che impariate"; percosso con calci nella cella mentre è nella posizione contestata al capo sub 19); percosso nella cella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria, che gli facevano sbattere la testa contro il muro; percosso con schiaffi e calci da agenti della Polizia Penitenziaria quando veniva fatto sostare nel corridoio, in attesa di passare alla visita medica, nella posizione indicata al capo che precede, particolarmente accentuata dall'imposizioni di tenere le gambe molto divaricate (in tale fase la parte lesa sveniva e veniva messa sotto flebo in infermeria);
- **Ferrazzi Fabrizio** – arrestato- percosso con un pugno e uno schiaffo ad opera di agente della Polizia Penitenziaria al momento dell'arrivo alla cella; percosso alla caviglia dolorante e con un colpo dietro alle ginocchia da due diversi agenti mentre sostava nel corridoio nella posizione contestata al capo che precede;
- **Ghivizzani Federico** - arrestato - in cella, percosso dalla Polizia Penitenziaria con calci e pugni e costretto, con violenza e minaccia, a gridare "Viva il Duce e Alalà"; gli venivano cagionate lesioni personali di lieve entità, con una ustione al polso destro mediante una sigaretta;
- **Larroquelle David** - arrestato- percosso in più occasioni nel corridoio da parte di agenti della Polizia Penitenziaria; nel corridoio costretto, con violenza e minaccia, a gridare frasi come "Viva il Duce", "Viva la Polizia Penitenziaria"
- **Laval Alban** – arrestato - percosso mentre transitava nel corridoio da due ali di agenti in varie parti del corpo;
- **Lorente Garcia** - arrestato- percosso nel corridoio con calci e pugni mentre transitava per raggiungere altri uffici e quando era in sosta nella posizione contestata al capo sub 19); percosso nell'infermeria da Incoronato Alfredo e da altre persone ivi presenti, mentre veniva perquisito e sottoposto a visita medica; in conseguenza delle percosse riportava lesioni personali consistite nella frattura della costola destra; percosso, ingiuriato e minacciato in bagno da due agenti della Polizia Penitenziaria che lo costringevano a mettersi davanti al WC e gli dicevano "Orina Finocchio", lo minacciavano di violentarlo con un manganello, con

lo stesso manganello lo percuotevano all'interno delle cosce procurandogli ematomi, lo percuotevano ancora con pugni alla testa e alle spalle;

Lupi Bruno – arrestato- percosso da agenti della Polizia Penitenziaria in cella con calci alle ginocchia e allo stomaco, schiaffi in faccia; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con sputi anche in bocca;

Manganelli Danilo - arrestato - percosso con il manganello da agenti della Polizia Penitenziaria mentre era nel corridoio con la testa appoggiata contro il muro; in conseguenza delle percosse riportava lesioni lievi

Nebot Cesar - arrestato - percosso in cella e nel corridoio al suo passaggio;

Nencioli Nicola – arrestato- percosso con due pugni in faccia e due calci alla schiena prima di entrare nella prima cella da parte di agenti della Polizia Penitenziaria nonché ancora successivamente, in cella con un pugno allo stomaco; era costretto, con violenza e minaccia, a urlare in cella “Viva il Duce”; percosso in più occasioni mentre transitava nel corridoio, in un caso anche con una ginocchiata allo stomaco;

Percivati Ester –arrestata - percossa nel corridoio al suo passaggio con calci e sgambetti, nonché ingiuriata nel bagno da agente di Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo “troia” “puttana”; ivi veniva altresì costretta con violenza a mettere la testa dentro la turca e a subire da altri agenti della Polizia Penitenziaria pronunce di frasi ingiuriose con riferimenti sessuali del tipo “che bel culo” “ti piace il manganello”;

Rossomando Angelo –arrestato- subiva da parte di un agente, non identificato, lo spruzzo di gas urticante agli occhi, con conseguenti lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma ai sensi degli art. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967; condotto alle docce per la decontaminazione, era percosso da agente della Polizia Penitenziaria con il manganello;

Rossomando Massimiliano- arrestato- percosso nel corridoio da agente di Polizia Penitenziaria che gli ordinava di raccogliere degli oggetti per terra senza piegare le ginocchia;

Sassi Daniele –arrestato- percosso ripetutamente ad opera degli agenti della Polizia Penitenziaria nella cella e nel corridoio, con calci e pugni dietro alla schiena mentre transitava e, anche con il manganello mentre era in attesa di entrare nell'ufficio immatricolazione; era costretto con violenza e minaccia a dire frasi del tipo “Viva il Duce”, “Viva il Corpo di Polizia Penitenziaria” “Ecco il Popolo di Seattle”;

Subri Arianna –arrestata- minacciata ed ingiuriata, unitamente ad altri arrestati, ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria con frasi ed epiteti del tipo “Non uscite vivi da qui, bastardi, comunisti di merda” nonché rivolti alle donne “entro stasera vi scoperemo tutte”.

Sesma Gonzales Adolfo - arrestato- subiva percosse ad opera della Polizia Penitenziaria quando transitava nel corridoio, in sala medica durante la

perquisizione e la visita e nella cella di pertinenza della Polizia Penitenziaria, dove veniva costretto a rimanere in ginocchio;

Ulzega Pietro –arrestato - percosso nel corridoio al suo passaggio; percosso in bagno con calci alla schiena mentre urinava;

Valguarnera Antonino –arrestato- percosso ripetutamente in cella anche da agenti della Polizia Penitenziaria mentre si trovava nella posizione contestata al capo sub 19) con calci manganellate ai fianchi e schiaffi alla testa; costretto ad urlare “Viva il Duce e Viva la Polizia Penitenziaria” con minaccia; ingiuriato con ripetute frasi quali “sei un gay o un comunista?”; scottato alle mani con accendino;

Aveni Simone, Benino Andrea, Carcheri Alessandro, Ghivizzani Federico, Borgo Matteo, Subri Arianna, Cairoli Alessandro, Ender Taline, Percivati Ester costretti da agenti della Polizia Penitenziaria a fare il saluto romano e a dire ed ascoltare frasi contrarie alla propria fede politica (“Viva il Duce”, “Viva la Polizia Penitenziaria”)

Tra il 21 e il 22 luglio 2001:

Alfarano Mauro –arrestato - percosso in cella con una ginocchiata nello stomaco; ancora percosso al passaggio in corridoio con pugni, schiaffi e calci; con altri detenuti veniva ingiuriato da agenti non identificati che urlavano il ritornello “Uno, due , tre viva Pinochet”, parole in tedesco che terminavano con la rima in “apartheid” e facevano suonare la suoneria del cellulare con il motivo “Faccetta Nera”; costretto, con violenza e minaccia, da agente della Polizia Penitenziaria a dire “Che Guevara, figlio di puttana”;

Anerdi Alberto –arrestato - percosso mentre veniva accompagnato nel corridoio e con calcio alle gambe da persona non identificata della Polizia Penitenziaria; percosso ancora in infermeria da agente della Polizia Penitenziaria con un pugno allo stomaco;

Arrigoni Luca - arrestato- percosso nel cortile all’ingresso con calci e insultato ripetutamente; al passaggio nel corridoio veniva percosso con calci e pugni e sgambetti; in cella riceveva pugni e sberle;

Battista Alessandra - arrestata - subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all’esterno della struttura che all’interno con le seguenti frasi: “Comunisti di merda, puttane e zecche”, “Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera; “Siete delle bocchine, puzzate, sporche bastarde”;

Benetti Claudio –arrestato- percosso con un schiaffo sul volto in conseguenza del quale riportava lesioni personali lievi con sanguinamento dal naso; percosso da agente della Polizia Penitenziaria

non identificato sul collo a mano aperta, costretto - con violenza consistita in botte in faccia e sul collo in conseguenza delle quali riportava una lesione lieve (ematoma) - a pronunciare frasi contro il comunismo e inneggianti al fascismo nonché a gridare "Che Guevara figlio di puttana";

Bersano Davide – minorenne , denunciato a piede libero e accompagnato a Bolzaneto per l'identificazione - percosso in cella dalla Polizia Penitenziaria al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede; minacciato da agenti della Polizia Penitenziaria con frasi del tipo "non vi scorderete della Polizia Penitenziaria"; percosso ancora in cella da agente della Polizia Penitenziaria con un colpo secco a mano aperta sul rene destro e in prossimità del ginocchio destro; subiva ingiurie consistite nell'intonare il ritornello "Uno, due tre, Viva Pinochet; quattro, cinque, sei a morte tutti gli Ebrei", nonché con gli epiteti "comunisti di merda"

Berti Alessandro – arrestato - percosso mentre transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; subiva ingiurie quali "Bombaroli di merda" oppure "Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui"; veniva ripetutamente percosso nella cella sorvegliata dalla Polizia Penitenziaria: in particolare, tramite le sbarre, veniva colpito da agente addetto alla vigilanza che lo faceva svenire in conseguenza delle percosse.

Bistacchia Marco - arrestato - ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico ("comunisti di merda" vi ammazzeremo tutti); percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi ; costretto a stare a carponi da agente non identificato della Penitenziaria che gli ordinava di abbaiare come un cane e di dire "Viva la Polizia Italiana";

Bussetti Brando –arrestato- percosso all'arrivo nel cortile da agenti di diverse FF.00 con calci, sberle e risate di scherno ; subiva percosse ad opera della Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;

Camandona Sergio –arrestato- colpito con violenza alla testa nell'atrio da agente non identificato che lo ingiuriava con la seguente frase: "dove cazzo credi di essere figlio di puttana? Abbassa la testa non guardare"; percosso in cella da agenti della Polizia Penitenziaria per fargli mantenere con particolare rigore la posizione indicata al capo 19);

Crocchianti Massimiliano –arrestato- percosso nel corridoio anche con stracci bagnati; percosso in cella anche con manganelli al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede;

Cuccomarino Carlo- arrestato- subiva esalazione di gas asfissianti-urticanti; subiva- unitamente ad altri- minacce aggravate dall'uso dell'arma ad opera di agenti che sostavano all'esterno della struttura, in

prossimità della finestra; in particolare costoro premevano il grilletto della pistola simulando delle esecuzioni così minacciandoli di morte.

De Florio Anna - arrestata - percossa nel corridoio durante l'accompagnamento in bagno da agente della Polizia Penitenziaria che le torceva il braccio dietro la schiena ; percossa minacciata e insultata nel corridoio dalle due ali di agenti ivi presenti con calci, pugni, schiaffi, sputi ed epiteti vari del tipo "troie, ebrei e puttane" e in generale attinenti alla sfera sessuale;

De Munno Alfonso - arrestato- visibilmente ferito per una frattura al piede destro , veniva percosso nel corridoio al suo passaggio, insultato anche con sputi e percosso nella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria; insultato da agenti della Polizia Penitenziaria con ritornelli d'ispirazione fascista ("Faccetta Nera");

De Vito Stefano - arrestato- costretto , con la minaccia di percosse, a gridare "Polizia Penitenziaria";

Della Corte Raffaele - arrestato- subiva percosse nel corridoio ad opera delle due ali di agenti; in cella subiva ingiurie con ritornelli di ispirazione fascista e suonerie di cellulare riprodotte il motivo "Faccetta Nera"; in cella subiva percosse al fine di fargli mantenere la posizione indicata nel capo 19);

Devoto Stefano — arrestato - percosso fuori dall'infermeria da agente della Polizia Penitenziaria con strizzate ai testicoli e colpi al piede; ingiuriato ripetutamente con epiteti vari nella cella di pertinenza della Polizia Penitenziaria; ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti , dicevano di provare piacere a picchiare un "omosessuale, comunista, merdoso come lui", rivolgevano epiteti del tipo "frocio, ebreo";

Faverio Cristiano — arrestato - percosso da agenti della Polizia Penitenziaria nel corridoio e ingiuriato con epiteti del tipo "zecche di merda", "comunisti di merda" e altri riferimenti di tipo politico e intonando canzoni di ispirazione fascista ("Uno, due, tre Viva Pinochet")

Flagelli Amaranta - arrestata- subiva ripetuti insulti e minacce del tipo "troie, dovete fare pompini a tutti " , "vi facciamo il culo"; vi portiamo fuori nel furgone e vi stupriamo", nonché a sfondo politico come "comunisti zecche" e con l'attivazione della suoneria del cellulare con il motivo "Faccetta nera";

Fornasier Evandro — arrestato - era costretto in cella a raccogliere i propri documenti d'identità che alcuni agenti avevano con disprezzo sbattuto per terra, con violenza consistita nel fatto che un agente lo prendeva per un orecchio e lo faceva chinare a forza a terra;

Gagliastro Maurizio- arrestato- nel corridoio ripetutamente percosso con calci e in un'occasione subiva anche l'esalazione del gas asfissiante-urticante; in cella veniva insultato con sputi nonché con filastrocche del tipo "uno, due, tre viva Pinochet", e con la suoneria del cellulare con il motivo di "Faccetta Nera" e intonando in coro "Uno di meno, siete uno di meno" con chiaro riferimento alla morte di Carlo Giuliani;

Guidi Francesco - arrestato- percosso nel corridoio con pugni, calci, manganellate insultato anche con sputi;

Ighina Cristiano- arrestato- percosso, mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata nel capo 19), con un forte pugno alle costole;

Iserani Massimo- arrestato- subiva percosse nel corridoio ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria; in cella, costretto con violenza - consistita anche in percosse - a gridare "Che Guevara bastardo";

Junemann Sebastian - arrestato - subiva in cella l'esalazione del gas urticante-asfissiante;

Lungarini Fabrizio - arrestato - percosso nel corridoio da agente della Polizia Penitenziaria che diceva "Ma questo lo conosco, fermi, questo fa l'avvocato!"; percosso (pugni e tirate d'orecchie) dagli agenti della Polizia Penitenziaria di vigilanza alla cella; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo "merda, fai schifo" e con sputi; subiva in cella minacce del tipo "la notte è lunga, questo è solo l'inizio"

Maffei Marcello - fermato per identificazione - percosso nell'atrio con un forte pugno al rene destro, mentre si trovava nella posizione indicata al capo 19);

Manganaro Andrea - arrestato - percosso all'ingresso della cella con un forte pugno allo stomaco da agente della Polizia Penitenziaria;

Marchiò Milos - fermato per identificazione- percosso in cella da agenti della Polizia Penitenziaria;

Menegon Elisabetta - arrestata - percossa al passaggio nel corridoio con spinte e sgambetti; minacciata da agente non identificato con la frase "questa è mia, questa me la porto via io, ci penso io"

Massagli Nicola- arrestato- percosso in corridoio da agenti della Polizia Penitenziaria;

Morozzi David - arrestato - percosso nel corridoio ; percosso prima di entrare in infermeria da un agente della Polizia Penitenziaria che lo colpiva con due cazzotti sugli zigomi; percosso nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria, dove veniva messo al centro in ginocchio e ripetutamente percosso e minacciato con frasi del tipo "non ti preoccupare che te la facciamo noi la festa" (in considerazione del fatto che era il giorno del suo compleanno);

- Morrone Maria Addolorata** –arrestata- percossa nel corridoio con calci; ingiuriata con epiteti rivolti anche ad altre donne del tipo “puttane, troie”;
- Nadalini Roberto** - fermato per identificazione - percosso e ingiuriato nella cella vigilata dai CC anche da agenti della Polizia Penitenziaria; minacciato con frasi del tipo “adesso a questi gli facciamo sputare il sangue”;
- O’Byrne Mark** - arrestato - percosso nel corridoio, mentre veniva accompagnato alla cella, sia dall’accompagnatore non identificato, che da altri agenti ivi presenti;
- Passatore Angelo**- arrestato- percosso ripetutamente anche con un forte colpo alla schiena da un agente della Polizia Penitenziaria che lo custodiva nella cella;
- Pfister Stefan** - arrestato- percosso in cella con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo “siete delle merde, stronzi, comunisti” ; “Heil Hitler” e con il motivo su Pinochet; veniva costretto, con minaccia, a gridare in tedesco “Che Guevara stronzo”;
- Pignatale Sergio** –arrestato- subiva percosse nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria (colpo alla schiena, schiaffi e botte varie); in una stanza veniva costretto a denudarsi, a mettersi in posizione fetale e – da questa posizione- a fare una trentina di salti mentre due agenti della Polizia Penitenziaria lo colpivano con schiaffi;
- Repetto Davide** – arrestato - ripetutamente ingiuriato in cella e nel corridoio con epiteti anche a sfondo politico del tipo “bastardi”, “pezzi di merda”, “comunista di merda” e, con il ritornello riferito a Pinochet, nonché attivando la suoneria del cellulare riprodotte il motivo Faccetta Nera; percosso in cella quando contravveniva all’ordine di stare nella posizione indicata al capo 19) con calci al costato e sulle dita nonché mettendogli un piede con anfibio sul collo per bloccarlo a terra;
- **Ruber Stefan Andreas**- arrestato-; ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Heil Hitler”, “Viva il duce”, “Bastardi”, “uno due, tre Viva Pinochet...”) ; percosso nel corridoio da due ali di agenti; nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria veniva costretto, insieme a Seitz Valentin Klaus, ad accucciarsi a quattro zampe come un cane e veniva percosso con calci nel sedere.
 - **Santoro Marco** - arrestato-; ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Viva il duce”, “uno due, tre Viva Pinochet...”); minacciato, unitamente ad altri compagni di cella che venivano percossi, con espressioni del tipo “Vi ricorderete della Polizia Penitenziaria”; percosso nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria

da un agente con un colpo secco a mano aperta sul rene destro e in prossimità del ginocchio destro.

- **Sciatti Andreas Pablo** – minorenni, accompagnato a Bolzaneto; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet..”, “Mussolini, olè”); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;
- **Sergi Costantino** – arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti (calci e sgambetti);
- **Spingi Sergio**- arrestato - percosso in cella con calci da un agente della Polizia Penitenziaria;
- **Susara Sergio**- arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria;
- **Tabbach Mohamed** – arrestato- subiva lesioni (ecchimosi alla schiena) con manganellate in cella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria;
- **Urbino Gerardo** – arrestato- percosso nel corridoio da due ali di agenti
- **Zincani Sabatino**- arrestato- percosso con calci e pugni da due ali di agenti nel corridoio;

dalle ore 3.00 alle ore 22.00 del 22 luglio.

- **BALBAS RUIZ AITOR**- arrestato alla scuola Diaz- percosso nel corridoio con colpi alla schiena, pugni e calci da due ali di agenti;
- **BARRINGHAUS GEORG** – arrestato alla scuola Diaz- percosso con spinte nel corridoio da due ali di agenti;
- **BARTESAGHI GALLO SARA**- arrestata alla scuola Diaz- insultata in cella prevalentemente da agenti della Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo “zecche”, “ne abbiamo ucciso uno ne dobbiamo uccidere 100”, nonché con epiteti e ritornelli anche a sfondo politico (canzone “Uno, due, tre Viva Pinochet”); ripetutamente percossa con calci e insultata (epiteto di “troia”) nel corridoio da agenti della Polizia Penitenziaria;
- **BAUMANN BARBARA**- arrestata alla scuola Diaz- minacciata da due ali di agenti nel corridoio che facevano il gesto di colpirla.
- **BLAIR JONATHAN** – arrestato alla scuola Diaz- percosso nel bagno con un calcio da agenti della Polizia Penitenziaria.
- **BODMER FABIENNE** –arrestata alla scuola Diaz- percossa nel corridoio con calci da due ali di agenti.
- **BRAUER STEFAN** –arrestato alla scuola Diaz- percosso nel corridoio con calci alle gambe da due ali di agenti
- **GATTERMANN CHRISTIAN** –arrestato alla scuola Diaz- percosso nel corridoio da un agente della Polizia Penitenziaria con un forte pugno allo stomaco;

- **HALDIMANN FABIAN**- arrestato alla scuola Diaz- percosso con calci da agenti della Polizia Penitenziaria che lo accompagnavano da una cella all'altra.
- **HERMANN JENS** – arrestato alla scuola Diaz- nell'ufficio della Polizia Penitenziaria, nel corso della perquisizione personale, veniva costretto a spogliarsi nudo e a sollevare il pene mostrandolo agli agenti seduti alla scrivania; nella medesima circostanza veniva costretto, con la minaccia di percosse con la cintura presa ad altro detenuto, a fare delle giravolte sul pavimento; veniva inoltre percosso e ingiuriato con sgambetti e sputi da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio;
- **HINRICHS MEYER THORSTEN** - arrestato alla scuola Diaz- percosso con colpi e ingiuriato con epiteti vari da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio;
- **HUBNER TOBIAS** – arrestato alla scuola Diaz- subiva ripetute minacce e veniva percosso sia nel cortile di ingresso che in cella;
- **KUTSCHAU ANNA** - arrestata alla scuola Diaz- ripetutamente ingiuriata con epiteti rivolti a lei e agli altri detenuti del tipo "Bastardi";
- **SAMPERIZ FRANCISCO JAVIER**- arrestato alla scuola Diaz - percosso con schiaffi alla nuca e ingiuriato con epiteti vari da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
- **SCHLEITING MIRKO** - arrestato alla scuola Diaz – percosso con sgambetti e calci nel sedere da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
- **SCHMIEDERER SIMON** – arrestato alla scuola Diaz- – percosso con sgambetti e ingiuriato da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
- **TREIBER TERESA** – arrestata alla scuola Diaz- percossa con calci e ingiuriata da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
- **VON UNGER MOROTZ** - arrestato alla scuola Diaz - percosso con calci, sgambetti e colpi vari e ingiuriato da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio;
- **WAGENSCHHEIN KIRSTEN** – arrestata alla scuola Diaz- ingiuriata con epiteti vari ("merda", "black bloc") da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e con violazione dei doveri inerenti alla qualifica stessa e per motivi abietti e futili.

In Genova – caserma di Bolzaneto – dal 20 al 22 luglio 2001 (nelle date sopra indicate in riferimento alle singole parti offese)

21) del reato di cui agli artt. 582-585, 61 n.1 , 5 e 9 cp perché – nella qualità di cui ai capi che precedono – colpendo alla schiena Persico Marco, fermato per identificazione, con un corpo contundente tipo bastone o manganello, cagionava al predetto lesioni personali lievi (ecchimosi ed ematoma).

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con le ulteriore aggravanti di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale, con arma e per motivi abietti e futili

In Genova – Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001

22) del reato di cui agli artt. 581, 61 n.1, 5 e n. 9 cp perché – nella qualità di cui ai capi che precedono – percuoteva Persico Marco afferrandogli il braccio già dolorante e torcendoglielo violentemente

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili

In Genova - Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001

23) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 594, 61 n.1, 5 e 9 cp perché – nella qualità di cui ai capi che precedono e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso – offendeva l'onore ed il decoro di Persico Marco, alla presenza di quest'ultimo, dicendogli: "Sei senza dignità" ed in altra circostanza sputandogli addosso.

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova – Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001

24) del reato di cui agli artt. 110, 610, 61 n. 1, 5 e 9 cp perché – nella qualità indicata ai capi che precedono - in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria non identificati - costringeva Lupi Bruno a marciare nel corridoio della caserma e ad alzare il braccio destro in segno di saluto fascista

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova – Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001

25) reato di cui all'art. 581, 61 n. 1, 5 e n. 9 cp perché - nella qualità indicata ai capi che precedono - percuoteva Sassi Daniele facendogli sbattere la

testa contro il muro mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata nel capo 2)

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale per motivi abietti e futili

In Genova – Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001

VALERIO Franco

26) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore Superiore della Polizia di Stato con funzione di sovrintendere il servizio di vigilanza degli arrestati e dei fermati per identificazioni custoditi nel luogo di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma di PS di Bolzaneto nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione, erano costrette a rimanere in piedi, con le braccia alzate oppure dietro alla schiena, le gambe divaricate e la testa contro il muro o ancora, in alcuni casi, seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro o in altre posizioni non giustificate e costituenti ulteriore privazione della loro libertà: in particolare ciò ai danni dei seguenti fermati per identificazione: Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Christopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.

In Genova il 20.7.2001

MAIDA Daniela

27) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore Superiore della Polizia di Stato comandante la squadra addetta al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio 2001 alle 3 - 3,30 del 21 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici

ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo e bevande necessari senza effettuare alcuna doverosa segnalazione.

In Genova Bolzaneto 20 - 21 Luglio 2001

28) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nrl, 5 e 9), 581, 582, 585, 594, 612 , 610 CP perché, nella veste indicata al capo che precede, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando o, comunque, consentendo e non impedendo la condotta di altri:

- percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello o altro oggetto contundente, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percossi nell'atrio dell'edificio, nelle celle custodite dalla Polizia di Stato e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenti ; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;

- minacciava alle stesse persone un male ingiusto prospettando azioni violente - nei confronti delle donne anche a sfondo sessuale - come meglio sotto precisato;
- offendeva l'onore e il decoro degli stessi con epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda) nonché con epiteti rivolti alle donne quali "puttana", "troia";
- costringeva con violenza e minaccia, le persone ad ascoltare e a dire frasi contrarie alla propria fede politica ("Viva il Duce") o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo ("Faccetta Nera"; "un, due, tre viva Pinochet")

in particolare ai danni di:

Arculeo Carlo - arrestato - percosso in una cella di pertinenza della Polizia di Stato con calci con anfibi e con il manganello mentre stava nella posizione descritta al capo che precede da agenti della Polizia Penitenziaria; ancora percosso con calci e pugni quando chiedeva di andare al gabinetto;

Bonnecase Vincent - fermato per identificazione-, percosso in cella con calci alle gambe, pugni alla schiena e gli veniva premuta con forza la fronte contro il muro ancorché ferita mentre si trovava nella posizione sopra indicata;

Chicharro Sanchez e Otero Balado Carlos Manuel – arrestati - ripetutamente percosso da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria mentre transitavano nel corridoio e in cella quando tentavano di sedersi perché stanchi;

D'Avanzo Filippo – fermato per identificazione- percosso nell'atrio nel corso della perquisizione;

Delfino Gianluca –arrestato- percosso con un colpo di manganello all'ingresso della caserma mentre gli intimavano di non appoggiare la testa sanguinante contro il muro per evitare di sporcarlo, percosso nel corridoio da agenti prevalentemente della Polizia Penitenziaria con calci e pugni; in conseguenza di tale trattamento riportava lesioni con conseguente sanguinamento al naso – già lesa a seguito di un pugno ricevuto nei corso dell'arresto- ed un ematoma al polpaccio destro; veniva ingiuriato nel corridoio con frasi del tipo "Bastardi comunisti, è ora che impariate"; veniva percosso con calci nella cella mentre era nella posizione contestata al capo che precede; veniva percosso nella cella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria, che gli facevano sbattere la testa contro il muro;

Ferrazzi Fabrizio –arrestato- veniva colpito con un pugno e uno schiaffo ad opera di un agente della Polizia Penitenziaria al momento dell'arrivo nella cella Franceschin Diana- arrestata- ingiuriata in cella con epiteti del tipo "troia" "puttana"

Larroquelle David -arrestato- percosso in cella e in più occasioni nel corridoio da due ali di agenti prevalentemente appartenenti alla Polizia Penitenziaria;

Lavai Alban – arrestato- percosso in cella con sberle alla testa, alla schiena e con calci alle gambe per fargli mantenere la posizione; percosso ancora mentre transitava nel corridoio da due ali di agenti prevalentemente appartenenti alla Polizia Penitenziaria;

Le Bouffant Gwendal - fermato per identificazione- percosso in cella con sberle alla testa facendogli prendere testate contro il muro al fine di fargli mantenere la posizione sopra indicata; costretto, con violenza, ad abbassarsi a terra mentre gli urlavano nelle orecchie l'espressione "Viva il Duce"; percosso mentre transitava nel corridoio con un colpo alle costole;

Lorente Garcia - arrestato- percosso nel corridoio con calci e pugni mentre transitava per raggiungere altri uffici e quando era in sosta nella posizione contestata al capo che precede;

Lupi Bruno – arrestato- percosso da agenti della Polizia Penitenziaria in cella con calci alle ginocchia e allo stomaco, schiaffi in faccia; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con sputi anche in bocca; costretto con minaccia a inneggiare al fascismo, urlando "Viva il Duce";

Malara Giovanni e Misitano Francesco – fermati per identificazione- costretti a dire a voce alta "Buonasera signori" agli agenti entrati in cella, con violenza consistita nel torcere la testa a Malara Giovanni, dando anche uno schiaffo a Misitano sul collo, mentre in evidente stato di soggezione, stavano nella posizione indicata al capo che precede;

Nebot Cesar -arrestato- percosso in cella e nel corridoio al suo passaggio;

Nencioli Nicola – arrestato- percosso con pugni in faccia e calci alla schiena prima di entrare in cella, nonché ancora in cella con pugni alle costole mentre stava nella posizione sopra contestata; veniva ancora percosso all'interno della cella ad opera di agenti della Polizia di Stato non meglio identificati che stringevano ancora più forte i laccetti ai polsi, lasciati ingiustificatamente anche mentre si trovava all'interno della cella.

Percivati Ester –arrestata- percossa nel corridoio al suo passaggio con calci e sgambetti; veniva ingiuriata nel bagno da un agente di Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo "troia" "puttana"; ivi veniva altresì costretta con violenza a mettere la testa dentro la turca e a subire da altri agenti della Polizia Penitenziaria riferimenti sessuali del tipo "che bel culo" "ti piace il manganello";

Persico Marco –fermato per identificazione- percosso in cella da agenti in borghese che indossavano guanti neri con pugni ai reni e calci alle ginocchia, mentre stava nella posizione sopra indicata; percosso ancora in cella da agenti della Polizia Penitenziaria.

Rossomando Angelo –arrestato- subiva da parte di un agente, non identificato, l'esalazione di un gas urticante agli occhi, con conseguenti

lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma ai sensi degli artt. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967;

Romanelli Fabrizio - fermato per identificazione - percosso in cella, mentre stava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni alla schiena, calci all'interno delle cosce e botte in testa; subiva, inoltre, lo spruzzo di gas urticante al viso

Sassi Daniele –arrestato- percosso in cella da agenti della polizia penitenziaria con calci e pugni dietro la schiena e poi ancora al rientro dai rilievi fotodattiloscopici

Schenone Giorgio- fermato per identificazione- percosso in cella, mentre stava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni e calci; minacciato con la frase che l'avrebbero pagata perché era stato ucciso un Carabiniere; ingiuriato con frasi inneggianti il fascismo quali Viva il Duce.

Subri Arianna –arrestata- subiva, insieme alle altre ragazze della cella (tra le quali Vie Valerie), minacce anche a sfondo sessuale da persone che stavano all'esterno (“entro stasera vi scoperemo tutte”); subiva percosse al suo passaggio nel corridoio da parte di agenti della Polizia Penitenziaria.

Sesma Gonzales Adolfo- arrestato- percosso mentre permaneva e transitava nel corridoio e nel bagno ad opera di agenti in borghese; veniva costretto, con violenza, a subire il taglio di un codino.

Ulzega Pietro –arrestato- percosso in cella in vari punti del corpo con calci, pugni, manganello e altri oggetti contundenti, riportava lesioni lievi (ematomi); veniva percosso in bagno con calci alla schiena mentre urinava; subiva ingiurie consistite nell'atto, offensivo per l'onore e il decoro, di strappargli i vestiti di dosso mentre agenti di polizia di stato lo perquisivano, lasciandolo in mutande; subiva ancora minacce di violenza fisica e sessuale: in particolare un poliziotto mostrandogli una spranga di ferro e tirandogli l'elastico delle mutande gli diceva: “Vedi questa spranga, adesso te la infiliamo in culo”; subiva ancora violenza privata e ingiurie, minacce quali “zecca comunista “pezzo di merda, te la facciamo pagare”, “ i tuoi compagni stronzi comunisti hanno ammazzato tre Carabinieri e adesso te la facciamo pagare”, “adesso devi gridare Viva il Duce”;

Valguarnera Antonino –arrestato- percosso ripetutamente in cella anche da agenti della Polizia Penitenziaria mentre si trovava nella posizione contestata al capo che precede con calci, manganellate ai fianchi e schiaffi alla testa; costretto ad urlare “Viva il Duce e Viva la Polizia Penitenziaria” con minaccia; ingiuriato con ripetute frasi quali “sei un gay o un comunista?”; scottato con un accendino che gli veniva avvicinato alle mani

Vie Valerie- arrestata- percossa con manganellate e calci mentre transitava nel corridoio per andare al bagno.

Con le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l'ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili. In Genova il 20-21 luglio 2001

BRAINI Giammarco

29) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale comandante con grado di Tenente del contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna, addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio 2001, sovrintendendo al servizio di vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presenti nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

- fossero mantenute senza somministrazione di cibo e bevande necessari senza effettuare alcuna doverosa segnalazione.

In Genova Bolzaneto 21 - 22 Luglio 2001

30) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612, 610 CP perché, nella veste indicata al capo che precede, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri:

- percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percossi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenti ; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
- cagionava lesioni personali a persone ristrette in una delle celle da lui vigilate, non impedendo che terzi spruzzassero all'interno della cella gas urticante o asfissiante determinando in tal modo lesioni personali con l'aggravante dell'uso dell'arma ai sensi degli artt. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967;
- minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato;
- offendeva l'onore e il decoro degli stessi con epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda) nonché con epiteti rivolti alle donne quali "puttana", "troia", facendo trillare suonerie di cellulari con il motivo di "Faccetta Nera", oppure cantando ritornelli di ispirazione fascista o lesivi delle convinzioni politiche degli arrestati (ad esempio: Un, due , tre viva Pinochet ...)
- con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica ("Viva il Duce") o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo ("Faccetta Nera"; "un, due, tre viva Pinochet")

in particolare ai danni di

Alfarano Mauro – arrestato- insultato all'ingresso della caserma e poi nelle celle da agenti non identificati con epiteti quali "Zecca, figlio di puttana , stronzo, comunista di merda, bombarolo di merda e devi morire lurido comunista "; percosso da agenti non identificati in cella che gli sbattevano la testa contro il muro prendendolo per i capelli piuttosto lunghi e lo colpivano con calci alle gambe e schiaffi; subiva lesioni consistite in ustioni al braccio a

seguito di spruzzo di gas urticante nella cella; veniva percosso ancora nel corridoio con schiaffi e pugni;

Arrigoni Luca- arrestato- percosso durante i passaggi nel corridoio con calci e pugni e sgambetti; percosso in cella dove riceveva un calcio ai testicoli , pugni alla schiena, ai reni e calci ai fianchi da un Carabiniere; ingiuriato in cella dal medesimo Carabiniere con epiteti del tipo “comunisti e froci”; subiva le conseguenze del getto di gas urticante – asfissiante nelle celle.

Anerdi Alberto – arrestato- insultato in cella da Carabinieri che lo vigilavano con sputi e epiteti del tipo negro di merda, schifoso, comunista di merda”; percosso in cella e nel corridoio mentre veniva portato al fotosegnalamento

Battista Alessandra- arrestata- subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all’esterno della struttura che all’interno con le seguenti frasi: “Comunisti di merda, puttane e zecche” “Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera; “Siete delle bocchine, puzzate sporche bastarde”; subiva in cella, l’esalazione di gas asfissiante e urticante; subiva ingiuria consistita nel fatto che alla sua richiesta di andare in bagno e di cambiare l’assorbente, avendo la stessa il ciclo mestruale, le veniva gettata della carta appallottolata sul pavimento attraverso le sbarre e veniva, quindi, costretta a sostituirsi l’assorbente in cella con dei pezzi di vestiti alla presenza di altre persone anche di sesso maschile;

Bersano Davide – minorenni, denunciato a piede libero e accompagnato a Bolzaneto per l’identificazione - percosso nell’atrio con un forte pugno sullo sterno; percosso in cella con calci alle gambe e pugni sui reni; veniva ingiuriato con epiteti del tipo “minorato e non minorenni” subiva ingiurie consistite nell’intonare il ritornello “Uno, due tre, Viva Pinochet; quattro, cinque, sei a morte tutti gli Ebrei”, nonché negli epiteti “comunisti di merda”;

Berti Alessandro – arrestato- percosso, con calci e spinte, quando transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; percosso in cella da un agente in borghese che lo spingeva a terra e, quindi, gli dava un calcio in faccia; veniva in cella ripetutamente insultato da agenti in borghese e con divise diverse (“Bombaroli di merda”, “Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui)

Bistacchia Marco – arrestato- percosso con calci e pugni alla schiena e insultato in cella dove veniva costretto a stare coricato a terra prono con gambe e braccia divaricate e testa contro il muro; subiva in cella l’esalazione di uno spray urticante - asfissiante; veniva ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico (“comunisti di merda” “vi ammazzeremo tutti”); veniva percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi;

Bussetti Brando – arrestato- percosso in cella da alcuni Carabinieri che gli facevano sbattere la testa contro la grata della finestra , lo costringevano a

denudarsi e fare flessioni per almeno dieci volte, percuotendolo anche con il manganello alle gambe e procurandogli lesioni lievi; ingiuriato e minacciato in cella da Carabinieri con la frase “Sei un servo, il servo dei servi” , “Ti piace il manganello, vuoi provarne uno nuovo?”, dandogli nel frattempo un colpo nel polpaccio più forte” ingiuriato come altri con i ritornelli o le canzoni d’ispirazione fascista (“Faccetta Nera”, “uno due tre, Viva Pinochet” merde”) nonché con epiteti (zecche, merde); subiva percosse dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;

Camandona Sergio –arrestato –colpito con violenza alla testa nell’atrio da un agente non identificato che lo ingiuriava con la seguente frase: “dove cazzo credi di essere figlio di puttana? Abbassa la testa non guardare”; veniva ingiuriato, come altri, nell’atrio e in cella con sputi , epiteti del tipo “bastardi, zecche di merda, comunisti di merda” nonché minacciato di morte e con frasi del tipo “Vi diamo fuoco; siete delle zecche e dei parassiti” ; veniva ingiuriato con ritornelli e canzoni di ispirazione fascista (suoneria di cellulare con il motivo di “Faccetta Nera”) percosso in cella con manganellate alla schiena; subiva esalazione di gas urticante o asfissiante come sopra precisato;

Castorina Emanuele - arrestato- subiva in cella esalazione di gas urticante-asfissiante;

Crocchianti Massimiliano –arrestato- percosso nel corridoio anche con stracci bagnati; percosso in cella anche con manganelli al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede;

De Florio Anna - arrestata - percossa nel corridoio durante l’accompagnamento in bagno da un agente della Polizia Penitenziaria che le torceva il braccio dietro la schiena nonché con schiaffi e calci; insultata da agenti presenti fuori dalla struttura, in prossimità delle grate della finestra, con epiteti rivolti a lei e alle altre donne presenti in cella del tipo troie, ebreo , puttane nonché ingiuriata con sputi al suo passaggio in corridoio; subiva - come altre donne presenti in cella - la minaccia di essere stuprata con il manganello e di percosse; subiva l’esalazione del gas-urticante- asfissiante

Dubreil Pier Romanic Jonathan –arrestato- percosso in cella da persona non identificata che gli faceva sbattere la testa contro il muro

De Munno Alfonso, - arrestato-, visibilmente ferito per una frattura al piede destro in conseguenza delle percosse subite durante l’arresto, subiva ingiurie (“Bastardi rossi” “siete peggio della merda”) e percosse nel corridoio; al fine di fargli mantenere la posizione veniva percosso in cella, anche con l’uso del manganello e fino allo svenimento; in conseguenza delle percosse e della posizione subiva lesioni consistite nella frattura alla costola del torace; veniva ancora percosso e minacciato da persona non identificata che gli pestava un piede dicendogli “ora ti rompiamo anche l’altro”, alludendo al piede sano; subiva l’esalazione del gas urticante, come sopra indicato; subiva ingiurie a

sfondo politico, attraverso la suoneria di cellulare riprodotto il motivo "Faccetta Nera" nonché con epiteti del tipo "Bastardi", "comunisti di merda".

Della Corte Raffaele - arrestato- percosso in cella con calci e pugni al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti del tipo "Rossi, bastardi, provate a chiamare Che Guevara che vi viene a salvare"; subiva in cella l'esalazione di gas urticanti; subiva percosse nel corridoio ad opera delle due ali di agenti;

Devoto Stefano- arrestato- ripetutamente percosso anche con il manganello da persone non identificate nel corridoio al suo passaggio, in bagno e nella cella; in conseguenza delle percosse con il manganello subiva lesioni personali al polpaccio destro; veniva ingiuriato attraverso l'attivazione della suoneria di un cellulare riprodotto il motivo "Faccetta nera" e veniva insultato con epiteti del tipo "bastardo nonché con riferimenti ingiuriosi alla fede politica; veniva costretto, con violenza e minaccia a gridare "Viva la Polizia, Viva il Duce"; veniva ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti e dicevano di provare piacere a picchiare un "omosessuale, comunista, merdoso" come era lui e gli rivolgevano epiteti del tipo "frocio ed ebreo";

Faverio Cristiano- arrestato- percosso nel corridoio e più volte in cella anche con un calcio alla gamba; nell'atrio subiva lesioni personali con una manganellata al polpaccio sinistro ad opera di uno degli agenti di Polizia di Stato che aveva proceduto all'arresto; veniva percosso da agenti della Polizia Penitenziaria nel corridoio e ingiuriato con epiteti del tipo "zecche di merda", "comunisti di merda", con altri riferimenti di tipo politico e intonando canzoni di ispirazione fascista ("Uno, due, tre Viva Pinochet")

Fiorito Andrea - arrestato- subiva in cella il getto del gas asfissiante- urticante
Flagelli Amaranta –arrestata- percossa (strattoni) nel corridoio durante l'accompagnamento all'ufficio del fotosegnalamento; subiva in cella l'esalazione dello spray asfissiante- urticante; subiva, in cella e ai passaggi nel corridoio, ripetutamente insulti e minacce a sfondo sessuale del tipo "troie, dovete fare pompini a tutti ", "vi facciamo il culo" "vi portiamo fuori nel furgone e vi stupriamo", nonché a sfondo politico come "comunisti zecche" e con l'attivazione della suoneria del cellulare con il motivo "Faccetta nera";

Fornasier Evandro - arrestato- subiva in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, percosse consistite in manate al torace e alla testa facendogli prendere testate contro il muro, calci sui testicoli nonché ingiurie consistite in epiteti quali "comunisti di merda, froci, perché non chiamate Bertinotti e Manu Chao" e ritornelli di ispirazione fascista quali "Uno due tre viva Pinochet etc..";

Gagliastro Maurizio- arrestato- percosso in cella mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con schiaffi, pugni e calci;

ripetutamente percosso nel corridoio con calci e in un'occasione subiva anche l'esalazione del gas urticante; in cella era insultato con sputi nonché con filastrocche del tipo "uno, due, tre viva Pinochet", attivando la suonerie del cellulare con il motivo di "Faccetta Nera" e intonando in coro "Uno di meno, siete uno di meno" con chiaro riferimento alla morte di Carlo Giuliani;

Guidi Francesco- arrestato- percosso nel corridoio con pugni, calci, manganellate, insultato anche con sputi; percosso in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni al costato e schiaffi alla testa, facendogli prendere delle testate;

Ighina Cristiano- arrestato- percosso in cella; subiva in cella l'esalazione del gas urticante e ingiurie a sfondo politico e razzista; veniva percosso, mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata al capo che precede, con un forte pugno alle costole

Iserani Massimo- arrestato- percosso nel corridoio con spintoni, calci, pugni e manganellate; subiva in cella lesioni (riscontrate dal GIP in udienza di convalida dell'arresto) sotto la pianta del piede dove veniva colpito con colpo di manganello utilizzato dalla parte dell'impugnatura; veniva ingiuriato con frasi con riferimenti di tipo politico;

Junemann Sebastian- arrestato- subiva in cella l'esalazione del gas urticante-asfissiante;

Leone Katia- arrestata- subiva in cella l'esalazione del gas urticante-asfissiante riportando malore;

Lungarini Fabrizio- arrestato- veniva percosso al suo ingresso in cella da agenti che lo colpivano ripetutamente con la mano aperta protetta da guanti; veniva percosso in cella ancora con le stesse modalità dopo averlo fatto completamente spogliare; veniva percosso e minacciato ("Sei stanco? prova a tirare giù le mani che te le spezziamo") in cella al fine di fargli mantenere la posizione sopra indicata;

Maffei Marcello- fermato per identificazione- - subiva in cella calci alle gambe, un pugno ai reni tale da farlo cadere e un colpo alla nuca tale da fargli sbattere la testa contro il muro;

Manganaro Andrea- arrestato- percosso in cella con calci ai talloni; insultato con epiteti del tipo "merda, zecca", nonché con canzoncine "un, due, tre Viva Pinochet"; subiva in cella l'esalazione del gas asfissiante-urticante;

Marchiò Milos- fermato per identificazione- veniva percosso in cella con pugni e schiaffi ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria e riportava lesioni lievi (contusioni multiple);

Massagli Nicola- arrestato- veniva percosso ripetutamente in cella mentre si trova nella posizione indicata al capo che precede con manate, calci e colpi di manganello; veniva percosso nel corridoio con manate e calci; in cella subiva

l'esalazione del gas urticante e veniva ingiuriato con epiteti, ritornelli a sfondo politico e con sputi;

Morozzi Davide- arrestato- subiva in cella percosse con pugni, calci e colpi anche con il manganello; era ingiuriato con epiteti e canzoncine vari a sfondo politico;

Morrone Maria Addolorata –arrestata- percossa nel corridoio con calci; subiva l'esalazione del gas urticante ; veniva ingiuriata con epiteti rivolti anche ad altre donne del tipo "puttane, troie";

Nadalini Roberto- fermato per identificazione- percosso e ingiuriato in cella e nel corridoio anche da agenti della Polizia Penitenziaria, veniva anche minacciato con frasi del tipo "adesso a questi gli facciamo sputare il sangue";

O'Byrne Mark- arrestato- percosso in varie occasioni in cella e mentre nudo veniva costretto a stare nella posizione indicata al capo che precede; percosso nel corridoio, mentre veniva accompagnato alla cella, sia dall'accompagnatore non identificato che da altri agenti ivi presenti;

Passatore Angelo- arrestato- in cella veniva percosso fino allo svenimento, mentre stava in ginocchio con la testa appoggiata contro il muro;

Pfister Stefan- arrestato- percosso con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo "siete delle merde, stronzi, comunisti" ; "Heil Hitler" e con la canzoncina su Pinochet; era costretto, con minaccia, a gridare in tedesco "Che Guevara stronzo";

Pignatale Sergio –arrestato- subiva l'esalazione del gas urticante e ingiurie "stronzo, rubi i soldi";

Repetto Davide- arrestato- percosso in cella con pugni, calci, spinte, tirate di capelli mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti anche a sfondo politico del tipo "bastardi", "pezzi di merda", "comunista di merda" e, con il ritornello riferito a Pinochet, nonché attivando la suoneria del cellulare riprodotte il motivo di Faccetta Nera;

Ruber Stefan Andreas –arrestato-percosso in cella alle testa, ai genitali e alle gambe mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; veniva ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista ("Heil Hitler", "Viva il duce", "Bastardi", "uno due, tre Viva Pinochet...") ; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti

Santoro Marco- arrestato- percosso in cella con colpi ai reni mentre si trovava nella posizione di cui al capo che precede; ingiuriato con epiteti di ispirazione fascista e con il ritornello su Pinochet e con frasi del tipo "senti che schifo questi froci come puzzano";

Sciatti Andreas Pablo – minorenni accompagnato per le procedure presso la caserma di Bolzaneto -ripetutamente percosso in cella con pugni; costretto ad eseguire flessioni nudo con violenza consistita nel fatto che un agente lo

teneva per i capelli facendolo andare su e giù; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet..”, “Mussolini, olè”); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;

Sergi Costantino-arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti (calci e sgambetti);

Scordo Antonia- arrestata- subiva in cella l’escalazione del gas asfissiante-urticante;

Spingi Massimiliano –arrestato- ingiuriato in cella con sputi e epiteti, frasi a sfondo politico e d’ispirazione fascista (“sporchi comunisti”, “Viva il Duce”) e con i motivi “Giovinezza” e “Faccetta nera”)

Susara Sergio- arrestato- percosso e ingiuriato in cella da un agente in borghese che gli faceva ripetutamente sbattere la testa contro il muro, lo colpiva con pugni alle costole e gli dava un calcio nel sedere mentre gli intimava di assumere la posizione indicata al capo che precede e gli urlava “ora avrete ciò che vi meritate assassini”; ripetutamente percosso in cella mentre stava nella posizione indicata al capo che precede; percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria;

Tabbach Mohamed- arrestato- subiva in cella l’escalazione del gas urticante-asfissiante
Tangari Manuela- arrestata- subiva in cella l’escalazione del gas urticante-asfissiante

Urbino Gerardo –arrestato- subiva in cella l’escalazione del gas urticante-asfissiante, veniva percosso in cella con un forte pugno al fianco sinistro quando, dalla posizione indicata al capo che precede, si chinava a terra per raccogliere il sacchetto di ghiaccio sintetico che teneva alla fronte ferita; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti;

Zincani Sabatino- arrestato- percosso con calci e pugni da due ali di agenti nel corridoio;

Con le aggravanti dell’aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova, il 21-22/7/2001

BARUCCO Piermatteo

31) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale comandante con grado di Sottotenente del contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna, addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 del 21 luglio alle ore 19.00 del 21luglio 2001, sovrintendendo al servizio

di vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presenti nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
- fossero mantenute senza somministrazione di cibo e bevande necessari senza effettuare alcuna doverosa segnalazione.

In Genova Bolzaneto 21 Luglio 2001

32) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612, 610 CP perché, nella veste indicata al capo che precede, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri:

- percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percosi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove

- venivano trattenuti in attesa di ulteriori incumbenti; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
- cagionava lesioni personali a persone ristrette in una delle celle da lui vigilate, non impedendo che terzi spruzzassero all'interno della cella gas urticante o asfissiante determinando in tal modo lesioni personali con l'aggravante dell'uso dell'arma ai sensi degli artt. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967;
 - minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato;
 - offendeva l'onore e il decoro degli stessi con epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda) nonché con epiteti rivolti alle donne quali "puttana", "troia", facendo trillare suonerie di cellulari con il motivo di "Faccetta Nera", oppure cantando ritornelli di ispirazione fascista o lesivi delle convinzioni politiche degli arrestati (ad esempio: Un, due , tre viva Pincohet
 - con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica ("Viva il Duce") o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo ("Faccetta Nera" "un, due, tre viva Pinochet")

in particolare ai danni di

Alfarano Mauro – arrestato- insultato all'ingresso della caserma e poi nelle celle da agenti non identificati con epiteti quali "Zecca, figlio di puttana, stronzo, comunista di merda, bombarolo di merda e devi morire lurido comunista "; percosso da agenti non identificati in cella che gli sbattevano la testa contro il muro prendendolo per i capelli piuttosto lunghi e lo colpivano con calci alle gambe e schiaffi; veniva percosso ancora nel corridoio con schiaffi e pugni;

Arrigoni Luca - arrestato- percosso durante i passaggi nel corridoio con calci e pugni e sgambetti; percosso in cella dove riceveva un calcio ai testicoli, pugni alla schiena, ai reni e calci ai fianchi da un Carabiniere; ingiuriato in cella dal medesimo Carabiniere con epiteti del tipo "comunisti e froci";

Anerdi Alberto – arrestato- insultato in cella da Carabinieri che lo vigilavano con sputi e epiteti del tipo negro di merda, schifoso, comunista di merda"; percosso in cella e nel corridoio mentre veniva portato al fotosegnalamento;

Battista Alessandra- arrestata- subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all'esterno della struttura che all'interno con le seguenti frasi: "Comunisti di merda, puttane e zecche" "Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera; "Siete delle bocchine , puzzate sporche bastarde"; subiva ingiuria consistita nel fatto che alla sua richiesta di andare in bagno e di cambiare l'assorbente, avendo la stessa il ciclo mestruale, le veniva gettata della carta

appallottolata sul pavimento , attraverso le sbarre e veniva, quindi, costretta a sostituirsi l'assorbente in cella con dei pezzi di vestiti alla presenza di altre persone anche di sesso maschile;

Bersano Davide – minorenni, denunciato a piede libero e accompagnato a Bolzaneto per l'identificazione - percosso nell'atrio con un forte pugno sullo sterno; percosso in cella con calci alle gambe e pugni sui reni; veniva ingiuriato con epiteti del tipo "minorato e non minorenni" subiva ingiurie consistite nell'intonare il ritornello "Uno, due tre, Viva Pinochet; quattro, cinque, sei a morte tutti gli Ebrei", nonché negli epiteti "comunisti di merda"; **Berti Alessandro** – arrestato- percosso , con calci e spinte, quando transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; percosso in cella da un agente in borghese che lo spingeva a terra e, quindi, gli dava un calcio in faccia; veniva in cella ripetutamente insultato da agenti in borghese e con divise diverse ("Bombaroli di merda", "Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui)

Bistacchia Marco – arrestato- percosso con calci e pugni alla schiena e insultato in cella dove veniva costretto a stare coricato a terra prono con gambe e braccia divaricate e testa contro il muro; veniva ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico ("comunisti di merda" vi ammazzeremo tutti"); veniva percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi;

Bussetti Brando – arrestato- percosso in cella da alcuni Carabinieri che gli facevano sbattere la testa contro la grata della finestra , lo costringevano a denudarsi e fare flessioni per almeno dieci volte, percuotendolo anche con il manganello alle gambe e procurandogli lesioni lievi; ingiuriato e minacciato in cella da Carabinieri con la frase "Sei un servo, il servo dei servi" , "Ti piace il manganello, vuoi provarne uno nuovo?", dandogli nel frattempo un colpo nel polpaccio più forte" ingiuriato come altri con i ritornelli o le canzoni d'ispirazione fascista ("Faccetta Nera", "uno due tre, Viva Pinochet" merde") nonché con epiteti (zecche, merde); subiva percosse dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;

Camandona Sergio – arrestato – colpito con violenza alla testa nell'atrio da un agente non identificato che lo ingiuriava con la seguente frase :“dove cazzo credi di essere figlio di puttana? Abbassa la testa non guardare”; veniva ingiuriato, come altri, nell'atrio e in cella con sputi , epiteti del tipo "bastardi, zecche di merda, comunisti di merda" nonché minacciato di morte e con frasi del tipo "Vi diamo fuoco; siete delle zecche e dei parassiti" ;veniva ingiuriato con ritornelli e canzoni di ispirazione fascista (suoneria di cellulare con il motivo di "Faccetta Nera") percosso in cella con manganellate alla schiena;

Crocchianti Massimiliano – arrestato- percosso nel corridoio anche con stracci bagnati; percosso in cella anche con manganelli al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede;

De Florio Anna - arrestata - percossa nel corridoio durante l'accompagnamento in bagno da un agente della Polizia Penitenziaria che le torceva il braccio dietro la schiena nonché con schiaffi e calci; insultata da agenti presenti fuori dalla struttura, in prossimità delle grate della finestra, con epiteti rivolti a lei e alle altre donne presenti in cella del tipo troie, ebreo , puttane nonché ingiuriata con sputi al suo passaggio in corridoio; subiva - come altre donne presenti in cella- la minaccia di essere stuprata con il manganello e di percosse;

Dubreil Pier Romanic Jonathan – arrestato- percosso in cella da persona non identificata che gli faceva sbattere la testa contro il muro

De Munno Alfonso, - arrestato- , visibilmente ferito per una frattura al piede destro in conseguenza delle percosse subite durante l'arresto, subiva ingiurie ("Bastardi rossi "siete peggio della merda") e percosse nel corridoio; al fine di fargli mantenere la posizione veniva percosso in cella , anche con l'uso del manganello e fino allo svenimento ; in conseguenza delle percosse e della posizione subiva lesioni consistite nella frattura alla costola del torace ; veniva ancora percosso e minacciato da persona non identificata che gli pestava un piede dicendogli "ora ti rompiamo anche l'altro", alludendo al piede sano; subiva ingiurie a sfondo politico, attraverso la suoneria di cellulare riprodotte il motivo "Faccetta Nera" nonché con epiteti del tipo "Bastardi", "comunisti di merda".

Della Corte Raffaele - arrestato- percosso in cella con calci e pugni al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti del tipo "Rossi , bastardi, provate a chiamare Che Guevara che vi viene a salvare"; subiva percosse nel corridoio ad opera delle due ali di agenti;

Devoto Stefano- arrestato- ripetutamente percosso anche con il manganello da persone non identificate nel corridoio al suo passaggio, in bagno e nella cella; in conseguenza delle percosse con il manganello subiva lesioni personali al polpaccio destro; veniva ingiuriato attraverso l'attivazione della suoneria di un cellulare riprodotte il motivo "Faccetta nera" e veniva insultato con epiteti del tipo "bastardo

nonché con riferimenti ingiuriosi alla fede politica; veniva costretto, con violenza e minaccia a gridare "Viva la Polizia, Viva il Duce" ; veniva ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti e dicevano di provare piacere a picchiare un "omosessuale, comunista, merdoso" come era lui e gli rivolgevano epiteti del tipo "frocio ed ebreo";

Faverio Cristiano- arrestato- percosso nel corridoio e più volte in cella anche con un calcio alla gamba; nell'atrio subiva lesioni personali con una manganellata al polpaccio sinistro ad opera di uno degli agenti di Polizia di Stato che aveva proceduto all'arresto; veniva percosso da agenti della Polizia

Penitenziaria nel corridoio e ingiuriato con epiteti del tipo “zecche di merda”, “comunisti di merda”, con altri riferimenti di tipo politico e intonando canzoni di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet”)

Flagelli Amaranta –arrestata- percossa (strattoni) nel corridoio durante l’accompagnamento all’ufficio del fotosegnalamento; subiva, in cella e ai passaggi nel corridoio , ripetutamente insulti e minacce a sfondo sessuale del tipo “troie, dovete fare pompini a tutti “ , “vi facciamo il culo; vi portiamo fuori nel furgone e vi stupriamo”, nonché a sfondo politico come “comunisti zecche” e con l’attivazione della suoneria del cellulare con il motivo “Faccetta nera”;

Fornasier Evandro- arrestato- subiva in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, percosse consistite in manate al torace e alla testa facendogli prendere testate contro il muro, calci sui testicoli nonché ingiurie consistite in epiteti quali “comunisti di merda, froci, perché non chiamate Bertinotti e Manu Chao” e ritornelli di ispirazione fascista quali “Uno due tre viva Pinochet”

Gagliastro Maurizio- arrestato- percosso in cella mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con schiaffi, pugni e calci; ripetutamente percosso nel corridoio con calci in cella era insultato con sputi nonché con filastrocche del tipo “uno, due, tre viva Pinochet”, attivando la suonerie del cellulare con il motivo di “Faccetta Nera” e intonando in coro “Uno di meno, siete uno di meno” con chiaro riferimento alla morte di Carlo Giuliani;

Guidi Francesco- arrestato- percosso nel corridoio con pugni, calci, manganellate, insultato anche con sputi; percosso in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni al costato e schiaffi alla testa, facendogli prendere delle testate;

Ighina Cristiano- arrestato- percosso in cella ; subiva in cella ingiurie a sfondo politico e razzista; veniva percosso, mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata al capo che precede, con un forte pugno alle costole

Iserani Massimo- arrestato- percosso nel corridoio con spintoni, calci , pugni e manganellate; subiva in cella lesioni (riscontrate dal GIP in udienza di convalida dell’arresto) sotto la pianta del piede dove veniva colpito con colpo di manganello utilizzato dalla parte dell’impugnatura; veniva ingiuriato con frasi con riferimenti di tipo politico;

Lungarini Fabrizio- arrestato- veniva percosso al suo ingresso in cella da agenti che lo colpivano ripetutamente con la mano aperta protetta da guanti; veniva percosso in cella ancora con le stesse modalità dopo averlo fatto completamente spogliare; veniva percosso e minacciato (“Sei stanco ? prova a tirare giù le mani che te le spezziamo”) in cella al fine di fargli mantenere la posizione sopra indicata;

Maffei Marcello- fermato per identificazione- subiva in cella calci alle gambe, un pugno ai reni tale da farlo cadere e un colpo alla nuca tale da fargli sbattere la testa contro il muro;

Manganaro Andrea- arrestato- percosso in cella con calci ai talloni; insultato con epiteti del tipo “merda, zecca”, nonché con canzoncine “un, due, tre Viva Pinochet”;

Marchiò Milos- fermato per identificazione- veniva percosso in cella con pugni e schiaffi ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria e riportava lesioni lievi (contusioni multiple);

Massagli Nicola- arrestato- veniva percosso ripetutamente in cella mentre si trova nella posizione indicata al capo che precede con manate, calci e colpi di manganello; veniva percosso nel corridoio con manate e calci; veniva ingiuriato con epiteti, ritornelli a sfondo politico e con sputi;

Morozzi Davide- arrestato- subiva in cella percosse con pugni, calci e colpi anche con il manganello; era ingiuriato con epiteti e canzoncine vari a sfondo politico;

Morrone Maria Addolorata –arrestata- percossa nel corridoio con calci; veniva ingiuriata con epiteti rivolti anche ad altre donne del tipo “puttane, troie”;

Nadalini Roberto- fermato per identificazione- percosso e ingiuriato in cella e nel corridoio anche da agenti della Polizia Penitenziaria, veniva anche minacciato con frasi del tipo “adesso a questi gli facciamo sputare il sangue”;

O’Byrne Mark- arrestato- percosso in varie occasioni in cella e mentre nudo veniva costretto a stare nella posizione indicata al capo che precede; percosso nel corridoio, mentre veniva accompagnato alla cella, sia dall’accompagnatore non identificato che da altri agenti ivi presenti;

Passatore Angelo- arrestato- in cella veniva percosso fino allo svenimento, mentre stava in ginocchio con la testa appoggiata contro il muro;

Pfister Stefan- arrestato- percosso con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo “siete delle merde, stronzi, comunisti”; “Heil Hitler” e con la canzoncina su Pinochet; era costretto, con minaccia, a gridare in tedesco “Che Guevara stronzo”;

Pignatale Sergio –arrestato- subiva ingiurie “stronzo, rubi i soldi”;

Reperto Davide- arrestato- percosso in cella con pugni, calci, spinte, tirate di capelli mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti anche a sfondo politico del tipo “bastardi”, “pezzi di merda”, “comunista di merda” e, con il ritornello riferito a Pinochet, nonché attivando la suoneria del cellulare riprodotte il motivo di Faccetta Nera;

Ruber Stefan Andreas –arrestato- percosso in cella alle testa, ai genitali e alle gambe mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; veniva

ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Heil Hitler”, “Viva il duce”, “Bastardi”, “uno due, tre Viva Pinochet...”) ; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti

Santoro Marco- arrestato- percosso in cella con colpi ai reni mentre si trovava nella posizione di cui al capo che precede; ingiuriato con epiteti di ispirazione fascista e con il ritornello su Pinochet e con frasi del tipo “senti che schifo questi froci come puzzano”;

Schatti Andreas Pablo – minorenni accompagnato per le procedure presso la caserma di Bolzaneto -ripetutamente percosso in cella con pugni; costretto ad eseguire flessioni nudo con violenza consistita nel fatto che un agente lo teneva per i capelli facendolo andare su e giù; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet”, “Mussolini, olè”); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;

Sergi Costantino-arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti (calci e sgambetti);

Spingi Massimiliano – arrestato- ingiuriato in cella con sputi e epiteti, frasi a sfondo politico e d’ispirazione fascista (“sporchi comunisti”, “Viva il Duce”) e con i motivi “Giovinezza” e “Faccetta nera”)

Susara Sergio- arrestato- percosso e ingiuriato in cella da un agente in borghese che gli faceva ripetutamente sbattere la testa contro il muro , lo colpiva con pugni alle costole e gli dava un calcio nel sedere mentre gli intimava di assumere la posizione indicata al capo che precede e gli urlava “ora avrete ciò che vi meritate assassini”; ripetutamente percosso in cella mentre stava nella posizione indicata al capo che precede; percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria;

Urbino Gerardo –arrestato- veniva percosso in cella con un forte pugno al fianco sinistro quando, dalla posizione indicata al capo che precede, si chinava a terra per raccogliere il sacchetto di ghiaccio sintetico che teneva alla fronte ferita; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti;

Zincani Sabatino- arrestato- percosso con calci e pugni da due ali di agenti nel corridoio;

Con le aggravanti dell’aver profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova il 21luglio 2001

TARASCIO Aldo

33) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore di Polizia di Stato con funzione di vigilanza degli arrestati e dei

fermati per identificazioni custoditi nel luogo di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma di PS di Bolzaneto nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione, erano costrette a rimanere in piedi, con le braccia alzate oppure dietro alla schiena, le gambe divaricate e la testa contro il muro o ancora, in alcuni casi, seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro o in altre posizioni non giustificate e costituenti ulteriore privazione della loro libertà: In particolare ciò ai danni dei seguenti fermati per identificazione: Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Christopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.

In Genova, il 20/7/2001

TALU Antonello

34) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Sovrintendente di Polizia di Stato con funzione di vigilanza degli arrestati e dei fermati per identificazioni custoditi nel luogo di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma di PS di Bolzaneto nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione, erano costrette a rimanere in piedi, con le braccia alzate oppure dietro alla schiena, le gambe divaricate e la testa contro il muro o ancora, in alcuni casi, seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro o in altre posizioni non giustificate e costituenti ulteriore privazione della loro libertà: In particolare ciò ai danni dei seguenti fermati per identificazione: Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Christopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.

In Genova il 20.7.2001

ARECCO Matilde

35) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Vice Sov. di Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce , anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio

In Genova il 20-21 luglio 2001

PARISI Natale

36) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque,

non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;

fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio

In Genova il 20-21 luglio 2001

TURCO Mario

37) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro

della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;

fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio

In Genova il 20-21 luglio 2001

UBALDI Paolo

38) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali age volando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

- fossero costrette , nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato , a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli

desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;

- fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio

In Genova il 20-21 luglio 2001

PISCITELLI Maurizio

39) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 90 Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi,

ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

MULTINEDDU Antonio Gavino

40) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 90 Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della

caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

RUSSO Giovanni

41) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 90 Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiate;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

FURCAS Corrado

42) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiate;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

SERRONI Giuseppe

43) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di

Polizia di Stato di Genova Bolzaneto ,quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella ,con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

FONICIELLO Mario

44) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto , quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali,

agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiate;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

AVOLEDO Reinhard

45) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva

che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti all'ora del passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

PINTUS Giovanni

46) del reato di cui agli art. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il

volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

ROMEO Pietro

47) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:

- fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate,

costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

- fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati;
- fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma , dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

MURA Ignazio

48) del reato di cui agli art. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato ,senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;

fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni

benché minimo tentativo – del tutto vano- di cercare posizioni meno disagiati; fossero tenute nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;

In Genova il 21-22 luglio 2001

MANCINI Diana

49) stralciato

50) del reato di cui all'art. 608 cp perché - in qualità di agente della Polizia di Stato in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto – accompagnando Grippando Gabriella Cinzia, persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la medesima a camminare lungo un corridoio con la faccia abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani dietro il corpo e consentiva o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, le facessero sgambetto e la ingiuriassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata sottoposta alla sua custodia.

In Genova, tra il 21 ed il 22/7/2001

SALOMONE Massimo

51) del reato p. e p. dagli arti. 110, 40, 581, 61 nr.1), 5) e 9) cp perché, in qualità di Ispettore di Polizia di Stato in servizio nel sito provvisorio di detenzione istituito presso la Caserma di Genova Bolzaneto, accompagnando l'arrestato Arculeo Carlo alla cella, consentiva o, comunque, non impediva che non identificati agenti presenti nel corridoio della caserma percuotessero il citato Arculeo con calci e pugni

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova, il 20.7.2001

52) del reato p. e p. dagli arti. 110, 81 cpv., 56, 610 , 61 nr. 1), 5) e 9) cp perché, nella qualità indicata al capo che precede, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'arrestata Vie Valerie a sottoscrivere contro la sua volontà atti relativi al suo arresto, con violenza, consentendo, o, comunque,

non impedendo che la donna venisse colpita alla nuca con uno schiaffo da agente non identificato presente nell'ufficio trattazione atti della DIGOS e, in altra occasione, con minaccia consistita nel mostrare egli stesso alla Vie la foto dei di lei figli, prospettandole che se non avesse firmato non avrebbe potuto rivederli, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (persistente rifiuto della persona offesa che resisteva alla coazione)

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 20.7.2001

53) reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81, 582, 610, 61 nr. 1), 5) e 9) ,cp perché, nella qualità di cui sopra, in concorso con altri agenti della Polizia di Stato tra i quali l'Ispettore Gaetano Antonello, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percuotendo ripetutamente con pugni e calci Laroquelle David gli cagionava lesioni personali consistite nella fratture alle coste sinistre e lo costringeva con tale atto violento a firmare contro la sua volontà gli atti relativi al suo arresto.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 20.7.2001

GAETANO Antonello

54) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81, 582, 610,61 nr. 1), 5) e 9), cp perché, nella qualità di Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Bolzaneto, responsabile dell'Ufficio trattazione atti per la Squadra Mobile, con più atti in esecuzione dello stesso disegno criminoso, in concorso con altri agenti della Polizia di Stato tra i quali l'Isp. Salomone Massimo della Digos, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percuotendo ripetutamente con pugni e calci Laroquelle David gli cagionava lesioni personali consistite nella fratture alle coste sinistre e lo costringeva con tale atto violento a firmare contro la sua volontà gli atti relativi al suo arresto.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

55) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 610, 61 nr. 1), 5) e 9), cp perché , nella qualità di cui al capo che precede, all'interno dell'ufficio trattazione atti

della Squadra Mobile, costringeva, consentiva o, comunque, non impediva che altri agenti non identificati costringessero Ender Taline a subire con violenza e contro la sua volontà il taglio di tre ciocche di capelli.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

56) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81 cpv., 610, 61 nr. 1), 5) e 9) ,cp perché, nella qualità di cui al capo che precede, all'interno dell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso con altri agenti non identificati, costringeva consentiva o, comunque, non impediva che altri costringessero con violenza (percosse) e minaccia Oter Balado, Chicarro Sanchez Pedro, Percivati Ester, Nebot Cesar, Ender Taline a firmare gli atti relativi all'arresto contro la loro volontà.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

PIGOZZI Massimo Luigi

57) del reato p. e p. dagli artt. 582, 583 comma 1 nr 1), 585 in relazione agli artt. 577 comma 1 nr 4) e 61 nr 4) cpp, 61 nr. 5) e 9) cp perché – in qualità di assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso l'U.P.G.S.P. della Questura di Genova, componente una pattuglia che aveva trasportato alcune delle persone fermate per identificazione dall'Ospedale San Martino di Genova al sito penitenziario provvisorio istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Bolzaneto - afferrando con le due mani le dita della mano sinistra di una delle persone fermate, Azzolina Giuseppe, e poi tirando violentemente le dita stesse in senso opposto in modo da divaricarle, cagionava al citato Azzolina Giuseppe lesioni personali (ferita lacero contusa della lunghezza di cinque centimetri tra il terzo e quarto raggio della mano sinistra in corrispondenza delle due articolazioni metacarpofalangee), dalle quali derivava una malattia guarita in 50 giorni.

Con le aggravanti di essere derivata dal fatto una malattia guarita in più di 40 giorni, di avere agito con crudeltà verso la persona offesa che si trovava in stato di minorata difesa, di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In Genova il 20.7.2001

(BERTONE Vittorio)

58) stralciato

AMADEI Barbara

59) del reato di cui agli artt. 110, 81, 40 cpv., 581, 608 cp perchè - in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto – accompagnando Percivati Ester , persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia

In Genova il 20 -2 1 luglio 2001.

60) del reato di cui agli artt. 610, 61 nr. 1), 5) e 9) cp perché, nella qualità indicata al capo che precede, con violenza e minaccia costringeva Percivati Ester, persona custodita all'interno del sito penitenziario di Bolzaneto, che aveva appena accompagnato in bagno, a chinare la testa all'interno della turca.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 20-21 luglio 2001;

61) del reato di cui agli artt. 594, 61 nr. 1, 5) e 9) cp perché nella qualità e nelle circostanze di cui al capo che precede, offendeva l'onore e il decoro di Percivati Ester alla presenza di quest'ultima dicendole parole quali "puttana", "troia"

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 20-21 luglio 2001

62) del reato di cui agli artt. 110 c.p. 81 c.p.-608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, incaricata della sorveglianza della cella ove erano custodite alcune arrestate tra cui Flagelli Amaranta Serena, Leone Katia Felicia, Grippaudo Gabriella Cinzia, De Florio Anna, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le suddette arrestate costringendole a rimanere, senza plausibile ragione, numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, con le gambe

divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale.

In Genova il 21-22 .7.2001

(BIRIBAO Antonio)

63) STRALCIATO

CERASUOLO Daniela

64) del reato di cui all'art. 608 cp perché - in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto – accompagnando Germanò Chiara, persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva, agevolava o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia.

65) del reato di cui all'art. 608 cp perché - in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto – accompagnando Partesotti Giorgia persona custodita all'interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva, agevolava o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia

In Genova, tra il 20 e il 21/7/2001

INCORONATO Alfredo

66) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 582 c.p - 61 nr 1), 5) e 9) cp perchè quale agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, nell'infermeria, agendo come esecutore in concorso con altri agenti non identificati nonché con il medico di servizio dr. Amenta Aldo, cagionava volontariamente lesioni personali (frattura alla costola) al detenuto Morente Garcia Luis colpendolo con un pugno al torace.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale, nonché su persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

PATRIZI Giuliano

67) stralciato

68) del reato p. e p. dagli artt. 110, 581, 61 nr 1), 5) e 9) C.P. perché nella qualità di Sovrintendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova Bolzaneto, in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria, percuoteva l'arrestato Lupi Bruno colpendolo con un calcio alla schiena mentre costui transitava lungo il corridoio per essere ricondotto in cella dopo il fotosegnalamento.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale e nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

FORNASIERE Giuseppe

69) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Ispettore della Polizia Penitenziaria Coordinatore del servizio matricole per il Vertice G8 e, quindi, corresponsabile del servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con l'Ispettore Capo Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre (Responsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele, Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta

criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per tutte le persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001 le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre

70) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria responsabile del servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con l'Ispettore Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi anche corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele, Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per tutte le persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001 le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

NURCHIS Egidio

71) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con l'Assistente della Polizia Penitenziaria Amoroso Giovanni (materiale redattore e firmatario degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

ZAPATERO GARCIA Guillermina

KIRSTEN Wagenschen

SIEVEWRIGHT Kara

KUTSCHAU Anna Julia

HEGLUND Cecilia

HAGER Morgan Katherine

GOL Suna

BROERMANN Grosse Miriam

BLAIR Jonathan Norman

BARRINGHAMS Georg

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti; mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non

venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

72) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fonasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

ALLUEVA FORTEA Rosana

BUCHANAN Samuel

DUMAN Mesut

ENGEL Jaroslaw Jack

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

73) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40. 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario

provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con l'Assistente della Polizia Penitenziaria Mulas Marcello (materiale redattore e firmatario degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

DOHERTY Nicola Anne

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

74) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele (materiali redattori e firmatari degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza

venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

BODMER Fabien Nadia
ZEUNER Anna Katharina
WIEGERS Daphne
WEISSE Tanja
TREIBER Teresa
PATZKE Julia
OTTO WAY Katherine Daniela
OLSSON Hedda Katarina
JAEGER Laura
HEIGL Miriam
GALLO WAY Jan Farrel
BRAUER Stephan
BALZAK Grzegorz
BACHMANN Brutta Agnes

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

75) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con l'Assistente della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele (materiale redattore e firmatario degli atti), nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle

dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:

ZEHATSCHEK Sebastian
SZABO Jonash
SVENSSON Jonash Tommy
SPARKCS Shermann David
SCHMIEDERER Simon
SCHLEITING Mirco
RESCHKE Kai
PATZKE Jan
MOTH Richard Robert
MORET Fernandez David
MC QUILLAN Daniel
MARTENSEN Niels
MADRAZO Francisco Javier Sanz
LANASPA Claver Antonio
KRESS Holger
HUBNER Tobias
HINRICHS Mejer Thorsten
HERMANN Jens
FELIX Marcuello Pablo
DIGENTI Simona
CEDERSTROM Ingrid Thea Melena
BAUMANN Barbara
BALBAS Ruiz Aitor
ALEINIKOVAS Thomas

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e
parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

MULAS Marcello

76) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente di Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) limitatamente per quest'ultimo alla redazione del processo verbale delle dichiarazioni della parte offesa Doherty Nicola Anne, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni relative alle sotto indicate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

DREYER Jannette Sibille
DOHERTY Nicola Anne

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti; mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

77) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fonasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi

corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) per tutti i processi verbali di dichiarazioni ad eccezione di quella della persona offesa Gattermann Christian, nonché con l'Assistente Amoroso Giovanni cofirmatario dell'atto, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

ALLUEVA FORTEA Rosana
BUCHANAN Samuel
DUMAN Mesute
ENGEL Jaroslaw Jack
GATTERMANN Christian

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

78) stralciato

AMOROSO Giovanni

79) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente della Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese

dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni relative alle sotto indicate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

ZAPATERO GARCIA Guillermina

KIRSTEN Wagenschen

SIEVEWRIGHT Kara KUTSCHAU Anna Julia

HEGLUND Cecilia ITLAGER Morgan Katherine GOL Suna

BROERMANN Grosse Miriam

BLAIR Jonathan Norman

BARRINGHAMS Georg

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

80) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) per quest'ultimo per tutti processi verbali delle dichiarazioni delle parti offese ad eccezione di quello della parte offesa Gattermann Christian nonché con l'Assistente Mulas Marcello cofirmatario dell'atto, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

ALLUEVA FORTEA Rosana
BUCHANAN Samuel
DUMAN Mesut ENGEL Jaroslaw Jack
GATTERMANN Christian

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

81) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di cui al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi coresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con l'Assistente cofirmatario Sabia Colucci Michele nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale) attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

BODMER Fabien Nadia

ZEUNER Anna Katharina

WIEGERS Daphne

WEISSE Tanja

TREIBER Teresa

PATZKE Julia

OTTO WAY Katherine Daniela

OLSSON Hedda Katarina

JAEGER Laura

LIEIGL Miriam

GALLO WAY Jan Farrel

BRAUER Stephan

BALZAK Grzegorz

BACHMANN Britta Agnes

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

SABIA COLUCCI MICHELE

82) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente della Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), in concorso con il Vice Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con l'Assistente Amoroso Giovanni cofirmatario, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni relative alle sotto indicate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

BODMER Fabien Nadia

ZEUNER Anna Katharina

WIEGERS Daphne

WEISSE Tanja

TREIBER Teresa

PATZKE Julia

OTTO WAY Katherine Daniela

OLSSON Hedda Katarina

JAEGER Laura

HEIGL Miriam

GALLO WAY Jan Farrel
BRAIJER Stephan
BALZAK Grzegorz
BACHMANN Britta Agnes

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

83) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo

Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), nonché con il Vice Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) per quest'ultimo per tutti i processi verbali delle dichiarazioni delle parti offese con eccezione dei processi verbali di Nathrath Achim, Nogueras Chavier Francho Corral, Luthi Nathan e Voon Unger Moritz, nell'esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall'arrestato all'atto dell'ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001

ZEHATSCHEK Sebastian
SZABO Jonash
SVENSSON Jonash Tommy
SPARKCS Shermann David
SCHMIEDERER Simon
SCHLEITHING Mirco
RESCHKE Kai
PATZKE Jan
MOTH Richard Robert
MORET Femandez David

MC QUILLAN Daniel
MARTENSEN Niels
MADRAZO Francisco Javier Sanz
LANASPA Claver Antonio
KRESS Holger
HUBNER Tobias
HINRICHS Mejer Thorsten
HERMANN Jens
FELIX Marcuello Pablo

DIGENTI Simona
CEDERSTROM Ingrid Thea Melena
BAUMANN Barbara
BALBAS Ruiz Aitor
ALENIKOVAS Thomas
NATHRATH Achim
NOGUERAS Chavier Francho Corral
LUTHI Nathan
VOON UNGER Moritz

le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:

mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;

mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell'ingresso in carcere all'Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;

In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

TOCCAFONDI GIACOMO VINCENZO

84) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv – 323 c.p.-61 n.1 e n. 5 c.p. perche' con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di coordinatore (e quindi responsabile organizzativo) del servizio sanitario nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento:

art. 1 commi 1 – 2 – 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art.1 1 commi 1 – 5 – 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art.27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui BRUSCHI Valeria, MORRONE Maria Addolorata, DIGENTI Simona, CROCCHIANI Massimiliano, DREYER Jeannette Sybille, BAUMANN Barbara, BROERMANN GROSSE Miriam, KUTSCHKAU Anna Giulia, WIEGERS Daphne, HALDIMANN Fabian, BLAIR Jonathan Normann, WEISSE Tanja, TREIBER Teresa, JAEGER Laura, OTTOVAY Katherine Daniela, PATZKE Giulia, PATZKE Jan), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:

A. avere effettuato egli stesso ed avere, comunque, consentito che altri medici effettuassero i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. i comma i Legge 3 54/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone – violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti

B. avere in particolare costretto o, comunque, tollerato o consentito che le persone stessero nell'infermeria nude oltre il tempo necessario per l'espletamento della visita ed, inoltre, che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, venissero osservate nelle parti intime (si veda ad esempio Menegon Elisabetta) e costrette a girare

più volte su se stesse, così sottoponendole ad una forte e grave umiliazione fisica e morale (art. 1 comma 1 legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario e dell'art. 27 comma 3 Cost. sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e dignità della persona umana)

- C. avere omesso e avere consentito che gli altri medici omettessero visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l'accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito nonché, l'individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell'art. 11 comma 5 legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario);
- D. avere omesso e avere consentito che gli altri medici omettessero di prestare l'attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica (riferimento ad esempio alle parti offese: SUBRI ARIANNA alla quale non forniva alcuna assistenza medica pur avendo la stessa vomitato nella cella e limitandosi a gettarle uno scottex e ordinandole di pulire la cella; PERSICO MARCO; MARTENSEN JENS il quale si presentava in situazione di sofferenza e al quale diceva che non poteva ascoltarlo ne' visitarlo perché doveva andare a mangiare, così sottoponendolo a comportamento inumano e grave umiliazione morale anche in relazione alla sua condizione di minorata difesa)
- E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a fini di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese)
- F. avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni quali "abile arruolato", "pronti per la gabbia", "benzinaio", "accoltellaton .. voi dei centri sociali ", ed altre analoghe, con tono di scherno e con un frasario di riferimento militare, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale anche in riferimento alla fede politica e alla sfera sessuale (ad esempio rivolgendo domande sulla vita sessuale con evidente fine di scherno e senza necessità dal punto di vista sanitario, come nel caso di Hermann Jens)
- G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di

abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

H. avere omesso di attuare tutti gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza, collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui era a conoscenza per essersi varie volte recato nelle celle per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato tale situazione di disagio e di sofferenza (violazione dell'art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova – Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

85) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, avendo prestato la propria assistenza sanitaria a LEONE KATIA in seguito a malore da lei subito per il getto nella cella ove era ristretta di gas urticante-asfissiante, e quindi avendo prestato assistenza in un caso che poteva comunque presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (artt. 582-585 c.p. lesioni aggravate dall'uso di un'arma nella specie costituita dal gas urticante-asfissiante considerato dalla legge arma ai sensi dell'artt. 585 c.p.- 1 legge 110/75 – 1 legge 895/67 e artt. 674 c.p in relazione al getto di un gas atto ad offendere e molestare), ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a sua volta a questa avesse l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori dei reati procedibili d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova Bolzaneto il 22/7/2001

86) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, avendo prestato la propria assistenza sanitaria a BRAUER STEFAN in seguito a malore da lui subito per il getto nella cella ove era ristretto di gas urticante-asfissiante, e quindi avendo prestato assistenza in un caso che poteva comunque presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (artt.582-585 c.p. lesioni aggravate dall'uso di un'arma nella specie costituita dal gas urticante -asfissiante considerato dalla legge arma ai sensi dell'artt. 585 c.p.- 1 legge 110/75 –1 legge 895/67 e artt. 674 c.p in relazione al getto di un gas atto ad offendere e molestare), ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a sua volta a questa avesse l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori dei reati procedibili d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova Bolzaneto tra le ore 22 del 22/7/2001 e le ore 3.40 del 23/7/01

87) del reato p e p dagli artt. 81 cpv-594-610 c.p.-61 n. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, durante lo svolgimento della visita medica a DREYER Yannette Sybille, costringeva con minaccia DREYER Yannette Sybille a girare su se stessa dieci volte e anche più (senza ragioni pertinenti alla visita medica) e così ne offendeva l'onore ed il decoro

Con l'aggravante di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto tra il 22/7/01 e il 23/7/01

88) del reato p. e p. dagli artt. 581 –61 n. 1), 5) 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, stringeva violentemente la mano - già dolorante- a PERSICO MARCO, così percuotendolo

Con l'aggravante di avere agito con abuso dei poteri e con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e ai danni di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

89) del reato p e p. dagli artt. 610 c.p. –61 n. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, con violenza e minaccia, costringeva SCALIA ROSARIO a gridare "Viva il Duce" contro la sua volontà

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

90) del reato p. e p. dagli artt. 594-61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, offendeva l'onore ed il decoro di BRUSCHI VALERIA, rivolgendole l'espressione "ALLA DIAZ dovevano fucilarvi tutti" con riferimento quindi anche alla Bruschi medesima che alla Diaz era stata arrestata

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova il 23/7/01

91) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con i colleghi AMENTA Aldo e SCIANDRA Sonia, entrambi in servizio presso l'area sanitaria del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, avendo prestato assistenza ad AZZOLINA GIUSEPPE, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 – 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione "da strappo" alla mano (delitto ai danni di Azzolina Giuseppe commesso da persone delle Forze dell'Ordine

identificata in Pigozzi Massimo Luigi) alla presenza dei colleghi Amenta e Sciandra, assistendo il collega Dr. Amenta che materialmente eseguiva la sutura della ferita e quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando l'autore del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

92) del reato p. e p. dagli artt. 110- 612 c.p.-40 – 61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con i colleghi AMENTA Aldo e SCIANDRA Sonia, minacciava a AZZOLINA Giuseppe un male ingiusto, rivolgendo al medesimo Azzolina, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad Azzolina (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell'esecutore materiale) l'espressione "se non stai zitto, ti diamo le altre" (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse) mentre il medesimo Azzolina gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

93) del reato p. e p. dagli artt. 110 – 594 c.p. – 61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con altre persone non identificate, offendeva l'onore ed il decoro di KUTKSCHKAU ANNA JULIA alla presenza di altre persone nell'infermeria, puntando il manganello contro la bocca ferita della Kutkschkau, deridendola per i segni di paura da lei manifestati non esprimendo comunque dissenso (e così tollerando e rafforzando l'altrui intento criminoso) quando le altre persone presenti nell'infermeria pronunciavano a mo' di cantilena le parole "manganello, manganello".

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

94) del reato p. e p. dagli artt. 594-61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede durante la visita medica di primo ingresso, offendeva l'onore ed il decoro di HERRMANN JENS durante la visita, mentre la parte offesa era nuda (quindi in condizione di conseguente disagio), rivolgendogli senza necessità in riferimento allo svolgimento della visita medica, domande sulla vita sentimentale e sessuale

(chiedendogli in particolare con evidente fine di scherno se aveva la fidanzata e la frequenza dei suoi rapporti sessuali), così sottoponendo la parte offesa ad una profonda umiliazione morale

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 23/7/01

95) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv.- 594 c.p.- 581 c.p.- 635 c.p.- 61 nn. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, durante la visita medica all'ingresso, offendeva l'onore ed il decoro di MARTENSEN NIELS deridendolo e dicendogli con evidente fine di scherno che non poteva occuparsi di lui perché doveva andare a mangiare, strappandogli e così danneggiandogli la camicia, percuotendolo inoltre sulle ferite

Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale ed in danno di parte offesa in situazione -per condizioni di tempo di luogo e di persona- di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

96) reato p. e p. dagli artt. 610, 594 c.p.- 61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica di primo ingresso, offendeva l'onore ed il decoro di WEISSE TANJA, facendola spogliare e restare nuda nell'infermeria alla presenza anche di altre persone non sanitari per un tempo prolungato non necessario per la visita medica e facendola, con minaccia, girare a destra e a sinistra con evidente fine di scherno, e così umiliandola profondamente

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri e abuso dei poteri di pubblico ufficiale ed in danno di parte offesa in situazione di minorata difesa per circostanze di luogo, di tempo e di persona e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto tra le ore 22.15 del 22/7/01 e le ore 12 del 23/7/01

97) del reato p. e p. dall'art.328 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede quale esecutore della visita medica alla parte offesa OTTOVAY KATHERINE DANIELA e firmatario del relativo diario clinico, ometteva ed indebitamente rifiutava di disporre il ricovero in ambito ospedaliero di OTTOVAY KATHERINE DANIELA atto dovuto per ragioni di sanità in relazione alla gravità delle lesioni subite dalla Ottovay la quale aveva riportato tra l'altro una frattura scomposta del 3 – 4 distale ulna sinistra con conseguenti condizioni di salute richiedenti accertamenti diagnostici di approfondimento, cure e trattamenti da praticarsi adeguatamente solo in ambiente ospedaliero e comunque non in una struttura penitenziaria provvisoria non adeguatamente attrezzata come il sito di Bolzaneto

In Genova Bolzaneto tra il 22/7/01 e il 23/7/01

98) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica alla parte offesa OTTOVAY KATHERINE DANIELA e firmatario dei relativo diario clinico, avendo prestato la propria assistenza sanitaria ad OTTOVAY KATHERINE in un caso che presentava i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (reato p. e p. dagli artt. 582-583 c.p. lesioni consistenti nella frattura scomposta terzo distale ulna sinistra) ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa avesse a sua volta l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova tra il 22/7/01 ore 22.15 e il 23/7/01 ore 12

99) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché, nella qualità di cui al capo che precede e in concorso con Sciandra Sonia (medico dell'area sanitaria del sito di Bolzaneto), quale esecutore materiale della visita medica di primo ingresso (mentre la collega Sciandra era la formale firmataria del diario clinico) a GRAF ANDREA che aveva subito un ematoma testicolare e quindi in un caso che per la natura della lesione poteva integrare un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l'obbligo di riferire, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova il 20/7/01

100) del reato p. e p. dall'art.594 c.p.- 61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica, offendeva l'onore ed il decoro di SASSI DANIELE dicendogli "Dove vai concio così ; fai schifo" Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/2001

101) stralciato

102) stralciato

103) del reato p. e p. dagli . artt.- 81 cpv. , 594, 61 nr. 1, 5 e 9) cp perché, nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica offendeva l'onore e il decoro di Jaeger Laura urlando l'epiteto di "bastardi" rivolto a lei e agli altri suoi compagni di detenzione.

Con l'aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 22-23 luglio.2001

AMENTA Aldo

104) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv – 323 c.p.- 61 n. 1, 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso , nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/ o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione delle seguenti norme di legge e regolamento:

art. 1 commi 1 – 2 – 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 11 commi 1 – 5 – 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art.27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana recava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui LEONE KATIA, LUNGARINI FABRIZIO, LORENTE GARCIA LUIS, CALLIERI VALERIO), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:

- A.** avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. i comma i Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone – violazione dell' art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che

nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti

- B.** avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell'infermeria nude oltre il tempo necessario per l'espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, venissero osservate nelle parti intime ,così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (rif. Leone Katia) (violazione dell'art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell'art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
- C.** avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica)tali da consentire effettivamente l'accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l'individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell'art. 11 comma 5 legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario)
- D.** avere omesso di prestare l'attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa
- E.** avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a fini di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese)
- F.** avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno , al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale (rif. LUNGARINI Fabrizio)
- G.** avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
- H.** avere omesso di attuare tutti gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed

inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l'imputato era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell'art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova – Caserma di Bolzaneto DAL 20 Luglio 2001 AL 22 Luglio 2001

105) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di cui al capo che precede, in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e SCIANDRA Sonia, avendo prestato assistenza sanitaria ad AZZOLINA GIUSEPPE, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 – 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione “da strappo” alla mano (delitto ai danni di Azzolina Giuseppe commesso da persona delle Forze dell'Ordine identificata in Pigozzi Massimo Luigi), effettuando materialmente la sutura della lacerazione alla presenza dei colleghi TOCCAFONDI e SCIANDRA, quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita subita da Azzolina, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l'obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando l'autore del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova il 20/7/01

106) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 612 c.p.-40 –61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede e nelle circostanze indicate al capo che precede, in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e SCIANDRA Sonia, minacciava ad AZZOLINA Giuseppe un male ingiusto, rivolgendo al medesimo Azzolina, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad Azzolina (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell'esecutore materiale) l'espressione “se non stai zitto, ti diamo le altre” (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse) mentre il medesimo Azzolina gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura.

Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica finzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

107) del reato p. e p. dagli artt. 81, 361, 378 c.p. (in relazione all'art. 610 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, ometteva la denuncia alla Autorità Giudiziaria (o ad altra Autorità che a questa avesse l'obbligo di riferirne) del reato di cui all'art. 610 c.p. (reato procedibile di ufficio)

commesso ai danni di CALLIERI VALERIO il quale durante la perquisizione e le flessioni in infermeria e, quindi, alla sua presenza, veniva costretto a toccarsi i piedi con le mani e veniva percosso da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria con calci alle gambe, quando non riusciva a toccare i suoi piedi con le mani, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

108) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 582, 61 n.1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica di primo ingresso dell'arrestato LORENTE GARCIA LUIS, concorrevano con l'Agente di Polizia Penitenziaria Incoronato Alfredo e con altri agenti esecutori materiali non identificati, a cagionare volontariamente lesioni personali (frattura alla costola) al citato Lorente Garcia; in particolare mentre Lorente Garcia veniva colpito in infermeria con un pugno al torace, l'Amenta assisteva passivamente senza intervenire e senza impedire l'evento, in tal modo rafforzando (quantomeno sotto il profilo psicologico) il proposito criminoso degli esecutori materiali

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri di ufficio nonché su persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

109) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, avendo prestato unitamente a Sciandra Sonia assistenza sanitaria a SCFIREITER KARL (che veniva dichiarato in codice rosso e conseguentemente ricoverato in Ospedale) risultato affetto da trauma addominale midriasi, midriasi pupillare e lipotimia quindi in un caso che poteva presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa dovesse a sua volta riferire, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova il 21/7/01

110) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 594 c.p.-61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica di LUNGARINI FABRIZIO, in concorso con gli esecutori materiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria rimasti non identificati, assistendo passivamente senza intervenire e senza impedire l'evento, in tal modo rafforzando quantomeno sotto il profilo psicologico, il proposito criminoso degli esecutori materiali, offendeva l'onore ed il decoro di LUNGARINI FABRIZIO dicendogli che doveva stare con la faccia al muro e che non poteva guardare in faccia i medici perché era un "pezzo di merda"

Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione di doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 21/7/01

111) del reato p. e p. dall'art. 581 c.p.- 61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, percuoteva LUNGARINI FABRIZIO dandogli uno schiaffo sulla testa dopo avere eseguito la visita medica di primo ingresso.

Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione dei doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 21/7/01

MAZZOLENI Adriana

112) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv – 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8 in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento

art. 1 commi 1 – 2 – 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 11 commi 1 – 5 – 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto

(costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE

consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite)

alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui FORNASIERA EVANDRO, DE MUNNO ALFONSO, CUCCADU ROBERTO, DUBREIL PIER ROMARIC, BUSSETTI BRANDO, URBINO GERARDO, VIVARELLI ROBERTO, CHIANESE FERNANDO, MENEGON ELISABETTA, OBIRNE PATRIK, VIE VALERIE), per motivi abietti e futili,

con le seguenti condotte:

- A.** avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata , così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone – violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti
- B.** avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell’ari. 27 comma 3 Cost. sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
- C.** avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11 comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario)
- D.** avere omesso di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lei sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa.

- E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'infermeria, anche durante le perquisizioni; si veda ad esempio Fornasier Evandro il quale era costretto da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria a raccogliere la spazzatura per terra mentre era sottoposto alla visita medica ed alla presenza passiva e tollerante dell'indagata)
- F. avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale
- G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
- H. avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l'imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell'art.17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova, caserma di Bolzaneto, dal 20/7/2001 al 22/7/2001

SCIANDRA Sonia

113) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv – 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/ o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione delle seguenti norme di leggi e regolamento:

art. 1 commi 1 – 2 – 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 11 commi 1 – 5 – 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto

(costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un’assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite)

alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui TANGARI MANUELA, MORRONE MARIA ADDOLORATA, GRAF ANDREA, SCHREITER KARL), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:

A. avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone – violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti

B. avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell’ art. 1 commi 1

e 5 Legge 354/75 e dell'art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)

C. avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l'accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l'individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell'art. 11 comma 5 legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario)

D. avere omesso di prestare l'attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa

E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all'interno dell'infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all'interno dell'infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a lui di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese)

F. avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale

G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità

H. avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l'imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell'art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova – Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

114) del reato p. e p. dagli arti. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di cui al capo che precede, in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e AMENTA Aldo, avendo prestato assistenza sanitaria ad AZZOLINA

GIUSEPPE, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 – 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione “da strappo” alla mano (delitto ai danni di Azzolina Giuseppe commesso da persona delle Forze dell’Ordine identificata in Pigozzi Massimo Luigi), assistendo alla sutura della lacerazione alla presenza dei colleghi TOCCAFONDI e AMENTA, quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita subita da Azzolina, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l’obbligo di riferirne, così aiutando l’autore del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.

In Genova il 20/7/01

115) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 612 c.p. 40 –61 nr. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede e nelle circostanze indicate al capo sub 2), in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e AMENTA Aldo, minacciava ad AZZOLINA Giuseppe un male ingiusto, rivolgendo al medesimo Azzolina, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad Azzolina (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell’esecutore materiale), l’espressione “se non stai zitto, ti diamo le altre” (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse) mentre il medesimo Azzolina gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura.

Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica finzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 20/7/01

116) del reato p. e p. dall’art. 479 c.p. perché quale medico esecutore della visita medica a TANGARI MANUELA e firmatario del relativo diario clinico, ometteva di indicare nel diario clinico, contrariamente alle disposizioni della circolare n. 35 16/5966 datata 16/3/00 Ministero della Giustizia Dipartimento di Polizia Penitenziaria, l’infiammazione inguinale a lei riferita dalla paziente e da lei stessa riscontrata durante la visita

In Genova Bolzaneto il 22/7/01

117) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché, nella qualità di cui al capo che precede e in concorso con Toccafondi Giacomo, quale firmatario del diario clinico dell’arrestato GRAF ANDREA che aveva subito un ematoma testicolare e quindi in un caso che per la natura della lesione poteva integrare un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l’obbligo di riferirne, così aiutando l’ignoto autore del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.

In Genova il 20/7/01

118) del reato p. e p., dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, avendo prestato unitamente ad Amenta Aldo assistenza sanitaria a SCHREITER KARL (che veniva dichiarato in codice rosso e conseguentemente ricoverato in Ospedale) risultato affetto da trauma addominale, midriasi pupillare e lipotimia quindi in un caso che poteva presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa dovesse a sua volta riferirne, così aiutando l'ignoto autore del reato procedibile d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Genova, il 21/7/01

ZACCARDI Marilena

119) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv – 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l'incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8 in violazione delle seguenti norme di legge e regolamento

art. 1 commi 1 – 2 – 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 11 commi 1 – 5 – 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)

art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui LEONE KATJA, DIGENTI SIMONA,

BAUMANN BARBARA, DI PIETRO ADAROSA E LAURIOLA ALESSANDRO), per motivi abietti e futili,

con le seguenti condotte:

- A. avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata , così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone – violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti)
- B. avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini (si veda in particolare Baumann Barbara, Digenti Simona, Di Pietro Adarosa, Leone Katia), così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell’ art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell’art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
- C. avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica)tali da consentire effettivamente l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11 comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario)
- D. avere omesso di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lei sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa (si veda Digenti Simona)
- E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’infermeria, anche durante le perquisizioni; si veda ad

esempio Lauriola Alessandro il quale era costretto da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria a raccogliere la spazzatura per terra e a sopportare un anfibio schiacciato sul collo alla presenza passiva e tollerante dell'indagata)

- F. avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale (rif. DIGENTI Simona)
- G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
- H. avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l'imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell'art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull'ordinamento penitenziario);

In Genova – Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001

120) del reato p. e p. dall'art. 594, 61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata ai capo che precede, eseguendo la visita medica di DIGENTI Simona, offendeva l'onore e il decoro di quest'ultima dicendo che "Erano sfacciati e che puzzavano come dei cani"

Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione di doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.

In Genova Bolzaneto il 21/7/01

RESPONSABILI CIVILI:

1. **MINISTERO degli INTERNI** presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2

2. **MINISTERO della GIUSTIZIA** presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Viale Brigate Partigiane 2
3. **MINISTERO della DIFESA** presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Viale Brigate Partigiane 2
- Rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Novaresi ed M. Pugliaro

PARTI CIVILI
COSTITUITESI IN RELAZIONE AI FATTI ACCADUTI
VENERDI' 20/07/2001

- **ARCULEO CARLO** nato a Palermo il 06/04/1977

Codice Fiscale : RCL CRL 77D 06G 273C

Residente a Palermo, Piazza Mondello 21

Elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'Avvocato Stefano Bigliazzi del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13

Assistito e difeso dall'Avvocato Lamma del Foro di La Spezia, di fiducia

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **ARECCO EUGENIO** nato a Genova il 02/09/1981

Codice Fiscale : RCC GNE 81P 02D 969U

Residente in Genova, Salita Inferiore Sant'Anna 33/2

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato

Domenico Frisone del Foro di Genova, in Via Cassa di Risparmio 4/16a

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **AVENI SIMONE** nato a Firenze il 28/07/1974

Codice Fiscale : VNA SMN 74L 28D 612N

Residente in Campi Bisenzio (Firenze) Via Risorgimento 19

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato

Licia D'amico del Foro di Roma, in Via Ezio 12

Costituitosi parte civile l'11/10/2005

- **AZZOLINA GIUSEPPE** nato a Caltanissetta l'08/12/1956

Codice Fiscale : ZZL GPP 56T 08B 429F

Residente in Genova, Via Ilva 3

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato

Patrizia Maltagliati del Foro di Genova, in Via XX Settembre 29/16

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BENINO ANDREA** nato a Cuneo il 29/01/1978

Codice Fiscale : BNN NDR 78A 29D 205K

Residente a Cuneo in Via San Pio X, 4

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Ezio Menzione del Foro di Pisa, in Piazza San Francesco 1

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BENINO CLAUDIO** nato a Cuneo il 30/08/1972

Codice Fiscale : BNN CLD 72M 30D 205A

Residente a Cuneo, Via A. Rossi 12

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Canestrini del Foro di Rovereto, in Via Manzoni 7

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BONNECASE VINCENT** nato a Douai (Francia) il 10/04/1974

Codice Fiscale : BNN VCN 74D 10Z 110Z

Residente a Marsiglia (Francia) Rue du Petit Puits 26

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Antonio Lerici del Foro di Genova, in Via Ippolito D'Aste 1/5

Costituitosi parte civile il 03/11/2005

- **BORGO MATTEO** nato a Roma il 10/07/1980

Codice Fiscale : BRG MTT 80L 10H 501S

Residente a Roma in Via E. Sciamanna 159

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Andrea Roveta del Foro di Genova, in Via Assarotti 7/3B

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **CAIROLI ALESSANDRO** nato a Castelsardo (SS) il 16/11/1971

Codice Fiscale : CRL LSN 71S 16C 272X

Residente in Genova, Via Galeazzo Alessi 3C/6

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Enrico Grillo del Foro di Genova, in Via Roccatagliata Ceccardi 1/14

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **CARCHERI ALESSANDRO** nato a Genova il 14/5/1981

Codice Fiscale : CRC LSN 81E 14D 969X

Residente in Genova, Via Armirotti 1/8

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Andrea Roveta del Foro di Genova, in Via Assarotti 7/3b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **CARCHERI GABRIELE** nato a Genova l'11/01/1985

Codice Fiscale : CRC GRL 85A 11D 969Z

Residente in Genova, Via Armirotti 1/8

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Andrea Roveta del Foro di Genova, in Via Assarotti 7/3b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **CHICHARRO SANCHEZ PEDRO** nato a Madrid (Spagna) il 25/07/1977

Codice Fiscale : CHC PDR 77L 25Z 131X

Residente a Madrid in Calle Corazon de Maria 82

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino, in Via Susa 32

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **D'AVANZO FILIPPO** nato ad Avellino il 12/03/1981

Codice Fiscale : DVN FPP 81C 12A 509G

Residente in Avella, Via Borrelli 4

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Liana Nesta del Foro di Napoli, in Via Pietro Colletta 12

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **DELFINO GIANLUCA** nato a Cuneo l'08/06/1979

Codice Fiscale : DLF LCU 79H 08D 205U

Residente a Cuneo in Via dei Lerda 17

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Ezio Menzione del Foro di Pisa, in Piazza San Francesco 1

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **DI BIASO FRANCESCO** nato a Genova il 29/06/1984

Codice Fiscale : DBS FNC 84H 29D 969F

Residente in Genova, Via Giovanni XXIII n. 60/19

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Massimo Auditore del Foro di Genova, in Via XX Settembre 40/12

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **DIONISI LORENZO** nato a Roma il 12/05/1980

Codice Fiscale : DNS LNZ 80E 12H 501M

Residente in Roma, Via Piccioli 56

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Andrea Roveta del Foro di Genova, in Via Assarotti 7/3b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **DORING MATTHIAS** nato a Wolfhagen il 05/11/1968

Codice Fiscale : DRN MTH 68S 05Z 112A

Residente a Berlino (Germania), Bethaniendamm 59, 10119

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato A. Gamberini del Foro di Bologna, in Piazza Calderini 1

Costituitosi parte civile il 24/01/2005

- **ENDER TALINE** nata a Ginevra (Svizzera) il 04/01/1983

Codice Fiscale : NDR TLN 83A 44Z 133I

Residente in Chene Beaugerie (Ginevra) (CH), Chemin du Villaret 6

Elettivamente domiciliata presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino, in Via Rinasca 14

Costituitasi parte civile il 10/10/2005

- **FERRAZZI FABRIZIO** nato a La Spezia il 20/06/1950

Codice Fiscale : FRR FRZ 50H 20E 463F

Residente in La Spezia, Via Persio 27

Elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'Avvocato Stefano Bigliuzzi del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13

Assistito e difeso dall'Avvocato Lamma del Foro di La Spezia, di fiducia

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **FRANCESCHIN DIANA** nata a Milano il 10/06/1982

Codice Fiscale : FRN DNI 82H 50F 205S

Residente a Milano, Via Santa Marcellina 8

Elettivamente domiciliata presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino, Via Susa 32

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **GERMANO' CHIARA** nata a Genova il 09/04/1980

Codice Fiscale : GRM CHR 80D 49D 969G

Residente in Genova, Piazza Battistina Rivara 1/11

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Laura Tartarini del Foro di Genova

Costituitasi parte civile il 12/10/2005

- **GHIVIZZANI FEDERICO** nato a Lucca il 24/09/1969

Codice Fiscale : GHV FRC 69P 24E 715Q

Residente in Viareggio, Via Antonio Pucci 100

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Ezio Menzione del Foro di Pisa, in Piazza San Francesco 1
Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **GRAF ANDREA** nato a Sorengo (Svizzera) il 25/06/1969

Codice Fiscale : GRF NDR 69H 25Z 133R

Residente in Ligornetto (Svizzera) Via Bernasconi

Elettivamente domiciliato presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **LACONI BORIS** nato a Genova il 31/05/1974

Codice Fiscale : LCN BRS 74E 31D 969H

Residente in Genova in Via Cà Dè Mussi 33/5

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fabio Taddei del Foro di Genova, in Via Cairoli 2/5b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **LARROUELLE DAVID THOMAS ARNAUD** nato a Caen (Francia) il 7/6/1973

Codice Fiscale : LRR DDT 73H 07Z 110J

Residente a Marsiglia (Francia) in Boulevard de Strasbourg 38

Elettivamente domiciliato presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino, in Via Susa 32

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **LAVAL ALBAN SEBASTIAN** nato a Blois (Francia) il 17/11/1980

Codice Fiscale : LVL SST 80S 17Z 110Y

Residente a Parigi (Francia) in Rue Pelleport 20

Elettivamente domiciliato presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino, in Via Susa 32

Costituitosi parte civile il 19/02/2005

- **LEBOUFFANT GWENDAL** nata a Senlis (Francia) il 04/03/1975

Codice Fiscale : LBF GND 75C 44Z 110K

Residente a Cachan (Francia) in Avenue Carnot 68

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Antonio Lerici del Foro di Genova, in Via Ippolito D'Aste 1/5

Costituitosi parte civile il 03/11/2005

- **LORENTE GARCIA LUIS** nato a Saragozza (Spagna) il 25/06/1972

Codice Fiscale : LRN GCL 72H 25Z 131M

Residente in Saragozza, Avenida Almozara 7, 1° izquierda

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Emanuele Tambuscio del Foro di Genova, in Salita Salvatore Viale 5/2

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **LUPI BRUNO** nato a Roma l'11/07/1973

Codice Fiscale : LPU BRN 73L 11H 501Y

Residente in Via della Costituzione 57, Monterotondo - Roma

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Raffaella Multedo del Foro di Genova, in Vico San Matteo 2/25

Costituitosi parte civile il 4/10/2005

- **MANGANELLI DANILO** nato a La Spezia il 20/12/1977

Codice Fiscale : MNG DNL 77T 20E 463R

Residente a Follo (Sp) Via Brigate Partigiane 107

Elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'Avvocato Stefano Bigliuzzi del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13

Assistito e difeso dall'Avvocato Lamma del Foro di La Spezia, di fiducia

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MERLINO SARA** nata a Cuneo il 05/12/1978

Codice Fiscale : MRL SRA 78T 45D 205M

Residente a Cuneo in Via Colle della Lombarda 1

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Ezio Menzione del Foro di Pisa, in Piazza San Francesco 1

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **NEBOT CESAR JEAN CLOUDE** nato a Neuilly (Francia) il 27/05/1973

Codice Fiscale : NBT CRJ 73E 27Z 110Z

Residente a Parigi (Francia) Rue d'Amsterdam 12

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Federica Roccati del Foro di Torino, in Via Cavalli 32

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **OTERO BALADO CARLOS MANUEL** nato a Marin Pontevedra (Spagna) il 19/04/1980

Codice Fiscale : TRB CLS 80D 19Z 131B

Residente a Barriada de San Pedro La Rana 23

Elettivamente domiciliato presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino, in Via Susa 32
Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **PERCIVATI ESTER** nata a Pinerolo (To) il 20/12/1980

Codice Fiscale : PRC STR 80T 20G 674R

Residente a Marsiglia in Francia, Boulevard de Strasbourg 38

Elettivamente domiciliata presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino, in Via Susa 32

Costituitasi parte civile il 03/01/2005

- **PERSICO MARCO** nato a Napoli il 23/09/1972

Codice Fiscale : PRS MRC 72P 23F 839D

Residente a Milano in Via Col di Lana 8

Elettivamente domiciliato presso lo studio difensore di fiducia Avvocato B. Stramignoni del Foro di Milano, in Via Fontana 22

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **ROSSOMANDO ANGELO** nato a Polla (Sa) il 28/12/1976

Codice Fiscale : RSS NGL 76T 28G 793S

Residente a Teggiano, Via S. Mauro 21

Elettivamente domiciliato presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Manlio Dozzo del Foro di Milano, in via Durini 14

Costituitosi parte civile il 12/10/2005

- **ROSSOMANDO MASSIMILIANO** nato a Polla (Sa) il 19/04/1980

Codice Fiscale : RSS MSM 80D 19G 793F

Residente a Teggiano, Via S. Mauro 21

Elettivamente domiciliato presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Isetta Pinto del Foro di Milano, in via Durini 14

Costituitosi parte civile il 12/10/2005

- **SCHENONE GIORGIO** nato a Genova il 02/12/1964

Codice Fiscale : SCH GRG 64T 02D 969K

Residente in Genova, Salita di San Gerolamo 2/4

Elettivamente domiciliato presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Patrizia Maltagliati del Foro di Genova, in Via XX Settembre 29/16

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **SESMA GONZALEZ ADOLFO** nato a Rincon del Oliveto (Spagna) il 26/05/1950

Codice Fiscale : SSM DLF 50E 26Z 131X

Residente in Saragozza, C. Mariano Cebollero 6, 3° B

Elettivamente domiciliato presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Alessandra Ballerini del Foro di Genova, in Salita Salvatore Viale 5/2 sc.sx.

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **SUBRI ARIANNA** nata a Firenze il 10/12/1975

Codice Fiscale : SBR RNN 75T 50D 612H

Residente in Via Bonanno 26 - Pisa

Elettivamente domiciliata presso lo studio difensore di fiducia Avvocato Federico Micali del Foro di Firenze, in Via Dè Benci 23

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **VALGUARNERA ANTONINO** nato a Palermo il 18/07/1981

Codice Fiscale : VLG NNN 81L 18G 273V

Residente a Palermo, Via Santocanale 60

Elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'Avvocato Stefano Bigliuzzi del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13

Assistito e difeso dall'Avvocato Lamma del Foro di La Spezia, di fiducia

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **VIE VALERIE ANNE BEATRICE** nata a Perpignan (Francia) il 30/04/1966

Codice Fiscale : VVL NBT 66D 70Z 110A

Residente a Bagnols sur Ceze (Francia) 2 Rue Saint Victor

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Antonio Lerici del Foro di Genova, in Via Ippolito D'Aste 1/5

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

COSTITUITESI IN RELAZIONE AI FATTI ACCADUTI SABATO 21/07/2001

- **ALFARANO MAURO** nato a Modena il 10/12/1977

Codice Fiscale : LFR MRA 77T 10F 257F

Residente a Formigine (Mo) Via Spezzani 50

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fausto Giannelli del Foro di Modena in Via Giardini Sud 4 - Pavullo nel

Frignano - Modena

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **AMODIO MASSIMILIANO MARCO** nato a Napoli l'01/05/1970

Codice Fiscale : MDA MSM 70E 01F 839C

Residente in Salita Ponte Corvo 84 - Napoli

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Simonetta Crisci del Foro di Roma, in Via G. Palumbo 12

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **ANERDI FRANCISCO ALBERTO** nato a Caracas (Venezuela) l'11/08/1981

Codice Fiscale : NDR FNC 81M 11Z 614E

Residente in Genova, Via Bolzaneto 6

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Michela Porcile del Foro di Genova, in Piazza della Vittoria 15/30

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **ARRIGONI LUCA** nato a Savona l'01/02/1981

Codice Fiscale : RRG LCU 81B 01I 480S

Residente in Quiliano, Frazione Cadibona (Sv) Traversa Longagnini 4

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Massimo Casagrande del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BATTISTA ALESSANDRA** nata a Taranto il 30/08/1980

Codice Fiscale : BTT LSN 80M 70L 049V

Residente in Taranto, Via Diego Peluso 39

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Maria D'Addabbo del Foro di Roma, in Via Muggia 45

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **BENETTI CLAUDIO** nato a Schio (Vi) l'11/04/1957

Codice Fiscale : BNT CLD 57D 11I 531K

Residente a Schio (Vi), Via Pareo 23

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Massimo Casagrande del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BERSANO DAVIDE** nato a Casale Monferrato (Al) il 29/09/1983

Codice Fiscale : BRS DVD 83P 29B 885E

Residente a Casale Monferrato (Al), Piazza XXV Aprile 23

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Roberto Caranzano del Foro di Asti, in Piazza Medici 29
Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BERTACCHINI VALERIO** nato a Torino il 06/05/1976

Codice Fiscale : BRT VLR 76E 06L 219C

Residente a Londra (GB) Somers Road 27

Assistito e difeso dall'Avv. Claudio Novaro del Foro di Torino

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BERTI ALESSANDRO** nato a Castel San Pietro Terme (Bo) il 22/12/1969

Codice Fiscale : BRT LSN 69T 22C 265I

Residente in San Lazzaro di Savena, Loc. Idice, Via Emilia 300/E - Bologna

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Riccardo Passeggi del Foro di Genova, in Via Lanfranconi 1/4B

Assistito e difeso dall'Avvocato R. Miraglia del Foro di Bologna, di fiducia

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BISTACCHIA MARCO** nato a Castiglione del Lago (Pg) il 04/04/1979

Codice Fiscale : BST MRC 79D 04C 309W

Residente in Castiglione del Lago (Pg) Via Marzabotto 19

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Maria D'Addabbo del Foro di Roma, in Via Muggia 45

Costituitosi parte civile il 27/01/2007

- **BUSSETTI BRANDO** nato a Como l'1/03/1977

Codice Fiscale : BSS BND 77C 01C 933M

Residente a Senna Comasco, in Via Piave 5

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Michela Porcile del Foro di Genova, in Piazza della Vittoria 15/30

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **CALLIERI VALERIO** nato a Roma il 09/09/1980

Codice Fiscale : CLL VLR 80P 09H 501V

Residente in Via Bruxelles 69, Ciampino, Roma

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Simonetta Crisci del Foro di Roma, in Via G. Palumbo 12

Costituitosi parte civile il 25/01/2005

- **CAMANDONA SERGIO** nato a Rivoli (To) il 06/06/1969

Codice Fiscale : CMN SRG 69H 06H 355B

Residente a Torino in Corso Svizzera 56

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Sveva Insabato del Foro di Torino, in Via Susa 32

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **CROCCHIANTI MASSIMILIANO** nato a Buonconvento (Si) il 06/11/1977

Codice Fiscale : CRC MSM 77S 06B 269R

Residente in Loc. Torrenieri, Via Togliatti 7, Montalcino - Siena

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Simonetta Crisci del Foro di Roma, in Via G. Palumbo 12

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **CUCCADU ROBERTO RAIMONDO** nato a Milano il 10/01/1953

Codice Fiscale : CCC RRT 53A 10F 205U

Residente a Milano in Via Crescenzo 16

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fabio Taddei del Foro di Genova, in Via Cairoli 2/5b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **CUCCOMARINO CARLO** nato a Reggio Calabria il 4/7/1952

Codice Fiscale : CCC CRL 52L 04H 224G

Residente in Reggio Calabria Via De Nava, isolato 143

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv Laura Tartarini del Foro di Genova, in Vico Falamonica 1/13

Costituitosi parte civile il 25/01/2005

- **DE FLORIO ANNA** nata a Taranto il 13/09/1978

Codice Fiscale : DFL NNA 78P 53L 049W

Residente in Taranto, Via Venezia n. 66 pal. 5

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Maria D'Addabbo del Foro di Roma in Via Muggia 45

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **DE MUNNO ALFONSO** nato a Cosenza il 17/08/1974

Codice Fiscale : DMS LNS 74M 17D 086I

Residente Via Costanza Bandana Varcolini 5, Roma

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Simonetta Crisci del Foro di Roma, in Via G. Palumbo 12

Costituitosi parte civile il 25/01/2007

- **DE VITO STEFANO** nato a Civitavecchia il 14/05/1979

Codice Fiscale : DVT SFN 79E 14C 773I

Residente in Rimini, Via Trieste 16

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Stefano Bigliuzzi del Foro di Genova, in Via Porta degli Archi 12/13

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **DELLA CORTE RAFFAELE** nato a Villa di Briano (Ce) l'01/02/1955

Codice Fiscale : DLL RFL 55B 01D 801Z

Residente in Via Cristoforo Landino 13, Roma

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Simonetta Crisci del Foro di Roma, in Via G. Palumbo 12

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **DEVOTO STEFANO** nato a Genova il 20/07/1975

Codice Fiscale : DVT SFN 75L 20D 969K

Residente in Rapallo, Salita Guardastelle 15/22

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Fabio Di Sansebastiano del Foro di Chiavari, in Viale Millo 79/2

Costituitosi parte civile l'11/10/2005

- **DI MADDALENA TOMMASO** nato a Roma l'01/02/1980

Codice Fiscale : DMD TMS 80B 01H 501Q

Residente a Roma in Via Doria 64/13 sc. c

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Michela Porcile del Foro di Genova, in Piazza della Vittoria 15/30

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **DUBREUIL PIER ROMARIC JONATAN** nato a Lione (Francia) il 28/05/1981

Codice Fiscale : DBR PRM 81E 28Z 110Y

Residente a Parigi (Francia) Villa Garnier 4

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Antonio Lerici del Foro di Genova, in Via Ippolito D'Aste 1/5

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **FLAGELLI AMARANTA SERENA** nata a Palermo il 14/05/1975

Codice Fiscale : FLG MNT 75E 54G 273E

Residente a Firenze, Via Spallanzani 5

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino, in Via Susa 32
Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **FORNASIER EVANDRO** nato a Pedrihas (Brasile) il 21/04/1962

Codice Fiscale : FRN VDR 62D 21Z 602K

Residente in Torino, Strada Mongreno 66

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Roberto Lamacchia del Foro di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II n. 82

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **GAGLIASTRO MAURIZIO** nato a Eboli (Sa) il 05/12/1974

Codice Fiscale : GGL MRZ 74T 05D 390I

Residente a San Fele (Pz), Vico I Nazionale 27

Elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'Avvocato Stefano Bigliuzzi del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13

Assistito e difeso dall'Avvocato Lamma del Foro di La Spezia, di fiducia

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **GRIPPAUDO GABRIELLA CINZIA** nata a San Cataldo (Cl) il 07/05/1973

Codice Fiscale : GRP GRL 73E 47H 792S

Residente in Caltanissetta, Via XXV Aprile 137

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Maria D'Addabbo del Foro di Roma, in Via Muggia 45

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **GUIDI FRANCESCO** nato a Lucca il 06/05/1979

Codice Fiscale : GDU FNC 79E 06E 715Q

Residente in San Cassiano di Moriano (Lucca) Via della Chiesa 98

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato S. Sabbatini del Foro di Bologna, in Piazza Calderini 1

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **IGHINA CRISTIANO** nato a Genova il 09/07/1974

Codice Fiscale : GHN CST 64L 09D 969O

Residente a Varese in Via Casluncio 42/10

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fabio Taddei del Foro di Genova, in Via Cairoli 2/5 b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **ISERANI MASSIMO** nato a Lucca il 15/12/1978

Codice Fiscale : SRN MSM 78T 15E 715R

Residente a San Lorenzo di Moriano (Lucca) Via di Moriano 3785

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Ezio Menzione del Foro di Pisa, in Piazza San Francesco 1

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **LAURIOLA ALESSANDRO** nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 14/07/1980

Codice Fiscale : LRL LSN 80L 14H 926J

Residente in Manfredonia, Via Luigi Allegato 96

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Massimo Casagrande del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **LUNGARINI FABRIZIO** nato a Civitavecchia il 16/4/1974

Codice Fiscale : LNG FRZ 74D 16C 773R

Residente in Civitavecchia, Via Casaletto Rosso 14

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Sandro Lungarini del Foro di Civitavecchia, in Via A. Cialdi 3/d

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MAFFEI MARCELLO** nato a Modena il 26/08/1974

Codice Fiscale : MFF MCL 74M 26F 257W

Residente in Modena, Via Bacone 38

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Luca Brezigar del Foro di Modena

Costituitosi parte civile il 12/10/2005

- **MANGANARO ANDREA** nato a Messina il 17/04/1970

Codice Fiscale : MNG NDR 70D 17F 158Y

Residente a Bologna in Via Emilia Levante 77

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Barbara Casadei del Foro di Bologna, in Via Santo Stefano 20

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MARCHIO' MILOS FEDERICO** nato a Modena il 21/07/1980

Codice Fiscale : MRC MSF 80L 21F 257W

Residente a Modena in Via Giannone 37

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Luca Brezigar del Foro di Modena, in Via Castellano 13

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MASSAGLI NICOLA** nato a Lucca il 26/11/1977

Codice Fiscale : MSS NCL 77S 26E 715J

Residente a San Quirico di Moriano (Lucca) in Via per Corte Cioni 410/a

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Ezio Menzione del Foro di Pisa, in Piazza San Francesco 1

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MENEGON ELISABETTA VALENTINA** nata a Desenzano del Garda (Bs) il 05/09/1966

Codice Fiscale : MNG LBT 66P 45D 284M

Residente a Londra, Frensbury Road 10 Dale House (UK)

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Paolo Angelo Sodani del Foro di Roma, Viale delle Milizie 9

Costituitosi parte civile il 19/02/2005

- **MOROZZI DAVID** nato a Perugia il 22/07/1978

Codice Fiscale : MRZ DVD 78L 22G 478V

Residente Via Vittorio Alfieri 34, Perugia

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Simonetta Crisci del Foro di Roma, in Via G. Palumbo 12

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MORRONE MARIA ADDOLORATA** nata a Taranto il 28/10/1963

Codice Fiscale : MRR MDD 63R 68L 049X

Residente in Via G. Mazzini 34, Perugia

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Simonetta Crisci del Foro di Roma, Via G. Palumbo 12

Costituitasi parte civile l'11/05/2005

- **PARTESOTTI GIORGIA** nata a Padova il 30/10/1980

Codice Fiscale : PRT GRG 80R 70G 224H

Residente a Padova in Via Adria 1

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Luca Partesotti del Foro di Venezia, in S. Polo Frari 2988

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **PASOLINI BRUNO** nato a Brescia l'08/01/1956

Codice Fiscale : PSL BRN 56A 08B 157F

Residente a Brescia, Via Michelangelo 42

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Stefano Bigliuzzi del Foro di Genova, in Via Porta d'Archi 12/13
Costituitosi parte civile il 19/02/2005

- **PASSIATORE ANGELO** nato a Matera il 22/01/1978

Codice Fiscale : PSS NGL 78A 22F 052R

Residente a Bologna in Via Saragozza 109

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fabio Taddei del Foro di Genova, in Via Cairoli 2/5b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **PFISTER STEPHAN** nato a Frauenfeld (Svizzera) il 17/09/1980

Codice Fiscale : PFS SPH 80P 17Z 133T

Residente a Winterthur (Svizzera) Am Bach 19

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fabio Taddei del Foro di Genova, in Via Cairoli 2/5b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **PIGNATALE SERGIO** nato a Taranto il 22/04/1956

Codice Fiscale : PGN SRG 56D 22L 049B

Residente in Via Cagliari 34, Taranto

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Simonetta Crisci del Foro di Roma, in Via G. Palumbo 12

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **REPETTO DAVIDE** nato a Savona il 02/01/1982

Codice Fiscale : RPT DVD 82A 02I 480C

Residente a Savona, Via Fontanassa 16/2

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Massimo Casagrande del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **ROSTELLATO ANDREA** nato a Torino il 22/09/1982

Codice Fiscale : RST NDR 82P 22L 219Q

Residente in Torino, Via Vessolano 5

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Roberto Lamacchia del Foro di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 82

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **RUBER STEFAN ANDREAS** nato a Frauenfeld (Svizzera) il 08/12/1980

Codice Fiscale : RBN SFN 80T 08Z 133E

Residente in Fribourg (CH), Place du Petit-Saint-Jean 12

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, in Via Manzoni 7

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **RUGGIERO PIETRO VITO** nato a Losanna (Svizzera) il 09/06/1975

Codice Fiscale : RGG PRV 75H 09Z 133M

Residente a Genova in Via Imperiale 17a

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Michela Porcile del Foro di Genova, in Piazza della Vittoria 15/30

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **SANTORO MARCO** nato a Casale Monferrato (Al) il 21/02/1973

Codice Fiscale : SNT MRC 73B 21B 885U

Residente in Genova, Via Papa Giovanni XXIII n. 11

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Roberto Caranzano del Foro di Asti, in Piazza Medici n. 29

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **SCHATTI ANDREAS PABLO** nato a Neuquen (Argentina) il 12/08/1983

Codice Fiscale : SCH NRS 83M 12Z 600B

Residente a Winterthur (Svizzera) Talhofweg 1

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Massimo Pastore del Foro di Torino, in Via Moretta 7

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **SCORDO ANTONIA** nata a Reggio Calabria il 19/05/1959

Codice Fiscale : SCR NTN 59E 59H 224M

Residente in Reggio Calabria, Via Arghilla Sud n. 12

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Laura Tartarini del Foro di Genova, in Vico Falamonica 1/13

Costituitasi parte civile il 25/01/2005

- **SPINGI MASSIMILIANO** nato a Civitavecchia il 09/05/1966

Codice Fiscale : SPN MSM 66E 09C 773L

Residente

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Paolo Angelo Sodani del Foro di Roma, in Viale delle Milizie 9
Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **TABBACH MOHAMED** nato ad Aleppo (Siria) il 25/01/1954
Codice Fiscale : TBB MMD 54A 25Z 240M
Residente in Via Morra 9, Villa Stellone (To)
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Simonetta Crisci del Foro di Roma, in Via G. Palumbo 12
Costituitosi parte civile il 27/01/2007

- **TANGARI MANUELA** nata a Taranto il 17/06/1983
Codice Fiscale : TNG MNL 83H 57L 049B
Residente in Taranto, Via T. Minniti 54
Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Maria D'Addabbo del Foro di Roma, in Via Muggia 45
Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **ZINCANI SABATINO** nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 24/03/1982
Codice Fiscale : ZNC STN 82C 24H 926M
Residente a Manfredonia, Via Pontelungo 16
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Massimo Casagrande del Foro di Genova, in Via Porta D'Archi 12/13
Costituitosi parte civile il 27/01/2007

COSTITUITESI IN RELAZIONE AI FATTI ACCADUTI DOMENICA 22/07/2001

- **ALLUEVA FORTEA ROSANA** nata a Teruel (Spagna) il 16/09/1980
Codice Fiscale : LLV RSN 80P 56Z 131H
Residente in Monreal del Campo, Calle Saragoza n. 1 (Spagna)
Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Vassallo A
Costituitasi parte civile 27/01/2005

- **BALBAS RUIZ AITOR** nato a Pamplona (Spagna) il 09/10/1970
Codice Fiscale : BLB TRA 70R 09Z 131I
Residente in Irunea-Pamplona, Traversia de Acella 6, esc.izda. 2° izda.

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Emanuele Tambuscio del Foro di Genova, in Salita Salvatore Viale 5/2 sc.sx
Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BARRINGHAUS GEORG** nato a Recklinghausen (Germania) il 26/11/1981

Codice Fiscale : BRR GRG 81S 26Z 112V

Residente a Colonia (Germania) Nussbaumer Strass 252

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Raffaella Multedo del Foro di Genova, in Vico San Matteo 2/25

Costituitosi parte civile il 28/09/2005

- **BARTESAGHI GALLO SARA** nata a Lecco il 07/05/1980

Codice Fiscale : BRT SRA 80E 47E 507K

Residente in Abbadia Lariana, Via Parrocchiale 22

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Gilberto Pagani del Foro di Milano, in Via Podgora 14

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **BLAIR JONATHAN NORMANN** nato a New Port (Gb) il 31/03/1963

Codice Fiscale : BLR JTH 63C 31Z 114G

Residente a Londra, 37 Hanover Road

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Gilberto Pagani del Foro di Milano, in Via Podgora 14

Costituitosi parte civile il 19/02/2005

- **BODMER FABIENNE NADIA** nata a Zurigo (Svizzera) il 26/10/1979

Codice Fiscale : BDM FNN 79R 66Z 133T

Residente a Zurigo (Svizzera) Trichtenhausenstrasse 144

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Lorenzo Trucco del Foro di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II n. 82

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **BRAUER STEFAN** nato a Berlino (Germania) il 24/07/1971

Codice Fiscale : BRR SFN 71L 24Z 112D

Residente a Berlino (Germania) Fehrbelliner Strasse 6

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fabio Fossati del Foro di Genova, in Via Fieschi 6/16

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **BROERMANN GROSSE MIRIAM** nata a Frankfurt Am Main (Germania) l'08/11/1979

Codice Fiscale : BRR MRM 79S 48Z 112T

Residente a Berlino (Germania), Kreuzzigerstrasse 19

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Laura Tartarini del Foro di Genova, in Vico Falamonica 1/13

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **BRUSCHI VALERIA** nata a Ferrara il 26/02/1975

Codice Fiscale : BRS VLR 75B 66D 548X

Residente a Berlino (Germania) Mulacksrasse 18

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Emanuele Tambuscio del Foro di Genova

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **BUCHANAN SAMUEL** nato a Paraparaunn (Nuova Zelanda) il 02/06/1965

Codice Fiscale : BCH SML 65H 02Z 719Q

Residente a Paekakariki, 34 Ocean Road

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Gilberto Pagani del Foro di Milano, in Via Podgora 14

Costituitosi parte civile il 19/02/2005

- **DI PIETRO ADAROSA** nata a Brescia il 21/10/1976

Codice Fiscale : DPT DRS 76R 61B 157V

Residente in Darfo Boario Terme (Bs) Vicolo S. Gaudenzio 10

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Patrizia Maltagliati del Foro di Genova, in Via XX Settembre 29/16

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **DIGENTI SIMONA** nata a Dielsdorf (Svizzera) il 03/03/1980

Codice Fiscale : DGN SMN 80C 43Z 133W

Residente in Rumlang (Svizzera) Obermattenstrasse 25

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Emanuele Tambuscio del Foro di Genova, in Salita Salvatore Viale 5/2 sc.sx

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **DOHERTY NICOLA ANNE** nata ad Elgin (Scozia) il 24/07/1974

Codice Fiscale : DHR NLN 74L 64Z 114Z

Residente in 97B Mercers Road, Londra (Gb)

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato
Gilberto Pagani del Foro di Milano
Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **DUMAN MESUT** nato a Kiel (Germania) il 19/11/1975

Codice Fiscale : DMN MST 75S 19Z 112N

Residente a Ludwigsburg (Germania) Lindenstrasse 33

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato
Massimo Pastore del Foro di Torino, in Via Moretta 7

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **FELIX MARQUELLO PABLO** nato a Saragozza (Spagna) il 05/11/1965

Codice Fiscale : FLX PBL 65S 05Z 131S

Residente in Saragozza, Calle Josè De Ancheta 1/3

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato
Emanuele Tambuscio del Foro di Genova, in Salita Salvatore Viale 5/2 sc.sx

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **GALLOWAY IAN FARREL** nato a Baltimora (Usa) il 21/03/1975

Codice Fiscale : GLL NRR 75C 21Z 404K

Residente in Richmond (USA) 1/2 W. Marchall Street

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato
D. Rossi del Foro di Genova, in Piazza Cattaneo 26/11

Costituitosi parte civile il 10/10/2005

- **GATERMANN CHRISTIAN** nato ad Amburgo (Germania) il
13/10/1971

Codice Fiscale : GTR CRS 71R 13Z 112F

Residente in Amburgo (Germania) Borselstrasse 11

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato
Filippo Guiglia del Foro di Genova, in Via Corsica 2/3

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **GIOVANNETTI IVAN MICHELE** nato a Milano l'01/12/1977

Codice Fiscale : GVN VMC 77T 01F 205C

Residente a Cornaredo (Mi) in Via Colombo 90

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato
G. Sacco del Foro di Genova, in Via Porta degli Archi 10/27-28

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **GOL SUNA** nata a Icel (Turchia) il 16/05/1965

Codice Fiscale : GLO SNU 65E 56Z 243D

Residente ad Allshwill, Basilea (Svizzera) Bettenstrasse 10

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Massimo Pastore del Foro di Torino, in Via Moretta 7

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **HAGER MORGAN KATHERINE** nata a Portland in Oregon (USA) il 12/05/1981

Codice Fiscale : HGR KHR 81E 52Z 404B

Residente a Portland in Oregon (USA) 9211 S.W. 36th

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Laura Tartarini del Foro di Genova, in Vico Falamonica 1/13

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **HALDIMANN FABIAN** nato a Basilea (Svizzera) il 20/04/1974

Codice fiscale : HLS FBN 74D 20Z 133U

Residente ad Arisdorf (Ch) Hauptstrasse 38

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Piero Agustoni del Foro di Genova, in Piazza Dante 8/8

Costituitosi parte civile il 12/10/2005

- **HOGLUND CECILIA** nata a Stoccolma (Svezia) il 29/01/1975

Codice Fiscale : HGL CCL 75A 69Z 132Y

Residente a Bandhagen - Stockholm (Svezia), Läggestavägen 23 - CAP 12431

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, in Via Manzoni 7

Costituitasi parte civile il 20/01/2005

- **HEIGL MIRIAM** nata a Monaco di Baviera (Germania) il 17/11/1975

Codice Fiscale : HGL MRM 75S 57Z 112Q

Residente a Monaco di Baviera (Germania) Semmeringstrasse 7

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Laura Tartarini del Foro di Genova, in Vico Falamonica 1/13

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **HERRMANN JENS** nato a Wehrda (Germania) il 13/10/1972

Codice Fiscale : HRR JNS 72R 13Z 112Z

Residente a Berlino (Germania), Brunnen Strasse n. 183

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Carlo Malossi del Foro di Modena, in Corso Canalgrande 23

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **HINRICHSMEYER THORSTEN** nato ad Amburgo (Germania) il 04/06/1976

Codice Fiscale : HNR TRS 76H 04Z 112H

Residente ad Amburgo Ludwigstrasse 8

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Marco Cafiero del Foro di Genova, in Via Corsica 2/3

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **HUBNER TOBIAS** nato a Monaco (Germania) il 12/01/1976

Codice Fiscale : HBN TBS 76A 12Z 112G

Residente a Monaco (Germania) in Georgestrasse 102

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Marco Cafiero del Foro di Genova, in Via Corsica 2/3

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **JAEGER LAURA** nata a Lauterbach (Germania) il 15/02/1981

Codice Fiscale : JGR LRA 81B 55Z 112T

Residente a Barcellona (Spagna) Calle Marina 132

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Claudio Novaro del Foro di Torino, in Via Susa 32

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **KRESS HOLGER** nato a Puerto Ordaz (Venezuela) il 25/07/1979

Codice Fiscale : KRS HGR 79L 25Z 614J

Residente ad Amburgo (Germania) Hebebrandstrassen 2a

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Filippo Guiglia del Foro di Genova, in Via Corsica 2/3

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **KUTSCHKAU ANNA JULIA** nata a Berlino (Germania) il 23/06/1980

Codice Fiscale : KTS NJL 80H 63Z 112C

Residente a Berlino (Germania) Reichenbergerstrasse 125

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Riccardo Passeggi del Foro di Genova, in Via Lanfranchi 1/4sc. b

Costituitasi parte civile il 24/02/2005

- **LUTHI NATHAN RAPHAEL** nato a Wohlen (Svizzera) il 25/08/1978

Codice Fiscale : LTH NHN 78M 25Z 133U

Residente a Zurigo (Svizzera) in Brauerstrasse 9

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Lorenzo Trucco del Foro di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II n. 82
Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MADRAZO FRANCISCO JAVIER SANZ** nato a Pinel de Abajo (Spagna) il 03/12/1963

Codice Fiscale : MND FNC 63T 03Z 131C

Residente in Saragozza (Spagna) Calle Fueros de Aragò 54

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Emanuele Tambuscio del Foro di Genova, in Salita Salvatore Viale 5/2 sc.sx

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MARTENSEN NIELS** nato a Kappeln (Germania) l'08/01/1977

Codice Fiscale : MRT NLS 77A 08Z 112D

Residente ad Amburgo (Germania) Ebertallee 30

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Francesca Costa del Foro di Genova, in Via Corsica 2/3

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MC QUILLAN DANIEL MARC THOMAS** nato a Northampton (Gb) il 23/09/1965

Codice Fiscale : MCQ DLM 65P 23Z 114I

Residente a Londra (Gb) Tower Garden Road N17 7 PN

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Gilberto Pagani del Foro di Milano, in Via Podgore 14

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MORET FERNANDEZ DAVID** nato a Lleida (Spagna) il 07/11/1971

Codice Fiscale : MRT FNN 71S 07Z 131G

Residente in Lleida (Spagna) C/Rambla de Ferran 52, 5°-3^

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Emanuele Tambuscio del Foro di Genova, in Salita Salvatore Viale 5/2 sc.sx

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **MOTH RICHARD ROBERT** nato a Portsmouth (Gb) il 09/11/1968

Codice Fiscale : MTH RHR 68S 09Z 114O

Residente in 97b Mercers Road, Londra

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Gilberto Pagani del Foro di Milano, in Via Podgora 14

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **NATHRATH ACHIM** nato a Monaco (Germania) il 31/12/1969

Codice Fiscale : NTH CHM 69T 31Z 112D

Residente a Monaco di Baviera (Germania) in Waldhornstrasse 101

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Andrea Sandra del Foro di Udine, nello studio di Genova in Via Maragliano 7

Assistito e difeso dall'Avv. Michael Hofmann del Foro di Monaco di Baviera, di fiducia

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **NOGUERAS CHAVIER FRANCHO CORRAL** nato a Saragozza (Spagna) il 14/02/1965

Codice Fiscale : NGR FNC 65B 14Z 131P

Residente in Saragozza (Spagna) Anselmo Gascon de Gotor 9/3 izda Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Marco Vano del Foro di Genova, in Salita Salvatore Viale 5/2 sc.sx.

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **OLSSON HEDDA KATARINA** nata ad Allhelgona (Svezia) l'01/05/1981

Codice Fiscale : LSS HDK 81E 41Z 132U

Residente a Malmo (Svezia) in Amiralsgatan 1

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, in Via Manzoni 7

Costituitasi parte civile il 20/01/2005

- **PATZKE JULIA** nata a Dannenberg (Germania) il 05/07/1980

Codice Fiscale : PTZ JLU 80L 45Z 112T

Residente a Schnackenburg 29493 - Dorfstrasse 66

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Roberto Faure del Foro di Genova

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **PERRONE VITO** nato a Foggia il 20/12/1977

Codice Fiscale : PRR VTI 77T 20D 643L

Residente in Foggia, Via G. Caggianelli 6

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Licia D'Amico del Foro di Roma, in Via Ezio 12

Costituitosi parte civile l'11/10/2005

- **SAMPERIZ BENITO FRANCISCO JAVIER** nato a Saragozza (Spagna) il 14/05/1976

Codice Fiscale : SMP BTF 76E 14Z 131N

Residente in Saragozza (Spagna) Calle Maria Zambrano 10/3b

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Riccardo Passeggi del Foro di Genova, in Via Lanfranconi 1-4 sc. b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **SCALA ROBERTA** nata a Caprino Veronese il 19/11/1974

Codice fiscale : SCL RRT 74S 59B 709E

Residente a Caprino Veronese in Via Gamberon 1a

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Andrea Sandra del Foro Udine, nello studio di Genova in Via Maragliano 7/10

Costituitasi parte civile il 10 ottobre 2005

- **SCHLEITING MIRKO** nato a Oberhausen (Germania) il 25/05/1976

Codice fiscale : SCH MRK 76E 25Z 112J

Residente in Oberhausen (Germania) Tannenstrasse 34

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Andrea Sandra del Foro di Udine, nello studio di Genova in Via Maragliano 7/10

Costituitosi parte civile il 10 ottobre 2005

- **SCHMIEDERER SIMON** nato ad Oberkirch (Germania) il 28/06/1978

Codice Fiscale : SCH SMN 78H 28Z 112S

Residente a Berlino (Germania) in Rigare Strasse 94

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Stefano Bigliuzzi del Foro di Genova, in Via Porta d'Archi 12/13

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **SVENSSON JONAS** nato a Tofteryd (Svezia) il 12/10/1971

Codice Fiscale : SVN JNS 71R 12Z 132J

Residente a Malmo (Svezia) in Amiralsgatan 1

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, in Via Manzoni 7

Costituitosi parte civile il 20/01/2005

- **TOMELLERI ENRICO** nato a Isola della Scala (VR) il 16/01/1979

Codice fiscale : TML NRC 79A 16E 349C

Residente a Buttapietra, in Via Carducci 1

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Andrea Sandra del Foro di Udine, nello studio di Genova in Via Maragliano 7/10

Costituitosi parte civile il 10 ottobre 2005

- **TREIBER THERESA** nata a Monaco di Baviera (Germania) il 09/08/1967

Codice Fiscale : TRB TRS 67M 49Z 112Q

Residente in Kirchenstraße 26, 81675 Monaco di Baviera (Germania)

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Dario Rossi del Foro di Genova, in Salita Salvatore Viale 5

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **VON UNGER MORITZ** nato ad Hannover (Germania) il 09/05/1974

Codice Fiscale : VNN MTZ 74E 09Z 112U

Residente a Berlino, Sredzkistrasse 44

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Riccardo Passeggi del Foro di Genova, in Via Lanfranconi 1-4 sc. b

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **WAGENSCHN KHIRSTEN** nata ad Hildesheim (Germania) il 12/05/1968

Codice Fiscale : WGN KRS 68E 52Z 112B

Residente a Berlino (Germania) Bethaniendamm 59

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Elena Fiorini del Foro di Genova, in Vico Falamonica 1/13

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **WEISSE TANJA** nata ad Amburgo (Germania) il 23/09/1978

Codice Fiscale : WSS TNJ 78P 63Z 112Q

Residente ad Amburgo (Germania) Emil Jansen Strasse n. 17

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Luca Moser del Foro di Modena, in Bologna, Piazza Calderini 1

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **WIEGERS DAPHNE** nata ad Assen (Olanda) il 15/12/1973

Codice Fiscale : WGR DHN 73T 55Z 126H

Residente in Berlino, Brunnrnstrasse 7

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Laura Tartarini del Foro di Genova, in Vico Falamonica 1

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **ZAPATERO GARCIA GUILLERMINA** nata a Madrid (Spagna) il 09/03/1974

Codice Fiscale : ZPT GLR 74C 49Z 131C

Residente a Parigi, Francia, Rue Garreau 9

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Laura Tartarini del Foro di Genova, in Vico Falamonica 1/13

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **ZEHATSCHEK SEBASTIAN** nato a Neu - Ulm (Germania) il 23/01/1981

Codice Fiscale : ZHT SST 81A 23Z 112Y

Residente a Berlino (Germania) Hermannstrasse 226

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Filippo Guiglia del Foro di Genova, in Via Corsica 2/3

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **ZEUNER ANNA KATHARINA** nata a Berlino (Germania) il 04/09/1978

Codice Fiscale : ZNR NKT 78P 44Z 112U

Residente a Berlino (Germania) Habelschwerdter Allee 10

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fabio Fossati del Foro di Genova, in Via Fieschi 6/16

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **BARTESAGHI ENRICA (mamma di Bartesaghi Gallo Sara)** nata a Mandello del Lario (Lc) il 15/11/1954

Codice Fiscale : BRT NRC 54S 55E 879W

Residente ad Abbadia Lariana, Via Parrocchiale 22

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Gilberto Pagani del Foro di Milano, in Via Podgora 14

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **GALLO ROBERTO (padre di Bartesaghi Gallo Sara)** nato a Nicastro (Rg) l'8/8/1950

Codice Fiscale : GLL RRT 50M 08F 888T

Residente ad Abbadia Lariana, Via Parrocchiale 22

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Gilberto Pagani del Foro di Milano, in Via Podgora 14

Costituitosi parte civile il 27/01/2005

- **FASSA LILIANA (mamma di Di Pietro Adarosa) nata a Brescia il 15/02/1949**

Codice Fiscale : FSS LLN 49B 55B 157A

Residente in Darfo Boario Terme (Bs) Vicolo S. Gaudenzio 10

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Conti

Costituitasi parte civile il 27/01/2005

- **GANDINI ETTORINA nata ad Albenga (Sv) il 22/11/1945 (mamma di Giovanetti Ivan Michele)**

Codice Fiscale : GND TRN 45S 62A 145Z

Residente in Cornaredo (Mi) Via Colombo 90

Elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Gilberto Pagani del Foro di Milano, in Via Podgora 14

Costituitasi parte civile il 19/02/2005

CONCLUSIONI

RICHIESTE IN PUNTO PENA DEI PUBBLICI MINISTERI

PERUGINI Alessandro:

Affermazione della penale responsabilità per i reati a lui ascritti ai capi 1 e 2, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 1 = anni 2 e mesi 4 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = anni 2 e mesi 5 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = anni 2 e mesi 6 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 9 di reclusione

+ mesi 9 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 608 cp sub 2 = anni 3 e mesi 6 di reclusione

Pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ai sensi dell'art. 29 cp.

Assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, per non avere commesso il fatto per i reati di cui ai capi 3, 4 e 5

POGGI Anna:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lei ascritti ai capi 6 e 7, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 6 = anni 2 e mesi 4 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = anni 2 e mesi 5 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = anni 2 e mesi 6 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 9 di reclusione

+ mesi 9 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 608 cp sub 7 = anni 3 e mesi 6 di reclusione

Pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ai sensi dell'art. 29 cp.

DORIA Oronzo:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 12 e 13, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 12 = anni 2 e mesi 4 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = anni 2 e mesi 5 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = anni 2 e mesi 6 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 9 di reclusione

+ mesi 9 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 608 cp sub 13 = anni 3 e mesi 6 di reclusione

Pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ai sensi dell'art. 29 cp.

CIMINO Ernesto:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 14 e 15, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 14 = anni 2 e mesi 4 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = anni 2 e mesi 5 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = anni 2 e mesi 6 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 9 di reclusione

+ mesi 9 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 608 cp sub 15 = anni 3 e mesi 6 di reclusione

Pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ai sensi dell'art. 29 cp.

PELLICCIA Bruno:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 16 e 17, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 16 = anni 2 e mesi 4 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = anni 2 e mesi 5 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = anni 2 e mesi 6 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 9 di reclusione

+ mesi 9 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 608 cp sub 17 = anni 3 e mesi 6 di reclusione

Pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ai sensi dell'art. 29 cp.

GUGLIOTTA Antonio Biagio:

Affermazione della penale responsabilità per i reati a lui ascritti ai capi 18, 19, 20 - esclusi i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano e O'Byrne Mark Thomas - 21, 22, 23 - escluso per questo capo il riferimento

alla condotta di sputo - 24 e 25 - escluso per quest'ultimo il riferimento all'effetto della percossa (testa sbattuta contro il muro) - unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 5, mesi 8 e giorni 5 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 18 = anni 2 e mesi 4 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = anni 2 e mesi 5 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = anni 2 e mesi 6 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 9 di reclusione

+ mesi 9 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 608 cp sub 19 = anni 3 e mesi 6 di reclusione

+ anni 1 e mesi 6 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 581, 582, 585, 594, 612, 610 cp sub 20 = anni 5 di reclusione

+ mesi 3 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui agli artt. 582-585 cp sub 21 = anni 5 e mesi 3 di reclusione

+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 581 cp sub 22 = anni 5 e mesi 4 di reclusione

+ giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 594 cp sub 23 = anni 5 mesi 4 e giorni 20 di reclusione

+ mesi 2 e giorni 15 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 610 cp sub 24 = anni 5 mesi 7 e giorni 5 di reclusione

+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 581 cp sub 25 = anni 5, mesi 8 e giorni 5 di reclusione

Pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29 prima parte cp e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, ai sensi dell'art. 32 cp.

VALERIO Franco:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritti ai capi 26 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = anni 1 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 3 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

MAIDA Daniela:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lei ascritti ai capi 27 e 28, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 608 cp sub 27 = anni 1 e mesi 3 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 6 di reclusione

+ anni 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 581, 582, 585, 594, 612 e 610 cp sub 28 = anni 2 e mesi 6 di reclusione

BRAINI Giammarco:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 29 e 30, - esclusi i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano, O'Byrne Mark Thomas - unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 608 cp sub 29 = anni 1 e mesi 3 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 6 di reclusione

+ anni 1 e mesi 3 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 581, 582, 585, 594, 612 e 610 cp sub 30 = anni 2 e mesi 9 di reclusione

BARUCCO Piermatteo:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 31 e 32 - esclusi i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano e O'Byrne Mark Thomas - unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 608 cp sub 31 = anni 1 e mesi 3 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 6 di reclusione

+ anni 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 581, 582, 585, 594, 612 e 610 cp sub 32 = anni 2 e mesi 6 di reclusione

TARASCIO Aldo:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 33 e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 6 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = mesi 9 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

TALU Antonello:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 34 e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 6 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = mesi 9 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

ARECCO Matilde:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lei ascritto al capo 35 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 9 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

PARISI Natale:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 36 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 9 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 di reclusione
Sospensione condizionale della pena.

TURCO Mario:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 37 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata:
pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 9 di reclusione
+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 di reclusione
Sospensione condizionale della pena.

UBALDI Paolo:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 38 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata:
pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 9 di reclusione
+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 di reclusione
Sospensione condizionale della pena.

PISCITELLI Maurizio:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 39 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata:
pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 9 di reclusione
+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 di reclusione
Sospensione condizionale della pena.

MULTINEDDU Antonio Gavino:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 40 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata:
pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 9 di reclusione
+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

RUSSO Giovanni:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 41 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 9 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

FURCAS Corrado:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 42 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = mesi 9 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

SERRONI Giuseppe:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 43 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = anni 1 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 3 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

FONICIELLO Mario:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 44 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = anni 1 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 3 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

AVOLEDO Reinhard:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 45 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = anni 1 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 3 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

PINTUS Giovanni:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 46 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = anni 1 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 3 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

ROMEO Pietro:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 47 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = anni 1 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 3 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

MURA Ignazio:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 48 e condanna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 608 cp = anni 1 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 1 e mesi 3 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

MANCINI Diana:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lei ascritto al capo 50 e condanna alla pena di mesi 6 di reclusione
Sospensione condizionale della pena.

SALOMONE Massimo:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 51 e condanna alla pena di mesi 7 di reclusione così determinata:
pena base per il reato di cui all'art. 581 cp = mesi 4 di reclusione
+ mesi 1 di reclusione quale aumento per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp
= mesi 5 di reclusione
+ mesi 1 di reclusione quale aumento per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp
= mesi 6 di reclusione
+ mesi 1 di reclusione quale aumento per l'aggravante di cui all'art. 61 n.9 cp
= mesi 7 di reclusione
Sospensione condizionale della pena.

Assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, per non avere commesso il fatto per i reati di cui ai capi 52 e 53

GAETANO Antonello:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 54, 55 e 56 unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione così determinata:
pena base per il reato più grave di cui all'art. 610 cp sub 54 = mesi 5 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = mesi 6 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = mesi 7 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.9 cp = mesi 8 di reclusione
+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna sub 54 = mesi 11 di reclusione

+ mesi 2 e giorni 15 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 610 cp sub 55 = anni 1 e mesi 1 e giorni 15 di reclusione
+ mesi 2 e giorni 15 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 610 cp sub 56 = anni 1 e mesi 4 di reclusione
Sospensione condizionale della pena.

PIGOZZI Massimo Luigi:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritti al capo 57 e condanna alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione così determinata:
pena base per il reato di cui all'art. 582 con l'aggravante speciale di cui all'art. 583 cp = anni 3 e mesi 6 di reclusione
+ 3 mesi di reclusione per l'aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 585, 577 c.1 n.4, 61 n.4 cp = anni 3 e mesi 9 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = anni 3 e mesi 10 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.9 cp = anni 3 e mesi 11 di reclusione
Pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ai sensi dell'art. 29 cp.

AMADEI Barbara:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lei ascritti ai capi 59 – assorbita la contestazione del reato di cui all'art. 581 cp nel reato di cui all'art. 608 cp – 60 e 61 unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione così determinata:
pena base per il reato più grave di cui all'art. 610 cp sub 60 = mesi 6 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = mesi 7 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = mesi 8 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.9 cp = mesi 9 di reclusione
+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 608 cp sub 59 = mesi 10 di reclusione
+ giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 594 cp sub 61 = mesi 10 e giorni 20 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

Assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, per non avere commesso il fatto per il reato di cui al capo 62

CERASUOLO Daniela:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lei ascritti al capi 64 e condanna alla pena di mesi 8 di reclusione così determinata:
Sospensione condizionale della pena.

Assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, per non avere commesso il fatto per il reati di cui al capo 65

INCORONATO Alfredo:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritti al capo 66 e condanna alla pena di anni 1 di reclusione così determinata:
pena base per il reato di cui all'art. 582 cp = mesi 9 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = mesi 10 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = mesi 11 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.9 cp = anni 1 di reclusione
Sospensione condizionale della pena.

PATRIZI Giuliano:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritti al capo 68 e condanna alla pena di mesi 7 di reclusione così determinata:
pena base per il reato di cui all'art. 581 cp = mesi 4 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = mesi 5 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = mesi 6 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.9 cp = mesi 7 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

FORNASIERE Giuseppe:

Assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, per non avere commesso il fatto per il reato di cui al capo 69

TOLOMEIO Francesco Paolo Baldassarre:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto al capo 70 - concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui agli artt. 479, 476 c. 2 cp, contestata in fatto - condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata:

pena base = anni 1 di reclusione

- 62 bis cp = mesi 8 di reclusione

+ 1 mese di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = mesi 9 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

NURCHIS Egidio:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 71, 72, 73, 74 e 75 unificati dal vincolo della continuazione - concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui agli artt. 479, 476 c. 2 cp, contestata in fatto - e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 479 cp sub 75 = anni 1 di reclusione

- 62 bis cp = mesi 8 di reclusione

+ 10 giorni di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna sub 75 = mesi 8 e giorni 10 di reclusione

+ giorni 5 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 479 cp sub 71 = mesi 8 e giorni 15 di reclusione

+ giorni 5 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 479 cp sub 72 = mesi 8 e giorni 20 di reclusione

+ giorni 5 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 479 cp sub 73 = mesi 8 e giorni 25 di reclusione
+ giorni 5 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 479 cp sub 74 = mesi 9 di reclusione
Sospensione condizionale della pena.

MULAS Marcello:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 76 e 77 unificati dal vincolo della continuazione - concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui agli artt. 479, 476 c.2 cp, contestata in fatto - e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 479 cp sub 77 = anni 1 di reclusione

- 62 bis cp = mesi 8 di reclusione

+ 15 giorni di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna sub 77 = mesi 8 e giorni 15 di reclusione

+ giorni 15 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 479 cp sub 76 = mesi 9 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

AMOROSO Giovanni:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 79, 80 e 81 unificati dal vincolo della continuazione - concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui agli artt. 479, 476 c. 2 cp, contestata in fatto - e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 479 cp sub 81 = anni 1 di reclusione

- 62 bis cp = mesi 8 di reclusione

+ 10 giorni di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna sub 81 = mesi 8 e giorni 10 di reclusione

+ giorni 10 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 479 cp sub 79 = mesi 8 e giorni 20 di reclusione

+ giorni 10 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 479 cp sub 80 = mesi 9 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

SABIA COLUCCI Michele:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lui ascritti ai capi 82 e 83 unificati dal vincolo della continuazione - concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui agli artt. 479, 476 c. 2 cp, contestata in fatto - e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 479 cp sub 83 = anni 1 di reclusione

- 62 bis cp = mesi 8 di reclusione

+ 15 giorni di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna sub 83 = mesi 8 e giorni 15 di reclusione

+ giorni 15 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 479 cp sub 82 = mesi 9 di reclusione

Sospensione condizionale della pena.

TOCCAFONDI Giacomo:

Affermazione della penale responsabilità per i reati a lui ascritti ai capi 84 - esclusi i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano, Hermann Jens, Morrone Maria Addolorata, Patzke Julia, Subri Arianna e Weisse Tanja ed assorbito in questo capo il reato sub 87 - 85, 86, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98 e 103, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 25 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 84 = anni e e mesi 4 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = anni 2 e mesi 5 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cp = anni 2 e mesi 6 di reclusione

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 9 di reclusione

+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di cui agli artt. 365 e 378 cp sub 85= anni 2 e mesi 10 di reclusione

+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di cui agli artt. 365 e 378 cp sub 86= anni 2 e mesi 11 di reclusione

+ giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 594 cp sub 90= anni 2, mesi 11 e giorni 20 di reclusione

+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di cui agli artt. 365 e 378 cp sub 91= anni 3 e giorni 20 di reclusione
+ giorni 25 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 612 cp sub 92= anni 3, mesi 1 e giorni 15 di reclusione
+ giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 594 cp sub 93= anni 3, mesi 2 e giorni 5 di reclusione
+ mesi 2 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di cui agli artt. 635, 594 e 581 cp sub 95= anni 3, mesi 4 e giorni 5 di reclusione
+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 328 cp sub 97= anni 3, mesi 5 e giorni 5 di reclusione
+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di cui agli artt. 365 e 378 cp sub 98= anni 3, mesi 6 e giorni 5 di reclusione
+ giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 594 cp sub 103= anni 3, mesi 6 e giorni 25 di reclusione
Pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5, ai sensi dell'art. 29 cp.

Assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo 88

Assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, per non avere commesso il fatto per il reato di cui al capo 89

Assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, per non avere commesso il fatto per il reato di cui al capo 94

Assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo 96

Assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo 99

Assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, per non avere commesso il fatto per il reato di cui al capo 100

AMENTA Aldo:

Affermazione della penale responsabilità per i reati a lui ascritti ai capi 104 - escluso il riferimento alle persone offese - almiri Valerio, 105, 106, 108, 110 e 111, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 15 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 104 = anni 1 e mesi 10 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.1 cp = anni 1 e mesi 11 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cp = anni 2

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 3 di reclusione
+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di cui agli artt. 365 e 378 cp sub 105= anni 2 e mesi 4 di reclusione
+ giorni 25 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 612 cp sub 106= anni 2, mesi 4 e giorni 25 di reclusione
+ mesi 2 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui agli art. 110, 582 cp sub 108= anni 2, mesi 6 e giorni 25 di reclusione
+ giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 594 cp sub 110= anni 2, mesi 7 e giorni 15 di reclusione
+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 581 cp sub 111= anni 2, mesi 8 e giorni 15 di reclusione

Assoluzione per non avere commesso il fatto per il reato di cui al capo 107
Assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo 109

MAZZOLENI Adriana:

Affermazione della penale responsabilità per il reato a lei ascritto al capo 112 - esclusi i riferimenti alle parti offese Bussetti Brando, Chianese Fernando, O'Byrne Patrick e Vie Valerie - condanna alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione così determinata:

pena base per il reato di cui all'art. 323 cp = anni 1 e mesi 10 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp = anni 1 e mesi 11 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cp = anni 2
+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 3 di reclusione

SCIANDRA Sonia:

Affermazione della penale responsabilità per i reati a lei ascritti ai capi 113 - esclusi i riferimenti alle persone offese Morrone Maria Addolorata e Schreiter Karl - 114, 115 e 116, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 25 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 113 = anni 1 e mesi 10 di reclusione
+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp = anni 1 e mesi 11 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cp = anni 2
+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 3 di reclusione
+ mesi 1 di reclusione quale aumento per la continuazione per i reati di cui agli artt. 365 e 378 cp sub 114= anni 2 e mesi 4 di reclusione
+ giorni 25 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 612 cp sub 115= anni 2, mesi 4 e giorni 25 di reclusione
+ mesi 4 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 479 cp sub 116= anni 2, mesi 8 e giorni 25 di reclusione

Assoluzione perché il fatto non sussiste per i reati di cui ai capi 117 e 118

ZACCARDI Marilena:

Affermazione della penale responsabilità per tutti i reati a lei ascritti ai capi 119 - escluso il riferimento alla persone offese Di Pietro Adarosa - e 120, unificati dal vincolo della continuazione e condanna alla pena di anni 2, mesi 3 e giorni 20 di reclusione così determinata:

pena base per il reato più grave di cui all'art. 323 cp sub 119 = anni 1 e mesi 10 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cp = anni 1 e mesi 11 di reclusione

+ 1 mese di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cp = anni 2

+ 3 mesi di reclusione quale aumento ex art. 81 cpv. cp per la continuazione interna = anni 2 e mesi 3 di reclusione

+ giorni 20 di reclusione quale aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 594 cp sub 120= anni 2, mesi 3 e giorni 20 di reclusione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI CIVILI

L'AVVOCATO STEFANO BIGLIAZZI nell'interesse della parte civile STEFANO DE VITO CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39),

Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furcas (capo 42), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO STEFANO BIGLIAZZI nell'interesse della parte civile BRUNO PASOLINI CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furcas (capo 42), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).
- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO STEFANO BIGLIAZZI nell'interesse della parte civile SIMON SCHMIEDERER CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).
- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), segnalando da subito che il Sig. Schmiederer è ammesso la gratuito patrocinio, per cui la somma, che verrà richiesta separatamente, ai sensi dell'art.110 D.P.R. 115/02 dovrà essere anticipata dallo Stato.

L'AVVOCATO BIGLIAZZI conclude per L'AVVOCATO MASSIMO CASAGRANDE nell'interesse della parte civile LUCA ARRIGONI CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furcas (capo 42), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).
- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BIGLIAZZI conclude per L'AVVOCATO MASSIMO CASAGRANDE nell'interesse della parte civile CLAUDIO BENETTI CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furcas (capo 42), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).
- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia,

Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BIGLIAZZI conclude per L'AVVOCATO MASSIMO CASAGRANDE nell'interesse della parte civile ALESSANDRO LAURIOLA CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furbas (capo 42), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).
- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furbas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle

spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BIGLIAZZI conclude per L'AVVOCATO MASSIMO CASAGRANDE nell'interesse della parte civile DAVIDE REPETTO CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furbas (capo 42), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).
- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furbas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BIGLIAZZI conclude per L'AVVOCATO MASSIMO CASAGRANDE nell'interesse della parte civile SABATINO ZINCANI CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furbas (capo 42), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47),

Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BIGLIAZZI conclude per L'AVVOCATO ANDREA SANDRA nell'interesse della parte civile MIRKO SCHLEITING CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).
- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.

- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), segnalando da subito che il Sig. Schleiting è ammesso la gratuito patrocinio, per cui la somma, che verrà richiesta separatamente, ai sensi dell'art.110 D.P.R. 115/02 dovrà essere anticipata dallo Stato

L'AVVOCATO BIGLIAZZI conclude per L'AVVOCATO ANDREA SANDRA nell'interesse della parte civile ROBERTA SCALA CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).
- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BIGLIAZZI conclude per L'AVVOCATO ANDREA SANDRA nell'interesse della parte civile ENRICO TOMELLERI CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi

(capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BIGLIAZZI conclude per L'AVVOCATO ENRICO GRILLO nell'interesse della parte civile ALESSANDRO CAIROLI CHIEDE:

- che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Valerio (capo 26), Maida (capi 27 e 28), Tarascio (capo 33), Talu (capo 34), Arecco (capo 35), Parisi (capo 36), Turco (capo 37), Ubaldi (capo 38), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113).
- Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.
- Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore a €20.000,00.
- Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla

discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO ROCCA conclude per L'AVVOCATO FABIO FOSSATI per la parte civile STEFAN BRAUER chiede:

“Piaccia alla S.V. affermare la penale responsabilità degli imputati sotto specificati per i reati loro ascritti e condannarli alla pena meglio vista:

-PERUGINI Alessandro, in riferimento ai capi 1) e 2) del decreto che dispone il giudizio; POGGI Anna, in riferimento ai capi 6) e 7); DORIA Oronzo, in riferimento ai capi 12) e 13); CIMINO Ernesto, in riferimento ai capi 14) e 15); PELLICCIA Bruno, in riferimento ai capi 16) e 17); GUGLIOTTA Antonio Biagio, in riferimento ai capi 18), 19) e 20); BRAINI Giammarco, in riferimento al capo 29); SERRONI Giuseppe, in riferimento al capo 43); FONICIELLO Mario, in riferimento al capo 44); AVOLEDO Reinhard, in riferimento al capo 45); PINTUS Giovanni, in riferimento al capo 46); ROMEO Pietro, in riferimento al capo 47); MURA Ignazio, in riferimento al capo 48); FORNASIERE Giuseppe, in riferimento al capo 69); TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, in riferimento al capo 70); NURCHIS Egidio, in riferimento al capo 74); AMOROSO Giovanni, in riferimento al capo 81); SABIA COLUCCI Michele, in riferimento al capo 82); TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, in riferimento ai capi 84) e 86); AMENTA Aldo, in riferimento al capo 104); SCIANDRA Sonia, in riferimento al capo 113); ZACCARDI Marilena, in riferimento al capo 119).

Piaccia affermare la responsabilità civile del Ministeri della Difesa, della Giustizia e dell'Interno, così come da atto di citazione, per i danni conseguenti ai reati commessi dagli imputati.

Piaccia, altresì, condannare gli imputati ed i responsabili civili sopra indicati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Piaccia condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento di una provvisionale non inferiore a Euro 20.000,00= ai sensi dell'art. 539, 2°c., c.p.p.

Piaccia, infine, condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento degli onorari e delle spese sostenuti dalle parti civili per la partecipazione al presente giudizio, quantificate nell'allegata nota (con riserva di integrazione per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario.

Si segnala da subito che il Sig. Brauer è ammesso al gratuito patrocinio, per cui la somma ex art. 110 DPR 115/2002 richiesta separatamente, dovrà essere anticipata dallo Stato.

Con ossequio.”

L'AVVOCATO FILIPPO GUIGLIA nell'interesse della parte civile Christian GATERMANN CHIEDE: “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la penale responsabilità di:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 1, 2 del decreto che dispone il giudizio;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, in riferimento ai capi di imputazione n° 6 e 7;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, in riferimento ai capi di imputazione n°12 e 13;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, in riferimento ai capi di imputazione n° 14 e 15;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 16 e 17;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 18, 19 e 20;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, in riferimento ai capi di imputazione n° 29 ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 43;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 44;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, in riferimento ai capi di imputazione n° 45;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, in riferimento ai capi di imputazione n° 46;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, in riferimento ai capi di imputazione n° 47;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 48;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, in riferimento ai capi di imputazione n°69;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 70;
- 40 MULAS Marcello, nato a Lanusei (NU) il 10.07.1966 in riferimento ai capi di imputazione n° 77

41 AMOROSO GIOVANNI, nato a Palermo il 29.5.1963 in riferimento ai capi di imputazione n° 80

42 SABIA COLUCCI Michele, nato a Palermo il 31.07.1966 in riferimento ai capi di imputazione n° 83

43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro in riferimento ai capi di imputazione n° 84,

44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, in riferimento ai capi di imputazione n° 104;

46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, in riferimento ai capi di imputazione n° 113;

47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, in riferimento ai capi di imputazione n°119;

in ordine ai reati a loro ascritti limitatamente ai capi di imputazione sopra indicati e come tale condannarli alla pena di legge.

Piaccia affermare la responsabilità civile dei Ministeri della Difesa, degli Interno e della Giustizia per i danni conseguenti i reati commessi dagli imputati,

Piaccia condannare gli imputati e i responsabili civili, in solido, al risarcimento dei danni tutti, che si chiede vengano liquidati in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di almeno € 20.000. (ventimila).

Con vittoria delle spese e competenze per assistenza legale, oltre IVA e CPA, come da nota spese allegata, disponendo la distrazione delle predette somma a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con riserva di ulteriore integrazione al termine del processo."

**L'AVVOCATO FILIPPO GUIGLIA nell'interesse della parte civile
HOLGER KRESS CHIEDE:**

"Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la penale responsabilità di:

2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, in riferimento ai capi di imputazione n° 6 e 7 del decreto che dispone il giudizio;

3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, in riferimento ai capi di imputazione n°12 e 13;

4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, in riferimento ai capi di imputazione n° 14 e 15;

5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 16 e 17;

6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 18, 19;

9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, in riferimento ai capi di imputazione n° 29 ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 43;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 44;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, in riferimento ai capi di imputazione n° 45;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, in riferimento ai capi di imputazione n° 46;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, in riferimento ai capi di imputazione n° 47;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 48;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, in riferimento ai capi di imputazione n°69;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 70;
39. NURCHIS Egidio, n. Esporlatu (SS) il 7/1/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 75
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro in riferimento ai capi di imputazione n° 84,
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, in riferimento ai capi di imputazione n° 104;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, in riferimento ai capi di imputazione n° 113;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, in riferimento ai capi di imputazione n°119;

in ordine ai reati a loro ascritti limitatamente ai capi di imputazione sopra indicati e come tale condannarli alla pena di legge.

Piaccia affermare la responsabilità civile dei Ministeri della Difesa, degli Interno e della Giustizia per i danni conseguenti i reati commessi dagli imputati,

Piaccia condannare gli imputati e i responsabili civili, in solido, al risarcimento dei danni tutti, che si chiede vengano liquidati in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di almeno € 20.000. (ventimila).

Con vittoria delle spese e competenze per assistenza legale, oltre IVA e CPA, come da nota spese allegata, disponendo la distrazione delle predette somma a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con riserva di ulteriore integrazione al termine del processo.”

**L'AVVOCATO FILIPPO GUIGLIA nell'interesse della parte civile
SEBASTIAN ZEHATSCHEK CHIEDE:**

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la penale responsabilità di:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 1, 2 del decreto che dispone il giudizio;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, in riferimento ai capi di imputazione n° 6 e 7;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, in riferimento ai capi di imputazione n° 12 e 13;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, in riferimento ai capi di imputazione n° 14 e 15;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 16 e 17;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 18, 19;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, in riferimento ai capi di imputazione n° 29 ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 43;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 44;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, in riferimento ai capi di imputazione n° 45;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, in riferimento ai capi di imputazione n° 46;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, in riferimento ai capi di imputazione n° 47;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 48;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, in riferimento ai capi di imputazione n° 69;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 70;
39. NURCHIS Egidio, n. Esporlatu (SS) il 7/1/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 75
- 42 SABIA COLUCCI Michele, nato a Palermo il 31.07.1966 in riferimento ai capi di imputazione n° 83

43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro in riferimento ai capi di imputazione n° 84,

44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, in riferimento ai capi di imputazione n° 104;

46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, in riferimento ai capi di imputazione n° 113;

47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, in riferimento ai capi di imputazione n°119;

in ordine ai reati a loro ascritti limitatamente ai capi di imputazione sopra indicati e come tale condannarli alla pena di legge.

Piaccia affermare la responsabilità civile dei Ministeri della Difesa, degli Interno e della Giustizia per i danni conseguenti i reati commessi dagli imputati.

Piaccia condannare gli imputati e i responsabili civili, in solido, al risarcimento dei danni tutti, che si chiede vengano liquidati in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di almeno € 20.000. (ventimila).

Con vittoria delle spese e competenze per assistenza legale, oltre IVA e CPA, come da nota spese allegata, disponendo la distrazione delle predette somma a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con riserva di ulteriore integrazione al termine del processo.”

Segnalando fin d’ora che il Sig. Zehatschek è ammesso al patrocinio a spese dello Stato per cui l’importo degli onorari liquidabili quale compenso per il gratuito patrocinio ex art. 82 DPR115/02 di cui all’allegata nota spese dovrà essere disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 110 comma 3 DPR 115/02.

L’AVVOCATO GUIGLIA conclude per L’AVVOCATO DI SANSEBASTIANO nell’interesse della parte civile DEVOTO STEFANO:

“Voglia il Tribunale Ill,mo dichiarare la penale responsabilità degli imputati, condannandoli alla pena meglio vista. Condannarli, altresì, al risarcimento dei danni tutti, morali e materiali, cagionati alla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, concedendo alla stessa una provvisionale nella somma di euro 10.000, o nella maggiore o minor somma che risulterà congrua e provata al termine dell’istruttoria, immediatamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., nonché alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza, come da allegata nota spese “.

L’AVVOCATO FRANCESCA COSTA nell’interesse della parte civile MARTENSEN NIELS CHIEDE:

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la penale responsabilità di:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 1, 2 del decreto che dispone il giudizio;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, in riferimento ai capi di imputazione n° 6 e 7;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, in riferimento ai capi di imputazione n° 12 e 13;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, in riferimento ai capi di imputazione n° 14 e 15;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 16 e 17;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 18, 19;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, in riferimento ai capi di imputazione n° 29 ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 43;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 44;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, in riferimento ai capi di imputazione n° 45;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, in riferimento ai capi di imputazione n° 46;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, in riferimento ai capi di imputazione n° 47;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 48;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, in riferimento ai capi di imputazione n° 69;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 70;
39. NURCHIS Egidio, n. Esporlatu (SS) il 7/1/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 75
42. SABIA COLUCCI Michele, nato a Palermo il 31.07.1966 in riferimento ai capi di imputazione n° 83
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro in riferimento ai capi di imputazione n° 84, 95;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, in riferimento ai capi di imputazione n° 104;

46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, in riferimento ai capi di imputazione n° 113;

47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, in riferimento ai capi di imputazione n°119;

in ordine ai reati a loro ascritti limitatamente ai capi di imputazione sopra indicati e come tale condannarli alla pena di legge.

Piaccia affermare la responsabilità civile dei Ministeri della Difesa, degli Interno e della Giustizia per i danni conseguenti i reati commessi dagli imputati,

Piaccia condannare gli imputati e i responsabili civili, in solido, al risarcimento dei danni tutti, che si chiede vengano liquidati in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di almeno € 20.000. (ventimila).

Con vittoria delle spese e competenze per assistenza legale, oltre IVA e CPA, come da nota spese allegata, disponendo la distrazione delle predette somma a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con riserva di ulteriore integrazione al termine del processo.”

**L'AVVOCATO MARCO CAFIERO nell'interesse della parte civile
Thorsten HINRICHSMEYER CHIEDE:**

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la penale responsabilità di:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 1, 2 del decreto che dispone il giudizio;

2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, in riferimento ai capi di imputazione n° 6 e 7;

3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, in riferimento ai capi di imputazione n°12 e 13;

4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, in riferimento ai capi di imputazione n° 14 e 15;

5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 16 e 17;

6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 18, 19 e 20

9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, in riferimento ai capi di imputazione n° 29 ;

21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 43;

22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 44;

23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, in riferimento ai capi di imputazione n° 45;

24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, in riferimento ai capi di imputazione n° 46;

25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, in riferimento ai capi di imputazione n° 47;

26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 48;

37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, in riferimento ai capi di imputazione n°69;

38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 70;

39. NURCHIS Egidio, n. Esporlatu (SS) il 7/1/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 75

42 SABIA COLUCCI Michele, nato a Palermo il 31.07.1966 in riferimento ai capi di imputazione n° 83

43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro in riferimento ai capi di imputazione n° 84,

44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, in riferimento ai capi di imputazione n° 104;

46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, in riferimento ai capi di imputazione n° 113;

47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, in riferimento ai capi di imputazione n°119;

in ordine ai reati a loro ascritti limitatamente ai capi di imputazione sopra indicati e come tale condannarli alla pena di legge.

Piaccia affermare la responsabilità civile dei Ministeri della Difesa, degli Interno e della Giustizia per i danni conseguenti i reati commessi dagli imputati,

Piaccia condannare gli imputati e i responsabili civili, in solido, al risarcimento dei danni tutti, che si chiede vengano liquidati in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di almeno € 20.000. (ventimila).

Con vittoria delle spese e competenze per assistenza legale, oltre IVA e CPA, come da nota spese allegata, disponendo la distrazione delle predette somma a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con riserva di ulteriore integrazione al termine del processo.”

L'AVVOCATO MARCO CAFIERO nell'interesse della parte civile TOBIAS HUBNER CHIEDE:

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la penale responsabilità di:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 1, 2 del decreto che dispone il giudizio;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, in riferimento ai capi di imputazione n° 6 e 7;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, in riferimento ai capi di imputazione n° 12 e 13;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, in riferimento ai capi di imputazione n° 14 e 15;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, in riferimento ai capi di imputazione n° 16 e 17;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 18, 19 e 20;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, in riferimento ai capi di imputazione n° 29 ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 43;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 44;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, in riferimento ai capi di imputazione n° 45;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, in riferimento ai capi di imputazione n° 46;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, in riferimento ai capi di imputazione n° 47;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 48;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, in riferimento ai capi di imputazione n° 69;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, in riferimento ai capi di imputazione n° 70;
39. NURCHIS Egidio, n. Esporlatu (SS) il 7/1/1959, in riferimento ai capi di imputazione n° 75
42. SABIA COLUCCI Michele, nato a Palermo il 31.07.1966 in riferimento ai capi di imputazione n° 83
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro in riferimento ai capi di imputazione n° 84,
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, in riferimento ai capi di imputazione n° 104;

46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, in riferimento ai capi di imputazione n° 113;

47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, in riferimento ai capi di imputazione n°119;

in ordine ai reati a loro ascritti limitatamente ai capi di imputazione sopra indicati e come tale condannarli alla pena di legge.

Piaccia affermare la responsabilità civile dei Ministeri della Difesa, degli Interno e della Giustizia per i danni conseguenti i reati commessi dagli imputati,

Piaccia condannare gli imputati e i responsabili civili, in solido, al risarcimento dei danni tutti, che si chiede vengano liquidati in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di almeno € 20.000. (ventimila).

Con vittoria delle spese e competenze per assistenza legale, oltre IVA e CPA, come da nota spese allegata, disponendo la distrazione delle predette somma a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con riserva di ulteriore integrazione al termine del processo.”

Segnalando fin d’ora che il Sig. Tobias Hubner è ammesso al patrocinio a spese dello Stato per cui l’importo degli onorari liquidabili quale compenso per il gratuito patrocinio ex art. 82 DPR115/02 di cui all’allegata nota spese dovrà essere disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 110 comma 3 DPR 115/02

L’AVVOCATO NOVARO per la parte civile BERTACCHINI VALERIO,
costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

1. PERUGINI Alessandro;
2. POGGI Anna;
3. DORIA Oronzo;
4. CIMINO Ernesto;
5. PELLICCIA Bruno;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;
7. BRAINI Gianmarco;
8. BARUCCO Piermatteo;
9. PISCITELLI Maurizio;
10. MULTINEDDU Antonio Gavino;
11. RUSSO Giovanni;
12. FURCAS Corrado;
13. SERRONI Giuseppe;
14. FONICIELLO Mario;
15. AVOLEDO Reinhard;

16. PINTUS Giovanni;
17. ROMEO Pietro;
18. MURA Ignazio;
19. TOCCAFONDI Giacomo;
20. AMENTA Aldo;
21. MAZZOLENI Adriana;
22. SCIANDRA Sonia;
23. ZACCARDI MARILENA

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugini;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 29), 30) Braini;
- nn.31), 32) Barucco;
- n. 39) Piscitelli;
- n. 40) Multineddu;
- n. 41) Russo;
- n. 42) Furcas;
- n. 43) Serroni;
- n. 44) Fonicello;
- n. 45) Avoledo;
- n. 46) Pintus;
- n. 47) Romeo;
- n. 48) Mura;
- n. 84) Toccafondi;
- n. 104) Amenta;
- n. 112) Mazzoleni;
- n. 113) Sciandra;
- n. 119) Zaccardi

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con i Ministeri di seguito indicati, ritualmente citati e costituiti in giudizio:

- con il Ministero degli Interni per i fatti degli imputati Perugini e Poggi;
- con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi;
- con il Ministero della Difesa per i fatti degli imputati Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, D.P.R. 115/2002.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile CHICHARRO SANCHEZ PEDRO, costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

- 1. PERUGINI Alessandro;**
- 2. POGGI Anna;**
- 3. DORIA Oronzo;**
- 4. CIMINO Ernesto;**
- 5. PELLICCIA Bruno;**
- 6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
- 7. MAIDA DANIELA;**
- 8. ARECCO Matilde;**
- 9. PARISI NATALE;**
- 10. TURCO Mario;**
- 11. UBALDI Paolo;**
- 12. GAETANO Antonello;**
- 13. TOCCAFONDI Giacomo;**
- 14. AMENTA Aldo;**

15.MAZZOLENI Adriana;
16.SCIANDRA Sonia;
17.ZACCARDI MARILENA

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

nn. 1), 2) Perugini;
nn. 6), 7) Poggi;
nn. 12), 13) Doria;
nn. 14), 15) Cimino;
nn. 16), 17) Pelliccia;
nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
nn. 27), 28) Maida;
n. 35) Arecco;
n. 36) Parisi;
n. 37) Turco;
n. 38) Ubaldi;
n. 56) Gaetano;
n. 84) Toccafondi;
n. 104) Amenta;
n. 112) Mazzoleni;
n. 113) Sciandra;
n. 119) Zaccardi;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con il Ministero degli Interni (responsabile civile ritualmente citato e costituito) per i fatti degli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, Gaetano, nonché con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 22.000,00 (ventiduemila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da note allegate alle presenti conclusioni.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile ENDER TALINE, costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

- 1. PERUGINI Alessandro;**
- 2. POGGI Anna;**
- 3. DORIA Oronzo;**
- 4. CIMINO Ernesto;**
- 5. PELLICCIA Bruno;**
- 6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
- 7. MAIDA DANIELA;**
- 8. ARECCO Matilde;**
- 9. PARISI NATALE;**
- 10. TURCO Mario;**
- 11. UBALDI Paolo;**
- 12. GAETANO Antonello;**
- 13. TOCCAFONDI Giacomo;**
- 14. AMENTA Aldo;**
- 15. MAZZOLENI Adriana;**
- 16. SCIANDRA Sonia;**
- 17. ZACCARDI MARILENA**

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugini;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 27), 28) Maida;
- n. 35) Arecco;
- n. 36) Parisi;
- n. 37) Turco;
- n. 38) Ubaldi;
- nn. 55), 56) Gaetano;

n. 84) Toccafondi;
n. 104) Amenta;
n. 112) Mazzoleni;
n. 113) Sciandra;
n. 119) Zaccardi;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con il Ministero degli Interni (responsabile civile ritualmente citato e costituito) per i fatti degli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, Gaetano, nonché con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 22.000,00 (ventiduemila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da note allegate alle presenti conclusioni.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile FLAGELLI AMARANTA SERENA, costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

1. **PERUGINI Alessandro;**
2. **POGGI Anna;**
3. **DORIA Oronzo;**
4. **CIMINO Ernesto;**
5. **PELLICCIA Bruno;**
6. **GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
7. **BRAINI Gimmarco;**
8. **BARUCCO Piermatteo;**
9. **PISCITELLI Maurizio;**

- 10.MULTINEDDU Antonio Gavino;**
- 11.RUSSO Giovanni;**
- 12.FURCAS Corrado;**
- 13.SERRONI Giuseppe;**
- 14.FONICIELLO Mario;**
- 15.AVOLEDO Reinhard;**
- 16.PINTUS Giovanni;**
- 17.ROMEO Pietro;**
- 18.MURA Ignazio;**
- 19.AMADEI Barbara;**
- 20.TOCCAFONDI Giacomo;**
- 21.AMENTA Aldo;**
- 22.MAZZOLENI Adriana;**
- 23.SCIANDRA Sonia;**
- 24.ZACCARDI MARILENA**

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugini;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 29), 30) Braini;
- nn.31), 32) Barucco;
- n. 39) Piscitelli;
- n. 40) Multineddu;
- n. 41) Russo;
- n. 42) Furcas;
- n. 43) Serroni;
- n. 44) Fonicello;
- n. 45) Avoledo;
- n. 46) Pintus;
- n. 47) Romeo;
- n. 48) Mura;
- n. 62) Amadei;
- n. 84) Toccafondi;
- n. 104) Amenta;
- n. 112) Mazzoleni;
- n. 113) Sciandra;
- n. 119) Zaccardi

reati tutti contestati nel decreto che dispone il rinvio a giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con i Ministeri di seguito indicati, ritualmente citati e costituiti in giudizio:

- con il Ministero degli Interni per i fatti degli imputati Perugini e Poggi;
- con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Amadei, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi;
- con il Ministero della Difesa per i fatti degli imputati Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile FRANCESCHIN DIANA,
costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

- 1. PERUGINI Alessandro;**
- 2. POGGI Anna;**
- 3. DORIA Oronzo;**
- 4. CIMINO Ernesto;**
- 5. PELLICCIA Bruno;**
- 6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
- 7. MAIDA DANIELA;**
- 8. ARECCO Matilde;**
- 9. PARISI NATALE;**
- 10. TURCO Mario;**

- 11.UBALDI Paolo;**
- 12.TOCCAFONDI Giacomo;**
- 13.AMENTA Aldo;**
- 14.MAZZOLENI Adriana;**
- 15.SCIANDRA Sonia;**
- 16.ZACCARDI MARILENA**

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugini;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 27), 28) Maida;
- n. 35) Arecco;
- n. 36) Parisi;
- n. 37) Turco;
- n. 38) Ubaldi;
- n. 84) Toccafondi;
- n. 104) Amenta;
- n. 112) Mazzoleni;
- n. 113) Sciandra;
- n. 119) Zaccardi;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con il Ministero degli Interni (responsabile civile ritualmente citato e costituito) per i fatti degli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, nonché con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile GRAF ANDREA, costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

- 1. PERUGINI Alessandro;**
- 2. POGGI Anna;**
- 3. DORIA Oronzo;**
- 4. CIMINO Ernesto;**
- 5. PELLICCIA Bruno;**
- 6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
- 7. MAIDA DANIELA;**
- 8. ARECCO Matilde;**
- 9. PARISI NATALE;**
- 10. TURCO Mario;**
- 11. UBALDI Paolo;**
- 12. TOCCAFONDI Giacomo;**
- 13. AMENTA Aldo;**
- 14. MAZZOLENI Adriana;**
- 15. SCIANDRA Sonia;**
- 16. ZACCARDI MARILENA**

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugia;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 27), 28) Maida;
- n. 35) Arecco;
- n. 36) Parisi;
- n. 37) Turco;
- n. 38) Ubaldi;
- nn. 84), 99) Toccafondi;
- n. 104) Amenta;

n. 112) Mazzoleni;

n. 113) Sciandra;

n. 119) Zaccardi;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con il Ministero degli Interni (responsabile civile ritualmente citato e costituito) per i fatti degli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, nonché con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, D.P.R. 115/2002.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile JAEGER LAURA, costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

- 1. PERUGINI Alessandro;**
- 2. POGGI Anna;**
- 3. DORIA Oronzo;**
- 4. CIMINO Ernesto;**
- 5. PELLICCIA Bruno;**
- 6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
- 7. BRAINI Gimmarco;**
- 8. SERRONI Giuseppe;**
- 9. FONICIELLO Mario;**
- 10. AVOLEDO Reinhard;**
- 11.11. PINTUS Giovanni;**

- 12.12. ROMEO Pietro;**
- 13.MURA Ignazio;**
- 14.FORNASIERE Giuseppe;**
- 15.TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre;**
- 16.AMOROSO Giovanni;**
- 17.TOCCAFONDI Giacomo;**
- 18.AMENTA Aldo;**
- 19.MAZZOLENI Adriana;**
- 20.SCIANDRA Sonia;**
- 21.ZACCARDI MARILENA**

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugini;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 29), 30) Braini;
- n. 43) Serroni;
- n. 44) Fonicello;
- n. 45) Avoledo;
- n. 46) Pintus;
- n. 47) Romeo;
- n. 48) Mura;
- n. 69) Fornasiere;
- n. 70) Tolomeo;
- n. 81) Amoroso;
- n. 84) Toccafondi;
- n. 104) Amenta;
- n. 112) Mazzoleni;
- n. 113) Sciandra;
- n. 119) Zaccardi

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei

fatti oggetto di contestazione, in solido con i Ministeri di seguito indicati, ritualmente citati e costituiti in giudizio:

- con il Ministero degli Interni per i fatti degli imputati Perugini e Poggi;
- con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Amoroso, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi;
- con il Ministero della Difesa per i fatti degli imputati Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, D.P.R. 115/2002.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile LAROQUELLE DAVID,
costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

- 1. PERUGINI Alessandro;**
- 2. POGGI Anna;**
- 3. DORIA Oronzo;**
- 4. CIMINO Ernesto;**
- 5. PELLICCIA Bruno;**
- 6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
- 7. MAIDA DANIELA;**
- 8. ARECCO Matilde;**
- 9. PARISI NATALE;**
- 10. TURCO Mario;**
- 11. UBALDI Paolo;**
- 12. GAETANO Antonello;**
- 13. TOCCAFONDI Giacomo;**
- 14. AMENTA Aldo;**
- 15. MAZZOLENI Adriana;**
- 16. SCIANDRA Sonia;**
- 17. ZACCARDI MARILENA**

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

nn. 1), 2) Perugini;

nn. 6), 7) Poggi;

nn. 12), 13) Doria;

nn. 14), 15) Cimino;

nn. 16), 17) Pelliccia;

nn. 18), 19), 20) Gugliotta;

nn. 27), 28) Maida;

n. 35) Arecco;

n. 36) Parisi;

n. 37) Turco;

n. 38) Ubaldi;

n. 54) Gaetano;

n. 84) Toccafondi;

n. 104) Amenta;

n. 112) Mazzoleni;

n. 113) Sciandra;

n. 119) Zaccardi;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con il Ministero degli Interni (responsabile civile ritualmente citato e costituito) per i fatti degli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, Gaetano, nonché con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni,

disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, D.P.R. 115/2002.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile LAVAL ALBAN LAURENT SEBASTIEN, costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

- 1. PERUGINI Alessandro;**
- 2. POGGI Anna;**
- 3. DORIA Oronzo;**
- 4. CIMINO Ernesto;**
- 5. PELLICCIA Bruno;**
- 6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
- 7. MAIDA DANIELA;**
- 8. ARECCO Matilde;**
- 9. PARISI NATALE;**
- 10. TURCO Mario;**
- 11. UBALDI Paolo;**
- 12. TOCCAFONDI Giacomo;**
- 13. AMENTA Aldo;**
- 14. MAZZOLENI Adriana;**
- 15. SCIANDRA Sonia;**
- 16. ZACCARDI MARILENA**

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugia;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 27), 28) Maida;
- n. 35) Arecco;
- n. 36) Parisi;
- n. 37) Turco;
- n. 38) Ubaldi;
- n. 84) Toccafondi;
- n. 104) Amenta;
- n. 112) Mazzoleni;
- n. 113) Sciandra;
- n. 119) Zaccardi;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con il Ministero degli Interni (responsabile civile ritualmente citato e costituito) per i fatti degli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, nonché con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di € 22.000,00 (ventiduemila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da note allegate alle presenti conclusioni.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile OTERO BALADO CARLOS MANUEL, costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

1. **PERUGINI Alessandro;**
2. **POGGI Anna;**
3. **DORIA Oronzo;**
4. **CIMINO Ernesto;**
5. **PELLICCIA Bruno;**
6. **GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
7. **MAIDA DANIELA;**
8. **ARECCO Matilde;**
9. **PARISI NATALE;**
10. **TURCO Mario;**
11. **UBALDI Paolo;**
12. **GAETANO Antonello;**
13. **TOCCAFONDI Giacomo;**
14. **AMENTA Aldo;**
15. **MAZZOLENI Adriana;**

16.SCIANDRA Sonia;
17.ZACCARDI MARILENA

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

nn. 1), 2) Perugini;
nn. 6), 7) Poggi;
nn. 12), 13) Doria;
nn. 14), 15) Cimino;
nn. 16), 17) Pelliccia;
nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
nn. 27), 28) Maida;
n. 35) Arecco;
n. 36) Parisi;
n. 37) Turco;
n. 38) Ubaldi;
n. 56) Gaetano;
n. 84) Toccafondi;
n. 104) Amenta;
n. 112) Mazzoleni;
n. 113) Sciandra;
n. 119) Zaccardi;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con il Ministero degli Interni (responsabile civile ritualmente citato e costituito) per i fatti degli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, Gaetano, nonché con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 22.000,00 (ventiduemila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da note allegate alle presenti conclusioni.

L'AVVOCATO NOVARO per la parte civile PERCIVATI ESTER, costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

- 1. PERUGINI Alessandro;**
- 2. POGGI Anna;**
- 3. DORIA Oronzo;**
- 4. CIMINO Ernesto;**
- 5. PELLICCIA Bruno;**
- 6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
- 7. MAIDA DANIELA;**
- 8. ARECCO Matilde;**
- 9. PARISI NATALE;**
- 10. TURCO Mario;**
- 11. UBALDI Paolo;**
- 12. GAETANO Antonello;**
- 13. AMADEI Barbara;**
- 14. TOCCAFONDI Giacomo;**
- 15. AMENTA Aldo;**
- 16. MAZZOLENI Adriana;**
- 17. SCIANDRA Sonia;**
- 18. ZACCARDI MARILENA**

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugini;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 27), 28) Maida;
- n. 35) Arecco;
- n. 36) Parisi;
- n. 37) Turco;
- n. 38) Ubaldi;
- n. 56) Gaetano;
- nn. 59), 60), 61) Amadei;
- n. 84) Toccafondi;

n. 104) Amenta;
n. 112) Mazzoleni;
n. 113) Sciandra;
n. 119) Zaccardi;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con il Ministero degli Interni (responsabile civile ritualmente citato e costituito) per i fatti degli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, Gaetano, nonché con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Amadei, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di € 23.000,00 (ventitremila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, D.P.R. 115/2002.

L'AVVOCATO FEDERICA ROCCATTI per la parte civile NEBOT CESAR JEAN CLAUDE, costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

1. **PERUGINI Alessandro;**
2. **POGGI Anna;**
3. **DORIA Oronzo;**
4. **CIMINO Ernesto;**
5. **PELLICCIA Bruno;**
6. **GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
7. **MAIDA DANIELA;**
8. **ARECCO Matilde;**

- 9. PARISI NATALE;**
- 10. TURCO Mario;**
- 11. UBALDI Paolo;**
- 12. GAETANO Antonello;**
- 13. TOCCAFONDI Giacomo;**
- 14. AMENTA Aldo;**
- 15. MAZZOLENI Adriana;**
- 16. SCIANDRA Sonia;**
- 17. ZACCARDI MARILENA**

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugini;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 27), 28) Maida;
- n. 35) Arecco;
- n. 36) Parisi;
- n. 37) Turco;
- n. 38) Ubaldi;
- n. 56) Gaetano;
- n. 84) Toccafondi;
- n. 104) Amenta;
- n. 112) Mazzoleni;
- n. 113) Sciandra;
- n. 119) Zaccardi;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con i ministeri di seguito indicati, responsabili civili ritualmente citati e costituiti in giudizio:

- con il Ministero degli Interni per i fatti degli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, Gaetano;

- con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 22.000,00 (ventiduemila).

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni.

L'AVVOCATO GAMBERINI nell'interesse della parte civile DORING

MATTHIAS chiede che il Tribunale di Genova voglia ritenere gli imputati responsabili dei delitti in conseguenza dei quali Matthias Doring è parte persona offesa e danneggiato e precisamente nei confronti di

- Perugini Alessandro: capo 1), capo 2) Poggi Anna: capo 6)
- Doria Oronzo: capo 12), capo 13)
- Cumino Ernesto: capo 14), capo 15)
- Pelliccia Bruno: capo 16, capo 17
- Gugliotta Antonio Biagio: capo 18), capo 19)
- Toccafondi Giacomo Vincenzo: capo 84)

e condannarli alla pena che riterrà di giustizia,

chiede

altresì che tutti gli imputati, nonché il Ministero degli interni, nella qualità di responsabile civile, vengano condannati in solido al risarcimento del danno a favore di Matthias Doring, parte civile costituita e al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva da quantificarsi nella somma di euro 20.000, oltre al pagamento delle spese legali del presente giudizio quantificate nella nota che si allega.

INTEGRAZIONE CONCLUSIONI depositate dall'Avv. Passeggi per conto dell'Avv. Gamberini nell'interesse della parte civile DORING MATTHIAS:

chiede

che per i fatti di reato ai danni di Matthias Doring vengano condannati Perugini Alessandro: capo 1), capo 2) Poggi Anna: capo 6) Doria Oronzo:

capo 12), capo 13) Cumino Ernesto: capo 14), capo 15) Pelliccia Bruno: capo 16, capo 17; Gugliotta Antonio Biagio: capo 18), capo 19); Toccafondi Giacomo Vincenzo: capo 84); alla pena che il Tribunale riterrà di giustizia, nonché al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva da quantificarsi nella somma di euro 20.000 e alla rifusione delle spese legali, quantificate nella nota già in atti, in quanto allagata alle conclusioni rassegnate in pari data, oltre al Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia in solido con gli imputati nella qualità di responsabili civili.

L'AVVOCATO GAMBERINI conclude per L'AVVOCATO MOSER nell'interesse della parte civile WEISSE TANJA e chiede che il Tribunale di Genova voglia ritenere gli imputati responsabili dei delitti in conseguenza dei quali Tanja Weisse è parte persona offesa e danneggiata e precisamente nei confronti di

- Perugini Alessandro: capo 1), capo 2)
 - Poggi Anna: capo 6)
 - Doria Oronzo: capo 12), capo 13)
 - Cumino Ernesto: capo 14), capo 15)
 - Pelliccia Bruno: capo 16, capo 17
 - Gugliotta Antonio Biagio: capo 18), capo 19)
 - Nurchis Egidio: capo 74)
 - Amoroso Giovanni: capo 81)
 - Sabia Colucci Michele: capo 82)
 - Toccafondi Giacomo Vincenzo: capo 84), capo 96)
- e condannarli alla pena che riterrà di giustizia,

chiede

altresì che tutti gli imputati, nonché il Ministero degli interni, nella qualità di responsabile civile, vengano condannati in solido al risarcimento del danno a favore di Tanja Weisse, parte civile costituita e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva da quantificarsi nella somma di euro 30.000, oltre al pagamento delle spese legali del presente giudizio quantificate nella nota che si allega.

INTEGRAZIONE CONCLUSIONI depositate dall'Avv. Passeggi per conto dell'Avv. Moser nell'interesse della parte civile TANJA WEISSE:

chiede

che per i fatti di reato ai danni di Tanja Weisse vengano condannati Perugini Alessandro: capo 1), capo2); Poggi Anna: capo 6); Doria Oronzo: capo 12), capo 13); Cumino Ernesto: capo 14), capo 15); Pelliccia Bruno: capo 16), capo 17); Gugliotta Antonio Biagio: capo 18), capo 19); Nurchis Egidio: capo 74); Amoroso Giovanni: capo 81); Sabia Colucci Michele: capo 82); Toccafondi Giacomo Vincenzo: capo 84), capo 96) alla pena che il Tribunale riterrà di giustizia, nonché al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva da quantificarsi nella somma di euro 30.000 e alla rifusione delle spese legali, quantificate nella nota già in atti, in quanto allagata alle conclusioni rassegnate in pari data, oltre al Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia in solido con gli imputati nella qualità di responsabili civili.

L'AVVOCATO SABBATINI nell'interesse della parte civile GUIDI FRANCESCO chiede che il Tribunale di Genova voglia ritenere gli imputati responsabili dei delitti in conseguenza dei quali Francesco Guidi è parte persona offesa e danneggiato e precisamente nei confronti di

- Perugini Alessandro: capo 1), capo2)
 - Poggi Anna: capo 6)
 - Doria Oronzo: capo 12), capo 13)
 - Cumino Ernesto: capo 14), capo 15)
 - Pelliccia Bruno: capo 16), capo 17)

 - Gugliotta Antonio Biagio: capo 18), capo 19)
 - Brami Giammarco: capo 30)
 - Barucco Piermatteo, capo 32)
 - Toccafondi Giacomo Vincenzo: capo 84)
- e condannarli alla pena che riterrà di giustizia,

chiede

altresì che tutti gli imputati, nonché il ministero degli Interni, nella qualità di responsabile civile, vengano condannati in solido al risarcimento del danno a favore di Francesco Guidi, parte civile costituita e al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva da quantificarsi nella somma di euro 30.000, oltre al pagamento delle spese legali del presente giudizio quantificate nella nota che si allega.

INTEGRAZIONE CONCLUSIONI depositate dall'Avv. Passeggi per conto dell'Avv. Sabbatini nell'interesse della parte civile GUIDI FRANCESCO:

chiede

che per i *fatti* di reato ai danni di Francesco Guidi vengano condannati Perugini Alessandro: capo 1), capo 2); Poggi Anna: capo 6); Doria Oronzo: capo 12), capo 13); Cumino Ernesto: capo 14), capo 15); Pelliccia Bruno: capo 16), capo 17); Gugliotta Antonio Biagio: capo 18), capo 19); Brami Giammarco:

capo 30); Barucco Piermatteo, capo 32); Toccafondi Giacomo Vincenzo: capo 84) alla pena che il Tribunale riterrà di giustizia, nonché al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva da quantificarsi nella somma di euro 30.000 e alla rifusione delle spese legali, quantificate nella nota già in atti, in quanto allagata alle conclusioni rassegnate in pari data, oltre al Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia in solido con gli imputati nella qualità di responsabili civili.

AVVOCATO LUCA PARTESOTTI CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE

PARTESOTTI Giorgia (c.f. PRT GRG 80R70 G224H)

nei confronti di

1. PERUGINI Alessandro, capi 1 e 2 (Ministero degli Interni)
2. POGGI Anna, capi 6 e 7 (Ministero degli Interni)
3. DORIA Oronzo, capi 12 e 13 (Ministero della Giustizia)
4. CIMINO Ernesto, capi 14 e 15 (Ministero della Giustizia)
5. PELLICCIA Bruno, capi 16 e 17 (Ministero della Giustizia)
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, capi 18, 19 (Ministero della Giustizia)
9. BRAINI Gianmarco, capi 29 (Ministero della Difesa)
10. BARUCCO Piermatteo, capi 31 (Ministero della Difesa)
17. PISCITELLI Maurizio, capo 39 (Ministero della Difesa)
18. MULTINEDDU Antonio Gavino, capo 40 (Ministero della Difesa)
19. RUSSO Giovanni, capo 41 (Ministero della Difesa)
20. FURCAS Corrado, capo 42 (Ministero della Difesa)
21. SERRONI Giuseppe, capo 43 (Ministero della Difesa)
22. FONICIELLO Mario, capo 44 (Ministero della Difesa)
23. AVOLEDO Reinhard, capo 45 (Ministero della Difesa)
24. PINTUS Giovanni, capo 46 (Ministero della Difesa)
25. ROMEO Pietro, capo 47 (Ministero della Difesa)
26. MURA Ignazio, capo 48 (Ministero della Difesa)
32. CERASUOLO Daniela, capo 65 (Ministero della Giustizia)
41. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, capo 84 (Ministero della Giustizia)
42. AMENTA Aldo, capo 104 (Ministero della Giustizia)
43. MAZZOLENI Adriana, capo 112 (Ministero della Giustizia)

44. SCIANDRA Sonia, capo 113 (Ministero della Giustizia)

45. ZACCARDI Marilena, capo 119 (Ministero della Giustizia)

e dei responsabili civili:

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia in persona dei Ministri pro-tempore, (atto di costituzione di p.c. e ordinanze G.U.P. 27.1.2005 e 10.3.2005):

A) affermare la penale responsabilità di detti imputati e condannarli alla pena di giustizia;

B) condannarli, in via solidale ciascuno per gli imputati di riferimento con i responsabili civili Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, in persona dei Ministri pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, biologico morale ed esistenziale, con riserva di ogni ulteriore danno, da liquidarsi in separata causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;

C) condannarli in via solidale al pagamento di una congrua provvisoria immediatamente esecutiva, che si indica in € 20.000,00 (ventimila) o in quella somma che il Tribunale riterrà giusta od equa;

D) subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'avvenuto pagamento delle somme liquidate alla parte civile;

E) condannarli infine al pagamento in via solidale delle spese di patrocinio della parte civile, come da separata nota.

L'AVVOCATO CAVALLITO conclude per L'AVVOCATO LA MACCHIA nell'interesse delle parti civili FORNASIER EVANDRO e ROSTELLATO ANDREA e chiede

- riconoscere la penale responsabilità degli imputati e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
- dichiarare tenuti e, conseguentemente condannare, gli imputati, in solido tra loro e in solido anche con i responsabili civili Ministeri degli Interni, della Difesa e della Giustizia al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dalle parti civili in conseguenza dei reati connessi, demandandone la liquidazione ad un separato giudizio;
- condannare gli imputati, in solido tra loro, ed in solido con i sopra menzionati responsabili civili al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 20.000 ovvero della diversa somma che il Tribunale riterrà equa;
- subordinare l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento di detta provvisoria;

condannare al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, come da separate note.

L'AVVOCATO DOZZO nell'interesse della parte civile ROSSOMANDO ANGELO chiede: "Voglia il Tribunale di Genova, dichiarata la penale responsabilità di:

- PERUGINI Alessandro
- POGGIAnna
- DORIA Oronzo
- CIMINO Ernesto
- PELLICCIA Bruno
- GUGLIOTTA Biagio
- VALERIO Franco
- MADA Daniela
- TARASCIO Aldo
- ARECCO Matilde
- PARISI Natale
- TURCO Mario
- UBALDIPaolo
- TOCCA FONDI Giacomo Vincenzo
- AMENTA Aldo
- MAZZOLENIAdriana
- SCIANDRA Sonia
- ZACCARDIMarilena

imputati come in atti, condannarli alla pena di giustizia ed all'integrale risarcimento dei danni materiali e morali subiti, in conseguenza dei reati da loro commessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni e della Giustizia, in persona dei Ministri in carica; danni da liquidarsi in separato giudizio.

Dato il lungo tempo trascorso, si chiede altresì la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore della costituita parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili, in solido, per la somma di euro 20.000,00.

Si richiede, infine, la condanna alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza alla parte civile come da allegata nota."

L'AVVOCATO DOZZO conclude per L'AVVOCATO PINTO nell'interesse della parte civile ROSSOMANDO MASSIMILIANO e chiede: "Voglia il Tribunale di Genova, dichiarata la penale responsabilità di:

- PERUGINI Alessandro
- POGGIAnna
- DORIA Oronzo
- CIMINO Ernesto
- PELLICCIA Bruno
- GUGLIOTTA Biagio
- VALERIO Franco
- MADA Daniela
- TARASCIO Aldo
- ARECCO Matilde
- PARISI Natale
- TURCO Mario
- UBALDIPaolo
- TOCCA FONDI Giacomo Vincenzo
- AMENTA Aldo
- MAZZOLENIAdriana
- SCIANDRA Sonia
- ZACCARDIMarilena

imputati come in atti, condannarli alla pena di giustizia ed all'integrale risarcimento dei danni materiali e morali subiti, in conseguenza dei reati da loro commessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni e della Giustizia, in persona dei Ministri in carica; danni da liquidarsi in separato giudizio.

Dato il lungo tempo trascorso, si chiede altresì la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore della costituita parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili, in solido, per la somma di euro 20.000,00.

Si richiede, infine, la condanna alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza alla parte civile come da allegata nota."

L'Avv. Sveva Insabato per la parte civile CAMANDONA SERGIO,
costituita nel procedimento penale indicato nei confronti di:

- 1. PERUGINI Alessandro;**
- 2. POGGI Anna;**
- 3. DORIA Oronzo;**
- 4. CIMINO Ernesto;**
- 5. PELLICCIA Bruno;**
- 6. GUGLIOTTA Antonio Biagio;**
- 7. BRAINI Gimmarco;**
- 8. BARUCCO Piermatteo;**

9. PISCITELLI Maurizio;
10. MULTINEDDU Antonio Gavino;
11. RUSSO Giovanni;
12. FURCAS Corrado;
13. SERRONI Giuseppe;
14. FONICIELLO Mario;
15. AVOLEDO Reinhard;
- 16.16. PINTUS Giovanni;
- 17.17. ROMEO Pietro;
18. MURA Ignazio;
19. TOCCAFONDI Giacomo;
20. AMENTA Aldo;
21. MAZZOLENI Adriana;
22. SCIANDRA Sonia;
23. ZACCARDI MARILENA

rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- nn. 1), 2) Perugini;
- nn. 6), 7) Poggi;
- nn. 12), 13) Doria;
- nn. 14), 15) Cimino;
- nn. 16), 17) Pelliccia;
- nn. 18), 19), 20) Gugliotta;
- nn. 29), 30) Braini;
- nn.31), 32) Barucco;
- n. 39) Piscitelli;
- n. 40) Multineddu;
- n. 41) Russo;
- n. 42) Furcas;
- n. 43) Serroni;
- n. 44) Fonicello;
- n. 45) Avoledo;
- n. 46) Pintus;
- n. 47) Romeo;
- n. 48) Mura;
- n. 84) Toccafondi;
- n. 104) Amenta;
- n. 112) Mazzoleni;
- n. 113) Sciandra;
- n. 119) Zaccardi

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia, altresì, condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido con i Ministeri di seguito indicati, ritualmente citati e costituiti in giudizio:

- con il Ministero degli Interni per i fatti degli imputati Perugini e Poggi;
- con il Ministero della Giustizia per gli episodi riconducibili agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi;
- con il Ministero della Difesa per i fatti degli imputati Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia, peraltro, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o *veriore determinanda*.

Voglia, infine, condannare gli imputati, in solido con i predetti Ministeri, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, D.P.R. 115/2002.

Con ossequio.

La sottoscritta Avv. Simonetta Crisci, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile costituita sig. Amodio Massimiliano Marco nato a Napoli il 01.05.1970, nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 rg. not. Reato.

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale riconosca la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. **PERUGINI** Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. to in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini; 2. **POGGI** Anna, n. Genova il

20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo; 3. **DORIA** Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda; 4. **CIMINO** Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice; 5. **PELLICCIA** Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice; 6. **GUGLIOTTA** Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato; 7. **MAIDA** Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Avv. Lucio Paliaga; 8. **BRAINI** Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ; 9. **BARUCCO** Piermatteo, n. Cuneo il 28/11/1974, res. Limone (CN) Via XX Settembre 4, domicilio dichiarato; 10. **ARECCO** Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello; 11. **PARISI** Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo; 12. **TURCO** Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro; 13. **UBALDI** Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca; 14. **PISCITELLI** Maurizio, n. Napoli il 26/4/1965, res. Assemini (CA) Via Marche 27, domicilio dichiarato; 15. **MULTINEDDU** Antonio Gavino, n. Laerru (SS) il 20/7/1960, res. Quartu Sant'Elena (CA) Via Irlanda 50, domicilio dichiarato; 16. **RUSSO** Giovanni, n. Castellamare di Stabia (NA) il 3/5/1974, ivi res. Via Caio Longinio Prisco 16, domicilio dichiarato; 17. **FURCAS** Corrado, n. Cagliari l'8/1/1966, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi; 18. **SERRONI** Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato; 19. **FONICIELLO** Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi; 20. **AVOLEDO** Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi; 21. **PINTUS** Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato; 21. **ROMEO** Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villanate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato; 22. **MURA** Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato; 23. **TOCCAFONDI** Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro; 24. **AMENTA** Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato; 25. **MAZZOLENI** Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio; 26. **SCIANDRA** Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res.

Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato; 27. **ZACCARDI** Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

E per l'effetto condanni gli stessi alle pene di legge e al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati commessi, con il riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad euro 30.000,00 con subordinazione della concessione dell'eventuale condizionale, al pagamento di detta somma, ex art. 165 c.p.

Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese legali come da nota spese che si allega (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatale.

Genova 17.03.08

La sottoscritta Avv. Simonetta Crisci, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile costituita sig. Callieri Valerio nato a Roma il 09.09.1980, nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 rg. not. Reato.

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale riconosca la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. **PERUGINI** Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. to in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. **POGGI** Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. **DORIA** Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda;
4. **CIMINO** Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. **PELLICCIA** Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. **GUGLIOTTA** Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
8. **MAIDA** Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Avv. Lucio Paliaga;
9. **BRAINI** Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
10. **BARUCCO** Piermatteo, n. Cuneo il 28/11/1974, res. Limone (CN) Via XX Settembre 4, domicilio dichiarato;
13. **ARECCO** Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello;
14. **PARISI** Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett.

dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo; 15. **TURCO** Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro; 16. **UBALDI** Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca; 17. **PISCITELLI** Maurizio, n. Napoli il 26/4/1965, res. Assemini (CA) Via Marche 27, domicilio dichiarato; 18. **MULTINEDDU** Antonio Gavino, n. Laerru (SS) il 20/7/1960, res. Quartu Sant'Elena (CA) Via Irlanda 50, domicilio dichiarato; 19. **RUSSO** Giovanni, n. Castellamare di Stabia (NA) il 3/5/1974, ivi res. Via Caio Longinio Prisco 16, domicilio dichiarato; 20. **FURCAS** Corrado, n. Cagliari l'8/1/1966, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi; 21. **SERRONI** Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato; 22. **FONICIELLO** Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi; 23. **AVOLEDO** Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi; 24. **PINTUS** Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato; 25. **ROMEO** Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villanate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato; 26. **MURA** Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato; 43. **TOCCAFONDI** Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro; 44. **AMENTA** Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato; 45. **MAZZOLENI** Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio; 46. **SCIANDRA** Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato; 47. **ZACCARDI** Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

E per l'effetto condanni gli stessi alle pene di legge e al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati commessi, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad euro 20.000,00 subordinando, ex art. 165 c.p. , l'eventuale condizionale, al pagamento di detta somma.

Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese legali come da nota spese che si allega (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), segnalando da subito che il sig. Callieri è ammesso al gratuito patrocinio, con decreto che si allega, per cui la somma,

che verrà richiesta separatamente, ai sensi dell'art. 110 D.P.R. 115/2002 dovrà essere anticipata dallo Stato.

La sottoscritta Avv. Simonetta Crisci, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile costituita sig. Della Corte Raffaele nato a Villa di Briano (Ce) il 01.02.1955, nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 rg. not. Reato.

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale riconosca la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischetta;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
8. MAIDA Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Aw. Lucio Paliaga;
9. BRAINI Giammarco, n., Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
10. BARUCCO Piermatteo, n. Cuneo il 28/11/1974, res. Limone (CN) Via XX Settembre 4, domicilio dichiarato;
13. ARECCO Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello;
14. PARISI Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo;
15. TURCO Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro;
16. UBALDI Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca;
17. PISCITELLI Maurizio, n. Napoli il 26/4/1965, res. Assemini (CA) Via Marche 27, domicilio dichiarato;
18. MULTINEDDU Antonio Gavino, n. Laerru (SS) il 20/7/1960, res.

- Quartu Sant'Elena (CA) Via Irlanda 50, domicilio dichiarato;
19. RUSSO Giovanni, n. Castellamare di Stabia (NA) il 3/5/1974, ivi res. Via Caio Longinio Prisco 16, domicilio dichiarato;
20. FURCAS Corrado, n. Cagliari l'8/1/1966, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villanate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli.

E per l'effetto condanni gli stessi alle pene di legge e al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati commessi, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad euro 20.000,00. subordinano, ex art. 165c.p. l'eventuale condizionale concessa, al pagamento di detta somma

Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese legali come da nota spese che si allega (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatale.

Genova 17.03.08

La sottoscritta Avv. Simonetta Crisci, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile costituita sig. De Munno Alfonso nato a Roma il 17.08.1974, nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 rg. not. Reato.

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale riconosca la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischetta;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
8. MAIDA Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Avv. Lucio Paliaga;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
10. BARUCCO Piermatteo, n. Cuneo il 28/11/1974, res. Limone (CN) Via XX Settembre 4, domicilio dichiarato;
13. ARECCO Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello;
14. PARISI Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo;
15. TURCO Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro;
16. UBALDI Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiorgio Iunca;
17. PISCITELLI Maurizio, n. Napoli il 26/4/1965, res. Assemmini (CA) Via Marche 27, domicilio dichiarato;
18. MULTINEDDU Antonio Gavino, n. Laerru (SS) il 20/7/1960, res. Quartu Sant'Elena (CA) Via Irlanda 50, domicilio dichiarato;
19. RUSSO Giovanni, n. Castellamare di Stabia (NA) il 3/5/1974, ivi res. Via Caio Longinio Prisco 16, domicilio dichiarato;
20. FURCAS Corrado, n. Cagliari l'8/1/1966, elett. dom. in Genova presso

studio Avv. Alfredo Biondi;

21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;

22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;

23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;

24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;

25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villanate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;

26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;

43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;

ZACCARDI MARILENA.

E per l'effetto condanni gli stessi alle pene di legge e al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati commessi, con il riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad euro 30.000,00, con subordinazione della condizionale, qualora concessa, al pagamento di tale somma alla parte civile.

Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese legali come da nota spese che si allega (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), segnalando da subito che il sig. De Munno Alfonso è ammesso al gratuito patrocinio, con decreto che si allega, per cui la somma, che verrà richiesta separatamente, ai sensi dell'art. 110 D.P.R. 115/2002 dovrà essere anticipata dallo Stato.

Genova 17.03.08

La sottoscritta Avv. Simonetta Crisci, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile costituita sig. Morozzi David nato a Perugia il 22.07.1978, nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 rg. not. Reato.

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale riconosca la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;

2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
8. MAIDA Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Aw. Lucio Paliaga;
9. BRAINI Giammarco, n., Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
10. BARUCCO Piermatteo, n. Cuneo il 28/11/1974, res. Limone (CN) Via XX Settembre 4, domicilio dichiarato;
13. ARECCO Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello;
14. PARISI Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo;
15. TURCO Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro;
16. UBALDI Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca;
17. PISCITELLI Maurizio, n. Napoli il 26/4/1965, res. Assemini (CA) Via Marche 27, domicilio dichiarato;
18. MULTINEDDU Antonio Gavino, n. Laerru (SS) il 20/7/1960, res. Quartu Sant'Elena (CA) Via Irlanda 50, domicilio dichiarato;
19. RUSSO Giovanni, n. Castellamare di Stabia (NA) il 3/5/1974, ivi res. Via Caio Longinio Prisco 16, domicilio dichiarato;
20. FURCAS Corrado, n. Cagliari l'8/1/1966, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villanate (PA) Corso

Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;

26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;

43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;

44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;

45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;

46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;

47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli.

E per l'effetto condanni gli stessi alle pene di legge e al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati commessi, con il riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad euro 20.000,00 subordinando l'eventuale condizionale al pagamento di detta somma.

Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese legali come da nota spese che si allega (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatale.

Genova 17.03.08

La sottoscritta Avv. Simonetta Crisci, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile costituita sig. Morrone Maria Addolorata nata a Taranto il 28.10.1963, nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 rg. not. Reato.

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale riconosca la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. **PERUGINI** Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. to in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini; 2. **POGGI** Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo; 3. **DORIA** Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pishedda; 4. **CIMINO** Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice; 5. **PELLICCIA** Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom.

in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice; 6. **GUGLIOTTA** Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato; 7. **MAIDA** Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Avv. Lucio Paliaga; 8. **BRAINI** Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ; 9. **BARUCCO** Piermatteo, n. Cuneo il 28/11/1974, res. Limone (CN) Via XX Settembre 4, domicilio dichiarato; 10. **ARECCO** Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello; 11. **PARISI** Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo; 12. **TURCO** Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro; 13. **UBALDI** Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca; 14. **PISCITELLI** Maurizio, n. Napoli il 26/4/1965, res. Assemini (CA) Via Marche 27, domicilio dichiarato; 15. **MULTINEDDU** Antonio Gavino, n. Laerru (SS) il 20/7/1960, res. Quartu Sant'Elena (CA) Via Irlanda 50, domicilio dichiarato; 16. **RUSSO** Giovanni, n. Castellamare di Stabia (NA) il 3/5/1974, ivi res. Via Caio Longinio Prisco 16, domicilio dichiarato; 17. **FURCAS** Corrado, n. Cagliari l'8/1/1966, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi; 18. **SERRONI** Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato; 19. **FONICIELLO** Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi; 20. **AVOLEDO** Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi; 21. **PINTUS** Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato; 21. **ROMEO** Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villanate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato; 22. **MURA** Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato; 23. **TOCCAFONDI** Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro; 24. **AMENTA** Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato; 25. **MAZZOLENI** Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio; 26. **SCIANDRA** Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato; 27. **ZACCARDI** Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

E per l'effetto condanni gli stessi alle pene di legge e al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati commessi, con il riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico

dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad euro 20.000,00. Con subordinazione dell'eventuale condizionale se concessa, al pagamento di detta somma, ex art. 165 c.p.

Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese legali come da nota spese che si allega (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatale.

Genova 17.03.08

La sottoscritta Avv. Simonetta Crisci, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile costituita sig. Pignatale Sergio nato a Taranto il 22.04.1956 nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 rg. not. Reato.

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale riconosca la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pishedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
8. MAIDA Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Avv. Lucio Paliaga;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
10. BARUCCO Piermatteo, n. Cuneo il 28/11/1974, res. Limone (CN) Via XX Settembre 4, domicilio dichiarato;
13. ARECCO Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello;
14. PARISI Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo;
15. TURCO Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro;

16. UBALDI Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca;
17. PISCITELLI Maurizio, n. Napoli il 26/4/1965, res. Assemini (CA) Via Marche 27, domicilio dichiarato;
18. MULTINEDDU Antonio Gavino, n. Laerru (SS) il 20/7/1960, res. Quartu Sant'Elena (CA) Via Irlanda 50, domicilio dichiarato;
19. RUSSO Giovanni, n. Castellamare di Stabia (NA) il 3/5/1974, ivi res. Via Caio Longinio Prisco 16, domicilio dichiarato;
20. FURCAS Corrado, n. Cagliari l'8/1/1966, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villanate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli.

E per l'effetto condanni gli stessi alle pene di legge e al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati commessi, con il riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad euro 20.000,00 con la subordinazione della condizionale, laddove disposta, al pagamento della provvisoria richiesta, ex art.165 c.p. Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese legali come da nota spese che si allega (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione

delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatale.

Genova 17.03.08

La sottoscritta Avv. Simonetta Crisci, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile costituita sig. Tabbach Mohamed nato a Aleppo (Siria) il 25.01.1954, nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 rg. not. Reato.

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale riconosca la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischetta;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
8. MAIDA Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Avv. Lucio Paliaga;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
10. BARUCCO Piermatteo, n. Cuneo il 28/11/1974, res. Limone (CN) Via XX Settembre 4, domicilio dichiarato;
13. ARECCO Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello;
14. PARISI Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo;
15. TURCO Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro;
16. UBALDI Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca;
17. PISCITELLI Maurizio, n. Napoli il 26/4/1965, res. Assemini (CA) Via Marche 27, domicilio dichiarato;
18. MULTINEDDU Antonio Gavino, n. Laerru (SS) il 20/7/1960, res.

- Quartu Sant'Elena (CA) Via Irlanda 50, domicilio dichiarato;
19. RUSSO Giovanni, n. Castellamare di Stabia (NA) il 3/5/1974, ivi res. Via Caio Longinio Prisco 16, domicilio dichiarato;
20. FURCAS Corrado, n. Cagliari l'8/1/1966, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villanate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

E per l'effetto condanni gli stessi alle pene di legge e al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati commessi, con il riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad euro 35.000,00. subordinando al pagamento di tale somma, la concessione della condizionale, qualora concessa, ex art. 165 c. p.

Si chiede, altresì, la liquidazione delle spese legali come da nota spese che si allega (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatale.

Genova 17.03.08

L'AVVOCATO LUNGARINI SANDRO nell'interesse della parte civile LUNGARINI FABRIZIO chiede: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale penale di Genova, accertata e dichiarata la penale responsabilità, per quanto infra e di ragione, degli imputati tutti per i quali sarà acclarata appunto la responsabilità, accertata e dichiarata consequenzialmente la predetta responsabilità ex lege e per quanto di ragione anche riguardo i responsabili civili, condannati gli imputati ritenuti colpevoli alle pene che saranno ritenute di giustizia, dichiarare i predetti, in solido tra loro e per quanto di ragione, nonché in solido con i responsabili civili, tenuti e condannarli al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dalla parte offesa, ivi compresi i patrimoniali, alle cose ed alla persona, quelli non patrimoniali, vuoi anche biologici, morali, edonistici, alla vita di relazione, esistenziali e quant'altro, danni che si indicano nella misura di € 300.000,00 od in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, con interessi e rivalutazione dal di del fatto al saldo, ovvero danni da liquidarsi in separata sede. Piaccia, comunque ed in ogni caso e, quindi, anche laddove si rinviasse per la liquidazione in separata sede, attribuire una provvisionale immediatamente esecutiva di € 100.000,00. Piaccia, infine, condannare le stesse parti di cui sopra, in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile concludente, come da nota che sarà prodotta a parte. Piaccia, comunque, subordinare gli eventuali benefici della sospensione condizionale della pena, ex art. 165 c.p., al pagamento delle somme luidate a titolo di risarcimento del danno e/o della assegnata provvisionale."

L'AVVOCATO NICOLA CANESTRINI nell'interesse della parte civile Benino Claudio presenta le seguenti:

CONCLUSIONI

1. condannarsi gli imputati a congrua pena, congruità rapportata alla gravità del reato come desumibile dall'articolo 133 c.p.,
2. condannarsi altresì l'imputati ed i responsabili civili (rispettivamente Ministero della Giustizia o degli Interni) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, morali ed esistenziali pari alla somma di € 100.000 (centomila) - così quantificato anche per la particolare afflittività dovuta al comportamento complessivo degli imputati, e richiamata la memoria a firma degli Avv. Filippo Guiglia, Marco Cafiero, Francesca Costa, Silvia Rocca, Stefano Bigliuzzi - o le somme maggiori o minori che parrà di giustizia. Condanna **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 540 c.p.p. per quanto concerne la statuizione sulla materia civile, anche in apprezzamento della natura dei danni patiti e delle modalità dell'azione;
3. **In via subordinata:** qualora non si ritenesse possibile addivenire in

questa sede alla definitiva liquidazione del danno, condannare l'imputato al risarcimento del danno, rimettere le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e condannare l'imputati / responsabili civili al pagamento di una **provvisionale** nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova, comunque non inferiore ad € 20.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 539 comma 2 c.p.p. con provvedimento immediatamente esecutivo *ope legis* (540, II c.p.p.):

4. **Si insta** altresì affinché la eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia **subordinata al pagamento** della provvisionale eventualmente concessa ed alla pubblicazione della sentenza (art. 165 c.p.), richiedendo in ogni caso la parte civile la pubblicazione della sentenza medesima su n. 3 **quotidiani nazionali** e n. 3 **quotidiani internazionali**, sia nell'edizione cartacea che web e n. 3 (artt. 36 c.p. e 536 c.p.p.);
5. **In ogni caso:** condannare gli imputati / responsabili civili solidalmente a rifondere le spese legali e peritali, competenze ed onorari di parte civile come da nota allegata, con riserva di integrazione e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile quale antistatario.

L'AVVOCATO NICOLA CANESTRINI nell'interesse della parte civile Höglund Cecilia presenta le seguenti

CONCLUSIONI

1. condannarsi gli imputati a congrua pena, congruità rapportata alla gravità del reato come desumibile dall'articolo 133 c.p.,
2. condannarsi altresì l'imputati ed i responsabili civili (rispettivamente Ministero della Giustizia o degli Interni) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, morali ed esistenziali pari alla somma di € 100.000 (centomila) - così quantificato anche per la particolare afflittività dovuta al comportamento complessivo degli imputati, e richiamata la memoria a firma degli Avv. Filippo Guiglia, Marco Cafiero, Francesca Costa, Silvia Rocca, Stefano Bigliuzzi - o le somme maggiori o minori che parrà di giustizia. Condanna **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 540 c.p.p. per quanto concerne la statuizione sulla materia civile, anche in apprezzamento della natura dei danni patiti e delle modalità dell'azione;
3. **In via subordinata:** qualora non si ritenesse possibile addivenire in questa sede alla definitiva liquidazione del danno, condannare l'imputato al risarcimento del danno, rimettere le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e

condannare l'imputati / responsabili civili al pagamento di una **provvisoria** nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova, comunque non inferiore ad € 20.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 539 comma 2 c.p.p. con provvedimento immediatamente esecutivo *ope legis* (540, II c.p.p.):

4. **Si insta** altresì affinché la eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia **subordinata al pagamento** della provvisoria eventualmente concessa ed alla pubblicazione della sentenza (art. 165 c.p.), richiedendo in ogni caso la parte civile la pubblicazione della sentenza medesima su n. 3 **quotidiani nazionali** e n. 3 **quotidiani internazionali** di cui almeno 1 del paese di origine della parte civile, sia nell'edizione cartacea che web e n. 3 (artt. 36 c.p. e 536 c.p.p.);
5. **In ogni caso:** condannare gli imputati / responsabili civili solidalmente a rifondere le spese legali e peritali, competenze ed onorari di parte civile come da nota allegata, con riserva di integrazione e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile quale antistatario.

L'AVVOCATO NICOLA CANESTRINI nell'interesse della parte civile Olsson Hedda Katarina presenta le seguenti

CONCLUSIONI

1. condannarsi gli imputati a congrua pena, congruità rapportata alla gravità del reato come desumibile dall'articolo 133 c.p.,
2. condannarsi altresì l'imputati ed i responsabili civili (rispettivamente Ministero della Giustizia o degli Interni) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, morali ed esistenziali pari alla somma di € 100.000 (centomila) - così quantificato anche per la particolare afflittività dovuta al comportamento complessivo degli imputati, e richiamata la memoria a firma degli Avv. Filippo Guiglia, Marco Cafiero, Francesca Costa, Silvia Rocca, Stefano Bigliuzzi - o le somme maggiori o minori che parrà di giustizia. Condanna **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 540 c.p.p. per quanto concerne la statuizione sulla materia civile, anche in apprezzamento della natura dei danni patiti e delle modalità dell'azione;
3. **In via subordinata:** qualora non si ritenesse possibile addivenire in questa sede alla definitiva liquidazione del danno, condannare l'imputato al risarcimento del danno, rimettere le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e condannare l'imputati / responsabili civili al pagamento di una **provvisoria** nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la

prova, comunque non inferiore ad € 20.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 539 comma 2 c.p.p. con provvedimento immediatamente esecutivo *ope legis* (540, II c.p.p.):

4. **Si insta** altresì affinché la eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia **subordinata al pagamento** della provvisionale eventualmente concessa ed alla pubblicazione della sentenza (art. 165 c.p.), richiedendo in ogni caso la parte civile la pubblicazione della sentenza medesima su n. 3 **quotidiani nazionali** e n. 3 **quotidiani internazionali** di cui almeno 1 del paese di origine della parte civile, sia nell'edizione cartacea che web e n. 3 (artt. 36 c.p. e 536 c.p.p.);
5. **In ogni caso:** condannare gli imputati / responsabili civili solidalmente a rifondere le spese legali e peritali, competenze ed onorari di parte civile come da nota allegata, con riserva di integrazione e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile quale antistatario.

L'AVVOCATO NICOLA CANESTRINI nell'interesse della parte civile Rüber Stefan Andreas presenta le seguenti

CONCLUSIONI

1. condannarsi gli imputati a congrua pena, congruità rapportata alla gravità del reato come desumibile dall'articolo 133 c.p.,
2. condannarsi altresì l'imputati ed i responsabili civili (rispettivamente Ministero della Giustizia o degli Interni) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, morali ed esistenziali pari alla somma di € 100.000 (centomila) - così quantificato anche per la particolare afflittività dovuta al comportamento complessivo degli imputati, e richiamata la memoria a firma degli Avv. Filippo Guiglia, Marco Cafiero, Francesca Costa, Silvia Rocca, Stefano Bigliuzzi - o le somme maggiori o minori che parrà di giustizia. Condanna **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 540 c.p.p. per quanto concerne la statuizione sulla materia civile, anche in apprezzamento della natura dei danni patiti e delle modalità dell'azione;
3. **In via subordinata:** qualora non si ritenesse possibile addivenire in questa sede alla definitiva liquidazione del danno, condannare l'imputato al risarcimento del danno, rimettere le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e condannare l'imputati / responsabili civili al pagamento di una **provvisionale** nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova, comunque non inferiore ad € 20.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 539 comma 2 c.p.p. con provvedimento immediatamente

esecutivo *ope legis* (540, II c.p.p.):

4. **Si insta** altresì affinché la eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia **subordinata al pagamento** della provvisoria eventualmente concessa ed alla pubblicazione della sentenza (art. 165 c.p.), richiedendo in ogni caso la parte civile la pubblicazione della sentenza medesima su n. 3 **quotidiani nazionali** e n. 3 **quotidiani internazionali** di cui almeno 1 del paese di origine della parte civile, sia nell'edizione cartacea che web e n. 3 (artt. 36 c.p. e 536 c.p.p.);
5. **In ogni caso:** condannare gli imputati / responsabili civili solidalmente a rifondere le spese legali e peritali, competenze ed onorari di parte civile come da nota allegata, con riserva di integrazione e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile quale antistatario.

L'AVVOCATO NICOLA CANESTRINI nell'interesse della parte civile Svensson Jonas presenta le seguenti

CONCLUSIONI

1. condannarsi gli imputati a congrua pena, congruità rapportata alla gravità del reato come desumibile dall'articolo 133 c.p.,
2. condannarsi altresì l'imputati ed i responsabili civili (rispettivamente Ministero della Giustizia o degli Interni) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, morali ed esistenziali pari alla somma di € 100.000 (centomila) - così quantificato anche per la particolare afflittività dovuta al comportamento complessivo degli imputati, e richiamata la memoria a firma degli Avv. Filippo Guiglia, Marco Cafiero, Francesca Costa, Silvia Rocca, Stefano Bigliuzzi - o le somme maggiori o minori che parrà di giustizia. Condanna **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 540 c.p.p. per quanto concerne la statuizione sulla materia civile, anche in apprezzamento della natura dei danni patiti e delle modalità dell'azione;
3. **In via subordinata:** qualora non si ritenesse possibile addivenire in questa sede alla definitiva liquidazione del danno, condannare l'imputato al risarcimento del danno, rimettere le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e condannare l'imputati / responsabili civili al pagamento di una **provvisoria** nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova, comunque non inferiore ad € 20.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 539 comma 2 c.p.p. con provvedimento immediatamente esecutivo *ope legis* (540, II c.p.p.):
4. **Si insta** altresì affinché la eventuale concessione del beneficio della

sospensione condizionale della pena sia **subordinata al pagamento** della provvisoria eventualmente concessa ed alla pubblicazione della sentenza (art. 165 c.p.), richiedendo in ogni caso la parte civile la pubblicazione della sentenza medesima su n. 3 **quotidiani nazionali** e n. 3 **quotidiani internazionali** di cui almeno 1 del paese di origine della parte civile, sia nell'edizione cartacea che web e n. 3 (artt. 36 c.p. e 536 c.p.p.);

5. **In ogni caso:** condannare gli imputati / responsabili civili solidalmente a rifondere le spese legali e peritali, competenze ed onorari di parte civile come da nota allegata, con riserva di integrazione e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile quale antistatario.

L'AVVOCATO SODANI nell'interesse delle parti civili MENEGON ELISABETTA e SPINGI MASSIMILIANO chiede: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Penale di Genova dichiarare la responsabilità penale di PERUGINI Alessandro (capi 1 e 2), POGGI Anna (capi 6 e 7), DORIA Oronzo (capi 12 e 13), CIMINO Ernesto (capi 14 e 15), PELLICCIA Bruno (capi 16 e 17), GUGLIOTTA Antonio Biagio (capi 18, 19 e 20), BRANI Gianmarco (capi 29 e 30), BARUCCO Piermatteo (capi 31 e 32), PISCITELLI Maurizio (capo 39), MULTINEDDU Antonio Gavino (capo 40), RUSSO Giovanni (capo 41), FURCAS Corrado (capo 42), SERRONI Giuseppe (capo 43), FONICIELLO Mario (capo 44), AVOLEDO Reinhard (capo 45), PLNTUS Giovanni (capo 46), ROMEO Pietro (capo 47), MURA Ignazio (capo 48), TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo (capo 84), AMENTA Aldo (capo 104), MAZZOLENI Adriana (capo 112), SCIANDRA Sonia (capo 113), ZACCARDI Marilena per i reati contestati e, di conseguenza, condannarli alla pena ritenuta di giustizia, nonché condannarli, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Brami, Barocco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Sermoni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di danni materiali e morali subiti dalle parti civili, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separata sede.

Con concessione di una provvisoria immediatamente esecutiva di Euro 100.000 (centomila /00)

Con vittoria di spese, competenze e d onorari del giudizio come da separata notula."

L'AVVOCATO MASSIMO PASTORE nell'interesse della parte civile GOL SUNA CHIEDE:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia altresì condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido tra loro nonché con i Ministeri di seguito indicati, ritualmente citati e costituiti in giudizio:

Ministero degli interni per gli imputati Perugini e Poggi;

Ministero della Giustizia per gli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Toccafondi, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia peraltro condannare gli imputati, in solido tra loro e con i predetti Ministeri, al pagamento in favore della parte civile costituita di una **provvisoria immediatamente esecutiva** nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o *veriore determinanda*.

Voglia infine condannare gli imputati, in solido tra loro e con i menzionati responsabili civili, alla **rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile**, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni, con riserva di integrazione della stessa in ragione della ulteriore attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali e con **distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale** e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario, disponendo altresì che - ai sensi dell'art. 110, D.P.R. n.115/2002 - il pagamento delle predette somme, nella misura che verrà complessivamente liquidata al sottoscritto difensore di parte civile e procuratore speciale in relazione all'ammissione della sig.ra Suna GOL al **patrocinio a spese dello Stato**, sia effettuata a favore dell'Erario.”

L'AVVOCATO MASSIMO PASTORE nell'interesse della parte civile SCHÄTTI Andreas Pablo CHIEDE:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia altresì condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido tra loro nonché con i Ministeri di seguito indicati, ritualmente citati e costituiti in giudizio:

Ministero degli interni per gli imputati Perugini e Poggi;
Ministero della Difesa per gli imputati Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Foniciello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura;
Ministero della Giustizia per gli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia peraltro condannare gli imputati, in solido tra loro e con i predetti Ministeri, al pagamento in favore della parte civile costituita di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o veriore determinanda.

Voglia infine condannare gli imputati, in solido tra loro e con i menzionati responsabili civili, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni, con riserva di integrazione della stessa in ragione della ulteriore attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario."

L'AVVOCATO MASSIMO PASTORE nell'interesse della parte civile DUMAN MESUT CHIEDE:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia altresì condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido tra loro nonché con i Ministeri di seguito indicati, ritualmente citati e costituiti in giudizio:

Ministero degli interni per gli imputati Perugini e Poggi;
Ministero della Difesa per gli imputati Braini, Serroni, Foniciello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura;
Ministero della Giustizia per gli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Mulas, Amoroso, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia peraltro condannare gli imputati, in solido tra loro e con i predetti Ministeri, al pagamento in favore della parte civile costituita di una

provvisoriale immediatamente esecutiva nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o *veriore determinanda*.

Voglia infine condannare gli imputati, in solido tra loro e con i menzionati responsabili civili, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni, con riserva di integrazione della stessa in ragione della ulteriore attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario.”

Il sottoscritto Avv. Ezio Menzione, del Foro di Pisa, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di **ANDREA BENINO**, nato a Cuneo il 29/01/1978, parte civile costituita nel procedimento penale sopra menzionato, con il presente atto

CHIEDE

che questo Ill.mo Tribunale voglia riconoscere la penale responsabilità degli imputati:

Perugini Alessandro (per i reati a lui ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione); 2) **Poggi Anna** (capi 6 e 7); 3) **Doria Oronzo** (capi 12 e 13); 4) **Cimino Ernesto** (capi 14 e 15); **Pelliccia Bruno** (capi 16 e 17); **Gugliotta Antonio Biagio** (capi 18, 19 e 20); **Valerio Franco** (capo 26); **Maida Daniela** (capi 27 e 28); **Tarascio Aldo** (capo 33); **Talu Antonello** (capo 34); **Arecco Matilde** (capo 35); **Parisi Natale** (capo 36); **Turco Mario** (capo 37); **Ubaldi Paolo** (capo 38); **Toccafondi Giacomo Vincenzo** (capo 84); **Amenta Aldo** (capo 104); **Mazzoleni Adriana** (capo 112); **Sciandra Sonia** (capo 113); **Zaccardi Marilena** (capo 119) e per l'effetto condannarli tutti alla pena che sarà ritenuta di giustizia.

Si chiede che la sentenza di condanna dei medesimi sia pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale.

Si chiede che l'eventuale sospensione condizionale della pena, eventualmente anche a seguito di applicazione dell'indulto, sia subordinata sia alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale che al pagamento a queste parti civili costituite della somma indicata a titolo di provvisoriale sul danno. Il tutto ai sensi dell'art.165 C.P.

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini Alessandro, Poggi Anna, Valerio Franco, Maida Daniela, Tarascio Aldo, Talu Antonello, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario e Ubaldi Paolo) e Ministero della Giustizia (per Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia, Zaccardi Marilena) e Ministero della Difesa, al risarcimento integrale dei

danni tutti, patrimoniali e non, biologici, morali ed esistenziali, subiti dalla parte civile in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una **provvisionale** immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei suddetti imputati e responsabili civili, in solido tra di loro, per la somma di € 20.000,00.

Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

Il sottoscritto Avv. Ezio Menzione, del Foro di Pisa, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di **GIANLUCA DELFINO**, nato a Cuneo il 08/06/1979, parte civile costituita nel procedimento penale sopra menzionato, con il presente atto

CHIEDE

che questo Ill.mo Tribunale voglia riconoscere la penale responsabilità degli imputati:

1) **Perugini Alessandro** (per i reati di cui ai capi 1 e 2 dell'imputazione); 2) **Poggi Anna** (capi 6 e 7); 3) **Doria Oronzo** (capi 12 e 13); 4) **Cimino Ernesto** (capi 14 e 15); **Pelliccia Bruno** (capi 16 e 17); **Gugliotta Antonio Biagio** (capi 18, 19 e 20); **Maida Daniela** (capi 27 e 28); **Arecco Matilde** (capo 35); **Parisi Natale** (capo 36); **Turco Mario** (capo 37); **Ubaldi Paolo** (capo 38); **Toccafondi Giacomo Vincenzo** (capo 84); **Amenta Aldo** (capo 104); **Mazzoleni Adriana** (capo 112); **Sciandra Sonia** (capo 113); **Zaccardi Marilena** (capo 119) e per l'effetto condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia.

Si chiede che la sentenza di condanna dei medesimi sia pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale.

Si chiede che l'eventuale sospensione condizionale della pena, eventualmente anche a seguito di applicazione dell'indulto, sia subordinata sia alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale che al pagamento a queste parti civili costituite della somma indicata a titolo di provvisionale sul danno. Il tutto ai sensi dell'art.165 C.P.

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini Alessandro, Poggi Anna, Maida Daniela, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario e Ubaldi Paolo) e Ministero della Giustizia (per Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia, Zaccardi Marilena) e Ministero della Difesa al risarcimento integrale dei danni tutti, patrimoniali e non, biologici, morali ed

esistenziali, subiti dalla parte civile in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una **provvisoria** immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei suddetti imputati e responsabili civili, in solido tra di loro, per la somma di € 20.000,00 (riportandosi anche questo difensore alla memoria).

Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

Il sottoscritto Avv. Ezio Menzione, del Foro di Pisa, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di **FEDERICO GHIVIZZANI**, nato a Lucca il 24/09/1969, parte civile costituita nel procedimento penale sopra menzionato, con il presente atto

CHIEDE

che questo Ill.mo Tribunale Voglia emettere riconoscere la penale responsabilità degli imputati:

Perugini Alessandro (per i reati a lui ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione); 2) **Poggi Anna** (capi 6 e 7); 3) **Doria Oronzo** (capi 12 e 13); 4) **Cimino Ernesto** (capi 14 e 15); **Pelliccia Bruno** (capi 16 e 17); **Gugliotta Antonio Biagio** (capi 18, 19 e 20); **Valerio Franco** (capo 26); **Maida Daniela** (capi 27 e 28); **Tarascio Aldo** (capo 33); **Talu Antonello** (capo 34); **Arecco Matilde** (capo 35); **Parisi Natale** (capo 36); **Turco Mario** (capo 37); **Ubaldi Paolo** (capo 38); **Toccafondi Giacomo Vincenzo** (capo 84); **Amenta Aldo** (capo 104); **Mazzoleni Adriana** (capo 112); **Sciandra Sonia** (capo 113); **Zaccardi Marilena** (capo 119) e per l'effetto condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia.

Si chiede che la sentenza di condanna dei medesimi sia pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale.

Si chiede che l'eventuale sospensione condizionale della pena, eventualmente anche a seguito di applicazione dell'indulto, sia subordinata sia alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale che al pagamento a queste parti civili costituite della somma indicata a titolo di provvisoria sul danno. Il tutto ai sensi dell'art.165 C.P.

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini Alessandro, Poggi Anna, Valerio Franco, Maida Daniela, Tarascio Aldo, Talu Antonello, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario e Ubaldi Paolo) e Ministero della Giustizia (per Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia, Zaccardi Marilena) e ministero della Difesa al risarcimento integrale dei danni

tutti, patrimoniali e non, biologici, morali ed esistenziali, subiti dalla parte civile in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una **provvisionale** immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei suddetti imputati e responsabili civili, in solido tra di loro, per la somma di € 20.000,00 (riportandosi anche questo difensore alla memoria).

Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), segnalando che il sig. Federico Ghivizzani è ammesso al gratuito patrocinio (con decreto del Giudice Dr. Maurizio De Matteis del 1 aprile 2005), per cui la somma che verrà richiesta, ai sensi dell'art. 110 D.P.R. 115/2002, dovrà esser anticipata dallo Stato.

Il sottoscritto Avv. Ezio Menzione, del Foro di Pisa, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di **ISERANI MASSIMO**, nato a Lucca il 15/12/1978, parte civile costituita nel procedimento penale sopra menzionato, con il presente atto

CHIEDE

che questo Ill.mo Tribunale Voglia riconoscere la penale responsabilità degli imputati:

1) **Perugini Alessandro** (per i reati a lui ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione); 2) **Poggi Anna** (capi 6 e 7); 3) **Doria Oronzo** (capi 12 e 13); 4) **Cimino Ernesto** (capi 14 e 15); **Pelliccia Bruno** (capi 16 e 17); **Gugliotta Antonio Biagio** (capi 18, 19 e 20); **Braini Gianmarco** (capi 29 e 30); **Barucco Piermatteo** (capi 31 e 32); **Piscitelli Maurizio** (capo 39); **Multineddu Antonio Gavino** (capo 40); **Russo Giovanni** (capo 41); **Furcas Corrado** (capo 42); **Serroni Giuseppe** (capo 43); **Foniciello Mario** (capo 44); **Avoledo Reinhard** (capo 45); **Pintus Giovanni** (capo 46); **Romeo Pietro** (capo 47); **Mura Ignazio** (capo 48); **Toccafondi Giacomo Vincenzo** (capo 84); **Amenta Aldo** (capo 104); **Mazzoleni Adriana** (capo 112); **Sciandra Sonia** (capo 113); **Zaccardi Marilena** (capo 119) e per l'effetto condannarli tutti alla pena che sarà ritenuta di giustizia.

Si chiede che la sentenza di condanna dei medesimi sia pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale.

Si chiede che l'eventuale sospensione condizionale della pena, eventualmente anche a seguito di applicazione dell'indulto, sia subordinata sia alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale che al pagamento a queste parti civili costituite della somma indicata a titolo di provvisionale sul danno. Il tutto ai sensi dell'art.165 C.P.

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini Alessandro e Poggi Anna), del Ministero della Difesa (per Braini Gianmarco, Barucco Piermatteo, Piscitelli Maurizio, Multineddu Antonio Gavino, Russo Giovanni, Furcas Corrado, Serroni Giuseppe, Foniciello Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Giovanni, Romeo Pietro e Mura Ignazio), del Ministero della Giustizia (per Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia e Zaccardi Marilena) al risarcimento integrale dei danni tutti, patrimoniali e non, biologici, morali ed esistenziali, subiti dalla parte civile in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una **provvisoria** immediatamente esecutiva a favore di Massimo Iserani ed a carico dei suddetti imputati e responsabili civili, in solido tra di loro, per la somma di € 20.000,00.

Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

Il sottoscritto Avv. Ezio Menzione, del Foro di Pisa, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di **NICOLA MASSAGLI**, nato a Lucca il 26/11/1977, parte civile costituita nel procedimento penale sopra menzionato, con il presente atto

CHIEDE

che questo Ill.mo Tribunale voglia riconoscere la penale responsabilità degli imputati:

1) **Perugini Alessandro** (per i reati di cui ai capi 1 e 2 dell'imputazione);
2) **Poggi Anna** (capi 6 e 7); 3) **Doria Oronzo** (capi 12 e 13); 4) **Cimino Ernesto** (capi 14 e 15); **Pelliccia Bruno** (capi 16 e 17); **Gugliotta Antonio Biagio** (capi 18, 19 e 20); **Braini Gianmarco** (capi 29 e 30); **Barucco Piermatteo** (capi 31 e 32); **Piscitelli Maurizio** (capo 39); **Multineddu Antonio Gavino** (capo 40); **Russo Giovanni** (capo 41); **Furcas Corrado** (capo 42); **Serroni Giuseppe** (capo 43); **Foniciello Mario** (capo 44); **Avoledo Reinhard** (capo 45); **Pintus Giovanni** (capo 46); **Romeo Pietro** (capo 47); **Mura Ignazio** (capo 48); **Toccafondi Giacomo Vincenzo** (capo 84); **Amenta Aldo** (capo 104); **Mazzoleni Adriana** (capo 112); **Sciandra Sonia** (capo 113); **Zaccardi Marilena** (capo 119) e per l'effetto condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia.

Si chiede che la sentenza di condanna dei medesimi sia pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale.

Si chiede che l'eventuale sospensione condizionale della pena, eventualmente anche a seguito di applicazione dell'indulto, sia subordinata sia alla

pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale che al pagamento a queste parti civili costituite della somma indicata a titolo di provvisionale sul danno. Il tutto ai sensi dell'art.165 C.P.

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini Alessandro e Poggi Anna), del Ministero della Difesa (per Braini Gianmarco, Barucco Piermatteo, Piscitelli Maurizio, Multineddu Antonio Gavino, Russo Giovanni, Furcas Corrado, Serroni Giuseppe, Foniciello Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Giovanni, Romeo Pietro e Mura Ignazio), del Ministero della Giustizia (per Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia e Zaccardi Marilena) al risarcimento integrale dei danni tutti, patrimoniali e non, biologici, morali ed esistenziali, subiti dalla parte civile in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una **provvisionale** immediatamente esecutiva a favore di Nicola Massagli ed a carico dei suddetti imputati e responsabili civili, in solido tra di loro, per la somma di € 30.000,00.

Tale "maggiorata" richiesta è motivata dalle gravi conseguenze riportate, sia pure a distanza di qualche tempo, dal Massagli in conseguenza del "trattamento" subito durante la permanenza nel carcere provvisorio di Bolzaneto. In tal senso si rimanda alle sue dichiarazioni testimoniali nonché alla documentazione medica in quell'occasione depositata.

Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

Il sottoscritto Avv. Ezio Menzione, del Foro di Pisa, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di **SARA MERLINO**, nata a Cuneo il 5/12/1978, parte civile costituita nel procedimento penale sopra menzionato, con il presente atto

CHIEDE

che questo Ill.mo Tribunale voglia riconoscere la penale responsabilità degli imputati:

1) **Perugini Alessandro** (per i reati di cui ai capi 1 e 2 dell'imputazione); 2) **Poggi Anna** (capi 6 e 7); 3) **Doria Oronzo** (capi 12 e 13); 4) **Cimino Ernesto** (capi 14 e 15); **Pelliccia Bruno** (capi 16 e 17); **Gugliotta Antonio Biagio** (capi 18, 19 e 20); **Valerio Franco** (capo 26); **Maida Daniela** (capi 27 e 28); **Tarascio Aldo** (capo 33); **Talu Antonello** (capo 34); **Arecco Matilde** (capo 35); **Parisi Natale** (capo 36); **Turco Mario** (capo 37); **Ubaldi Paolo** (capo 38); **Toccafondi Giacomo Vincenzo** (capo 84); **Amenta Aldo** (capo 104); **Mazzoleni Adriana**

(capo 112); **Sciandra Sonia** (capo 113); **Zaccardi Marilena** (capo 119) e per l'effetto condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia.

Si chiede che la sentenza di condanna dei medesimi sia pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale.

Si chiede che l'eventuale sospensione condizionale della pena, eventualmente anche a seguito di applicazione dell'indulto, sia subordinata sia alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale che al pagamento a queste parti civili costituite della somma indicata a titolo di provvisoria sul danno. Il tutto ai sensi dell'art.165 C.P.

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini Alessandro, Poggi Anna, Valerio Franco, Maida Daniela, Tarascio Aldo, Talu Antonello, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario e Ubaldi Paolo) e Ministero della Giustizia (per Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia, Zaccardi Marilena) e Ministero della Difesa al risarcimento integrale dei danni tutti, patrimoniali e non, biologici, morali ed esistenziali, subiti dalla parte civile in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una **provvisoria** immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei suddetti imputati e responsabili civili, in solido tra di loro, per la somma di € 20.000,00.

Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO LERICI nell'interesse della parte civile BONNECASE VINCENT chiede:

“Riconosciuta la penale responsabilità, condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile gli imputati sotto specificati

PERUGINI Alessandro, in riferimento ai capi 1) e 2) del decreto che dispone il giudizio; POGGI Anna, in riferimento ai capi 6) e 7); DORIA Oronzo, in riferimento ai capi 12) e 13); CIMINO Ernesto, in riferimento ai capi 14) e 15); PELLICCIA Bruno, in riferimento ai capi 16) e 17); GUGLIOTTA Antonio Biagio, in riferimento ai capi 18) e 19); MAIDA Daniela in riferimento ai capi 27) e 28); BRAINI Giammarco, in riferimento al capo 29); BARUCCO Piermatteo in riferimento al capo 31); ARECCO Matilde in riferimento al capo 35); PARISI Natale in riferimento al capo 36); TURCO Mario in riferimento al

capo 37); UBALDI Paolo in riferimento al capo 38); PISCITELLI Maurizio in riferimento al capo 39); MULTINEDDU Antonio Gavino in riferimento al capo 40); RUSSO Giovanni in riferimento al capo 41); FURCAS Corrado in riferimento al capo 42); SERRONI Giuseppe, in riferimento al capo 43); FONICIELLO Mario, in riferimento al capo 44); AVOLEDO Reinhard, in riferimento al capo 45); PINTUS Giovanni, in riferimento al capo 46); ROMEO Pietro, in riferimento al capo 47); MURA Ignazio, in riferimento al capo 48); TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, in riferimento al capo 84); AMENTA Aldo, in riferimento al capo 104); MAZZOLENI Adriana in riferimento al capo 112); SCIANDRA Sonia, in riferimento al capo 113); ZACCARDI Marilena, in riferimento al capo 119), ad esclusione di BRAINI Giammarco, in riferimento ai capi 29) e 30); BARUCCO Piermatteo in riferimento ai capi 31) e 32); PISCITELLI Maurizio in riferimento al capo 39); MULTINEDDU Antonio Gavino in riferimento al capo 40); RUSSO Giovanni in riferimento al capo 41); FURCAS Corrado in riferimento al capo 42); SERRONI Giuseppe, in riferimento al capo 43); FONICIELLO Mario, in riferimento al capo 44); AVOLEDO Reinhard, in riferimento al capo 45); PINTUS Giovanni, in riferimento al capo 46); ROMEO Pietro, in riferimento al capo 47); MURA Ignazio, in riferimento al capo 48) nei confronti dei quali si dichiara di rinunciare e si rinuncia espressamente alla costituzione di parte civile;

condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento di una provvisionale non inferiore a Euro 20.000,00= ai sensi dell'art. 539, 2°c., c.p.p.;

condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento degli onorari e delle spese sostenuti dalle parti civili per la partecipazione al presente giudizio, quantificate nell'allegata nota (con riserva di integrazione per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario."

L'AVVOCATO LERICI nell'interesse della parte civile DUBREUIL Pierre Romaric Jonathan chiede:

- "Riconosciuta la penale responsabilità, condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile gli imputati sotto specificati

PERUGINI Alessandro, in riferimento ai capi 1) e 2) del decreto che dispone il giudizio; POGGI Anna, in riferimento ai capi 6) e 7); DORIA Oronzo, in riferimento ai capi 12) e 13); CIMINO Ernesto, in riferimento ai

capi 14) e 15); PELLICCIA Bruno, in riferimento ai capi 16) e 17); GUGLIOTTA Antonio Biagio, in riferimento ai capi 18), 19) e 20); VALERIO Franco in riferimento al capo 26); MAIDA Daniela in riferimento ai capi 27) e 28); BRAINI Giammarco, in riferimento ai capi 29) e 30); BARUCCO Piermatteo in riferimento ai capi 31) e 32); TARASCIO Aldo in riferimento al capo 33); TALU Antonello in riferimento al capo 34); ARECCO Matilde in riferimento al capo 35); PARISI Natale in riferimento al capo 36); TURCO Mario in riferimento al capo 37); UBALDI Paolo in riferimento al capo 38); PISCITELLI Maurizio in riferimento al capo 39); MULTINEDDU Antonio Gavino in riferimento al capo 40); RUSSO Giovanni in riferimento al capo 41); FURCAS Corrado in riferimento al capo 42); SERRONI Giuseppe, in riferimento al capo 43); FONICIELLO Mario, in riferimento al capo 44); AVOLEDO Reinhard, in riferimento al capo 45); PINTUS Giovanni, in riferimento al capo 46); ROMEO Pietro, in riferimento al capo 47); MURA Ignazio, in riferimento al capo 48); MANCINI Diana in riferimento al capo 49); TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, in riferimento al capo 84); AMENTA Aldo, in riferimento al capo 104); MAZZOLENI Adriana in riferimento al capo 112); SCIANDRA Sonia, in riferimento al capo 113); ZACCARDI Marilena, in riferimento al capo 119), ad esclusione di VALERIO Franco in riferimento al capo 26); TARASCIO Aldo in riferimento al capo 33); TALU Antonello in riferimento al capo 34); ARECCO Matilde in riferimento al capo 35); PARISI Natale in riferimento al capo 36); TURCO Mario in riferimento al capo 37); UBALDI Paolo in riferimento al capo 38) e MANCINI Diana in riferimento al capo 49), nei confronti dei quali si dichiara di rinunciare e si rinuncia espressamente alla costituzione di parte civile;

- affermare la responsabilità civile del Ministeri della Difesa, della Giustizia e dell'Interno, così come da atto di citazione, per i danni conseguenti ai reati commessi dagli imputati;
- condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento di una provvisoria non inferiore a Euro 20.000,00= ai sensi dell'art. 539, 2°c., c.p.p.;
- condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento degli onorari e delle spese sostenuti dalle parti civili per la partecipazione al presente giudizio, quantificate nell'allegata nota (con riserva di integrazione per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario."

L'AVVOCATO LERICI nell'interesse della parte civile Gwendal LEBOUFFANT chiede:

- "Riconosciuta la penale responsabilità, condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile gli imputati sotto specificati
- PERUGINI Alessandro, in riferimento ai capi 1) e 2) del decreto che dispone il giudizio; POGGI Anna, in riferimento ai capi 6) e 7); DORIA Oronzo, in riferimento ai capi 12) e 13); CIMINO Ernesto, in riferimento ai capi 14) e 15); PELLICCIA Bruno, in riferimento ai capi 16) e 17); GUGLIOTTA Antonio Biagio, in riferimento ai capi 18) e 19); MAIDA Daniela in riferimento ai capi 27) e 28); BRAINI Giammarco, in riferimento al capo 29); BARUCCO Piermatteo in riferimento al capo 31); ARECCO Matilde in riferimento al capo 35); PARISI Natale in riferimento al capo 36); TURCO Mario in riferimento al capo 37); UBALDI Paolo in riferimento al capo 38); PISCITELLI Maurizio in riferimento al capo 39); MULTINEDDU Antonio Gavino in riferimento al capo 40); RUSSO Giovanni in riferimento al capo 41); FURCAS Corrado in riferimento al capo 42); SERRONI Giuseppe, in riferimento al capo 43); FONICIELLO Mario, in riferimento al capo 44); AVOLEDO Reinhard, in riferimento al capo 45); PINTUS Giovanni, in riferimento al capo 46); ROMEO Pietro, in riferimento al capo 47); MURA Ignazio, in riferimento al capo 48); TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, in riferimento al capo 84); AMENTA Aldo, in riferimento al capo 104); MAZZOLENI Adriana in riferimento al capo 112); SCIANDRA Sonia, in riferimento al capo 113); ZACCARDI Marilena, in riferimento al capo 119), ad esclusione di BRAINI Giammarco, in riferimento ai capi 29) e 30); BARUCCO Piermatteo in riferimento ai capi 31) e 32); PISCITELLI Maurizio in riferimento al capo 39); MULTINEDDU Antonio Gavino in riferimento al capo 40); RUSSO Giovanni in riferimento al capo 41); FURCAS Corrado in riferimento al capo 42); SERRONI Giuseppe, in riferimento al capo 43); FONICIELLO Mario, in riferimento al capo 44); AVOLEDO Reinhard, in riferimento al capo 45); PINTUS Giovanni, in riferimento al capo 46); ROMEO Pietro, in riferimento al capo 47); MURA Ignazio, in riferimento al capo 48) nei confronti dei quali si dichiara di rinunciare e si rinuncia espressamente alla costituzione di parte civile;
- affermare la responsabilità civile del Ministeri della Difesa, della Giustizia e dell'Interno, così come da atto di citazione, per i danni conseguenti ai reati commessi dagli imputati;
- condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento di una provvisionale non inferiore a Euro 20.000,00= ai sensi dell'art. 539, 2°c., c.p.p.;

- condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento degli onorari e delle spese sostenuti dalle parti civili per la partecipazione al presente giudizio, quantificate nell'allegata nota (con riserva di integrazione per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario."

L'AVVOCATO LERICI nell'interesse della parte civile VIE VALERIE ANNE BEATRICE chiede:

- "Riconosciuta la penale responsabilità, condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile gli imputati sotto specificati
 PERUGINI Alessandro, in riferimento ai capi 1) e 2) del decreto che dispone il giudizio; POGGI Anna, in riferimento ai capi 6) e 7); DORIA Oronzo, in riferimento ai capi 12) e 13); CIMINO Ernesto, in riferimento ai capi 14) e 15); PELLICCIA Bruno, in riferimento ai capi 16) e 17); GUGLIOTTA Antonio Biagio, in riferimento ai capi 18), 19) e 20); VALERIO Franco in riferimento al capo 26); MAIDA Daniela in riferimento ai capi 27) e 28); BRAINI Giammarco, in riferimento ai capi 29) e 30); BARUCCO Piermatteo in riferimento ai capi 31) e 32); TARASCIO Aldo in riferimento al capo 33); TALU Antonello in riferimento al capo 34); ARECCO Matilde in riferimento al capo 35); PARISI Natale in riferimento al capo 36); TURCO Mario in riferimento al capo 37); UBALDI Paolo in riferimento al capo 38); PISCITELLI Maurizio in riferimento al capo 39); MULTINEDDU Antonio Gavino in riferimento al capo 40); RUSSO Giovanni in riferimento al capo 41); FURCAS Corrado in riferimento al capo 42); SERRONI Giuseppe, in riferimento al capo 43); FONICIELLO Mario, in riferimento al capo 44); AVOLEDO Reinhard, in riferimento al capo 45); PINTUS Giovanni, in riferimento al capo 46); ROMEO Pietro, in riferimento al capo 47); MURA Ignazio, in riferimento al capo 48); SALOMONE Massimo in riferimento al capo 52); AMADEI Barbara in riferimento al capo 62); TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, in riferimento al capo 84); AMENTA Aldo, in riferimento al capo 104); MAZZOLENI Adriana in riferimento al capo 112); SCIANDRA Sonia, in riferimento al capo 113); ZACCARDI Marilena, in riferimento al capo 119), ad esclusione di BRAINI Giammarco, in riferimento ai capi 29) e 30); BARUCCO Piermatteo in riferimento ai capi 31) e 32); PISCITELLI Maurizio in riferimento al capo 39); MULTINEDDU Antonio Gavino in riferimento al capo 40); RUSSO Giovanni in riferimento al capo 41); FURCAS Corrado in

riferimento al capo 42);SERRONI Giuseppe, in riferimento al capo 43); FONICIELLO Mario, in riferimento al capo 44); AVOLEDO Reinhard, in riferimento al capo 45); PINTUS Giovanni, in riferimento al capo 46); ROMEO Pietro, in riferimento al capo 47); MURA Ignazio, in riferimento al capo 48) nei confronti dei quali si dichiara di rinunciare e si rinuncia espressamente alla costituzione di parte civile;

- affermare la responsabilità civile del Ministeri della Difesa, della Giustizia e dell'Interno, così come da atto di citazione, per i danni conseguenti ai reati commessi dagli imputati;
- condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento di una provvisoria non inferiore a Euro 20.000,00= ai sensi dell'art. 539, 2°c., c.p.p.;
- condannare i medesimi imputati e responsabili civili al pagamento degli onorari e delle spese sostenuti dalle parti civili per la partecipazione al presente giudizio, quantificate nell'allegata nota (con riserva di integrazione per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario."

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO FAURE nell'interesse della parte civile PATZKE

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini(capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20, Braini (capo 29), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Fonasiere (capo 69), Tolomeo (capo 70), Nurchis (capo 74), Amoroso (capo 81), Sabia Colucci (capo 82) Toccafondi (capo84), Amenta (104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €. 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), segnalando da subito che Patzke Julia è ammesso al gratuito patrocinio, per cui la somma ai sensi dell'art.110 D.P.R. n.115/02 dovrà essere disposta a favore dello Stato.

**L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO FIORINI nell'interesse della parte civile WAGENSCHEN KHIRSTEN
CHIEDE**

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Braini (capo 29), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Fornasiere (capo 69), Tolomeo (capo 70), Nurchis (capo 71), Toccafondi (capo 84), Amenta (104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €. 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), segnalando da subito che WAGENSCHEN KHIRSTEN è ammessa al gratuito patrocinio, per cui la somma ai sensi dell'art.110 D.P.R. n. 115/02 dovrà essere disposta a favore dello Stato.

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO LAURA TARTARINI per la parte civile CUCCOMARINO CARLO chiede:

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini(capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12

e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Braini (capi 29 e 39), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli(capo39), Multineddu (capo 40), Russo(capo 41), Furcas (capo 42), Serroni(capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo(capo 45), Pintus (capo 46) Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO LAURA TARTARINI per la parte civile SCHREITER KARL chiede:

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini(capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Valerio (capo 26), Maida (capi 27 e 28), Tarascio (capo 33), Talu (capo 34) , Arecco (capo 35) Parisi (capo 36) Turco (capo 37),Ubaldi (capo 38), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104 e 109), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113 e 118).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu; Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata

(con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali) disponendo la distrazione a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO LAURA TARTARINI per la parte civile SCORDO ANTONIA chiede:

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini(capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Braini (capi 29 e 30), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli(capo39), Multineddu (capo 40), Russo(capo 41), Furcas (capo 42), Serroni(capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo(capo 45), Pintus (capo 46) Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €.20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO LAURA TARTARINI per la parte civile BROERMANN GROSSE MIRIAM chiede:

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini(capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20, Braini (capo 29), Serroni (capo43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo45), Pintus (capo46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Fornasiere (capo 69), Tolomeo (capo 70), Nurchis (capo 71), Amoroso (capo 79), Toccafondi (capo 84), Amenta (104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €.20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO LAURA TARTARINI per la parte civile HAGER MORGAN KATHERINE chiede:

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini(capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20, Braini (capo 29), Serroni (capo43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo45), Pintus (capo46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Fornasiere (capo 69), Tolomeo (capo 70), Nurchis (capo 71), Amoroso (capo 79), Tolomeo(capo 70), Toccafondi (capo84), Amenta (104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €.20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali) disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO LAURA TARTARINI per la parte civile HEIGL MIRIAM chiede:

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini(capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Braini (capo 29), Serroni (capo43), Fonicello (capo 44), Avoleo (capo45), Pintus (capo46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Fornasiere (capo 69), Tolomeo (capo 70), Nurchis (capo 74), Amoroso (capo 81), Sabia Colucci (capo 82) Toccafondi (capo 84), Amenta (104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoleo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO LAURA TARTARINI per la parte civile GERMANO' CHIARA chiede:

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini(capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Valerio (capo 26), Maida (capi 27 e 28), Tarascio (capo 33), Talu (capo 34) , Arecco (capo 35) Parisi (capo 36) Turco (capo 37),Ubaldi (capo 38), Cerasuolo (capo 64), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu; Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), della Difesa (per Cerasuolo), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra,) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi

imputati e responsabili civili in solido per la somma di €.20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO LAURA TARTARINI per la parte civile WIEGERS chiede:

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini(capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Braini (capo 29), Serroni (capo43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo45), Pintus (capo46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Fornasiere (capo 69), Tolomeo (capo 70), Nurchis (capo 74), Amoroso (capo 81), Sabia Colucci (capo 82) Toccafondi (capo84), Amenta (104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €.20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), segnalando da subito che Wieggers Daphne è ammessa al gratuito patrocinio, per cui la somma ai sensi dell'art.110 D.P.R. n.115/02 dovrà essere disposta a favore dello Stato.

L'AVVOCATO BUSOLI conclude per L'AVVOCATO LAURA TARTARINI per la parte civile ZAPATERO chiede

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati: Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino(capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17) Gugliotta (capi 18,19 e 20, Braini (capo 29), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Fomasiere (capo 69), Tolomeo (capo 70), Nurchis (capo 71), Amoroso (capo 79), Toccafondi (capo

84), Amenta (104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fomasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di € 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).

Il sottoscritto Avv. Roberto Lamma, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della **parte civile Carlo Arculeo** costituita nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 R.G.N.R. nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (Capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Valerio (capi 26), Maida (capi 27 e 28), Tarascio (capo 33), Talu (capo 34), Arecco (capo 35), Parisi (capo 36), Turco (capo 37), Ubaldi (capo38), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafonsi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €. 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

Il sottoscritto Avv. Roberto Lamma, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della **parte civile Fabrizio Ferrazzi** costituita nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 R.G.N.R. nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (Capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Valerio (capi 26), Maida (capi 27 e 28), Tarascio (capo 33), Talu (capo 34), Arecco (capo 35), Parisi (capo 36), Turco (capo 37), Ubaldi (capo38), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafonsi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €. 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

Il sottoscritto Avv. Roberto Lamma, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della **parte civile Maurizio Gagliastro** costituita nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 R.G.N.R. nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (Capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Braini (capi 12 e13), Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39) Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furcas (capo 42), Sermoni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €. 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

Il sottoscritto Avv. Roberto Lamma, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della **parte civile Danilo Manganelli** costituita nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 R.G.N.R. nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (Capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Valerio (capi 26), Maida (capi 27 e 28), Tarascio (capo 33), Talu (capo 34), Arecco (capo 35), Parisi (capo 36), Turco (capo 37), Ubaldi (capo38), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafonsi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €. 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

Il sottoscritto Avv. Roberto Lamma, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della **parte civile Antonino Valguarnera** costituita nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 R.G.N.R. nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (Capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Valerio (capi 26), Maida (capi 27 e 28), Tarascio (capo 33), Talu (capo 34), Arecco (capo 35), Parisi (capo 36), Turco (capo 37), Ubaldi (capo38), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafonsi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €. 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

Il sottoscritto Avv. Carlo Malossi, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della **parte civile Jens Herrmann** costituita nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 R.G.N.R. nei confronti di Perugini + 44 con il presente atto

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capo 29), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Fornasiere (capo 69), Tolomeo (capo 70), Nurchis (capo 75), Sabia Colucci (capo 82), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi al risarcimento integrali di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati per la somma non inferiore ad € 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza e discussione delle altre parti processuali), segnalando da subito che il sig. Jens Herrmann è stato ammesso al gratuito patrocinio, per cui la somma, che verrà richiesta separatamente, ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n. 115/02 dovrà essere anticipata dallo Stato.

Il sottoscritto Avv. Federico Micali, difensore e procuratore speciale della parte civile **Arianna SUBRI**, costituita nell'ambito del procedimento penale n. **n. 21312/01 RGNR** nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini- capi 1 e 2;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo- capi 6 e 7;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda, capi 12-13;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice, capi 15-15;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice, capi 16-17;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato, capi 18,19,20;
7. VALERIO Franco, n. San Vito al Tagliamento (PN) l'11/2/1967, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro, capo 26;
8. MAIDA Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Aw. Lucio Paliaga, capi 27,28;

11. TARASCIO Aldo, n. Floridia (SR) l'8/2/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro, capo 33;
12. TALU Antonello, n. Sassari il 12/6/1957, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Savi, capo 34;
13. ARECCO Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello, capo 35;
14. PARISI Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bugliolo, capo 36;
15. TURCO Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro, capo 37;
16. UBALDI Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca, capo 38;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaio, capo 84;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato, capo 104;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio, capo 112;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato, capo 113;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli, capo 119.

Si chiede altresì la condanna degli stessi anche ex art. 165 c.p., e in solido con i responsabili civili **Ministero degli Interni** (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi). **Ministero della Giustizia** (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido non inferiore alla somma di € **20.000,00**.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

**L'AVVOCATO GILBERTO PAGANI nell'interesse della parte civile
BLAIR JOHNATHAN NORMAN CHIEDE:**

- Affermarsi la penale responsabilità degli imputati
- 1. Perugini Alessandro, n. a Novara il 20/7/61

- 2. Poggi Anna, n. a Genova il 20/4/70
- 3. Doria Oronzo, n. a Manduria (TN) il 9/10/54
- 4. Cimino Ernesto, n. a Biemme (Svizzera) il 16/9/66
- 5. Pelliccia Bruno, n. a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/61
- 6. Gugliotta Antonio Biagio, n. a Carosino (TA) il 11/6/60
- 7. Braini Giammarco, n. a Trieste il 3/7/71
- 8. Serroni Giuseppe, n. a Capoterra (CA) il 19/3/59
- 9. Fonicello Mario, n. a San Prisco (CE) il 26/2/60
- 10. Avoledo Reinhard, n. a Bolzano il 22/10/64
- 11. Pintus Giovanni, n. a Torralba (SS) il 19/3/67
- 12. Romeo Pietro, n. a Palermo il 27/1/55
- 13. Mura Ignazio, n. a Cagliari Pirri il 21/2/60
- 14. Fornasiere Giuseppe, n. a Benevento il 12/3/62
- 15. Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, n. a Trapani il 2/5/60
- 16. Nurchis Egidio, n. a Esporlatu (SS) il 7/1/59
- 17. Sabia Colucci Michele, n. a Palermo il 31/7/66
- 18. Amoroso Giovanni, n. a Palermo il 29/5/63
- 19. Toccafondi Giacomo Vincenzo, n. a Genova il 6/3/54
- 20. Amenta Aldo, n. a Noto (SR) il 10/9/69
- 21. Mazzoleni Adriana, n. a Rosario (Argentina) il 16/3/65
- e comminargli la pena ritenuta di giustizia, subordinando l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale che verrà liquidata, ai sensi dell'art. 165 c.p.
- Condannarsi gli imputati e i responsabili civili in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio
- Assegnarsi alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di E. 25.000
- Condannarsi gli imputati ed i responsabili civili al pagamento delle spese di lite

**L'AVVOCATO GILBERTO PAGANI nell'interesse della parte civile
BARTESAGHI GALLO SARA CHIEDE:**

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati

1. Perugini Alessandro, n. a Novara il 20/7/61
2. Poggi Anna, n. a Genova il 20/4/70
3. Doria Oronzo, n. a Manduria (TN) il 9/10/54
4. Cimino Ernesto, n. a Biemme (Svizzera) il 16/9/66
5. Pelliccia Bruno, n. a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/61
6. Gugliotta Antonio Biagio, n. a Carosino (TA) il 11/6/60

7. Braini Giammarco, n. a Trieste il 3/7/71
8. Serroni Giuseppe, n. a Capoterra (CA) il 19/3/59
9. Fonicello Mario, n. a San Prisco (CE) il 26/2/60
10. Avoledo Reinhard, n. a Bolzano il 22/10/64
11. Pintus Giovanni, n. a Torralba (SS) il 19/3/67
12. Romeo Pietro, n. a Palermo il 27/1/55
13. Mura Ignazio, n. a Cagliari Pirri il 21/2/60
14. Toccafondi Giacomo Vincenzo, n. a Genova il 6/3/54
15. Amenta Aldo, n. a Noto (SR) il 10/9/69
16. Mazzoleni Adriana nata a Rosario (Arg.) il 13/3/65
17. Sciandra Sonia nata a San Remo (IM) il 28/3/63
18. Zaccardi Marilena nata a Genova il 17/8/1958

e comminargli la pena ritenuta di giustizia, subordinando l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale che verrà liquidata, ai sensi dell'art. 165 c.p.

Condannarsi gli imputati e i responsabili civili in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio

Assegnarsi alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di E. 60.000

Condannarsi gli imputati ed i responsabili civili al pagamento delle spese di lite

**L'AVVOCATO GILBERTO PAGANI nell'interesse della parte civile
BARTESAGHI ENRICA CHIEDE:**

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati

1. Perugini Alessandro, n. a Novara il 20/7/61
2. Poggi Anna, n. a Genova il 20/4/70
3. Doria Oronzo, n. a Manduria (TN) il 9/10/54
4. Cimino Ernesto, n. a Biemme (Svizzera) il 16/9/66
5. Pelliccia Bruno, n. a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/61
6. Gugliotta Antonio Biagio, n. a Carosino (TA) il 11/6/60
7. Braini Giammarco, n. a Trieste il 3/7/71
8. Serroni Giuseppe, n. a Capoterra (CA) il 19/3/59
9. Fonicello Mario, n. a San Prisco (CE) il 26/2/60
10. Avoledo Reinhard, n. a Bolzano il 22/10/64
11. Pintus Giovanni, n. a Torralba (SS) il 19/3/67
12. Romeo Pietro, n. a Palermo il 27/1/55
13. Mura Ignazio, n. a Cagliari Pirri il 21/2/60
14. Toccafondi Giacomo Vincenzo, n. a Genova il 6/3/54

15. Amenta Aldo, n. a Noto (SR) il 10/9/69
16. Mazzoleni Adriana nata a Rosario (Arg.) il 13/3/65
17. Sciandra Sonia nata a San Remo (IM) il 28/3/63
18. Zaccardi Marilena nata a Genova il 17/8/1958

e comminargli la pena ritenuta di giustizia.

Condannarsi gli imputati e i responsabili civili in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio

Assegnarsi alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva di E. 20.000

Condannarsi gli imputati ed i responsabili civili al pagamento delle spese di lite

**L'AVVOCATO GILBERTO PAGANI nell'interesse della parte civile
BUCHANAN SAMUEL CHIEDE:**

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati

1. Perugini Alessandro, n. a Novara il 20/7/61
 2. Poggi Anna, n. a Genova il 20/4/70
 3. Doria Oronzo, n. a Manduria (TN) il 9/10/54
 4. Cimino Ernesto, n. a Biemme (Svizzera) il 16/9/66
 5. Pelliccia Bruno, n. a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/61
 6. Gugliotta Antonio Biagio, n. a Carosino (TA) il 11/6/60
 7. Braini Giammarco, n. a Trieste il 3/7/71
 8. Serroni Giuseppe, n. a Capoterra (CA) il 19/3/59
 9. Fonicello Mario, n. a San Prisco (CE) il 26/2/60
 10. Avoledo Reinhard, n. a Bolzano il 22/10/64
 11. Pintus Giovanni, n. a Torralba (SS) il 19/3/67
 12. Romeo Pietro, n. a Palermo il 27/1/55
 13. Mura Ignazio, n. a Cagliari Pirri il 21/2/60
 14. Fornasiere Giuseppe, n. a Benevento il 12/3/62
 15. Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, n. a Trapani il 2/5/60
 16. Nurchis Egidio, n. a Esporlatu (SS) il 7/1/59
 17. Sabia Colucci Michele, n. a Palermo il 31/7/66
 18. Amoroso Giovanni, n. a Palermo il 29/5/63
 19. Toccafondi Giacomo Vincenzo, n. a Genova il 6/3/54
 20. Amenta Aldo, n. a Noto (SR) il 10/9/69
 21. Mazzoleni Adriana, n. a Rosario (Argentina) il 16/3/65
- e comminargli la pena ritenuta di giustizia, subordinando l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria che verrà liquidata, ai sensi dell'art. 165 c.p.

Condannarsi gli imputati e i responsabili civili in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio

Assegnarsi alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di E. 25.000

Condannarsi gli imputati ed i responsabili civili al pagamento delle spese di lite

L'AVVOCATO GILBERTO PAGANI nell'interesse della parte civile DOHERTY NICOLA CHIEDE:

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati

1. Perugini Alessandro, n. a Novara il 20/7/61
2. Poggi Anna, n. a Genova il 20/4/70
3. Doria Oronzo, n. a Manduria (TN) il 9/10/54
4. Cimino Ernesto, n. a Biemme (Svizzera) il 16/9/66
5. Pelliccia Bruno, n. a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/61
6. Gugliotta Antonio Biagio, n. a Carosino (TA) il 11/6/60
7. Braini Giammarco, n. a Trieste il 3/7/71
8. Serroni Giuseppe, n. a Capoterra (CA) il 19/3/59
9. Fonicello Mario, n. a San Prisco (CE) il 26/2/60
10. Avoledo Reinhard, n. a Bolzano il 22/10/64
11. Pintus Giovanni, n. a Torralba (SS) il 19/3/67
12. Romeo Pietro, n. a Palermo il 27/1/55
13. Mura Ignazio, n. a Cagliari Pirri il 21/2/60
14. Toccafondi Giacomo Vincenzo, n. a Genova il 6/3/54
15. Amenta Aldo, n. a Noto (SR) il 10/9/69
16. Mazzoleni Adriana nata a Rosario (Arg.) il 13/3/65
17. Sciandra Sonia nata a San Remo (IM) il 28/3/63
18. Zaccardi Marilena nata a Genova il 17/8/1958
19. Fornasiere Giuseppe, n. a Benevento il 12/3/62
20. Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, n. a Trapani il 2/5/60
21. Nurchis Egidio, n. a Esportatu (SS) il 7/1/59
22. Mulas Marcello nato a Lanusei (NU) il 10/7/66

e comminargli la pena ritenuta di giustizia, subordinando l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale che verrà liquidata, ai sensi dell'art. 165 c.p.

Condannarsi gli imputati e i responsabili civili in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio

Assegnarsi alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di E. 50.000

Condannarsi gli imputati ed i responsabili civili al pagamento delle spese di lite

L'AVVOCATO GILBERTO PAGANI nell'interesse della parte civile GALLO ROBERTO CHIEDE:

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati

1. Perugini Alessandro, n. a Novara il 20/7/61
2. Poggi Anna, n. a Genova il 20/4/70
3. Doria Oronzo, n. a Manduria (TN) il 9/10/54
4. Cimino Ernesto, n. a Biemme (Svizzera) il 16/9/66
5. Pelliccia Bruno, n. a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/61
6. Gugliotta Antonio Biagio, n. a Carosino (TA) il 11/6/60
7. Braini Giammarco, n. a Trieste il 3/7/71
8. Serroni Giuseppe, n. a Capoterra (CA) il 19/3/59
9. Fonicello Mario, n. a San Prisco (CE) il 26/2/60
10. Avoledo Reinhard, n. a Bolzano il 22/10/64
11. Pintus Giovanni, n. a Torralba (SS) il 19/3/67
12. Romeo Pietro, n. a Palermo il 27/1/55
13. Mura Ignazio, n. a Cagliari Pirri il 21/2/60
14. Toccafondi Giacomo Vincenzo, n. a Genova il 6/3/54
15. Amenta Aldo, n. a Noto (SR) il 10/9/69
16. Mazzoleni Adriana nata a Rosario (Arg.) il 13/3/65
17. Sciandra Sonia nata a San Remo (IM) il 28/3/63
18. Zaccardi Marilena nata a Genova il 17/8/1958

e comminargli la pena ritenuta di giustizia.

Condannarsi gli imputati e i responsabili civili in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio

Assegnarsi alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di E. 5.000

Condannarsi gli imputati ed i responsabili civili al pagamento delle spese di lite

L'AVVOCATO GILBERTO PAGANI nell'interesse della parte civile McQUILLAN DANIEL CHIEDE:

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati

1. Perugini Alessandro, n. a Novara il 20/7/61
2. Poggi Anna, n. a Genova il 20/4/70
3. Doria Oronzo, n. a Manduria (TN) il 9/10/54
4. Cimino Ernesto, n. a Biemme (Svizzera) il 16/9/66
5. Pelliccia Bruno, n. a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/61
6. Gugliotta Antonio Biagio, n. a Carosino (TA) il 11/6/60
7. Braini Giammarco, n. a Trieste il 3/7/71
8. Serroni Giuseppe, n. a Capoterra (CA) il 19/3/59
9. Fonicello Mario, n. a San Prisco (CE) il 26/2/60
10. Avoledo Reinhard, n. a Bolzano il 22/10/64
11. Pintus Giovanni, n. a Torralba (SS) il 19/3/67
12. Romeo Pietro, n. a Palermo il 27/1/55
13. Mura Ignazio, n. a Cagliari Pirri il 21/2/60
14. Fornasiere Giuseppe, n. a Benevento il 12/3/62
15. Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, n. a Trapani il 2/5/60
16. Nurchis Egidio, n. a Esporlatu (SS) il 7/1/59
17. Sabia Colucci Michele, n. a Palermo il 31/7/66
18. Amoroso Giovanni, n. a Palermo il 29/5/63
19. Toccafondi Giacomo Vincenzo, n. a Genova il 6/3/54
20. Amenta Aldo, n. a Noto (SR) il 10/9/69
21. Mazzoleni Adriana, n. a Rosario (Argentina) il 16/3/65

e comminargli la pena ritenuta di giustizia, subordinando l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria che verrà liquidata, ai sensi dell'art. 165 c.p.

Condannarsi gli imputati e i responsabili civili in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio

Assegnarsi alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva di E. 30.000

Condannarsi gli imputati ed i responsabili civili al pagamento delle spese di lite

L'AVVOCATO GILBERTO PAGANI nell'interesse della parte civile GANDINI ETTORINA CHIEDE:

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati

1. Perugini Alessandro, n. a Novara il 20/7/61
2. Poggi Anna, n. a Genova il 20/4/70
3. Doria Oronzo, n. a Manduria (TN) il 9/10/54
4. Cimino Ernesto, n. a Biemme (Svizzera) il 16/9/66
5. Pelliccia Bruno, n. a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/61

6. Gugliotta Antonio Biagio, n. a Carosino (TA) il 11/6/60
7. Braini Giammarco, n. a Trieste il 3/7/71
8. Serroni Giuseppe, n. a Capoterra (CA) il 19/3/59
9. Fonicello Mario, n. a San Prisco (CE) il 26/2/60
10. Avoledo Reinhard, n. a Bolzano il 22/10/64
11. Pintus Giovanni, n. a Torralba (SS) il 19/3/67
12. Romeo Pietro, n. a Palermo il 27/1/55
13. Mura Ignazio, n. a Cagliari Pirri il 21/2/60
14. Toccafondi Giacomo Vincenzo, n. a Genova il 6/3/54
15. Amenta Aldo, n. a Noto (SR) il 10/9/69
16. Mazzoleni Adriana nata a Rosario (Arg.) il 13/3/65
17. Sciandra Sonia nata a San Remo (IM) il 28/3/63
18. Zaccardi Marilena nata a Genova il 17/8/1958

e comminargli la pena ritenuta di giustizia.

Condannarsi gli imputati e i responsabili civili in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio

Assegnarsi alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di E 5.000

Condannarsi gli imputati ed i responsabili civili al pagamento delle spese di lite

**L'AVVOCATO GILBERTO PAGANI nell'interesse della parte civile
MOTH RICHARD CHIEDE:**

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati

1. Perugini Alessandro, n. a Novara il 20/7/61
2. Poggi Anna, n. a Genova il 20/4/70
3. Doria Oronzo, n. a Manduria (TN) il 9/10/54
4. Cimino Ernesto, n. a Biemme (Svizzera) il 16/9/66
5. Pelliccia Bruno, n. a Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/61
6. Gugliotta Antonio Biagio, n. a Carosino (TA) il 11/6/60
7. Braini Giammarco, n. a Trieste il 3/7/71
8. Serroni Giuseppe, n. a Capoterra (CA) il 19/3/59
9. Fonicello Mario, n. a San Prisco (CE) il 26/2/60
10. Avoledo Reinhard, n. a Bolzano il 22/10/64
11. Pintus Giovanni, n. a Torralba (SS) il 19/3/67
12. Romeo Pietro, n. a Palermo il 27/1/55
13. Mura Ignazio, n. a Cagliari Pirri il 21/2/60
14. Fornasiere Giuseppe, n. a Benevento il 12/3/62

15. Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, n. a Trapani il 2/5/60
 16. Nurchis Egidio, n. a Esporlatu (SS) il 7/1/59
 17. Sabia Colucci Michele, n. a Palermo il 31/7/66
 18. Amoroso Giovanni, n. a Palermo il 29/5/63
 19. Toccafondi Giacomo Vincenzo, n. a Genova il 6/3/54
 20. Amenta Aldo, n. a Noto (SR) il 10/9/69
 21. Mazzoleni Adriana, n. a Rosario (Argentina) il 16/3/65
- e comminargli la pena ritenuta di giustizia, subordinando l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria che verrà liquidata, ai sensi dell'art. 165 c.p.
- Condannarsi gli imputati e i responsabili civili in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio
- Assegnarsi alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva di E. 25.000
- Condannarsi gli imputati ed i responsabili civili al pagamento delle spese di lite.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO nell'interesse della parte civile BALBAS RUIZ AITOR chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova

presso studio Avv. Alfredo Biondi;

24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villabate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
39. NURCHIS Egidio, n. Esporlatu (SS) il 7/1/1959, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto che dispone il giudizio cui si fa integrale rinvio, condannarli ad una pena di giustizia e condannarli altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato , come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile , danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da allegata nota., nota che questo difensore si riserva di integrare al termine delle conclusioni di controparte.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO nell'interesse della parte civile Bruschi Valeria chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pishedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villabate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto di rinvio a giudizio al quale si fa integrale riferimento , condannarli ad una pena di giustizia e condannarli

altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato, come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da allegata nota; spese legali che andranno provvisoriamente poste a carico dell'erario per la parte liquidata a titolo di patrocinio a spese dello Stato (essendo Bruschi Valeria ammessa al beneficio). Con riserva di integrare la nota predetta al termine delle conclusioni di controparte.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO nell'interesse della parte civile Digenti Simona chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pishedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;

25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villabate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
39. NURCHIS Egidio, n. Esportatu (SS) il 7/1/1959, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto di rinvio a giudizio cui si fa integrale rinvio, condannarli ad una pena di giustizia e condannarli altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato , come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile , danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da allegata nota, nota che questo difensore si riserva di integrare al termine delle conclusioni di controparte.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO nell'interesse della parte civile SANZ MADRAZO FRANCISCO JAVIER chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villabate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
39. NURCHIS Egidio, n. Esporlatu (SS) il 7/1/1959, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso

studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto di rinvio a giudizio cui si fa integrale rinvio, condannarli ad una pena di giustizia e condannarli altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato , come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile , danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da allegata nota, nota che questo difensore si riserva di integrare al termine delle conclusioni di controparte.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO nell'interesse della parte civile MARQUELLO FELIX PABLO chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pishedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova

presso studio Avv. Alfredo Biondi;

24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;

25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villabate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;

26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;

37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;

38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;

39. NURCHIS Egidio, n. Esportatu (SS) il 7/1/1959, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;

43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;

44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;

45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;

46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;

47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto di rinvio a giudizio cui si fa integrale rinvio, condannarli ad una pena di giustizia e condannarli altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato , come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile , danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da allegata nota, nota che questo difensore si riserva di integrare al termine delle conclusioni di controparte.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO nell'interesse della parte civile MORET FERNANDEZ DAVID chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villabate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
39. NURCHIS Egidio, n. Esporlatu (SS) il 7/1/1959, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso

studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto di rinvio a giudizio cui si fa integrale rinvio, condannarli ad una pena di giustizia e condannarli altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato , come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile , danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da allegata nota, nota che questo difensore si riserva di integrare al termine delle conclusioni di controparte.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO nell'interesse della parte civile Lorente Garcia Luis chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pardini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pishedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
8. MAIDA Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Aw. Lucio Paliaga;
13. ARECCO Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello;
14. PARISI Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo;

15. TURCO Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro;
16. UBALDI Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca;
35. INCORONATO Alfredo, n. Pozzuoli (NA) il 7/11/1970, elett. dom. in Napoli presso studio Avv. Alfonso Maria Avitabile;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto di rinvio a giudizio cui si fa integrale rinvio, condannarli ad una pena di giustizia e condannarli altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato , come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile , danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da allegata nota, nota che questo difensore si riserva di integrare al termine delle conclusioni di controparte.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO conclude per L'AVVOCATO VASSALLO nell'interesse della parte civile ALLUEVA e chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv.

Umberto Pruzzo;

3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villabate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
39. NURCHIS Egidio, n. Esporlatu (SS) il 7/1/1959, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
40. MULAS Marcello, n. Lanusei (NU) il 10/7/1966, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Mario lavicoli;
41. AMOROSO Giovanni, n. Palermo il 29/5/1963, ivi res. Via Ammiraglio Rizzo 61, domicilio dichiarato;
42. SABIA COLUCCI Michele, n. Palermo il 31/7/1966, ivi elett. dom. presso studio Avv. Enzo Fragalà;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;
45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;

46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto che dispone il giudizio cui si fa integrale riferimento, condannarli ad una pena di giustizia e condannarli altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato, come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da nota.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO conclude per L'AVVOCATO BALLERINI nell'interesse della parte civile SESMA GONZALES e chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
7. VALERIO Franco, n. a San Vito al Tagliamento (PN) l'11/2/1967, elett. Dom. in Genova presso lo studio dell'Avv. Stefano Sambugaro;
8. MAIDA Daniela, n. Siracusa il 16/12/1962, elett. dom. in Varese presso studio Aw. Lucio Paliaga;
11. TARASCIO Aldo, n. Floridia (SR) l'8/2/1955, elett. dom. in Genova presso

studio Avv. Stefano Sambugaro;

12. TALU Antonello, n. Sassari il 12/6/1957, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Savi;

13. ARECCO Matilde, n. Genova il 2/4/1962, ivi elett. dom. presso studio Avv. Stefania Colonnello;

14. PARISI Natale, n. Carbonara di Bari (BA) il 31/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Pietro Bogliolo;

15. TURCO Mario, n. Brindisi il 17/9/1955, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Stefano Sambugaro;

16. UBALDI Paolo, n. Ascoli Piceno il 19/6/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Giuseppe Giacomini e Piergiovanni Iunca;

43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;

44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;

45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;

46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;

47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto di rinvio a giudizio cui si fa integrale rinvio, condannarli ad una pena di giustizia e condannarli altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato , come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile , danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da allegata nota; spese che andranno poste provvisoriamente a carico dell'erario per la parte liquidata a titolo di patrocinio a spese dello Stato, essendo la parte ammessa al beneficio.

Questo difensore si riserva di integrare la nota predetta al termine delle conclusioni di controparte.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO TAMBUSCIO conclude per L'AVVOCATO SODANI nell'interesse della parte civile ...

L'AVVOCATO TAMBUSCIO conclude per L'AVVOCATO VANO nell'interesse della parte civile NOGUERAS e chiede:

Piaccia al Tribunale Ill.mo., affermata la penale responsabilità dei seguenti imputati:

1. PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Vittorio Pendini;
2. POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970, ivi elett. dom. presso studio Avv. Umberto Pruzzo;
3. DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Ennio Pischedda;
4. CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
5. PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961, elett. dom. in Roma presso studio Avv. Salvatore Orefice;
6. GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960, res. in Taranto Via C. Magli 1 presso la locale Casa Circondariale, domicilio dichiarato;
9. BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971, elett. dom. in Bergamo Via Carnovali 94 presso studio Avv. Giancarlo Greco del foro di Reggio Calabria ;
21. SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959, ivi res. Via Sebastiano Satta 31, domicilio dichiarato;
22. FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
23. AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Alfredo Biondi;
24. PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967, res. Cagliari Piazza San Bartolomeo 29, domicilio dichiarato;
25. ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955, res. Villabate (PA) Corso Vittorio Emanuele 126, domicilio dichiarato;
26. MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 21/2/1960, res. Cagliari Piazza Pigafetta 15, domicilio dichiarato;
37. FORNASIERE Giuseppe, n. Benevento il 12/3/1962, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
38. TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, n. Trapani il 2/5/1960, elett. dom. in Genova presso studio Avv. Fiorenzo Celasco;
43. TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954, ivi elett. dom. presso studio Avv. Alessandro Vaccaro;
44. AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969, res. Casale Monferrato (AL) Corso Manacorda 59, domicilio dichiarato;

45. MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965, elett. dom. in Milano presso studio Avv. Ennio Amodio;
46. SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963, ivi res. Salita Colle Fiorito 9, domicilio dichiarato;
47. ZACCARDI Marilena, n. Genova il 17/8/1958, ivi elett. dom. presso studio Avv. Mario Iavicoli;

per i reati loro ascritti, come da decreto di rinvio a giudizio cui si fa integrale rinvio, condannarli ad una pena di giustizia e condannarli altresì in solido con i responsabili civili (ministero degli Interni, della Giustizia, della Difesa, a seconda del Corpo di appartenenza del singolo imputato , come da decreto che dispone il giudizio) al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile , danni da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale non inferiore ad euro ventimila; condannare altresì gli imputati in solido con i predetti responsabili civili al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel presente procedimento come da allegata nota; spese legali che andranno provvisoriamente poste a carico dell'erario per la parte successivamente liquidata a titolo di patrocinio a spese dello Stato, essendo la parte ammessa al beneficio.

Con riserva di integrare la nota spese all'esito delle conclusioni di controparte.

Con distrazione delle spese in favore del difensore di parte civile che si dichiara antistatario.

L'AVVOCATO ROSSI nell'interesse della parte civile GALLOWAY IAN chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Poggi, Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo, Mura, Fomasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci, Toccafondi, Amenta, Sciandra, Zaccardi. Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci, Toccafondi, Amenta, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi

imputati e responsabili civili in solido per la somma di €.20.000,00 oltre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 186 cp.

Si insta a che l'eventuale sospensione condizionale della pena sia subordinato al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni o provvisoriale ai sensi dell'art. 165 cp

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).

L'AVVOCATO ROSSI nell'interesse della parte civile TREIBER TERESA chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Poggi, Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo, Mura, Fonasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci, Toccafondi, Amenta, Sciandra, Zaccardi. Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Poggi), della Difesa (per Braini, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fomasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci, Toccafondi, Amenta, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisoriale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €. 20.000,00, oltre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 186 cp.

Si insta altresì a che l'eventuale sospensione condizionale della pena sia subordinato al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni o provvisoriale ai sensi dell'art. 165 cp

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).

L'AVVOCATO ROSSI conclude per l' Avv. Prof. GIANELLI Fausto del Foro di Modena, difensore e procuratore speciale di ALFARANO MAURO, nato a Modena il 10 dicembre 1977 e residente in Formigine (MO) Via Spezzani n. 50, parte civile costituita nel procedimento in oggetto a carico di Perugini e altri per i reati di cui agli artt. 608, 610, 323, 581, 582, 585, 594, 612, 479, 365, 378, 635, 328, 361 c.p.,

CHIEDE

Che codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di

condanna, per i reati loro ascritti e contestati e di cui al capo di imputazione, alla pena che sarà ritenuta di giustizia, nei confronti degli imputati appresso indicati:

- PERUGINI Alessandro, per i capi di imputazione n. 1 e 2;
- POGGI Anna, per i capi di imputazione n. 6 e 7;
- DORIA Oronzo, per i capi di imputazione n. 12 e 13;
- CIMINO Ernesto, per i capi di imputazione n. 14 e 15;
- PELLICCIA Bruno, per i capi di imputazione n. 16 e 17;
- GUGLIOTTA Antonio Biagio, per i capi di imputazione n. 18, 19 e 20;
- BRAINI Gianmarco, per i capi di imputazione n. 29 e 30;
- BARUCCO Piermatteo, per i capi di imputazione n. 31 e 32;
- PISCITELLI Maurizio, per il capo di imputazione n. 39;
- MULTINEDDU Antonio Gavino per il capo di imputazione n. 40;
- RUSSO Giovanni, per il capo di imputazione n. 41;
- FURCAS Corrado, per il capo di imputazione n. 42;
- SERRONI Giuseppe, per il capo di imputazione n. 43;
- FONICIELLO Mario, per il capo di imputazione n. 44;
- AVOLEDO Reinhard, per il capo di imputazione n. 45;
- PINTUS Giovanni, per il capo di imputazione n. 46;
- ROMEO Pietro, per il capo di imputazione n. 47;
- MURA Ignazio, per il capo di imputazione n. 48;
- TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, per il capo di imputazione n. 84;
- AMENTA Aldo, per il capo di imputazione n. 104;
- MAZZOLENI Adriana, per il capo di imputazione n. 112;
- SCIANDRA Sonia, per il capo di imputazione n. 113;
- ZACCARDI Marilena, per il capo di imputazione n. 119.

Si richiede altresì la condanna degli stessi imputati in solido tra loro e con i responsabili civili chiamati ed intervenuti in giudizio Ministero degli Interni (in solido con Perugini e Poggi), Ministero della Difesa (in solido con Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Foniciello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura) e Ministero della Giustizia (in solido con Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi) al risarcimento di tutti i danni - materiali, patrimoniali, biologici, esistenziali e morali - subiti dal Sig. Alfarano Mauro a seguito ed in dipendenza dei comportamenti delittuosi degli imputati, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, salva la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore della parte civile e a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido come sopra per un importo non inferiore a € 20.000,00.

Si chiede infine la liquidazione delle spese e competenze legali, come da notula allegata, a carico dei medesimi imputati e responsabili civili,

disponendosi la loro distrazione in favore del sottoscritto difensore che fin d'ora se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO ROSSI conclude per L'AVVOCATO NESTA nell'interesse della parte civile D'AVANZO FILIPPO e chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini, Poggi, Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra. Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €.20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).

L'AVVOCATO MULTEDO conclude nell'interesse della parte civile BARRINGHAUS GEORG chiede: «Piaccia a codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:

- ritenere gli imputati responsabili dei reati rispettivamente ascritti e condannarli alle pene meglio viste;
- **condannare** gli **imputati** nei confronti dei quali vi è stata costituzione di parte civile, ed il **responsabile civile** al pagamento dei danni tutti, patiti e patienti, materiali e morali, subiti dalla parte civile Barringhaus in conseguenza dei reati per cui ha oggi processo;
- riconoscere all'imputato Barringhaus una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 20.000,00 in ragione della accertata prova del danno sofferto;
- condannare gli imputati ed il responsabile civile al pagamento degli onorari e spese a favore del difensore della predetta parte civile, come da allegata nota».

L'AVVOCATO MULTEDO conclude nell'interesse della parte civile LUPI BRUNO chiede «Piaccia a codesto Ill. mo Giudice, contrariis reiectis:

- ritenere gli imputati responsabili dei reati rispettivamente ascritti e condannarli alle pene meglio viste;

- **condannare** gli imputati nei confronti dei quali vi è stata costituzione di parte civile, ed il **responsabile civile** al pagamento dei danni tutti, patiti e patiendi, materiali e morali, subiti dalla parte civile LUPI in conseguenza dei reati per cui ha oggi processo;
- riconoscere all'imputato LUPI Bruno una provvisoria immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 20.000,00 in ragione della accertata prova del danno sofferto;
- condannare gli imputati ed il responsabile civile al pagamento degli onorari e spese a favore del difensore della predetta parte civile, come da allegata nota».

L'AVVOCATO FRISONE conclude nell'interesse della parte civile ARECCO EUGENIO e

chiede

che l'Ill.mo Tribunale voglia affermare la penale responsabilità degli imputati Perugini (per i reati di cui ai capi d'imputazione 1 e 2), Poggi (per i reati di cui ai capi 6 e 7), Doria (per i reati di cui ai capi 12 e 13), Cimino (per i reati di cui ai capi 14 e 15), Pelliccia (per i reati di cui ai capi 16 e 17), Gugliotta (per i reati di cui ai capi 18, 19 e 20), Valerio (per il reato di cui al capo 26), Maida (per i reati di cui ai capi 27 e 28), Tarascio (per il reato di cui al capo 33), Talu (per il reato di cui al capo 34), Arecco (per il reato di cui al capo 35), Parisi (per il reato di cui al capo 36), Turco (per il reato di cui al capo 37), Ubaldi (per il reato di cui al capo 38), Toccafondi (per il reato di cui al capo 84), condannandoli alla pena meglio vista.

Chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili, Ministeri degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi) e della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Chiede altresì ex artt. 539, Co. 2, e 540 c.p.p. la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €. 20.000,00, secondo le argomentazioni di cui a memoria difensiva già depositata all'udienza dell' 11.03.2008 dai difensori di altre parti civili (avv.ti Guiglia, Cafiero, Costa, Rocca e Bigliuzzi) da intendersi integralmente richiamate.

Chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).

L'AVVOCATO SACCO conclude nell'interesse della parte civile GIOVANNETTI IVAN MICHELE costituita nei confronti di PERUGINI Alessandro, n. Novara il 20/7/1961; POGGI Anna, n. Genova il 20/4/1970; DORIA Oronzo, n. Manduria (TA) il 9/10/1954; CIMINO Ernesto, n. Biemme (Svizzera) il 16/9/1966; PELLICCIA Bruno, n. Guidonia Montecelio (Roma) il 17/1/1961; GUGLIOTTA Antonio Biagio, n. Carosino (TA) l'11/6/1960; BRAINI Giammarco, n. Trieste il 3/7/1971; SERRONI Giuseppe, n. Capoterra (CA) il 19/3/1959; FONICIELLO Mario, n. San Prisco (CE) il 26/2/1960; AVOLEDO Reinhard, n. Bolzano il 22/10/1964; PINTUS Giovanni, n. Torralba (SS) il 19/3/1967; ROMEO Pietro, n. Palermo il 27/1/1955; MURA Ignazio, n. Cagliari Pirri il 2 1/2/1960; TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, Genova il 6/3/1954; AMENTA Aldo, n. Noto (SR) il 10/9/1969; MAZZOLENI Adriana, n. Rosario (Argentina) il 16/3/1965; SCIANDRA Sonia, n. San Remo (IM) il 28/3/1963.

“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, affermare la responsabilità degli imputati in epigrafe elencati e condannarli altresì, in solido tra loro e con i responsabili civili, Ministeri degli Interni (per gli imputati Perugini e Poggi), della Difesa (per gli imputati Brami, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura) e della Giustizia (per tutti gli altri imputati nei cui confronti è esercitata l'azione civile), al risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei fatti da essi commessi, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Voglia altresì, Codesto Ill.mo Tribunale, condannare gli imputati ed i responsabili civili, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale non inferiore ad € 20.000 (ventimila), danno di cui si è già raggiunta prova nel presente giudizio, ed alla rifusione delle spese legali come da separata nota. Con osservanza.”

L'Avv. Michela Porcile, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della Parte Civile Tommaso DI MADDALENA costituita nell'ambito del procedimento penale in epigrafe nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

Che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20),

Braini (capi 29 e 30); Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furcas (capo 42), Serroni (Capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45) Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede, inoltre, la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile Tommaso DI MADDALENA ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per una somma non inferiore ad € 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spesa allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'Avv. Michela Porcile, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della Parte Civile Piero Vito RUGGIERO costituita nell'ambito del procedimento penale in epigrafe nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

Che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30); Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furcas (capo 42), Serroni (Capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45) Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al

risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede, inoltre, la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile Piero Vito RUGGIERO ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per una somma non inferiore ad € 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spesa allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'Avv. Michela Porcile, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della Parte Civile Francisco ANERDI costituita nell'ambito del procedimento penale in epigrafe nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

Che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30); Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furcas (capo 42), Serroni (Capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45) Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede, inoltre, la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile Francisco ANERDI ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per una somma non inferiore ad € 20.000,00.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spesa allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre

parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'Avv. Michela Porcile, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della Parte Civile Brando BUSSETTI costituita nell'ambito del procedimento penale in epigrafe nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

Che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capi 29 e 30); Barucco (capi 31 e 32), Piscitelli (capo 39), Multineddu (capo 40), Russo (capo 41), Furcas (capo 42), Serroni (Capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45) Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Perugini e Poggi), della Difesa (per Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede, inoltre, la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile Brando BUSSETTI ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per una somma non inferiore ad € 25.000,00 anche in considerazione della consulenza medico legale redatta dal Dott. Legrenzi depositata in atti.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spesa allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO AGUSTONI conclude nell'interesse della parte civile HALDIMANN FABIAN

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18, 19 e 20), Braini (capo 29), Serroni (capo 43), Fonicello (capo 44), Avoledo (capo 45), Pintus (capo 46), Romeo (capo 47), Mura (capo 48), Toccafondi (capo 84), Amenta (capo 104), Mazzoleni (capo 112), Sciandra (capo 113), Zaccardi (capo 119).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati per la somma di E. 20.000,00.

Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO RICCARDO PASSEGGI nell'interesse della parte civile
Dott. MORITZ VON UNGER, nato ad Hannover (D) il 9 maggio 1974, residente in Berlino ed elettivamente domiciliato in Genova presso e nello studio dello scrivente, parte civile costituita nel Procedimento Penale n°3306/05 R.G. Dibattimento, a carico - tra gli altri - di

PERUGINI Alessandro,
POGGI Anna,
DORIA Oronzo,
CIMINO Ernesto,
PELLICCIA Bruno,
GUGLIOTTA Antonio Biagio,
BRAINI Giammarco,
SERRONI Giuseppe,
FONICIELLO Mario,
AVOLEDO Reinhard,
PINTUS Giovanni,
ROMEO Pietro,
MURA Ignazio,
FORNASIERE Giuseppe,
TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre,
TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo,

ZACCARDI Marilena,
SCIANDRA Sonia,
AMENTA Aldo

tutti generalizzati ed imputati come in atti, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia al Tribunale Ecc.mo – *contrariis reiectis* -

- affermare la penale responsabilità degli imputati sopra indicati per i reati loro rispettivamente ascritti, così come specificamente indicati nella costituzione di parte civile e, per l'effetto, condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- condannarli, in solido tra loro e per l'effetto, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte civile in conseguenza e a cagione dei reati per cui sarà pronunciata condanna penale, danni da liquidarsi in separato giudizio civile;
- condannarli, in solido tra loro, ex art. 539, co. 2 c.p.p., al pagamento – in favore della parte civile – di una provvisionale immediatamente esecutiva, nella misura di € 20.000 (ventimila) o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua;
- Affermare la civile responsabilità del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa per il fatto illecito dei loro dipendenti;
- Condannarli per l'effetto – in solido tra loro e con gli imputati – al risarcimento, a favore della parte civile costituita, del danno come sopra liquidando, nonché al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, come sopra determinata;
- Subordinare l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'avvenuto pagamento della provvisionale entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- Condannare gli imputati tutti ed i responsabili civili – in solido tra loro – all'integrale rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio della parte civile, che si liquidano con nota allegata, con riserva di integrazione della stessa, da depositarsi in esito alla discussione;
- Disporre, ex art. 93 c.p.c., la distrazione di tali somme a favore del sottoscritto difensore di parte civile e procuratore speciale, che all'uopo si dichiara antistatario”.

L'AVVOCATO RICCARDO PASSEGGI nell'interesse della parte civile Marco PERSICO, nato a Napoli il 23.9.1972 e residente a Milano, in Via Col di Lana n. 8, parte civile costituita nel Procedimento Penale n°3306/05 R.G. Dibattimento, a carico - tra gli altri - di

PERUGINI Alessandro
POGGI Anna
DORIA Oronzo
CIMINO Ernesto
PELLICCIA Bruno
GUGLIOTTA Antonio
MAIDA Daniela
ARECCO Matilde
PARISI Natale
TURCO Mario
UBALDI Paolo
TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo
AMENTA Aldo
MAZZOLENI Adriana
SCIANDRA Sonia
ZACCARDI Marilena

tutti generalizzati ed imputati come in atti, il sottoscritto sostituto dell'Avv. Barbara Stramignoni del Foro di Milano, patrono di parte civile, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia al Tribunale Ecc.mo - *contrariis reiectis* -

- affermare la penale responsabilità degli imputati sopra indicati per i reati loro rispettivamente ascritti, così come specificamente indicati nella costituzione di parte civile e, per l'effetto, condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- condannarli, in solido tra loro e per l'effetto, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte civile in conseguenza e a cagione dei reati per cui sarà pronunciata condanna penale, danni da liquidarsi in separato giudizio civile;
- condannarli, in solido tra loro, ex art. 539, co. 2 c.p.p., al pagamento - in favore della parte civile - di una provvisionale immediatamente esecutiva, nella misura di € 20.000 (ventimila) o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua;

- Affermare la civile responsabilità del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa per il fatto illecito dei loro dipendenti;
- Condannarli per l'effetto - in solido tra loro e con gli imputati - al risarcimento, a favore della parte civile costituita, del danno come sopra liquidando, nonché al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, come sopra determinata;
- Subordinare l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'avvenuto pagamento della provvisionale entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- Condannare gli imputati tutti ed i responsabili civili - in solido tra loro - all'integrale rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio della parte civile, che si liquidano con nota allegata, con riserva di integrazione della stessa, da depositarsi in esito alla discussione;
- Disporre, ex art. 93 c.p.c., la distrazione di tali somme a favore del sottoscritto difensore di parte civile e procuratore speciale, che all'uopo si dichiara antistatario”.

L'AVVOCATO RICCARDO PASSEGGI nell'interesse della parte civile ANNA JULIA KUTSCHKAU, nata a Berlino (D) il 23 giugno 1980, ivi residente ed elettivamente domiciliata in Genova presso e nello studio dello scrivente, parte civile costituita nel Procedimento Penale n°3306/05 R.G. Dibattimento, a carico - tra gli altri - di

PERUGINI Alessandro,
 POGGI Anna,
 DORIA Oronzo,
 CIMINO Ernesto,
 PELLICCIA Bruno,
 GUGLIOTTA Antonio Biagio,
 BRAINI Giammarco,
 SERRONI Giuseppe,
 FONICIELLO Mario,
 AVOLEDO Reinhard,
 PINTUS Giovanni,
 ROMEO Pietro,
 MURA Ignazio,
 FORNASIERE Giuseppe,
 TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre,

NURCHIS Egidio,
AMOROSO Giovanni,
TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo,
ZACCARDI Marilena,
SCIANDRA Sonia,
AMENTA Aldo

tutti generalizzati ed imputati come in atti, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia al Tribunale Ecc.mo – *contrariis reiectis* -

- affermare la penale responsabilità degli imputati tutti sopra indicati per i reati loro rispettivamente ascritti, così come indicati nell'atto di costituzione di parte civile e, per l'effetto, condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- condannarli, in solido tra loro e per l'effetto, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte civile in conseguenza e a cagione dei reati per cui sarà pronunziata condanna penale, danni da liquidarsi in separato giudizio civile;
- condannarli, in solido tra loro, ex art. 539, co. 2 c.p.p., al pagamento – in favore della parte civile – di una provvisionale immediatamente esecutiva, nella misura di € 30.000 (trentamila) o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua;
- Subordinare l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'avvenuto pagamento della provvisionale entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- Condannarli – in solido tra loro – all'integrale rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio della parte civile, che si liquidano con nota allegata, con riserva di integrazione della stessa, da depositarsi in esito alla discussione;
- Disporre, ex art. 93 c.p.c., la distrazione di tali somme a favore del sottoscritto difensore di parte civile e procuratore speciale, che all'uopo si dichiara antistatario”.

L'AVVOCATO RICCARDO PASSEGGI nell'interesse della parte civile FRANCISCO JAVIER SAMPERIZ BENITO, nato a Saragozza (E) il 14 maggio 1976, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Genova presso e nello studio dello scrivente, parte civile costituita nel Procedimento Penale n°3306/05 R.G. Dibattimento, a carico – tra gli altri - di

PERUGINI Alessandro
POGGI Anna,
DORIA Oronzo,
CIMINO Ernesto,
PELLICCIA Bruno,
GUGLIOTTA Antonio Biagio,
BRAINI Giammarco,
SERRONI Giuseppe,
FONICIELLO Mario,
AVOLEDO Reinhard,
PINTUS Giovanni,
ROMEO Pietro,
MURA Ignazio,
FORNASIERE Giuseppe,
TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre,
TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo,
ZACCARDI Marilena,
SCIANDRA Sonia,
AMENTA Aldo

tutti generalizzati ed imputati come in atti, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia al Tribunale Ecc.mo – *contrariis reiectis* -

- affermare la penale responsabilità degli imputati tutti sopra indicati per i reati loro rispettivamente ascritti, così come indicati nell'atto di costituzione di parte civile e, per l'effetto, condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- condannarli, in solido tra loro e per l'effetto, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte civile in conseguenza e a cagione dei reati per cui sarà pronunciata condanna penale, danni da liquidarsi in separato giudizio civile;
- condannarli, in solido tra loro, ex art. 539, co. 2 c.p.p., al pagamento – in favore della parte civile – di una provvisoria immediatamente esecutiva, nella misura di € 20.000 (ventimila) o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua;
- Affermare la civile responsabilità del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa per il fatto illecito dei loro dipendenti;

- Condannarli per l'effetto - in solido tra loro e con gli imputati - al risarcimento, a favore della parte civile costituita, del danno come sopra liquidando, nonché al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, come sopra determinata;
- Subordinare l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'avvenuto pagamento della provvisionale entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- Condannare gli imputati tutti ed i responsabili civili - in solido tra loro - all'integrale rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio della parte civile, che si liquidano come da nota allegata, con riserva di deposito di nota integrativa in esito alla discussione e con distrazione a favore del Pubblico Erario della quota dovuta a titolo di onorari e spese spettanti al difensore, a seguito dell'avvenuta ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato, quota anch'essa da liquidarsi come da nota allegata, con riserva di deposito di ulteriore integrazione all'esito della discussione;
- Disporre la distrazione a favore dello scrivente difensore e procuratore speciale - che, ex art. 93 c.p.c., all'uopo si dichiara antistatario - della quota-onorari ulteriore rispetto a quella spettante, a seguito dell'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato”.

L'AVVOCATO PASSEGGI conclude per L'AVVOCATO STRAMINIONI nell'interesse della parte civile MARCO PERSICO “Piaccia al Tribunale Ecc.mo – *contairiis reiectis* - affermare la penale responsabilità degli imputati sopra indicati per i reati loro rispettivamente ascritti, così come specificamente indicati nella costituzione di parte civile e, per l'effetto, condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia;

condannarli, in solido tra loro e per l'effetto, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte civile in conseguenza e a cagione dei reati per cui sarà pronunciata condanna penale, danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condannarli, in solido tra loro, ex art. 539, co. 2 c.p.p., al pagamento –in favore della parte civile – di una provvisionale immediatamente esecutiva, nella misura di € 20.000 (ventimila) o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua;

- Affermare la civile responsabilità del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa per il fatto illecito dei loro dipendenti;

- Condannarli per l'effetto – in solido tra loro e con gli imputati – al risarcimento, a favore della parte civile costituita, del danno come sopra

liquidando, nonché al pagamento della provvisoria immediatamente esecutiva, come sopra determinata;

- Subordinare l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'avvenuto pagamento della provvisoria entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- Condannare gli imputati tutti ed i responsabili civili – in solido tra loro all'integrale rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio della parte civile, che si liquidano con nota allegata, con riserva di integrazione della stessa, da depositarsi in esito alla discussione;

Disporre, ex art. 93 c.p.c., la distrazione di tali somme a favore del sottoscritto difensore di parte civile e procuratore speciale, che all'uopo si dichiara antistatario”.

L'AVVOCATO PASSEGGI conclude per L'AVVOCATO MIRAGLIA nell'interesse della parte civile BERTI ALESSANDRO:

“Piaccia al Tribunale

- affermare la penale responsabilità degli imputati nei cui confronti Berti Alessandro si è costituito parte civile (Perugini Alessandro, Poggi Anna, Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Brami Gianmarco, Barucco Piermatteo, Piscitelli Maurizio, Multineddu Antonio Gavino, Russo Giovanni, Furcas Corrado, Serroni Giuseppe, Foniciello Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Giovanni, Romeo Pietro, Mura Ignazio, Sabia Colucci Michele, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia e Zaccardi Marilena) per i reati loro rispettivamente ascritti e per l'effetto condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- condannarli, in solido tra loro e per l'effetto, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte civile in conseguenza e a cagione dei reati per cui sarà pronunciata condanna penale, danni da liquidarsi in separato giudizio civile;
- condannarli, in solido tra loro, ex art. 539, co. 2 c.p.p., al pagamento – in favore della parte civile – di una provvisoria immediatamente esecutiva, nella misura di € 25.000 (venticinquemila) o, comunque, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- affermare la civile responsabilità del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa per il fatto illecito dei loro dipendenti;
- condannarli per l'effetto – in solido tra loro e con gli imputati – al

risarcimento, a favore della parte civile costituita, del danno come sopra liquidando, nonché al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, come sopra determinata;

- condannare gli imputati tutti ed i responsabili civili – in solido tra loro – all’integrale rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio della parte civile, come da separata nota che si deposita.

L’AVVOCATO PASSEGGI conclude per l’AVVOCATO CARANZANO nell’interesse della parte civile BERSANO DAVIDE e chiede:

“Piaccia al Tribunale Ecc.mo – *contrariis reiectis* -

- affermare la penale responsabilità degli imputati sopra indicati per i reati loro rispettivamente ascritti e per l’effetto condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- condannarli, in solido tra loro e per l’effetto, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte civile in conseguenza e a cagione dei reati per cui sarà pronunciata condanna penale, danni da liquidarsi, eventualmente, in separato giudizio civile;
- condannarli, in solido tra loro, ex art. 539, Co. 2 c.p.p., al pagamento – in favore della parte civile – di una provvisionale immediatamente esecutiva, nella misura di € 30.000 (trentamila);
- subordinare l’eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’avvenuto pagamento della provvisionale entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- condannarli – in solido tra loro – all’integrale rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio della parte civile, che si liquidano con nota allegata, con riserva di integrazione della stessa, da depositarsi in esito alla discussione”.

L’AVVOCATO PASSEGGI conclude per l’AVVOCATO CARANZANO nell’interesse della parte civile SANTORO MARCO e chiede:

“Piaccia al Tribunale Ecc.mo – *contrariis reiectis* -

- affermare la penale responsabilità degli imputati sopra indicati per i reati loro rispettivamente ascritti e per l’effetto condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- condannarli, in solido tra loro e per l’effetto, al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte civile in conseguenza e a cagione dei reati per cui sarà pronunciata condanna penale, danni da liquidarsi, eventualmente, in separato giudizio civile;

- condannarli, in solido tra loro, ex art. 539, Co. 2 c.p.p., al pagamento – in favore della parte civile – di una provvisoria immediatamente esecutiva, nella misura di € 30.000 (trentamila);
- subordinare l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'avvenuto pagamento della provvisoria entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- condannarli – in solido tra loro – all'integrale rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio della parte civile, che si liquidano con nota allegata, con riserva di integrazione della stessa, da depositarsi in esito alla discussione”.

GLI AVVOCATI D'AMICO e GALASSO nell'interesse della parte civile PERRONE VITO chiedono:

“Voglia il Tribunale Penale di Genova, accertata la penale responsabilità degli imputati e condannati i medesimi alle pene di giustizia, condannare:

Alessandro PERUGINI nato a Novara il 20.7.1961;

Anna POGGI nata a Genova il 20.4.1970;

Oronzo DORIA nato a Mandria (TA) il 9.10.1954;

Ernesto CIMINO, nato a Biemme (Svizzera) il 16.9.1966;

Bruno PELLICCIA, nato a Guidonia Montecelio (Roma) il 17.1.1961;

Antonio Biagio GUGLIOTTA nato a Carosino (TA) l'11.6.1960;

Daniela MAIDA, nata a Siracusa il 16.12.1962;

Gianmarco BRAINI nato a Trieste il 3.7.1971;

Piermatteo BARUCCO, nato a Cuneo il 28.11.1974;

Matilde ARECCO, nata a Genova il 2.4.1962;

Natale PARISI, nato a Carbonara di Bari (Bari) il 31.7.1961;

Mario TURCO, nato a Brindisi il 17.9.1955;

Paolo UBALDI, nato ad Ascoli Piceno il 19.6.1960;

Maurizio PISCITELLI, nato a Napoli il 26.4.1965;

Antonio Gavino MULTINEDDU, nato a Laerru (Sassari) il 20.7.1960;

Giovanni RUSSO, nato a Castellamare di Stabia (Napoli) il 3.5.1974;

Corrado FURCAS, nato a Cagliari l'8.1.1966;

Giuseppe SERRONI nato a Capoterra (CA) il 19.3.1959;

Mario FONICIELLO nato a San Prisco (CE) il 26.2.1960;

Reinhard AVOLEDO nato a Bolzano il 22.10.1964;

Giovanni PINTUS, nato a Torralba (SS) il 19.3.1967;

Pietro ROMEO nato a Palermo il 27.1.1955;

Ignazio MURA nato a Cagliari Pirri il 21.2.1960;

imputati nei confronti dei quali è stata effettuata dall'AVENI la costituzione di parte civile nel presente giudizio, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo sofferti in conseguenza della loro condotta delittuosa, nella misura da quantificarsi dinanzi il giudice civile: nonché i citati responsabili civili. Voglia riconoscere alla parte civile Simone AVENI una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di Euro 40.000,00 (quarantamila) o altra di giustizia, in considerazione della già raggiunta prova del danno sofferto.
Spese di lite come da separata nota."

GLI AVVOCATI D'AMICO e GALASSO nell'interesse della parte civile AVENI SIMONE chiedono:

"Voglia il Tribunale Penale di Genova, accertata la penale responsabilità degli imputati e condannati i medesimi alle pene di giustizia, condannare:

- Alessandro PERUGINI nato a Novara il 20.7.1961;
- Anna POGGI nata a Genova il 20.4.1970;
- Oronzo DORIA nato a Mandria (TA) il 9.10.1954;
- Ernesto CIMINO, nato a Biemme (Svizzera) il 16.9.1966;
- Bruno PELLICCIA, nato a Guidonia Montecelio (Roma) il 17.1.1961;
- Antonio Biagio GUGLIOTTA nato a Carosino (TA) l'11.6.1960;
- Daniela MAIDA, nata a Siracusa il 16.12.1962;
- Gianmarco BRAINI nato a Trieste il 3.7.1971;
- Piermatteo BARUCCO, nato a Cuneo il 28.11.1974;
- Matilde ARECCO, nata a Genova il 2.4.1962;
- Natale PARISI, nato a Carbonara di Bari (Bari) il 31.7.1961;
- Mario TURCO, nato a Brindisi il 17.9.1955;
- Paolo UBALDI, nato ad Ascoli Piceno il 19.6.1960;
- Maurizio PISCITELLI, nato a Napoli il 26.4.1965;
- Antonio Gavino MULTINEDDU, nato a Laerru (Sassari) il 20.7.1960;
- Giovanni RUSSO, nato a Castellamare di Stabia (Napoli) il 3.5.1974;
- Corrado FURCAS, nato a Cagliari l'8.1.1966;
- Giuseppe SERRONI nato a Capoterra (CA) il 19.3.1959;
- Mario FONICIELLO nato a San Prisco (CE) il 26.2.1960;
- Reinhard AVOLEDO nato a Bolzano il 22.10.1964;
- Giovanni PINTUS, nato a Torralba (SS) il 19.3.1967;
- Pietro ROMEO nato a Palermo il 27.1.1955;
- Ignazio MURA nato a Cagliari Pirri il 21.2.1960;

imputati nei confronti dei quali è stata effettuata dall'AVENI la costituzione di parte civile nel presente giudizio, al risarcimento dei danni patrimoniali

e non patrimoniali dal medesimo sofferti in conseguenza della loro condotta delittuosa, nella misura da quantificarsi dinanzi il giudice civile: nonché i citati responsabili civili. Voglia riconoscere alla parte civile Simone AVENI una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di Euro 40.000,00 (quarantamila) o altra di giustizia, in considerazione della già raggiunta prova del danno sofferto.
Spese di lite come da separata nota.”

L'AVVOCATO ZUIN conclude per L'AVVOCATO HOFMAN nell'interesse della parte civile NATHRATH ACHIM e

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Poggi, Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Brami, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo, Mura, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci, Toccafondì, Amenta, Sciandra, Zaccardi

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministeri degli Interni (per Poggi), della Difesa (per Brami, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Fornasiere, Tolomeo, Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci, Toccafondì, Amenta, Sciandra, Zaccardi) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per la somma di €20.000,00 subordinando la concessione della eventuale sospensione condizionale al previo pagamento della provvisionale ex art. 165 cp.

Si chiede inoltre la pubblicazione della sentenza.

Si chiede, infine la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali).

L'AVVOCATO TRUCCO conclude nell'interesse della parte civile BODMER FABIENNE nei confronti di

PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, DORIA Oronzo, CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, GUGLIOTTA Antonio Biagio, BRAINI Giammarco,

SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, AMADEI Barbara, FORNASIERE Giuseppe, TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre, NURCHIS Egidio, MULAS Marcello, AMOROSO Giovanni, SABIA COLUCCI Michele, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia e ZACCARDI Marilena rispettivamente imputati per i reati di cui ai capi d'imputazione:

- 1) Perugini Alessandro, per i capi 1 e 2;
- 2) Poggi Anna, per i capi 6 e 7;
- 3) Doria Oronzo, per i capi 12 e 13;
- 4) Ciniino Ernesto, per i capi 14 e 15;
- 5) Pelliccia Bruno, per i capi 16 e 17;
- 6) Gugliotta Antonio Biagio, per i capi 18, 19 e 20;
- 9) Braini Giammarco, per i capi 29 e 30;
- 21) Serroni Giuseppe, per il capo 43;
- 22) Foniciello Mario, per il capo 44;
- 23) Avoledo Reinhard, per il capo 45;
- 24) Pintus Giovanni, per il capo 46;
- 25) Romeo Pietro, per il capo 47;
- 26) Mura Ignazio, per il capo 48;
- 32) Amadei Barbara, per il capo 62;
- 37) Fornasiere Giuseppe, per il capo 69;
- 38) Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, per il capo 70;
- 39) Nurchis Egidio, per i capi 71, 72, 73, 74 e 75;
- 40) Mulas Marcello, per i capi 76, 77 e 78;
- 41) Amoroso Giovanni, per i capi 79, 80 e 81;
- 42) Sabia Colucci Michele, per i capi 82 e 83;
- 43) Toccafondi Giacomo Vincenzo, per il capo 84;
- 44) Amenta Aldo, per il capo 104;
- 45) Mazzoleni Adriana, per il capo 112;

- 46) Sciandra Sonia, per il capo 113;
- 47) Zaccardi Marilena, per il capo 119;

reati tutti contestati nel decreto che dispone il giudizio del 16.5.2005, che qui si richiama integralmente, e specificamente indicati nella dichiarazione di costituzione di parte civile.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le risultanze processuali, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge.

Voglia altresì condannare i predetti imputati al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione, in solido tra loro nonché con il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa ed il Ministero della Giustizia, ritualmente citati e costituiti in giudizio.

Voglia, ai sensi dell'art. 538 e ss. c.p.p., rimettere le parti davanti al competente Giudice Civile per la liquidazione dell'ammontare dei danni riportati.

Voglia peraltro condannare gli imputati, in solido tra loro e con i predetti Ministeri, al pagamento in favore della parte civile costituita di una provvisoria **immediatamente** esecutiva nella misura di € 20.000,00 (ventimila) o veriore determinanda.

Voglia infine condannare gli imputati, in solido tra loro e con i menzionati responsabili civili, alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota allegata alle presenti conclusioni, con riserva di integrazione della stessa in ragione della ulteriore attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario.

L'Avv. Andrea Roveta, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile Matteo BORGO costituita nel procedimento di cui sopra pendente a carico di Perugini Alessandro + 44, con il presente atto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale voglia affermare la penale responsabilità ed emettere sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti degli imputati Perugini Alessandro (capi I e 2), Poggi Anna (capi 6 e 7), Doria Oronzo (capi 12 e 13), Cimino Ernesto (capi 14 e 15), Pelliccia Bruno (capi 16 e 17), Gugliotta Antonio Biagio (capi 18, 19 e 20), Valerio Franco (capo 26), Maida Daniela (capo 27 e 28), Tarascio Aldo (capo 33), Talu Antonello (capo 34), Arecco Matilde (capo 35), Parisi Natale (capo 36), Turco Mario (capo 37), Ubaldi Paolo (capo 38), Toccafondi Giacomo Vincenzo (capo 84), Amenta Aldo (capo 104), Ma.zzoleni Adriana (capo 112), Sciandra Sonia (capo 113).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), e della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia,

Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni, patrimoniali non patrimoniali e morali subiti dalla predetta parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei predetti imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad €20.000 e comunque per quella meglio vista dall'Ill.mo Tribunale.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese di costituzione ed assistenza come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività prestata alla discussione delle altre parti processuali), segnalando fin d'ora che il sig. Matteo Borgo è ammesso al gratuito patrocinio, per cui la somma, che verrà richiesta separatamente, ai sensi dell'art. 110 DPR 115/02 dovrà essere anticipata dallo Stato.

L'Avv. Andrea Roveta, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile Alessandro CARCHERI costituita nel procedimento di cui sopra pendente a carico di Perugini Alessandro + 44, con il presente atto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale voglia affermare la penale responsabilità ed emettere sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti degli imputati Perugini Alessandro (capi 1 e 2), Poggi Anna (capi 6 e 7), Doria Oronzo (capi 12 e 13), Cimino Ernesto (capi 14 e 15), Pelliccia Bruno (capi 16 e 17), Gugliotta Antonio Biagio (capi 18, 19 e 20), Valerio Franco (capo 26), Maida Daniela (capo 27 e 28), Tarascio Aldo (capo 33), Talu Antonello (capo 34), Arecco Matilde (capo 35), Parisi Natale (capo 36), Turco Mario (capo 37), Ubaldi Paolo (capo 38), Toccafondi Giacomo Vincenzo (capo 84), Amenta Aldo (capo 104), Mazzoleni Adriana (capo 112), Sciandra Sonia (capo 113).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), e della Giustizia (per Doria, Cimino, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni, patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dalla predetta parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei predetti

imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad € 20.000 e comunque quella meglio vista dall'Ill.mo Tribunale.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese di costituzione ed assistenza come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività prestata alla discussione delle altre parti processuali), segnalando fin d'ora che il sig. Alessandro Carcheri è ammesso al gratuito patrocinio, per cui la somma, che verrà richiesta separatamente, ai sensi dell'art. 110 DPR 115/02 dovrà essere anticipata dallo Stato .

L'Avv. Andrea Roveta, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile Gabriele CARCHERI costituita nel procedimento di cui sopra pendente a carico di Perugini Alessandro + 44, con il presente atto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale voglia affermare la penale responsabilità ed emettere sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti degli imputati Perugini Alessandro (capi 1 e 2), Poggi Anna (capi 6 e 7), Doria Oronzo (capi 12 e 13), Cimino Ernesto (capi 14 e 15), Pelliccia Bruno (capi 16 e 17), Gugliotta Antonio Biagio (capi 18, 19 e 20), Valerio Franco (capo 26), Maida Daniela (capo 27 e 28), Tarascio Aldo (capo 33), Talu Antonello (capo 34), Arecco Matilde (capo 35), Parisi Natale (capo 36), Turco Mario (capo 37), Ubaldi Paolo (capo 38), Toccafondi Giacomo Vincenzo (capo 84), Amenta Aldo (capo 104), Mazzoleni Adriana (capo 112), Sciandra Sonia (capo 113).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), e della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dalla predetta parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei predetti imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad € 20.000 e comunque per quella meglio vista dall'Ill.mo Tribunale.

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese di costituzione ed assistenza come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività prestata alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'Avv. Andrea Roveta, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile Lorenzo DIONISI costituita nel procedimento di cui sopra pendente a carico di Perugini Alessandro + 44, con il presente atto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale voglia affermare la penale responsabilità ed emettere sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti degli imputati Perugini Alessandro (capi 1 e 2), Poggi Anna (capi 6 e 7), Doria Oronzo (capi 12 e 13), Cimino Ernesto (capi 14 e 15), Pelliccia Bruno (capi 16 e 17), Gugliotta Antonio Biagio (capi 18, 19 e 20), Valerio Franco (capo 26), Maida Daniela (capo 27 e 28), Tarascio Aldo (capo 33), Talu Antonello (capo 34), Arecco Matilde (capo 35), Parisi Natale (capo 36), Turco Mario (capo 37), Ubaldi Paolo (capo 38), Toccafondi Giacomo Vincenzo (capo 84), Amenta Aldo (capo 104), Mazzoleni Adriana (capo 1112), Sciandra Sonia (capo 113).

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi), e della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dalla predetta parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della medesima parte civile ed a carico dei predetti imputati e responsabili civili in solido per la somma non inferiore ad € 20.000 e comunque per quella meglio vista dall'Ill.mo Tribunale. Si chiede, infine, la liquidazione delle spese di costituzione ed assistenza come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività prestata alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO AUDITORE conclude nell'interesse della parte civile DI BIASO FRANCESCO e chiede:

“Piacca all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,

a) dichiarare responsabili per i reati ad essi ascritti, condannandoli alla pena meglio vista, gli imputati Perugini Alessandro (capi 1 e 2); Poggi Anna (capi 6 e 7); Doria Oronzo (capi 12 e 13); Cimino Ernesto (capi 14 e 15); Pelliccia Bruno (capi 16 e 17) Gugliotta Antonio Biagio (capi 18 e 19); Toccafondi Giacomo (capo 84, in particolare lett.A, essendo il Di Biaso ferito al momento dell'ingresso nella struttura; lett.H, essendo pacifico che anche il Di Biaso

abbia dovuto mantenere posizioni afflittive); Amenta Aldo (capo 104, lett.A e lett.H)

b) condannare altresì gli stessi, in solido fra loro e/o come meglio, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patienti dall'Assistito, procedendo alla liquidazione degli stessi, sulla base degli atti di causa e della documentazione prodotta

e/o equitativamente, ovvero, in subordine, rimettendo la quantificazione al giudice civile

c) in subordine e/o comunque condannare gli imputati, in solido e/o come meglio, al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva. La parte ha subito gravi danni dal comportamento tenuto dagli imputati. Se è vero che il Di Biaso non è infine stato arrestato, e non poteva esserlo essendo estraneo a qualsivoglia ipotesi di reato, è comunque un fatto certo che la sua permanenza presso il sito di Bolzaneto si sia protratta per molte ore, nelle acclamate e comprovate condizioni; è del tutto evidente che lo stesso, minorenne all'epoca dei fatti, abbia vissuto la detta situazione con maggiore paura ed agitazione, anche a causa del fatto che non aveva potuto avere alcun contatto con i genitori. Oltre al numero di anni già trascorsi, è impensabile che si debba attendere anche l'esito di un giudizio civile, che potrebbe terminare solo oltre dieci anni dopo i fatti per cui è giudizio. Si quantifica la provvisionale nella somma di Euro 20.000;

d) subordinare la concessione di eventuali benefici al risarcimento del danno o quantomeno al pagamento della provvisionale.

e) condannare gli imputati, in solido e/o come meglio, alle spese sostenute dalla parte civile come da separata nota.

f) condannare e/o dichiarare tenuti al pagamento della somma stabilita a titolo di risarcimento dei danni e/o di provvisionale, in solido con gli imputati e/o come meglio, i Responsabili Civili Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia;

g) condannare e/o dichiarare tenuti al pagamento delle spese legali della costituita parte civile, in solido con gli imputati e/o come meglio, i Responsabili Civili Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia.

h)disporre infine la distrazione delle spese legali liquidate, in favore del difensore che, sottoscrivendo la presente e la nota, se ne dichiara antistatario.

L'Avv. Luca Andrea Brezigar, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale dei Sig.ri Marchiò Milos Federico e Maffei Marcello, parti civili ritualmente costituite nell'ambito del procedimento penale n. 21312/01/21 R.G.N.R. nei confronti di Perugini + 44, con il presente atto

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale voglia emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini (capi 1 e 2), Poggi (capi 6 e 7), Doria (capi 12 e 13), Cimino (capi 14 e 15), Pelliccia (capi 16 e 17), Gugliotta (capi 18,19 e 20), Barucco (capi 31, 32), Maida (capi 27 e 28), Tarascio (capo 33), Talu (capo 34), Arecco (capo 35), Parisi (capo 36), Piscitelli (capi n. 39), Multineddu (capi n. 38), Russo (capi n.41), Furcas (capi n.42),

Si chiede altresì la condanna degli stessi, in solido con i responsabili civili Ministero degli Interni (per Perugini, Poggi, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas), della Giustizia (per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta) al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile, in conseguenza dei commessi reati, danni da liquidarsi:

Quanto a Marchiò Milos Federico, nella somma di Euro: 168.000,00

Così quantificata in esito alla consulenza medico legale di parte in atti depositata secondo prospetto che si allega al presente atto (Dott. Millo Grisanti):

Danno Biologico:

Danno alla vita di relazione:

Quanto a Maffei Marcello in separato giudizio.

Si chiede altresì la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore di entrambe le parti civili, ed a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido, per una somma **non inferiore ad euro 20.000,00.**

Si chiede, infine, la liquidazione delle spese legali come da nota spese allegata (con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), disponendo la distrazione delle spese legali a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.

L'AVVOCATO FABIO TADDEI nell'interesse della parte civile CUCCADO ROBERTO RAIMONDO CHIEDE: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, *contrariis reiectis*, affermare la penale responsabilità degli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, DORIA Oronzo, CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, GUGLIOTTA Antonio Biagio, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo, PISCITELLI Maurizio, MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana,

SCIANDRA Sonia e **ZACCARDI Marilena** in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti, così come specificamente indicati nella dichiarazione di costituzione di parte civile, e condannarli alle pene ritenute di giustizia.

Condannare altresì - *ex artt. 185 c.p. e 2043 ss. c.c.* - i predetti imputati **in solido tra loro** nonché - ai sensi degli artt. 28 Cost. e 538 co. 3 c.p.p. - **in solido con** i responsabili civili chiamati in causa **Ministero degli Interni** (per gli imputati Perugini e Poggi), **Ministero della Difesa** (per gli imputati Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Foniciello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura) e **Ministero della Giustizia** (relativamente agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi), al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e *patiendi*, subiti dalla conchiudente parte civile in conseguenza della consumazione in suo pregiudizio dei reati per cui è processo, danni da liquidarsi in separata sede civile.

Riconoscere - *ex art. 539 co. 2 c.p.p.* - in favore della conchiudente parte civile una **provvisoria immediatamente esecutiva** da porsi a carico dei medesimi imputati e responsabili civili **in solido** tra loro nella misura proposta di **€ 20.000,00.-** ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.

Condannare infine - *ex art. 541 c.p.p.* - i predetti imputati, in solido tra loro e con i responsabili civili sopra citati, alla rifusione delle spese e degli onorari conseguenti alla costituzione ed alla rappresentanza in giudizio della conchiudente parte civile, come da separata notula che si deposita, con riserva di integrazione della stessa in ragione dell'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile che si dichiara antistatario."

L'AVVOCATO FABIO TADDEI nell'interesse della parte civile IGHINA CRISTIANO CHIEDE: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, *contrariis reiectis*, affermare la penale responsabilità degli imputati **PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, DORIA Oronzo, CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, GUGLIOTTA Antonio Biagio, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo, PISCITELLI Maurizio, MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia e ZACCARDI Marilena** in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti, così come specificamente indicati nella dichiarazione di costituzione di parte civile, e condannarli alle pene ritenute di giustizia.

Condannare altresì - *ex artt. 185 c.p. e 2043 ss. c.c.* - i predetti imputati **in solido tra loro** nonché - ai sensi degli artt. 28 Cost. e 538 co. 3 c.p.p. - **in**

solido con i responsabili civili chiamati in causa **Ministero degli Interni** (per gli imputati Perugini e Poggi), **Ministero della Difesa** (per gli imputati Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Foniciello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura) e **Ministero della Giustizia** (relativamente agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi), al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e *patiendi*, subiti dalla conchiudente parte civile in conseguenza della consumazione in suo pregiudizio dei reati per cui è processo, danni da liquidarsi in separata sede civile.

Riconoscere - *ex art. 539 co. 2 c.p.p.* - in favore della conchiudente parte civile una **provvisoria immediatamente esecutiva** da porsi a carico dei medesimi imputati e responsabili civili **in solido** tra loro nella misura proposta di **€ 20.000,00.-** ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.

Condannare infine - *ex art. 541 c.p.p.* - i predetti imputati **in solido** tra loro e con i responsabili civili sopra citati alla rifusione delle spese e degli onorari conseguenti alla costituzione ed alla rappresentanza in giudizio della conchiudente parte civile, come da separata notula che si deposita, con riserva di integrazione della stessa in ragione dell'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile che si dichiara antistatario."

L'AVVOCATO FABIO TADDEI nell'interesse della parte civile LACONI BORIS CHIEDE: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, *contrariis reiectis*, affermare la penale responsabilità degli imputati **PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, DORIA Oronzo, CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, GUGLIOTTA Antonio Biagio, VALERIO Franco, MAIDA Daniela, TARASCIO Aldo, TALU Antonello, ARECCO Matilde, PARISI Natale, TURCO Mario, UBALDI Paolo, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana e SCIANDRA Sonia** in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti così come specificamente indicati nella dichiarazione di costituzione di parte civile e condannarli alle pene ritenute di giustizia.

Condannare altresì - *ex artt. 185 c.p. e 2043 ss. c.c.* - i predetti imputati **in solido tra loro** nonché - ai sensi degli artt. 28 Cost. e 538 co. 3 c.p.p. - **in solido con** i responsabili civili citati in causa **Ministero degli Interni** (per gli imputati Perugini, Poggi, Valerio, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Turco e Ubaldi) e **Ministero della Giustizia** (relativamente agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni e Sciandra), al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e *patiendi*, subiti dalla conchiudente parte civile in conseguenza della

consumazione in suo pregiudizio dei reati per cui è processo, danni da liquidarsi in separata sede civile.

Riconoscere - *ex art. 539 co. 2 c.p.p.* - in favore della conchiudente parte civile una **provvisoria immediatamente esecutiva** da porsi a carico dei medesimi imputati e responsabili civili **in solido** tra loro nella misura proposta di € 20.000,00.- ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.

Condannare infine - *ex art. 541 c.p.p.* - i predetti imputati **in solido** tra loro e con i responsabili civili sopra citati alla rifusione delle spese e degli onorari conseguenti alla costituzione ed alla rappresentanza in giudizio della conchiudente parte civile, come da separata notula che si deposita, con riserva di integrazione della stessa in ragione dell'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore di parte civile, che si dichiara antistatario."

L'AVVOCATO FABIO TADDEI nell'interesse della parte civile PASSIATORE ANGELO CHIEDE: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, *contrariis reiectis*, affermare la penale responsabilità degli imputati **PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, DORIA Oronzo, CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, GUGLIOTTA Antonio Biagio, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo, PISCITELLI Maurizio, MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia e ZACCARDI Marilena** in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti, così come specificamente indicati nella dichiarazione di costituzione di parte civile, e condannarli alle pene ritenute di giustizia.

Condannare altresì - *ex artt. 185 c.p. e 2043 ss. C.c.* - i predetti imputati **in solido tra loro** nonché - ai sensi degli artt. 28 Cost. e 538 co. 3 c.p.p. - **in solido con** i responsabili civili citati in causa **Ministero degli Interni** (per gli imputati Perugini e Poggi), **Ministero della Difesa** (per gli imputati Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Foniciello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura) e **Ministero della Giustizia** (relativamente agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi), al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e *patiendi*, subiti dalla conchiudente parte civile in conseguenza della consumazione in suo pregiudizio dei reati per cui è processo, da liquidarsi - *ex art. 538 co. 2 c.p.p.* - nella misura ritenuta congrua di € 100.000,00.- (centomila/00) - in relazione alle gravissime lesioni psichiche riportate dal Sig. Passiatore Angelo in conseguenza dei fatti per cui è processo ed attestate dalla documentazione medica acquisita agli atti e

meglio evidenziate dalle relazioni medico-legali redatte dalla Dott.ssa Annalinda Mosca e dal Dott. Luca Passiatore acquisite agli atti e che formano parte integrate del presente atto di conclusioni - ovvero nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno del fatto criminoso al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute.

In subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale non ritenesse di poter effettuare la liquidazione immediata del danno, pronunciare - *ex art. 539 co. 1 c.p.p.* - condanna generica degli imputati e dei sopra citati responsabili civili, **in solido** tra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e *patiendi* subiti dalla conchiudente parte civile in conseguenza della commissione dei reati per cui è processo, da quantificarsi in separato giudizio, riconoscendo - *ex art. 539 co. 2 c.p.p.* - in favore della parte civile costituita una **provvisoria immediatamente esecutiva**, da porsi a carico dei medesimi imputati e responsabili civili **in solido** tra loro, nella misura proposta di € 30.000,00.- (trentamila/00) ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.

Condannare infine - *ex art. 541 c.p.p.* - i predetti imputati, **in solido** tra loro e con i responsabili civili sopra citati, alla rifusione delle spese e degli onorari conseguenti alla costituzione ed alla rappresentanza in giudizio della conchiudente parte civile, come da separata notula che si deposita, con riserva di integrazione della stessa in ragione dell'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali e con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto difensore e procuratore speciale che si dichiara antistatario, prevedendo che - ai sensi dell'art.110 co. 3 D.P.R. n. 115/2002 - il pagamento di quanto sarà liquidato al sottoscritto difensore in relazione all'ammissione Sig. Passiatore Angelo al patrocinio a spese dello Stato, sia disposto a favore dell'Erario."

L'AVVOCATO FABIO TADDEI nell'interesse della parte civile PFISTER STEPHAN CHIEDE: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, *contrariis reiectis*, affermare la penale responsabilità degli imputati **PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, DORIA Oronzo, CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, GUGLIOTTA Antonio Biagio, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo, PISCITELLI Maurizio, MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia e ZACCARDI Marilena** in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti, così come specificamente indicati nella dichiarazione di costituzione di parte civile, e condannarli alle pene ritenute di giustizia.

Condannare altresì - *ex artt. 185 c.p. e 2043 ss. c.c.* - i predetti imputati **in solido tra loro** nonché - ai sensi degli artt. 28 Cost. e 538 co. 3 c.p.p. - **in solido con** i responsabili civili citati in causa **Ministero degli Interni** (per gli imputati Perugini e Poggi), **Ministero della Difesa** (per gli imputati Braini, Barucco, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Foniciello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura) e **Ministero della Giustizia** (relativamente agli imputati Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Toccafondi, Amenta, Mazzoleni, Sciandra e Zaccardi), al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e *patiendi*, subiti dalla conchiudente parte civile in conseguenza della consumazione in suo pregiudizio dei reati per cui è processo, danni da liquidarsi in separata sede civile.

Riconoscere - *ex art. 539 co. 2 c.p.p.* - in favore della conchiudente parte civile una **provvisoria immediatamente esecutiva** da porsi a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido tra loro nella misura che si ritiene congrua di **€ 20.000,00.-** ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.

Condannare infine - *ex art. 541 c.p.p.* - i predetti imputati, **in solido** tra loro e con i responsabili civili sopra citati, alla rifusione delle spese e degli onorari conseguenti alla costituzione ed alla rappresentanza in giudizio della conchiudente parte civile, come da separata notula che si deposita (con riserva di integrazione della stessa in ragione dell'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali), con distrazione di tali somme in favore del sottoscritto difensore e procuratore speciale che si dichiara antistatario, con previsione che - ai sensi dell'art.110 co. 3 D.P.R. n. 115/2002 - il pagamento di quanto sarà liquidato al sottoscritto difensore in relazione all'ammissione Sig. Pfister Stephan al patrocinio a spese dello Stato, sia disposto a favore dell'Erario".

L'AVVOCATO TADDEI conclude per L'AVVOCATO BARBARA CASADEI nell'interesse della parte civile MANGANARO ANDREA

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE

MANGANARO ANDREA

proc. pen. n. 21312/01 R.G.N.R. - 3306/05 R.G. Trib.
nei confronti di Alessandro Perugini + 46

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova:

- ritenere PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, DORIA Oronzo; CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, GUGLIOTTA Antonio Biagio, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo, PISCITELLI Maurizio;

MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia, ZACCARDI Marilena responsabili dei reati loro ascritti, indicati nella costituzione di parte civile e condannarli alle pene di legge.

- condannare gli imputati innanzi specificati ai sensi dell'art. 185 c.p. e 2043 e ss c.c., in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali e materiali a favore della parte civile concludente sig. Manganaro Andrea; danni da liquidarsi come in prosieguo specificati.
- condannare in solido con gli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, DORIA Oronzo, CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, GUGLIOTTA Antonio Biagio, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo, PISCITELLI Maurizio; MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia, ZACCARDI Marilena, ex artt. 28 Cost., 2049 e 2043 e ss c.c., 185 c.p. e 538 c.p. il Ministero degli Interni (per gli imputati Perugini Alessandro e Poggi Anna), in persona del Ministro in carica pro tempore, Ministero della Giustizia (relativamente agli imputati Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia e Zaccardi Marilena) in persona del Ministro in carica pro-tempore; Ministero della Difesa (per gli imputati Braini Giammarco, Barucco Piermatteo, Piscitelli Maurizio, Multineddo Antonio Gavino, Russo Giovanni, Furcas Corrado, Serroni Giuseppe, Foniciello Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Giovanni, Romeo Pietro e Mura Ignazio) in persona del Ministro in carica pro-tempore; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato al risarcimento a favore della concludente parte civile sig. Manganaro Andrea, dei danni tutti patrimoniali e non, patiti e patendi, in qualsivoglia modo derivati dai fatti addebitati ai suddetti imputati.

Danni da liquidarsi, nella misura ritenuta congrua di euro 100.000,00 (centomila/00) in favore del sig. Manganaro Andrea, per le gravissime lesioni psico-fisiche riportate a seguito dei reati subiti, evidenziate dalla documentazione medica già acquisita agli atti e meglio individuate nelle relazioni medico legali redatte dal Dott. Luca Muscatello e dal Dott. Ettore Zerbino acquisite agli atti e che formano parte integrate del presente atto di conclusioni di parte civile. Danni calcolati sulla base del danno biologico

permanente valutabile nel 18% - 20%, oltre l'inabilità temporanea totale durata 12 mesi e quella parziale per ulteriori 12 mesi - - riconosciuti dalla perizia medico legale del Dott. Moscatello già in atti - e/o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia.

Danni da liquidarsi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal giorno del fatto criminoso al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute.

Qualora si ritenesse che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno complessivo pronunciare condanna generica degli imputati e i citati Ministeri responsabili civili in solido tra loro al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali, patiti e patendi, subiti dal sig. Manganaro Andrea parte costituita in conseguenza della consumazione in suo danno dei reati per cui è processo, da quantificarsi in separato giudizio, riconoscendo ex art. 539 comma II c.p.p., in favore della parte civile concludente, il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, a carico dei medesimi imputati e Ministeri responsabili civili in solido tra loro, da liquidarsi nella misura ritenuta congrua di euro 30.000 (trentamila/00) ovvero in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia

Il sig. Manganaro Andrea è stato colpito da un disturbo post - Traumatico da Stress" acuto ed un concomitante "disturbo depressivo reattivo, tuttora presente.

Il quadro psicologico del sig. Manganaro ha compromesso il funzionamento psicosociale del soggetto per almeno un anno, con riduzione delle relazioni interpersonali, diminuzione drastica dell'autostima e "perdita della fiducia di un equanime esercizio dell'autorità".

Il sig. Manganaro ha subito un danno biologico permanente valutabile nel 18% - 20%, oltre l'inabilità temporanea totale durata 12 mesi e quella parziale per ulteriori 12 mesi. Danni da liquidarsi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno del fatto criminoso al saldo effettivo, nonché le spese sostenute.

- condannare gli imputati ex art. 541 c.p.p. PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, DORIA Oronzo; CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno, GUGLIOTTA Antonio Biagio, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo, PISCITELLI Maurizio; MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia, ZACCARDI Marilena in solido tra loro ed il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore; Ministero della Giustizia in persona del Ministro

pro-tempore tutti in solido con i suddetti imputati, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e C.P.A., come da nota a parte, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore speciale e difensore che si dichiara antistatario. Il tutto con sentenza munita di clausola o con idonea provvisionale in misura non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00).”

CONCLUSIONI DEI RESPONSABILI CIVILI

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato nelle persone degli Avv.ti Giuseppe Novaresi e Matilde Pugliaro chiede siano rigettate le domande proposte nei confronti dei Responsabili Civili in quanto inammissibili ed infondate.

CONCLUSIONI DELLE DIFESE

L'AVVOCATO SCOPESI per PERUGINI ALESSANDRO chiede assoluzione da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto o in subordine perchè il fatto non costituisce reato.

L'AVVOCATO PENDINI per PERUGINI ALESSANDRO si associa alle conclusioni dell'Avvocato Scopesi.

L'AVVOCATO PISCHEDDA PER DORIA ORONZO chiede l'assoluzione dal reato di cui all'art. 323 cp perché il fatto non sussiste; per l'art. 608 chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto ed in subordine perché il fatto non costituisce reato.

L'AVVOCATO FERRERO per BARUCCO PIERMATTEO chiede l'assoluzione.

L'AVVOCATO PALIAGA per MAIDA DANIELA chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'AVVOCATO PASQUI per VALERIO FRANCO chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

L'AVVOCATO PRUZZO per POGGI ANNA chiede l'assoluzione.

L'AVVOCATO CURCURUTO per CIMINO ERNESTO e PELLICCIA BRUNO chiede l'assoluzione da tutti i capi d'imputazione perché il fatto non sussiste.

L'AVVOCATO OREFICE PER CIMINO ERNESTO e PELLICCIA BRUNO chiede l'assoluzione da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste.

L'AVVOCATO SAMBUGARO per TARASCIO ALDO e TURCO MARIO chiede l'assoluzione.

L'AVVOCATO GIACOMINI per UBALDI PAOLO chiede l'assoluzione con la formula più ampia; in subordine assoluzione ex art. 530 c. 2 cpp.

L'AVVOCATO PIETRO BOGLIOLO per PARISI NATALE chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'AVVOCATO CALZETTA in sostituzione dell'AVV. SAVI per TALU ANTONELLO chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o con la formula che il Tribunale vorrà ritenere opportuna.

L'AVVOCATO IUNCA per UBALDI PAOLO chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o la formula meglio vista. In subordine chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 2 cpp.

L'AVVOCATO SCOPESI per SALOMONE MASSIMO chiede l'assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto.

L'AVVOCATO MASCIA per GAETANO ANTONELLO chiede l'assoluzione da tutti i fatti contestati o perché non sussistono o per non averli commessi anche se commessi il 21 luglio 2001. Nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che i fatti sussistano chiede vengano, con riguardo al 21/07, contestualmente inviati alla Procura per falsità dei verbali di arresto e perquisizione.

L'AVVOCATO GALLO per AMADEI BARBARA chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp per non aver commesso il fatto.

L'AVVOCATO SCODNIK per PIGOZZI MASSIMO chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp per non aver commesso il fatto.

L'AVVOCATO FRANZOSA per MANCINI DIANA chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp o in subordine ex art. 530 c. 2 cpp.

L'AVVOCATO ALFONSO MARIA AVITABILE per INCORONATO ALFREDO chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ex art. 530 c. 2 cpp.

L'AVVOCATO ALBERTO SIMEONE per CERASUOLO DANIELA chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp ed in subordine ex art. 530 c. 2 cpp.

L'AVVOCATO CRISTINA GRILLO per ARECCO MATILDE chiede l'assoluzione con la formula meglio vista dal Tribunale.

L'AVVOCATO FIORENZO CELASCO per TOLOMEO chiede in via principale l'assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp perché il fatto non sussiste, ovvero per non averlo commesso. In subordine assoluzione ex art. 530 c. 2 cpp.

L'AVVOCATO FIORENZO CELASCO per FORNASIERE chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp con la formula meglio vista, per non aver commesso il fatto o perché non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine: assoluzione ex art. 530 c. 2 cpp.

L'AVVOCATO FIORENZO CELASCO per NURCHIS chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp con la formula meglio vista, per non aver commesso il fatto o perché non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine: assoluzione ex art. 530 c. 2 cpp.

L'AVVOCATO ARMONIA in sostituzione avv. ROSSI per l'imputato PATRIZI chiede l'assoluzione con la formula meglio vista.

L'AVVOCATO VACCARO per GUGLIOTTA chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp.

L'AVVOCATO VACCARO per TOCCAFONDI chiede:
per l'imputazione di cui al capo 85 assoluzione per mancanza di prova
per l'imputazione di cui al capo 86 assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp
per l'imputazione di cui al capo 90 assoluzione
per l'imputazione di cui al capo 93 assoluzione ex art. 530 c. 2 cpp
per l'imputazione di cui al capo 95 assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp
per l'imputazione di cui ai capi 97-98 assoluzione

per l'imputazione di cui al capo 103 assoluzione

La difesa precisa inoltre che per i capi non trattati singolarmente si riporta alle stesse conclusioni del P.M.

L'AVVOCATO IAVICOLI per MULAS chiede: per i capi 76-77 proscioglimento ex art. 530 c. 1 cpp o, in subordine, art. 530 c. 2 cpp.

L'AVVOCATO IAVICOLI per AMENTA chiede:

per l'imputazione di cui ai capi 104 assoluzione

per l'imputazione di cui ai capi 107-109 concorda con le stesse conclusioni del P.M.

per l'imputazione di cui ai capi 105-106 assoluzione con la formula più ampia

per l'imputazione di cui ai capi 110-111 assoluzione con la formula meglio vista

per l'imputazione di cui al capo 108 assoluzione

La difesa precisa che per i capi non trattati singolarmente concorda con le conclusioni del P.M.

L'AVVOCATO IAVICOLI per ZACCARDI chiede: in relazione alle imputazioni di cui ai capi 119-120 assoluzione con la formula meglio vista.

L'AVVOCATO FRAGALA' per AMOROSO e COLUCCI chiede l'assoluzione per entrambi perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo o, comunque, falso grossolano.

L'AVVOCATO GUERCI per SCIANDRA chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 1 cpp per i capi 113-114.

L'AVVOCATO CECON per SCIANDRA chiede:

per i capi 114-115 l'assoluzione per non aver commesso il fatto ex art. 530 c. 1, in subordine ex art. 530 c. 2 con la formula meglio vista

per i capi 117 e 118 la difesa si associa alle conclusioni dell'accusa. Conclude per le subordinate attenuanti generiche, minimo pena, benefici.

L'AVVOCATO GARBAGNATI in sostituzione dell'AVVOCATO BASSI e AMODIO per MAZZOLENI chiede:

per la legge penitenziaria l'assoluzione

per l'abuso di ufficio l'assoluzione perché manca l'elemento soggettivo
assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato

L'AVVOCATO ZUNINO (anche in sostituzione dell'Avv. Carlo Biondi) per PISCITELLI, MULTINEDDU, RUSSO, FURCAS, SERRONI, FONICELLO, AVOLEDO, PINTUS, ROMEO e MURA chiede: in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine non punibile ex art. 51 c. 3, o 59 c. 4 cp.

L'AVVOCATO ALFREDO BIONDI per PISCITELLI, MULTINEDDU, RUSSO, FURCAS, SERRONI, FONICELLO, AVOLEDO, PINTUS, ROMEO e MURA si associa alle conclusioni esposte dall'Avv. Zunino.

L'AVVOCATO IAVICOLI in sostituzione dell'AVV. CONDIPODIRO per BRAINI chiede l'assoluzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del G.I.P. presso questo Tribunale, emesso il 16/5/2005, che disponeva il giudizio, venivano tratti nanti questo Collegio, Perugini Alessandro, Poggi Anna, Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Maida Daniela, Valerio Franco, Tarascio Aldo, Talu Antonello, Turco Mario, Arecco Matilde, Parisi Natale, Ubaldi Paolo, Braini Giammarco, Barucco Piermatteo, Piscitelli Maurizio, Multineddu Antonio Gavino, Russo Giovanni, Furcas Corrado, Serroni Giuseppe, Foniciello Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Giovanni, Romeo Pietro, Mura Ignazio, Mancini Diana, Salomone Massimo, Gaetano Antonello, Pigozzi Massimo Luigi, Amadei Barbara, Cerasuolo Daniela, Incoronato Alfredo, Patrizi Giuliano, Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, Nurchis Egidio, Mulas Marcello, Amoroso Giovanni, Sabia Colucci Michele, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia e Zaccardi Marilena, in stato di libertà, per rispondervi dei reati loro rispettivamente in epigrafe ascritti.

Quindi, dichiarata la contumacia di alcuni imputati, mai comparsi nonostante rituale notificazione del decreto che ne disponeva il giudizio, dichiarato aperto il dibattimento, formulate le richieste di prova delle parti, escussi oltre 300 testi, acquisite, ex art. 513 c.p.p., le dichiarazioni rese in querela e in sede di rogatoria internazionale da varie parti lese residenti all'estero e non reperibili, acquisiti gli interrogatori resi nanti il PM da alcuni degli imputati che non si sono sottoposti all'esame richiesto dalla Pubblica Accusa, udite la requisitoria del PM, le conclusioni dei patroni di parte civile e della difesa dei responsabili civili Ministeri della Giustizia, degli Interni e della Difesa e le arringhe dei difensori degli imputati, il Tribunale, a seguito di rinuncia del PM alla replica per la quale era già stata fissata l'udienza del 14/7/08, si ritirava per deliberare e, rientrato nella sala delle pubbliche udienze, dava lettura del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di affrontare il merito della decisione, è necessario premettere alcune considerazioni in ordine alla configurazione giuridica dei fatti ascritti a coloro, tra i vari imputati, che rivestono le qualifiche c.d. "apicali", in quanto ricoprivano (o, quantomeno, si assume che ricoprissero, nell'impostazione accusatoria), nell'ambito della caserma di Ge-Bolzaneto, vuoi per grado rivestito vuoi, invece, per specifico incarico del magistrato coordinatore dei

due siti di "transito" di Bolzaneto e S. Giuliano, Dr. Alfonso Sabella, ruoli di sovraordinazione gerarchica o funzionale, dai quali si fa discendere, a loro carico, una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., nei confronti delle persone arrestate o, comunque, custodite per legittimo titolo nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto.

In particolare, due sono le questioni che devono essere qui esaminate: la prima è quella della possibilità di concorso tra le fattispecie previste negli artt. 323 e 608 c.p., circostanza che le difese di tutti gli imputati hanno decisamente contestato in sede di eccezioni preliminari, disattese da questo Collegio e, di conseguenza, riproposte dagli stessi difensori in sede di discussione; la seconda è quella riguardante l'adeguatezza della norma incriminatrice prevista nell'art. 323 c.p. a incasellare le condotte omissive ascritte alle figure qualificate come "apicali" e dirette, secondo il ragionamento dell'Ufficio del PM, a non impedire o, comunque, non far cessare le ripetute vessazioni, sia sotto il profilo fisico che morale, patite dalle parti offese presenti in questo processo.

In ordine alla prima delle suddette questioni, il Tribunale non ritiene di dover mutare indirizzo rispetto a quanto già affermato in occasione dell'esame della relativa eccezione sollevata dai difensori degli imputati, per le seguenti ragioni:

il preteso rapporto di specialità tra i reati previsti negli artt. 323 e 608 c.p., affermato dalle difese, non sussiste poiché, secondo la giurisprudenza e la migliore dottrina, la condotta descritta nell'art. 608 c.p. consiste nel sottoporre a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate o detenute, in modo da modificare in peggio lo stato di limitazione della loro libertà al quale già sono sottoposte: per la sussistenza di tale delitto, quindi, è necessario che la misura di rigore incida su quel residuo di libertà al quale hanno diritto anche dette persone: qualora, oltre a tale riduzione della libertà personale, risulti, in concreto, offeso anche un altro e diverso bene giuridico (nel caso di specie, la sfera della personalità, così Cass. Pen. Sez. 6, sent. 6/2/04, imp. Ottaviano), le relative azioni saranno incriminate e punite come autonomi titoli di reato in concorso con il delitto previsto dall'art. 608.

Quanto al secondo corno del problema, premesso che la mancanza, nel nostro sistema penale, di uno specifico reato di "tortura" ha costretto l'ufficio del PM a circoscrivere le condotte inumane e degradanti (che avrebbero potuto senza dubbio ricomprendersi nella nozione di "tortura" adottata nelle convenzioni internazionali) compiute in danno delle parti offese transitate nella caserma della P.S. di Ge-Bolzaneto durante i giorni del G8, condotte che questo Collegio ritiene pienamente provate, come meglio si dirà in seguito, in virtù delle risultanze dibattimentali, nell'ambito, certamente non del tutto adeguato, della fattispecie dell'abuso di ufficio, contestata in rapporto all'art.

40 c.p., vanno posti alcuni punti fermi in ordine ai presupposti e alle regole ermeneutiche che presiedono alla configurazione del delitto di cui all'art. 323 c.p. e all'obbligo giuridico di impedire l'evento, previsto nell'art. 40 c.p., contestato, nel presente processo, non soltanto in unione con l'art. 323 attribuito alle figure c.d. "apicali", ma anche in correlazione con i delitti di ingiurie, percosse, lesioni, violenza privata in danno di diverse parti offese addebitati alle figure c.d. "intermedie" (per es., i comandanti delle squadre di agenti di P.S. che avevano effettuato la vigilanza alle celle in cui si trovavano custoditi gli arrestati e i fermati per identificazione).

Orbene, i punti fermi sopra ricordati, che si rinvergono in numerosi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, sono i seguenti:

per quanto riguarda il reato ex art. 323 c.p., pur essendo pacifico che tale delitto possa essere commesso anche attraverso comportamenti omissivi, tuttavia, precisano i giudici di legittimità, "*...è in ogni caso necessario il dolo specifico (di arrecare vantaggio o, come nella concreta fattispecie, danno, a altri n.d.r.) che non può coincidere con la mera consapevolezza della illiceità della condotta*" (Cass. Pen., Sez. 6, sentenza n. 8292 del 31/5/1996) e, ancora che "*in tema di abuso d'ufficio, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare...il danno ingiusto*" (così Cass. Pen. Sez. 6, sentenza n. 35814 del 27/6/2007);

in ordine, poi, al precetto dell'art. 40 c.p., la costante giurisprudenza richiede, oltre la sussistenza del nesso di causalità diretta tra l'omissione e l'evento "*...che gli eventi che l'agente non si adopera a impedire siano entrati nella sua sfera di percezione psichica*" (Cass. Pen. Sez. 3, sentenza n. 10556 del 27/6/1995) e che la responsabilità a titolo di condotta omissiva "*...richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito...*" (Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 23838 del 4/5/2007; conformi: n. 9536 del 1992; 14745 del 1999; n. 36764 del 2006).

I metodi interpretativi testè esposti sono quelli ai quali il Collegio si è informato nella valutazione delle condotte criminose ascritte agli imputati sia "apicali" che "intermedi", avuto costante riferimento al principio sancito dall'art. 27 della Carta Costituzionale, posto che, come in qualsiasi altro procedimento penale, anche in questo processo, quantunque celebrato in un'atmosfera caratterizzata da forti contrapposizioni politico-ideologiche sia sui mezzi di informazione che nell'opinione pubblica, sono stati portati a giudizio non situazioni ambientali o orientamenti ideologici, bensì, ovviamente, singoli imputati per specifiche e ben individuate condotte criminose loro attribuite nei rispettivi capi di imputazione, che costituiscono la via maestra da cui il giudicante non deve mai deviare, pena la violazione

dell'altro cardine del nostro sistema di garanzie processuali rappresentato dall'art. 24 della Costituzione.

A questo punto, per concludere il capo della presente sentenza dedicato alle premesse metodologiche che hanno sorretto il giudizio di questo Collegio occorre procedere a esporre i criteri ai quali il Tribunale si è conformato per la valutazione delle dichiarazioni che le parti lese hanno reso nel corso dell'istruttoria dibattimentale: premesso che si tratta, nella stragrande maggioranza, di deposizioni assunte nelle forme dell'art. 197 bis c.p.p. , si è avuto riguardo non soltanto alla loro coerenza interna e verosimiglianza (senza dubbio presente, perché si tratta di dichiarazioni precise, dettagliate e univoche, inoltre reiterate nelle varie occasioni di audizione nanti il PM, il GIP e questo giudice dibattimentale, senza contraddizioni o differenziazioni che non riguardassero solo particolari di contorno), alla loro immediatezza e spontaneità (dette dichiarazioni, infatti, erano già state effettuate davanti al GIP in sede di interrogatori per le convalide dei fermi e degli arresti in flagranza, a pochissimi giorni di distanza dai fatti), alla loro genuinità e prudenza (i dichiaranti, infatti, sono stati attenti a distinguere sia ciò che ricordavano con certezza da quello che, invece, nel loro ricordo era più sfumato, sia i fatti vissuti direttamente da quelli appresi *de relato*) ma anche alla circostanza che le dichiarazioni stesse fossero munite di adeguati riscontri e solo nei casi in cui quanto riferito dai testimoni assistiti (casi, peraltro, limitati e riguardanti singoli episodi caratterizzati da una marcata specificità rispetto al contenuto dei racconti di tutte le altre persone offese) non ha trovato riscontro in altre dichiarazioni testimoniali ovvero in risultanze documentali, questo Tribunale ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'esistenza degli episodi riferiti.

I racconti delle parti lese hanno trovato puntuale riscontro sia nell'incrocio tra le diverse dichiarazioni sia attraverso le testimonianze di appartenenti alle stesse amministrazioni di cui fanno parte gli attuali imputati (per es, le dichiarazioni degli infermieri Poggi e Pratissoli, dell'Ispettore della P.P. Vacca Mariano) nonché in virtù delle parziali ammissioni di alcuni degli imputati stessi (si vedano gli esami di Perugini, di Gugliotta, di Toccafondi) sia attraverso elementi di carattere esterno vuoi riconducibili all'attività del GIP (interrogatori di convalida degli arresti, nel corso dei quali le parti offese hanno mostrato al giudice i segni delle lesioni patite) vuoi di tipo documentale (referti e certificati medici di strutture sanitarie pubbliche dove gli arrestati sono stati medicati-prod. di cui alla cartella 7 del PM- cartelle cliniche relative ai casi di ricovero- vedi stessa cartella 7- diari clinici del sito di transito di Bolzaneto e delle carceri di destinazione degli arrestati- ancora cartella 7- consulenze tecniche effettuate su incarico del PM e prodotte all'esito delle audizioni dei periti medico-legali Dottori Lomi, sentito il

27/2/07, e Caruso, ascoltato pure il 27/2/07 e il 6/3/07, e, infine, documentazione medica prodotta dalle stesse parti offese durante la loro escussione).

Dalla messe dei suddetti riscontri sono risultate pienamente provate le seguenti condotte tenute nel sito di Bolzaneto in danno degli arrestati e fermati:

1) insulti e percosse inflitti durante gli assembramenti di appartenenti alla varie forze di polizia presenti nella caserma, che si formavano all'arrivo dei gruppi di arrestati, sia pure non con sistematica frequenza, come è emerso in dibattimento, laddove diverse persone offese hanno riferito di non essere state oggetto di tale trattamento;

2) posizione vessatoria (consistente nell'imposizione dello stazionamento in piedi, a gambe divaricate e braccia alzate diritte sopra la testa) nel cortile, contro il muro della palazzina dove erano situate le celle o contro la rete di recinzione del campo da tennis a essa prospiciente ovvero nei pressi della attigua palazzina dove si effettuavano le operazioni di fotosegnalamento;

3) passaggio nel corridoio tra due ali di agenti di diverse forze che percuotevano con schiaffi e calci, tentavano di far cadere a terra gli arrestati sgambettandoli, ingiuriavano e, spesso, sputavano;

4) posizione vessatoria di stazionamento in cella, che poteva essere o identica a quella che veniva fatta assumere in cortile ovvero in ginocchio con il viso rivolto alla parete e veniva fatta mantenere per ore e ore (addirittura, in certi casi, per 10, 18, 20 ore e oltre), senza possibilità di riposo o di sedere, se non per pochi minuti: a proposito dell'antigiuridicità dell'imposizione di siffatta postura, tale da integrare la violazione dell'art. 608 c.p., va osservato che, di per sé, la posizione in piedi non è illegittima, in quanto risponde a esigenze di sicurezza e di efficace esecuzione delle operazioni di perquisizione, purchè venga limitata al tempo strettamente necessario (di solito, pochi minuti) a eseguire le perquisizioni personali, tanto è vero che quando il magistrato coordinatore dei siti penitenziari provvisori di Bolzaneto e S. Giuliano, Dr. Sabella, durante una sua visita nella caserma di Bolzaneto, si accorse che le persone custodite nelle celle venivano tenute in piedi, viso al muro, con le gambe divaricate e le braccia alte, a palme delle mani aperte a contatto delle pareti, ne chiese spiegazioni all'Ispettore Gugliotta, responsabile della sicurezza del sito di Bolzaneto, e, pur appagandosi delle giustificazioni ricevute, invitò, comunque, lo stesso a tenere gli arrestati in quella posizione per non più di 15 minuti; sul punto, merita di soffermarsi sul contenuto delle suddette giustificazioni, quale è stato riferito dall'imputato Gugliotta (e confermato dal teste Sabella) in sede di esame dibattimentale: secondo il Gugliotta, l'imposizione della postura in questione (fatta adottare, come è risultato provato nel processo, sia dal personale della P.S. che da quello della

Polizia Penitenziaria, una volta che gli arrestati erano stati presi in carico da quest'ultimo Corpo, dopo l'immatricolazione) si sarebbe resa necessaria per assicurare:

- la possibilità di distinguere le persone da perquisire da quelle già perquisite;
- l'esclusione di contatti tra arrestati appartenenti a gruppi dell'area "No Global" in contrasto tra loro;
- la separazione degli uomini dalle donne;
- l'impossibilità, per i reclusi, di svellere le grate dei finestroni delle celle.

Si tratta di motivazioni *ictu oculi* prive di qualsiasi concreto fondamento e, addirittura, risibili, se l'argomento di questo procedimento non fosse terribilmente serio e grave, poiché la separazione per sessi, situazione "giuridica" o gruppi avrebbe potuto essere efficacemente assicurata soltanto distribuendo le persone ai due lati della cella e avendo cura che non venissero in contatto tra loro attraverso la vigilanza esterna, senza necessità di imporre una posizione scomoda e dolorosa da mantenere per lungo tempo; quanto, infine, alla possibilità che gli arrestati potessero svellere le grate di ferro installate alle finestre, si tratta di ragione addirittura fantasiosa, solo che si consideri che dette grate, come questo Collegio ha avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo compiuto il 2/3/2007, sono e erano anche all'epoca dei fatti, non essendo intervenuta, sotto questo aspetto, alcuna mutazione dello stato dei luoghi, saldamente ancorate alla muratura esterna con staffe metalliche;

5) posizione vessatoria di transito, durante i passaggi in corridoio e nel percorso verso l'edificio del fotosegnalamento, consistente nell'obbligare gli arrestati a tenere la testa abbassata sin quasi all'altezza delle ginocchia e/o nel torcere dolorosamente loro uno o entrambe le braccia dietro la schiena;

6) altre posizioni vessatorie, quali, per es., quella c.d. della "ballerina", consistente nel restare in piedi, in equilibrio sulle punte dei piedi o su una gamba sola (si vedano, tra le tante, le dichiarazioni di Borgo, Otero Balado, Rossomando Massimiliano) o quella rappresentata dal restare per ore con le mani strette dai "laccetti" di plastica (cfr. per es., deposizioni di Mazzoli, Bonnecase);

7) obbligo di rimanere nelle suddette posizioni imposto anche alle persone ferite o che, comunque, si trovavano in stato di menomazione fisica (per tutti, emblematici i casi della Kutschkau, gravemente sofferente per la frattura della mandibola e di vari denti provocata nel corso dell'irruzione alla scuola Diaz, di De Munno, giunto a Bolzaneto con un piede fratturato, di Tabbach, costretto a restare in piedi per diverse ore contro il muro nonostante fosse portatore di protesi a una gamba);

8) percosse in tutte le parti del corpo, compresi i genitali, (con conseguenti lesioni in vari casi) inferte con le mani coperte da pesanti guanti di pelle

nera e con i manganelli, in tutti i locali della palazzina adibita a celle, dall'atrio, al corridoio, alle celle, ai bagni, sia per costringere gli arrestati a mantenere la posizione vessatoria loro imposta (in cella, in corridoio e nell'atrio) sia senza apparente motivo ovvero quale reazione a richieste di poter conferire con un magistrato o un avvocato (si veda il caso di Devoto), di essere accompagnati in bagno con sollecitudine o, ancora, di conoscere il motivo del fermo o dell'arresto;

9) spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle, che hanno anche comportato, nel caso di Leone Katia, verificatosi nella giornata del sabato 21 luglio, un malore accompagnato da forti conati di vomito (episodio riferito non soltanto dalla diretta protagonista, ma da numerose parti lese compagne di cella, quali la Grippaudo, la Flagelli, il De Vito, il Gagliastro, l'Amodio e confermato dall'imputato Toccafondi, che era intervenuto per prestare le necessarie cure alla Leone);

10) insulti di ogni tipo, da quelli a sfondo sessuale, diretti in particolare alle donne (puttane, troie), a quelli razzisti (cfr. dichiarazioni di Anerdi, Francisco, dileggiato per il colore della pelle) a quelli di contenuto politico (comunisti merde, zecche comuniste, rossi bastardi, siete peggio della merda, bastardi comunisti), minacce, che variavano da quelle di percosse e, addirittura, di morte, a quelle di stupro (cfr. deposizione Subri), costrizioni a pronunciare frasi lesive della proprie dignità personale, quali "sono una merda" (Rossomando Angelo) e frasi o inni al fascismo, al nazismo, a Mussolini e Hitler, a sfilare lungo il corridoio facendo il saluto "romano" e il passo c.d. "dell'oca" (cfr. dichiarazioni, tra le molte, di Subri, Lupi, Aveni, Carcheri Alessandro. Nebot, Percivati), a ascoltare il motivo di "Faccetta nera", suonato forse con un telefono cellulare, e frasi antisemite e ineggianti ai regimi fascista e nazista e alla dittatura del generale Pinochet: queste ultime espressioni di carattere politico, già di per sé intollerabili sulla bocca di appartenenti a Forze di polizia di uno Stato democratico, che pone il ripudio del nazifascismo tra i valori della propria Costituzione, sono risultate, nella situazione specifica, tanto più ripugnanti e vessatorie in quanto dirette contro persone tutte appartenenti, sia pure con sfumature e posizioni differenti tra loro, a un'area politico-sociale che si ricollega ai principi del pacifismo, dell'antifascismo e dell'antirazzismo;

11) taglio forzato dei capelli (cfr., sul punto, dichiarazioni della Ender e della Hager Morgan) e distruzione di oggetti personali (per es. cellulari, monili etc);

12) sottoposizione degli arrestati a lunghe attese prima di essere accompagnati ai bagni, tanto da costringere molti di loro a urinarsi addosso (per tutte, dichiarazioni della parte offesa Tangari);

13) marchiatura su una guancia, con un pennarello colorato, degli arrestati alla scuola "Diaz", come se non di persone si trattasse, bensì di capi di bestiame o di imballaggi di merci.

L'elenco delle condotte criminose poste in essere in danno delle persone arrestate o fermate transitate nella caserma di Bolzaneto nei giorni compresi tra il 20 e il 22 luglio 2001 consente di concludere, senza alcun dubbio, come ci si trovi dinanzi a comportamenti che rivestono, a pieno titolo, i caratteri del trattamento inumano e degradante e che, quantunque commessi da un numero limitato di autori, che hanno tradito il giuramento di fedeltà alle leggi della Repubblica Italiana e, segnatamente, a quella che ne costituisce la *Grundnorme*, la Carta Costituzionale, e in una particolare (e si spera irripetibile) situazione ambientale, hanno, comunque, inferto un *vulnus* gravissimo, oltre a coloro che ne sono stati vittime, anche alla dignità delle Forze della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria e alla fiducia della quale detti Corpi devono godere, in virtù della meritoria attività quotidiana svolta dalla stragrande maggioranza dei loro appartenenti, nella comunità dei cittadini.

Dalle considerazioni che precedono, tuttavia, non discende automaticamente, in forza dei principi ermeneutici esposti nelle premesse alla presente sentenza, la conseguenza che delle condotte vessatorie sopra specificate e trasfuse nei reati contestati nel capo di imputazione debbano necessariamente rispondere tutti gli odierni imputati e che tutti gli eventi addebitati ai prevenuti come vessazioni debbano effettivamente considerarsi tali: a avviso del Collegio, infatti, non possono ritenersi dolosamente realizzati la mancata somministrazione agli arrestati dei pasti e delle bevande, delle coperte in quantità sufficiente e degli assorbenti igienici per le arrestate di sesso femminile nonchè il fatto che le porte dei servizi igienici restassero aperte durante l'espletamento, da parte delle persone custodite, dei bisogni fisiologici.

Per quanto riguarda cibo e bevande, tutte le testimonianze dei dirigenti della Questura di Genova ascoltati in dibattimento, le deposizioni del comandante la caserma di Bolzaneto, Dr. Gaeta, dello stesso magistrato responsabile dell'organizzazione dei siti detentivi provvisori di Bolzaneto e S. Giuliano, Dr. Sabella, hanno consentito di accertare che non era stato previsto alcun servizio di ristoro per gli arrestati né presso la struttura di Bolzaneto né presso quella di Forte S. Giuliano (cfr. su quest'ultimo punto, la deposizione dell'Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria Miglietta, in servizio, all'epoca dei fatti, nel sito di Forte S. Giuliano) sul presupposto che le persone ristrette avrebbero dovuto rimanere nei siti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trattazione degli atti relativi al fermo o all'arresto, di fotosegnalamento e di immatricolazione, tempo che si stimava piuttosto

breve, compreso tra i pochi minuti e le poche ore e che solo nel procedere degli avvenimenti venne a dilatarsi in misura intollerabile: a conferma di ciò vale la considerazione che, come hanno riferito i testi appartenenti al Battaglione CC. Sardegna, che era stato incaricato della vigilanza alle celle nella giornata di sabato 21 luglio, testi da ritenersi, come si dirà in seguito, attendibili, neppure i militari dell'Arma che svolgevano servizio di piantone dinanzi alle celle avevano potuto pranzare, sebbene fossero rimasti ininterrottamente in servizio dalle 17 circa del sabato alle 3-3,30 del mattino della domenica; né la circostanza che al mattino della domenica, la squadra dell'Ispettore Badolati, comandata di guardia alle celle in sostituzione dei CC., si fosse attivata per reperire panini e acqua da distribuire ai detenuti è sufficiente, a parere del Collegio, a ravvisare come dolosa l'omissione di distribuzione di alimenti nelle giornate precedenti, in presenza di una così palese e grave carenza logistica da parte dei responsabili di vertice non solo del sito di Bolzaneto ma anche, come si è visto, di quello di S. Giuliano, il che costituisce evidente conferma del fatto che la mancata somministrazione dei pasti ai fermati e arrestati in Bolzaneto non è stata frutto di una deliberata e preordinata volontà diretta a vessare ulteriormente le persone ivi ristrette, bensì va ascritta alla pessima organizzazione dell'intero servizio di ricezione e gestione dei detenuti realizzata dalle strutture di comando delle Forze di Polizia operanti in occasione del G8; identico discorso vale per la mancanza di assorbenti e di coperte, tanto più che, nonostante la sera della domenica 22 luglio fossero state distribuite le coperte, queste risultarono, comunque, insufficienti rispetto al numero degli arrestati, perché ci si dovette arrangiare con quelle disponibili nel magazzino della caserma.

In ordine, infine, all'obbligo, per gli arrestati, di soddisfare i bisogni fisiologici con la porta del servizio igienico aperta, si tratta di situazione che, quantunque sicuramente umiliante e come tale giustamente percepita dalle parti lese di questo processo, tuttavia non può ascrivere a dolosa volontà, da parte degli agenti, di infierire sui soggetti sottoposti alla loro custodia, poiché è precetto regolamentare e comune prassi che una persona arrestata non venga mai persa di vista da chi ne cura la vigilanza anche per garantirne la incolumità fisica sotto il profilo di eventuali gesti autolesionistici (si veda, in merito, la deposizione del Segretario Generale aggiunto del S.A.P.P.E., Martinelli-udienza 17/4/07): del tutto diversi, ovviamente, sono i casi in cui, a questa legittima, seppur sgradita misura di rigore, si sono accompagnati percosse, insulti (come per Lorente Garcia, apostrofato dagli agenti di guardia in bagno con la frase in spagnolo "mea, maricon" ("orina, finocchio") o atteggiamenti e condotte di scherno e di vile violenza (si veda l'episodio di cui è stato vittima Amodio Massimiliano, fatto uscire a forza dal gabinetto senza aver potuto espletare completamente i suoi bisogni, nonostante fosse

stato colto da un attacco di diarrea): tali episodi, evidentemente, si collocano a pieno titolo nel novero dei comportamenti inumani e degradanti contestati in questo processo.

In realtà, purtroppo, il limite del presente processo è rappresentato dal fatto che, quantunque ciò sia avvenuto non per incompletezza nell'indagine, che è stata, invece, lunga, laboriosa e attenta da parte dell'ufficio del P.M., ma per difficoltà oggettive (non ultima delle quali, come ha evidenziato la Pubblica Accusa, la scarsa collaborazione delle Forze di Polizia, originata, forse, da un malinteso "spirito di corpo") la maggior parte di coloro che si sono resi direttamente responsabili delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta ignota: valga per tutte la figura di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, descritto da diverse parti offese come persona di alta statura e corporatura massiccia, soprannominato dai propri colleghi "er Tigre", che era tra i più esagitati nel colpire e angariare gli arrestati, al quale, tuttavia, non si è riusciti a dare un volto e un nome, così come è rimasto ignoto l'agente di Polizia Penitenziaria altoatesino (sicuramente identificato come tale da numerose parti lese di provenienti da aree germanofone in virtù del fatto che parlava la loro lingua con accento definito tirolese o, comunque, della Germania meridionale), il quale si era "distinto" per una particolare disposizione a insultare e deridere gli arrestati di lingua tedesca.

A questo punto si può scendere all'esame delle posizioni dei singoli imputati, iniziando dalle posizioni "apicali" della Polizia di Stato, rappresentate dagli imputati Vice Questore **Alessandro Perugini** e Commissario capo **Anna Poggi**: quest'ultima dirigeva l'ufficio trattazione atti, comandata a tale incarico con ordine di servizio dell'allora Capo della Digos di Genova, Dr. Spartaco Mortola (cfr. doc. 2.3 delle produzioni del PM); dalla nota Digos del 3/8/01, parimenti prodotta dal PM, è, altresì, emerso che si aggregarono all'ufficio trattazione atti, nei pomeriggi di venerdì 20 e di sabato 21 luglio 2001, rispettivamente con orario 18-04 e 16-04, il Vice Questore Aggiunto Perugini insieme con l'Ispettore Antonio Del Giacco, il Sovrintendente Capo Sebastiano Pinzone, gli Agenti scelti Enzo Raschellà e Ornella Sciutto, allo scopo di collaborare nella "trattazione" dei fermati (circostanza confermata da numerose testimonianze, tra le quali quelle di Roberto Norville e Pasquale Troisi- ud. 1/12/06, Ivano Tripisciano e Gianpaolo Zanutto- ud. 4/12/06, Franco Zampese e Giuseppe Tammaro-ud. 18/12/06).

In conseguenza delle suddette circostanze i due appartenenti alla Polizia di Stato più alti in grado presenti con continuità nella struttura di Bolzaneto nei giorni 20 e 21 luglio 2001 sono risultati essere, appunto, il Vice Questore Perugini e il Commissario Capo Poggi, i quali, per la carica e il servizio prestato, dovevano ritenersi titolari di una posizione di garanzia rispetto ai

diritti delle persone ristrette e, quindi, al loro trattamento, posizione di garanzia le cui fonti vanno ricercate nelle seguenti disposizioni normative e amministrative:

artt. 55 e 57 c.p.p., rivestendo entrambi gli imputati la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria;

ordinanza del Questore di Genova-Ufficio Gabinetto- n. 2143/R "Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G8"-ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica del 12/7/01 (paragrafo 10.2 "attività di trattazione dei fermati" - doc. 2.1);

L. 121/81 istitutiva del "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza" all'art. 36 "ordinamento del personale", capo II, "sulle funzioni attribuite ai vari gradi e poteri conseguenti", in particolare al punto 5 sul ruolo dei Commissari;

per il solo Commissario Poggi, infine, l'ordine di servizio "Vertice G8-Centro Operativo per trattazione arrestati/fermati in occasione delle iniziative contro il vertice G8 presso VI Reparto Mobile Genova", trasmesso al PM con la succitata nota Digos del 3/8/01 e riguardante l'individuazione del responsabili dell'ufficio trattazione atti e dei componenti le relative postazioni (doc. 2.3).

Ulteriore fonte della posizione di garanzia in capo al Perugini e alla Poggi nei riguardi delle persone custodite nella struttura detentiva di Bolzaneto si rinviene nella situazione di fatto in cui i predetti imputati sono venuti a trovarsi, nell'essere, cioè, stati considerati sia dai dirigenti della Questura genovese che da tutti i sott'ordinati in grado appartenenti alla Polizia di Stato in servizio a Bolzaneto come i responsabili e i referenti di detta Forza dell'ordine nella struttura e essersi, loro stessi, ritenuti e comportati come tali: di ciò si trova conferma in varie deposizioni assunte in dibattimento, tra cui quelle del Dirigente del VI Reparto Mobile, Giorgio Gaeta, che ha riferito di aver sempre avuto quali referenti della Digos nella caserma di Bolzaneto appunto Poggi e Perugini; del Sovrintendente Capo Pinzone, il quale ha dichiarato che, in occasione dello spruzzo di gas in cella, venne informato subito Perugini, che, a sua volta, ne riferì alla Poggi; dell'Ispettore P.S. Giovanetti, il quale ha affermato che gli imputati Perugini e Poggi "avevano la responsabilità della struttura"; del magistrato coordinatore Sabella, il quale ha ricordato che il Perugini o la Poggi gli avevano chiesto personale femminile del GOM o del SCT per perquisire le donne arrestate.

Ai suindicati elementi si affianca una presenza sia del Perugini che della Poggi presso la struttura di Bolzaneto caratterizzata da durata notevole e da continuità, come, peraltro, hanno ammesso gli stessi imputati nel corso dei loro esami dibattimentali, avvenuti, rispettivamente, il 25 settembre e il 1

ottobre 2007 e come hanno confermato diversi testi assunti (cfr., tra tutte, le già citate deposizioni Norville, Troisi, Tripisciano, Zanotto).

Questa presenza temporalmente significativa e continuativa consente di ravvisare, in capo a entrambi i suddetti prevenuti, la sicura consapevolezza di quanto accadeva nella struttura, sotto il profilo della permanenza degli arrestati e dei fermati nelle posizioni vessatorie di stazionamento e di transito nel corridoio descritte in premessa e delle percosse che agli stessi arrestati e fermati venivano inferte al fine di costringerli a mantenere costantemente dette posture.

Sia Perugini che la Poggi, infatti, hanno, in sede di esame, ammesso di essersi recati più volte nel corridoio sul quale si aprivano le celle: per quanto riguarda Perugini, questi ha, all'udienza del 25/9/08, addirittura riconosciuto di avere visto gli arrestati in piedi faccia al muro non meno di due volte, di cui una il venerdì, quando li vide " *...in piedi, diversi con le mani al muro, con il volto rivolto al muro..non mi sono posto il problema...non mi sono chiesto come mai stavano in quella posizione...*" (cfr. pagg 51 e 52 trascrizione) e, la seconda, nella notte tra sabato e domenica, in occasione dello spruzzo di gas (cfr. pagg. da 60 a 62 trascr.), ammettendo anche di non avere, in entrambe le occasioni, disposto che gli arrestati fossero fatti sedere (pag. 94 trascr.)

In ordine alla Poggi, anche quest'ultima ha riconosciuto di essere andata presso le celle almeno due volte, pur tentando di sminuire la portata di queste sue visite, attribuendole al desiderio di "fare una passeggiata" e di salutare la collega Giannini: siffatte giustificazioni non sono credibili, poiché, come giustamente nota il PM nella propria requisitoria, non è verosimile che una persona, con il grado di responsabilità rivestito dalla Poggi, che ha operato stabilmente nel sito, non sia mai andata per ragioni di lavoro nelle celle e, comunque, quand'anche si volesse prestar fede alle dichiarazioni dell'imputata, non è pensabile che, mentre "passeggiava" o discorreva con la Giannini, non si avvedesse della posizione che gli arrestati erano costretti a tenere all'interno delle celle e di quella, a testa premuta verso il basso sin quasi a sfiorare le ginocchia, che ai medesimi veniva imposta durante i transiti nel corridoio per essere condotti in bagno o al fotosegnalamento.

Nonostante l'imputata avesse avuto, quindi, piena contezza delle posizioni vessatorie nelle quali erano costrette le persone custodite nella struttura di Bolzaneto, anch'essa, tuttavia, come già il coimputato Perugini, si astenne dall'intervenire per far cessare tali illegittime misure di rigore.

Conseguentemente, entrambi i prevenuti Perugini e Poggi devono essere ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 40 cpv, 81, 608 c.p., loro contestato, rispettivamente, ai capi 2) e 7) della rubrica, con la sola esclusione, per le ragioni già esposte in premessa, della contestazione relativa

alla mancata somministrazione di cibo e bevande, e condannati; per la misura della pena si rimanda a un successivo capitolo della presente sentenza dedicato esclusivamente alla quantificazione delle pene da infliggersi a coloro che sono stati dichiarati colpevoli, in tutto o in parte, dei reati loro contestati nel presente processo.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv e 323 c.p., ascritto ai suddetti imputati Perugini e Poggi, rispettivamente ai capi 1) e 6) del decreto che dispone il giudizio: detta fattispecie criminosa richiede, per la sua configurazione, come già si è osservato in premesse, una forma di dolo particolarmente qualificata e specifica, consistente nella coscienza e volontà di arrecare, attraverso la condotta dell'abuso di ufficio, danno alla persona offesa dal reato: orbene, sulla scorta delle argomentazioni che qui di seguito si andranno a esporre, sembra a questo Collegio che sussistano fondati motivi per dubitare dell'esistenza, in capo a entrambi i prevenuti, dell'elemento psicologico del delitto loro addebitato: ambedue gli imputati, infatti, sono ripetutamente intervenuti, sia direttamente che su segnalazione di loro subordinati, per far cessare situazioni suscettibili di mettere in pericolo l'incolumità fisica dei fermati e arrestati ovvero di lederne la dignità e/o il decoro:

per quanto riguarda Perugini, quest'ultimo (cfr. deposizione Vice Questore P.S. Cipriano, teste "puro" e, quindi, completamente attendibile e come tale ritenuto anche dal PM) ha ordinato, verso le ore 20,00 del venerdì 20/7/01, al teste di provvedere a eliminare una situazione "che non gli piaceva", consistente nella presenza di un assembramento di qualche centinaio di agenti, reduci dal servizio di ordine pubblico, che attorniava, con atteggiamento che il testimone ha definito "ostile", 4/5 arrestati che si trovavano tra la struttura adibita a celle e il locale destinato al fotosegnalamento e che presentavano fasciature: il Cipriano disperde la folla di poliziotti, e, dopo essersi assicurato che la situazione si fosse normalizzata, si reca dall'allora suo superiore Perugini e gli riferisce di avere eseguito il suo ordine.

Inoltre lo stesso Perugini, il giorno successivo, sabato 21 luglio, intorno alle ore 18,00, su segnalazione dell'Ispettore di P.S. La Rosa (che, nella sua deposizione, pienamente attendibile come quella del V. Questore Cipriano, per le stesse ragioni, conferma in toto la circostanza, così come il coimputato Barucco) circa l'avvenuto spruzzo, dall'esterno di una cella, di una sostanza urticante che aveva provocato bruciore agli occhi e malesseri in alcuni dei fermati, interviene personalmente invitando il Tenente dei CC. che comandava il primo contingente del Battaglione "Sardegna", incaricato della vigilanza dei fermati nella giornata del 21/7/01 (Barucco) a predisporre un servizio di vigilanza all'esterno del locale ove si trovavano le celle al fine di

evitare il ripetersi di analoghi episodi; a proposito di questa condotta dell'imputato, la Pubblica Accusa fa derivare, tra l'altro, l'esistenza del dolo dell'art. 323 c.p. in capo al prevenuto dalla circostanza, ammessa dallo stesso Perugini nel corso del suo esame dibattimentale, di avere, egli, omesso di segnalare il fatto alla Procura della Repubblica: l'argomentazione non può essere condivisa, poiché siffatta omissione, a fatto già avvenuto e danno già subito dalle parti offese attinte dal gas urticante, può, semmai, integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 361, cpv, c.p., data la qualifica di ufficiale di P.G. rivestita dall'imputato (reato, peraltro, mai contestato al Perugini né in capo di imputazione né nella forma di contestazione suppletiva in dibattimento), ma non, certamente, realizzare l'elemento soggettivo dell'abuso di ufficio.

Infine, l'imputato, nello stesso giorno di venerdì 20 luglio, prestò il proprio telefono cellulare alla parte offesa Ferrazzi per consentirgli di avvisare il padre anziano dell'arresto e di tranquillizzarlo sulle sue condizioni di salute, circostanza, questa, puntualmente confermata dallo stesso Ferrazzi nella sua deposizione: tali condotte di Perugini, pur valutate in relazione al fatto che, come è emerso da varie testimonianze di ufficiali e agenti di P.S. assunte in dibattimento (vedi Raschellà, Pinzone, Del Giacco, La Rosa), il prevenuto non è rimasto costantemente nell'ufficio trattazione atti, ma, in qualità di funzionario più alto in grado della P.S. presente, in quel momento, a Bolzaneto, girava per la struttura dove si trovavano le celle (circostanza ammessa dallo stesso Perugini, laddove ha riconosciuto di avere visto gli arrestati in cella nella posizione che in premesse si è definita "vessatoria") e coordinava l'operato dei suoi uomini, consentono, tuttavia, di nutrire il ragionevole dubbio che egli abbia effettivamente assistito, in occasione dei suoi spostamenti all'interno dell'edificio, a atti di violenza, ingiuria e derisione in danno degli arrestati e dei fermati senza intervenire per impedirli o, se già in atto, per porvi fine, a fronte del fatto per cui, come si è visto, ogni volta che ha avuto contezza del compimento di condotte anti-giuridiche in danno delle persone tradotte nella caserma e/o custodite nelle celle, è prontamente intervenuto per far cessare siffatti comportamenti, tanto più che, secondo le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, le violenze e le offese nei confronti dei fermati e arrestati non erano, a differenza delle posizioni di rigore imposte all'interno delle celle e nel corridoio, sistematiche e senza soluzione di continuità per diverse ore, bensì episodiche, sia pure, purtroppo, assai frequenti: diversamente opinando, invero, ci si troverebbe di fronte a un comportamento palesemente e inspiegabilmente contraddittorio di una stessa persona che interviene per far sciogliere un raggruppamento di persone che tiene un atteggiamento soltanto minaccioso verso alcuni fermati, senza ancora tradurlo in atti di violenza e, per contro, resta inerte o

addirittura connivente davanti all'inflizione concreta e attuale, in sua presenza, di percosse, lesioni o gravi ingiurie in danno delle persone custodite nelle celle.

Pertanto, questo Tribunale ritiene conforme alle risultanze dibattimentali mandare assolto l'imputato Perugini dal delitto ascrittogli a titolo di violazione degli artt. 81 e 323 c.p. per insufficienza degli elementi di prova in ordine alla sussistenza, in capo al suddetto, dell'elemento psicologico del reato contestatogli.

A questo punto si deve passare all'esame delle specifiche condotte di reato attribuite al Perugini ai capi 3), 4) e 5) della rubrica, rappresentate dalla violazione degli artt. 110, 40 e 610 c.p. in danno di Rossomando Angelo e Massimiliano (capi 3) e 4)) e degli artt. 81 cpv, 40, 110, 581 c.p. in danno di Nencioli Nicola (capo 5)): in ordine a tutte le suddette contestazioni già il PM ha chiesto, nella propria requisitoria, l'assoluzione del prevenuto perché non vi è prova sufficiente della sua presenza nella stanza adibita a trattazione atti della DIGOS nel momento in cui, rispettivamente, il Rossomando Angelo veniva costretto, con percosse, a dire la frase "*sono una merda*", il fratello Rossomando era costretto, con schiaffi, a firmare il verbale di arresto e il Nencioli veniva colpito in varie parti del corpo: in proposito, questo Collegio condivide le argomentazioni della Pubblica Accusa, poiché né dalle dichiarazioni delle parti lese al dibattimento né da altri elementi di riscontro esterni a esse è emersa la sicura prova che l'imputato fosse presente ai fatti e avesse direttamente commesso o rafforzato, mantenendo un atteggiamento inerte o corrivo, i propositi criminosi degli autori materiali dei delitti contestatigli ai capi 3), 4) e 5) del decreto che dispone il giudizio: ne consegue l'assoluzione del prevenuto da tutte le suddette fattispecie delittuose, ai sensi dell'art. 530, cpv, c.p.p., per non aver commesso i fatti.

Per ciò che concerne l'imputata Poggi, valgono, in ordine al delitto contestatole al capo 6) della rubrica (violazione degli artt. 81 e 323 c.p.) le medesime osservazioni in merito alla presenza del ragionevole dubbio sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo alla prevenuta già svolte per il coimputato Perugini, attesa l'identità delle due posizioni processuali: anche in questo caso, infatti, a fronte della circostanza che anche la Poggi, per sua stessa ammissione, ebbe a recarsi non meno di due volte presso le celle, sta il fatto che, anche a voler ritenere che dette visite siano state più frequenti, si è, pur sempre, trattato di episodi sporadici e di non lunga durata, in quanto pressochè tutte le deposizioni dei funzionari e agenti di P.S. ascoltate in dibattimento (e da ritenersi pienamente attendibili, non provenendo da persone indagate o imputate di reati connessi) concordano nell'affermare che la Poggi ha passato quasi tutto il periodo del suo servizio presso la caserma di Bolzaneto all'interno dell'ufficio trattazione atti, del

quale era stata nominata responsabile, impegnata in conversazioni telefoniche con i vertici della Questura di Genova, i responsabili degli Uffici Giudiziari e altre autorità e i consolati per gli arrestati stranieri: è quindi ragionevole nutrire un dubbio, in forza delle argomentazioni esposte in ordine alla posizione di Perugini, sul fatto che, durante i suoi rari accessi al corridoio, l'imputata non abbia potuto percepire alcun episodio violento o di ingiuria nei confronti delle persone ristrette nelle celle.

Inoltre, a rafforzare il dubbio sull'esistenza del dolo dell'art. 323 c.p. in capo alla Poggi contribuiscono le seguenti circostanze acquisite agli atti del dibattimento:

in primo luogo il fatto che l'imputata fu la prima (e l'unica, in verità, con la sola eccezione del comandante della caserma di Bolzaneto, Dr. Gaeta, non avendolo previsto neppure il magistrato coordinatore dei siti di detenzione provvisoria di S, Giuliano e Bolzaneto, Dr. Alfonso Sabella, come da lui stesso riconosciuto nella sua deposizione, e i più alti dirigenti della Questura- cfr. testimonianze dell'allora Capo di Gabinetto del Questore, Dr. Crea e del Dr. Salvo-) a porsi il problema della vigilanza degli arrestati, tanto è vero (e il fatto ha trovato integrale conferma nelle già ricordate deposizioni Crea e Salvo) che, già poco dopo il suo arrivo a Bolzaneto, intorno alle ore 9-10,00 del venerdì 20 luglio, ebbe numerosi colloqui telefonici appunto con il Crea, il Salvo e tale Dr. De Bellis al fine di rappresentare il problema dell'inesistenza di personale di polizia specificamente destinato a vigilare le celle e di ottenere istruzioni in merito, istruzioni che consistettero, infine (cfr. dichiarazioni teste Crea) nella indicazione di incaricare della sorveglianza gli stessi agenti che avevano compiuto i fermi e gli arresti durante gli scontri di piazza;

in secondo luogo la circostanza che la Poggi intervenne direttamente, sabato 21 luglio, per far cessare una condotta minacciosa e derisoria tenuta, sul piazzale della caserma, da agenti in danno della parte lesa Bersano Davide (cfr. deposizione del Bersano, il quale descrive il funzionario di polizia che intervenne in suo favore come una donna, in borghese, alta 1,70-1,75, capelli lunghi castani, caratteristiche fisiche perfettamente coincidenti con quelle dell'imputata, che questo Collegio ha avuto modo di vedere in persona durante l'esame da lei sostenuto in dibattimento: inoltre il teste ha precisato che la funzionaria disse che non voleva violenze e che avrebbe dovuto esserci un agente per ogni persona fermata: a seguito de questo intervento, ha aggiunto la parte lesa, i poliziotti cessarono la loro condotta e entrarono nell'edificio ove si trovavano le celle).

Questi comportamenti tenuti dalla Poggi contrastano, evidentemente, come già si è notato a proposito della posizione di Perugini, con la presenza, in lei, di una deliberata volontà di non impedire la perpetrazione di atti di violenza

e umiliazione nei confronti delle persone trattenute nelle celle allo scopo di arrecare loro un danno, vuoi sotto il profilo dell'integrità fisica che della dignità e del decoro personali: si giustifica, quindi, l'assoluzione della Poggi dal delitto ascritte al capo 6) della rubrica per insufficienza della prova dell'esistenza dell'elemento psicologico di detta fattispecie criminosa e, conseguentemente, perché il fatto non costituisce reato ex art. 530, cpv, c.p.p. Tra le figure che nel presente procedimento vengono definite "apicali", in virtù del loro grado e della loro affermata posizione di comando e coordinamento rientrano gli allora Capitani (oggi Tenenti-Colonnelli) del Disciolto Corpo degli Agenti di Custodia **Cimino Ernesto** e **Pelliccia Bruno** e l'allora Colonnello del medesimo Corpo (oggi Generale) **Doria Oronzo**.

Preliminarmente va affrontata la questione relativa all'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, limitatamente alle posizioni degli imputati Cimino e Pelliccia, per pretesa irrivalenza della notificazione a questi ultimi del decreto stesso, sollevata dalla difesa dei prevenuti nella fase delle formalità di apertura del dibattimento (e in quella sede rigettata dal Collegio) e ribadita nel corso della discussione finale: si tratta di eccezione irrilevante, nella concreta fattispecie, poiché, come verrà illustrato in seguito, le risultanze dibattimentali hanno consentito di pervenire a una pronuncia assolutoria per entrambi i prevenuti: di conseguenza appare ultroneo scendere all'esame del contenuto dell'eccezione suddetta.

Nel merito, le posizioni degli imputati Doria, Cimino e Pelliccia possono essere esaminate congiuntamente, quanto meno in relazione alla questione dell'esistenza o mancanza, in capo a esse, del potere di sovraordinazione gerarchica sugli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, situazione da cui deriverebbe una loro "posizione di garanzia" rispetto alle persone detenute, sulla quale l'Ufficio del PM fonda la loro penale responsabilità, per i reati rispettivamente contestati, a titolo di violazione dell'art. 40 cpv c.p., mentre, per quanto riguarda la qualifica di Ufficiali di P.G. (pacificamente posseduta da tutti e tre i prevenuti), che li avrebbe obbligati a intervenire per prevenire condotte rivestenti gli estremi di reato in danno delle persone arrestate e/o detenute o, comunque, per impedire che dette condotte fossero portate a conseguenze ulteriori ovvero per individuare gli autori delle stesse, ove già consumate, le posizioni dei due Capitani, da un lato, e quella del Colonnello Doria, dall'altro, presentano singole particolarità che verranno analizzate separatamente.

Questione del potere gerarchico sul personale della Polizia Penitenziaria in capo agli imputati Cimino e Pelliccia e Doria:

l'esito dell'istruttoria condotta in dibattimento, sia documentale che testimoniale, ha provato che i suddetti ufficiali del Disciolto Corpo degli Agenti di Custodia non erano (e non sono) superiori gerarchici della Polizia

Penitenziaria, ma avevano un semplice rapporto di direzione c.d. “**funzionale**” esclusivamente con gli 8 sottufficiali (di cui 5 Ispettori, tra cui l’ Ispettore Olla, e 3 Sovrintendenti) della Polizia Penitenziaria firmatari dell’ordine di servizio 6/G8/01, acquisito agli atti, come emerge sulla scorta delle seguenti considerazioni:

la Legge 395/90 ha, con gli artt. 1 e 2, rispettivamente, istituito il Corpo, di natura civile, della polizia penitenziaria e disciolto il preesistente Corpo degli agenti di custodia, che era inquadrato militarmente: tale riforma, tuttavia, non ha riguardato anche gli ufficiali del Corpo disciolto, poiché nella neo-istituita Forza di Polizia non esistevano qualifiche equivalenti ai gradi militari, con la conseguenza che detti ufficiali hanno continuato a appartenere, sino a esaurimento, al Corpo militare disciolto, privi, in forza di ciò, di potere gerarchico su personale appartenente a un Corpo regolato da un ordinamento completamente diverso: la conferma della correttezza di questa impostazione è offerta dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 9 della citata L.395/90, laddove, nel disegnare i ruoli gerarchici della Polizia Penitenziaria (art.6) e elencare i conseguenti doveri di subordinazione (art.9), non si menzionano gli ufficiali:

art. 6, comma 3:

il personale del Corpo di polizia Penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l’ordine gerarchico:

- a. ruolo degli ispettori;*
- b. ruolo dei sovrintendenti;*
- c. ruolo degli agenti e degli assistenti;*

art. 9:

Doveri di subordinazione.

- 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:*
 - a. del Ministro di grazia e giustizia;*
 - b. dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;*
 - c. del direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria;*
 - d. del direttore dell’ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria;*
 - e. del provveditore regionale;*
 - f. del direttore dell’istituto;*
 - g. dei superiori gerarchici (così come individuati nel succitato art. 6, n.d.r.).*

Tale quadro normativo non esclude che un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia possa utilizzare personale della Polizia Penitenziaria per adempiere a uno degli specifici compiti tassativamente elencati nell’art. 25, comma 6, della stessa L.395/90: in questo caso, tuttavia, detto personale non è sottoposto gerarchicamente all’ufficiale bensì ha, con quest’ultimo, un

semplice rapporto di dipendenza funzionale, come si evince dal tenore dell'art. 7 D.P.R. 82/99, che ha regolato la materia in conformità a un parere espresso dal Consiglio di Stato in data 22/11/94:

art. 7 Subordinazione gerarchica e funzionale

1. *Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, e dall'art. 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto.*
2. *il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui alla comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.*
3. *La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.*

Da ciò discende che non esiste alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma solo una dipendenza funzionale tra personale della Polizia Penitenziaria e Ufficiali del Disciolto Corpo Agenti di Custodia, con la conseguenza per cui, mentre in caso di subordinazione gerarchica il sottoposto non può rifiutarsi di eseguire un ordine impartitogli dal superiore in grado, tranne, ovviamente, nell'ipotesi che si tratti di ordine manifestamente illegittimo, ove ci si trovi in situazione di dipendenza funzionale, il sottoposto ha il dovere di eseguire soltanto gli ordini attinenti alla funzione per la quale è stato posto a disposizione del superiore: quest'ultima osservazione ha, peraltro, trovato puntuale conferma proprio nel presente dibattimento, in occasione della deposizione del teste Ispettore della P.P. Olla, dalla quale è emerso che, quando uno dei due Capitani del D.C.A.C. gli ordinò di subentrare nel piantonamento presso gli ospedali, l'Olla rifiutò di eseguire l'ordine, poiché non aveva uomini a sufficienza per effettuare tale servizio, senza che, tuttavia, venisse preso alcun provvedimento nei suoi confronti: ora, è evidente che se l'Olla fosse stato in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al Capitano, non avrebbe potuto tenere un simile comportamento, senza rischiare una sanzione disciplinare.

La disciplina dei rapporti tra Ufficiali del D.C.A.C. e Polizia Penitenziaria, così come dettata nelle norme di legge sopra ricordate, comporta che l'Amministrazione Penitenziaria, allorché assegna determinate funzioni a un Ufficiale D.C.A.C., emani un ordine di servizio che fa sottoscrivere al personale della P.P. destinatario della disposizione, così che questo sia reso edotto della funzione in relazione alla quale viene a instaurarsi la dipendenza dall'Ufficiale: questa procedura è stata seguita anche nel caso di specie, come risulta dagli ordini di servizio n. 2/G8/01 e n. 6/G8/01, acquisiti agli atti del dibattimento, nei quali si indicava lo specifico incarico assegnato ai Capitani Cimino e Pelliccia, e che appaiono sottoscritti, in calce, dagli Ispettori e Sovrintendenti posti alle dipendenze funzionali dei due suddetti Ufficiali, ma non anche dal personale non graduato del N.C.T., che, per le ragioni sin qui esposte, non era destinatario dei succitati ordini di servizio, ma rimaneva gerarchicamente subordinato ai soli Sottufficiali firmatari.

L'inesistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica tra Ufficiali D.C.A.C. e Polizia Penitenziaria ha trovato ampio riscontro anche in numerose testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale:

deposizione 26/2/07 del Dr. Sabella, Magistrato coordinatore dell'attività dell'Amministrazione penitenziaria nei siti di S. Giuliano e Bolzaneto, pagg. 23, 31, 124,125 della trascrizione;

testimonianza 9/1/07 del Generale D.C.A.C. Ricci , pagg. 8, 9, 10,11;

dichiarazioni testimoniali rese all'udienza 15/1/07 dall'allora Capitano D.C.A.C. Coletta, omologo per il sito di S. Giuliano degli attuali imputati Cimino e Pelliccia, pagg. 24, 25;

deposizione 17/4/07 di Martinelli Roberto, segretario generale aggiunto del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), pagg. 12, 13, 14, 15.

A questo punto, per completare il ragionamento, occorre scendere all'esame degli specifici compiti che erano stati assegnati agli imputati Cimino e Pelliccia con gli ordini di servizio ricordati in precedenza, onde accertare se, comunque, una loro posizione di garanzia nei confronti delle persone ristrette nella caserma di Bolzaneto potesse farsi discendere dalle funzioni loro concretamente attribuite con i suddetti provvedimenti: dal tenore di questi ultimi risulta (e sul punto non vi è contestazione tra le parti) che agli allora Capitani D.C.A.C. Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno era stato conferito l'incarico di *"coordinatori responsabili delle traduzioni"*, *"con il compito di dirigere le relative operazioni"*: sull'interpretazione dell'esatta estensione di questo compito vi è una profonda distanza tra l'accusa pubblica e privata e la difesa, laddove la prima sostiene che l'incarico comprendesse anche la responsabilità della custodia dei detenuti dal momento in cui questi, immatricolati e già sottoposti a visita medica, erano pronti per essere tradotti alle carceri di

destinazione, mentre la seconda ritiene che le funzioni attribuite ai Capitani fossero limitate all'organizzazione, sotto il profilo esclusivamente logistico, con esclusione di qualsiasi intervento sull'aspetto operativo e delle modalità esecutive, dell'attività di traduzione.

A parere del Collegio deve ritenersi corretta l'impostazione offerta dalla difesa dei prevenuti, poiché trova sostegno e riscontro sia nel dato normativo che nelle risultanze dibattimentali:

sotto il primo profilo viene in questione il disposto dell'art. 31 del D.P.R. n. 82/99, che ha disciplinato i compiti del personale della P.P., assegnandogli tutta l'attività penitenziaria: così recita il suddetto articolo ai commi 1 e 4, i quali assumono rilievo nel caso concreto:

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un reparto.

4. Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona.

Come si vede, detta norma, da un lato, non prevede la possibilità che gli Ufficiali del D.C.A.C. possano svolgere qualsivoglia attività all'interno di un sito detentivo e, dall'altro, dispone che tutto il personale di P.P. in servizio in un istituto forma un unico reparto, per cui anche gli appartenenti al N.C.T., quando operano in tale sito, dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal comandante, il quale è l'unico responsabile dell'ordine e della sicurezza dei detenuti e del personale penitenziario;

dal secondo punto di vista, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare (si veda, in particolare, la deposizione del Dr. Sabella) che, in effetti, presso il sito detentivo provvisorio di Bolzaneto esisteva una figura analoga a quella del comandante di reparto prevista dall'art. 31 D.P.R. 82/99, incarnata dall'Ispettore Gugliotta Antonio, nominato, con ordine di servizio del Magistrato coordinatore Dr. Sabella, "*responsabile della sicurezza*" della struttura e, quindi, come tale, incaricato di assicurare l'ordine e garantire il rispetto dell'incolumità fisica e della dignità delle persone ristrette in tale ambito.

Inoltre, lo stesso teste Sabella (pagg. 40 e 41 della trascrizione della deposizione) ha ribadito, riportando un brano di una conversazione da lui stesso avuta con l'Ispettore Gugliotta, che la responsabilità della sicurezza delle persone che dovevano essere tradotte passava dal personale alle

dipendenze del Gugliotta a quello appartenente al N.C.T. **solo nel momento successivo a quello in cui i detenuti erano stati fatti salire sull'automezzo destinato alla traduzione** : più precisamente il Dr. Sabella ha riferito: *“sì, sicuramente di quella per vigilare ma c’era un problema anche di fare le perquisizioni, c’era un problema di tenere... sì perché credo che mi fu segnalato, ecco, adesso sì mi ricordo, mi fu segnalato il problema dice (Gugliotta, n.d.r.) “Dottore non li possiamo tenere nel pullman”, perché nel momento in cui poteva venire...ecco, venivano messi nel pullman a questo punto venivano pigliati in carico dal Servizio Centrale delle Traduzioni quindi non era più un problema tra virgolette di questo fittizio comandante di...cioè fittizio reparto carcerario che c’era a Bolzaneto, ma dovevano essere pigliati in carico da...”*

In virtù delle considerazioni sin qui svolte deve concludersi che nessuna posizione di garanzia nei riguardi della sicurezza e del trattamento delle persone ristrette nel sito di Bolzaneto può ravvisarsi in capo agli imputati Cimino e Pelliccia e, quand’anche, la si volesse individuare (quantunque non del tutto correttamente, gravando, pur sempre, le responsabilità della materiale esecuzione delle traduzioni sui capi-scorta) limitatamente al periodo di tempo necessario al tragitto tra la caserma di Bolzaneto e gli istituti detentivi di destinazione, tuttavia, anche in questo caso, nessun addebito potrebbe essere mosso ai prevenuti, posto che nessuna delle parti offese ha lamentato di aver subito vessazioni di qualsivoglia natura durante la traduzione.

Identiche considerazioni, per quanto riguarda il difetto di una posizione giuridica “di garanzia” nei riguardi di coloro che erano ristretti nella caserma di Bolzaneto, valgono nei confronti dell’imputato **Doria Oronzo** e, anzi, appaiono tanto più fondate in quanto (si veda la deposizione del Magistrato coordinatore, Dr. Sabella) detto Ufficiale del D.C.A.C. non ricopriva alcun incarico che potesse avere immediati riflessi sul funzionamento operativo dei servizi dell’Amministrazione Penitenziaria apprestati per i siti detentivi di transito, ma aveva finito per occuparsi, di fatto, soltanto di tenere i contatti tra e con le varie autorità interessate allo svolgimento del vertice G8 (Autorità Giudiziaria, Prefettura, Questura, Comandi dei CC.): ha, infatti, precisato il teste Sabella che, in origine, l’allora Colonnello Doria avrebbe dovuto assumere il ruolo che, in seguito, fu affidato al teste stesso e, precisamente, quello di coordinatore di tutta l’attività dell’Amministrazione Penitenziaria relativa al G8, ma che, a causa di contrasti personali tra il Doria e l’allora Provveditore regionale dell’A.P., D.ssa Sanò, i vertici del D.A.P., ritennero opportuno individuare una figura, per così dire, “terza” e neutrale rispetto al Doria e alla Sanò, alla quale affidare il surricordato compito di coordinamento: ora, vero è che, come ha spiegato il teste, il provvedimento di nomina del Doria non venne mai formalmente revocato, tuttavia, in via

effettiva, secondo quanto dal teste stesso precisato, la veste di coordinatore che avrebbe dovuto essere del Doria venne "indossata" dal Sabella, al quale l'imputato Doria finì, non avendo più un suo distinto e determinato incarico da espletare, con il fare da "supporto" sostanzialmente per le attività di contatto con i vertici della Magistratura locale e delle Forze di polizia e di sorveglianza e ispezione degli istituti penitenziari predisposti fuori della Regione Liguria per l'accoglienza degli arrestati nel corso delle manifestazioni anti-G8 (così teste Roiati, addetta alla scorta del Doria, la quale, deponendo all'udienza del 25/9/07, ha dichiarato che l'imputato seguiva "*principalmente le carceri esterne che sono state predisposte...*" : del ruolo defilato del Doria si trova conferma anche nelle seguenti deposizioni, tutte da ritenersi attendibili in quanto provenienti da persone mai indagate né imputate ex art. 210 c.p.p.:

testimonianza dell'allora Ispettore P.P. Chessa Antonio, il quale, al tempo del G8, era comandante del carcere di Marassi e che, nella sua deposizione resa il 20/3/07, ha riferito di non aver avuto contatti con il Doria e di aver, invece, più volte parlato telefonicamente con Sabella, che conosceva come responsabile dei servizi penitenziari per il G8, per problemi di reperimento di personale;

dell'assistente P.P. Blanco, escussa il 26/3/07, all'epoca dei fatti addetta al carcere di Pontedecimo, la quale ha riferito di aver preso servizio in vista del G8 il giorno 7 luglio 2001 e che, in quel momento, il suo capo era Doria, mentre, dopo l'arrivo del Dr. Sabella, 4 o 5 giorni prima dell'inizio del Vertice, "*da quel momento gli ordini venivano da Sabella*";

del Commissario P.P. Patti (deposizione 2/4/07), il quale, all'epoca del G8 anello di congiunzione tra l'A.P. e i vari uffici, ha ricordato che, ai primi di giugno 2001, venne convocato a Roma dal Generale Ricci a una riunione, alla quale era presente anche Doria, attesa la sua veste, all'epoca, di responsabile regionale delle traduzioni, finalizzata alla descrizione dell'organizzazione dei servizi dell'A.P. ; che intorno alla fine di giugno arrivò il Magistrato Sabella e, dai primi di luglio, iniziò a rapportarsi con quest'ultimo e **i rapporti con Doria all'arrivo di Sabella cessarono**;

dell'Ispettore Superiore P.P. La Rocca, sentito anch'egli il 26/3/07, che ha dichiarato di non ricordare eventi particolari riferibili a Doria.

A questo punto, accertato che gli Ufficiali D.C.A.C. Doria, Cimino e Pelliccia non rivestivano, sotto il profilo giuridico, alcun ruolo di garanzia nei riguardi degli arrestati presenti a Bolzaneto, occorre, tuttavia, valutare se un siffatto ruolo avessero, comunque, assunto in linea di fatto, con l'impartire ordini, disposizioni e/o istruzioni operative a personale della Polizia Penitenziaria, posto che l'Ufficio del PM ipotizza che, a prescindere dal rispetto delle norme, nei fatti gli imputati avrebbero svolto attività di comando e

coordinamento, traendo indizi di questo dalla richiesta all'Ispettore Olla di fornire personale del N.C.T., formulata da uno dei due Capitani e dall'intervento del Doria diretto a non far entrare personale dello N.C.T. nella struttura adibita a celle e far allontanare, da tale edificio, la squadra comandata dall'Ispettore Agati, che stazionava nel corridoio con fare aggressivo, per adibirla a altro servizio di piantonamento in ospedale.

Tali risultanze, sebbene provate in dibattimento, non sono, a parere di questo Collegio, sufficienti per inferirne l'assunzione di un ruolo di garanzia, sia pure di fatto, assunto dai suddetti imputati; per quanto riguarda, infatti, l'"episodio Olla" si è già rilevato, nel paragrafo dedicato all'analisi della esistenza o meno di rapporto gerarchico tra gli Ufficiali D.C.A.C e il personale della P.P., che l'Ispettore rifiutò di eseguire quello che, evidentemente, non considerava un rituale ordine di un superiore, in quanto attinente a materia che esulava dal rapporto funzionale instauratosi tra lui stesso e l'Ufficiale in forza degli specifici ordini di servizio in precedenza esaminati: del resto, nessun altro teste ha riferito di ordini ricevuti o uditi impartire dagli imputati Cimino e Pelliccia; in merito, poi, al presunto "ordine" di Doria di non entrare nella struttura, lo stesso PM, nella propria requisitoria, riconosce (confortato, sul punto, dalle risultanze dibattimentali e, in particolare, dall'esito dell'esame della coimputata Amadei) che si è trattato, più che di un vero e proprio comando, di **"una raccomandazione di carattere generale"**; rimane la circostanza dell'allontanamento della squadra di Agati e la sua destinazione a altro incarico: questo fatto isolato, tuttavia, posto in relazione alla serie di testimonianze precedentemente esaminate (prima di tutte, per rilevanza, quella del Magistrato coordinatore Sabella), che hanno concordemente riferito come la figura del Doria fosse rimasta praticamente svuotata di contenuto con l'arrivo di Sabella, non può ritenersi determinante per configurare un ruolo di garanzia " di fatto" in capo al prevenuto; al riguardo, non va trascurata la circostanza che il Colonnello Doria era, pur sempre, un Ufficiale superiore, quantunque di un Corpo diverso da quello di cui faceva parte l'Ispettore Agati, Ufficiale al quale, se non altro per ragioni di rispetto per il grado e l'anzianità di servizio, non era facile opporre un netto rifiuto o mostrare indifferenza.

Occorre, infine, prendere in considerazione l'ultimo aspetto riguardante le posizioni degli Ufficiali del D.C.A.C. Doria, Cimino e Pelliccia, e, precisamente, la loro qualifica di ufficiali di P.G., la cui sussistenza deve ritenersi pacifica sulla scorta delle risultanze dibattimentali e che avrebbe fatto sorgere a loro carico l'obbligo di intervenire per impedire e/o reprimere o denunciare qualsiasi fatto costituente reato che venisse commesso ai danni delle persone ristrette nel sito di Bolzaneto: ciò, tuttavia, comporta la

necessità di rispondere al quesito su che cosa i suddetti imputati possano aver visto quando erano presenti nella caserma.

Esaminiano, per prima, la posizione del prevenuto Doria, in quanto più alto in grado:

si è già evidenziato, analizzando le testimonianze dedotte dalla difesa Doria, sopra riportate, quale fosse il ruolo ricoperto dall'imputato nell'organizzazione predisposta della Amministrazione penitenziaria per il Vertice G8, ruolo che consisteva, essenzialmente, nell'occuparsi delle carceri di destinazione degli arrestati e del piantonamento dei feriti negli ospedali genovesi (teste Roiati); per quanto riguarda il sito di Bolzaneto, il dibattimento ha fornito la prova che la presenza dell'imputato in tale luogo è stata molto intermittente e, ogni volta, di modesta durata: sul punto la citata teste Roiati (sicuramente bene informata data la sua già ricordata veste di appartenente alla scorta del Doria) ha precisato che Doria, quando lo accompagnavano a Bolzaneto, vi si tratteneva poco tempo e che i periodi più lunghi di permanenza dell'imputato nella caserma sono stati nel pomeriggio di venerdì 20 luglio, quando il Doria si è trattenuto circa un'ora per parlare con il comandante della caserma e nell'occasione della visita del Ministro della Giustizia, in cui erano presenti anche il Dr. Sabella e i Generali del D.C.A.C. Mattiello e Ricci; in proposito giova ricordare che la giornata del venerdì, come si è osservato trattando delle posizioni degli imputati addetti alla vigilanza, è stata, quanto meno sino alle ore 19,00 circa, sostanzialmente tranquilla, sia per l'esiguo numero di arrestati sia perché non si è raggiunta la sicura prova che le persone che già si trovavano ristrette nel sito prima delle ore 19,00 (cfr. testi Mapelli, Callaioli, Vie) fossero state sottoposte a posizioni vessatorie e/o percosse e insultate.

Un altro teste (Cordia, Assistente Capo P.P., che, durante il G8, era incaricato di accompagnare gli arrestati feriti in ospedale) ha riferito di aver visto Doria a Bolzaneto, ma non ha saputo indicare in quale punto della caserma e per quanto tempo, aggiungendo di non avergli mai parlato; il testimone Bartolo (Assistente P.P.), all'epoca dei fatti autista a Bolzaneto, ricorda di aver visto Doria nella caserma una o due volte e sempre presso lo spaccio; il Sovrintendente P.P. Pintus, in allora addetto al servizio automezzi a Bolzaneto ha dichiarato di aver visto Doria "*ogni tanto*" : come si ricava da queste deposizioni, non smentite da altre di segno contrario, non soltanto il Doria si tratteneva a Bolzaneto, ogni volta che vi si recava, per periodi brevi e, comunque, di gran lunga inferiori alla durata di un turno di servizio (6 ore), assunto dalla stessa Pubblica Accusa come parametro per dedurre la piena consapevolezza, in capo agli imputati, della situazione di vessazioni e trattamenti degradanti che nella caserma veniva posta in essere, ma, per di più, non è mai stato visto da alcuno all'interno della palazzina dove erano

ubicare le celle né, tantomeno, inoltrarsi nel corridoio sul quale dette celle si affacciavano, salvo nell'occasione, dallo stesso imputato ricordata in sede di esame dibattimentale, della visita effettuata con il Dr. Sabella nella serata del venerdì 20 luglio: è vero, perché lo ammette Doria stesso, che in quel frangente vide, all'interno della cella di competenza della P.P., gli arrestati in piedi, faccia al muro, gambe divaricate e mani alzate contro la parete, tuttavia è anche risultato provato, perché riscontrato dalla deposizione del Sabella, che il Magistrato coordinatore, dopo aver ricevuto, su sua richiesta, spiegazioni dall'ispettore Gugliotta, responsabile della sicurezza del sito, in merito alle ragioni che richiedevano, a dire del Gugliotta stesso, l'imposizione di tale postura agli arrestati, ritenne giustificato siffatto provvedimento, purchè si limitasse a una durata non superiore a 15 minuti, ritenuta necessaria per il compimento delle operazioni di perquisizione: ora, è evidente che se non è stata contestata al Sabella (la cui posizione è stata archiviata), la violazione dell'art. 323 o dell'art. 608 c.p. in ragione della postura vessatoria da lui direttamente constatata, proprio perché diede disposizioni dirette a limitarne il più possibile la durata (si tratta, peraltro, come si è ricordato nelle premesse alla sentenza, di posizione che non è di per sé illegittima, purchè venga contenuta nei tempi strettamente indispensabili alla perquisizione della persona arrestata) a eguale conclusione deve pervenirsi in relazione all'imputato Doria, che si trovava insieme con il Sabella e udì anch'egli sia le precisazioni a questi fornite dal Gugliotta che l'ordine impartito dal suddetto magistrato e aveva, quindi, come il teste Sabella, fondate ragioni di presumere che le disposizioni date da quest'ultimo fossero puntualmente eseguite dall'Ispettore Gugliotta.

A ravvisare la responsabilità del Doria per il delitto ascrittogli non può, neppure, valere il fatto che, almeno in un'occasione (l'arrivo degli arrestati provenienti dalla Scuola "Diaz") (cfr. esame Doria) l'imputato ebbe a assistere, sul piazzale della caserma, a un assembramento di agenti che insultavano gli arrestati con vari epiteti, tra cui, secondo quanto riferisce il prevenuto, "*pezzo di merda*", poiché il fatto durò poco tempo, a causa dell'intervento dell'imputata Commissario Poggi, che disperse la folla dei poliziotti, cosicché il Doria non ebbe neppure il tempo e la necessità di intervenire direttamente nella sola veste ufficiale di P.G. e con i limitati poteri a essa connessi (e non, certamente, in veste di superiore gerarchico degli agenti che si assieparono intorno agli arrestati, dato che si trattava, nella specie, di appartenenti alla P.S. , nei confronti dei quali l'imputato non aveva, per le ragioni già esposte, alcuna potestà di gerarchia né alcun rapporto di sovraordinazione funzionale).

Passando, poi, all'esame delle posizioni degli imputati Cimino e Pelliccia, va premesso, innanzitutto, che gli stessi non si trovavano mai

contemporaneamente presenti a Bolzaneto, bensì effettuavano una turnazione (cfr. deposizioni 15/1/07 dell'allora Capitano D.C.A.C. Coletta, 2/2/07 dell'Assistente Capo P.P. Bandinu e 7/5/07 del Sovrintendente P.P. Pintus), per cui già non appare agevole distinguere ciò che possa aver visto l'uno da quello che, invece, possa aver percepito l'altro, posto che non appare logico ipotizzare che entrambi possano aver visto la stessa situazione nell'identico momento.

Inoltre, numerose testimonianze hanno riferito che i due Capitani, quando si trovavano nella caserma di Bolzaneto, stazionavano in prevalenza sul piazzale e, soprattutto, nei pressi dello spaccio (si vedano le deposizioni dell'Ispettore Superiore P.P. Reale-udienza 9/1/07, dell'Assistente P.P. Massa-udienza 7/5/07, del già citato Capitano Coletta, del Capitano D.C.A.C. Zito-udienza 15/1/07, dell'Assistente Capo Vacca-udienza 23/1/07, dell'Ispettore Superiore P.P. Papa-udienza 29/1/07, dell'Assistente Capo P.P. Sotgiu, parimenti escusso all'udienza del 29/1/07, dell'ex Sovrintendente P.P. Sanna-udienza 13/2/07, del Vice-Commissario P.P. Tosoni-udienza 5/6/07): sul punto, deve osservarsi che, come rilevato da questo Collegio in occasione del sopralluogo presso la caserma della P.S. di Bolzaneto, effettuato il 2/3/07, la palazzina che ospita lo spaccio dista circa 50 metri dalla costruzione dove, all'epoca dei fatti, erano sistemate le celle e, quantunque l'ingresso di quest'ultima sia visibile, come è stato verbalizzato in sede di sopralluogo, dalla zona dello spaccio, tuttavia deve porsi attenzione alla situazione quale appariva durante i tre giorni del G8: al riguardo, il già citato teste Vacca, all'epoca autista di uno dei pullman destinati al trasporto dei detenuti da tradurre alle carceri, ha riferito che nel tratto di piazzale compreso tra lo spaccio e la struttura delle celle venivano parcheggiati gli autobus di grosse dimensioni (lunghezza 12 metri, ha precisato il teste) che servivano per le traduzioni, con l'ovvia conseguenza di intercludere, almeno in parte, la visuale; comunque, anche a voler ritenere che residuasse uno spazio visivo bastante per poter scorgere con sufficiente chiarezza l'ingresso della palazzina adibita a celle, resta il fatto che, molto spesso, come provato nel corso dell'istruttoria dibattimentale attraverso le deposizioni di numerose parti offese e di alcuni appartenenti alle Forze dell'ordine (si veda, tra le altre, la testimonianza Cipriani) e gli esami di diversi imputati (cfr. esami Perugini, Poggi e Doria), dinanzi all'ingresso del suddetto edificio si formavano, spesso, assembramenti composti da agenti di vari Corpi di polizia (definiti "*comitato di accoglienza*" da quasi tutte le parti lese) che circondavano gli arrestati appena scesi dai mezzi che li avevano condotti a Bolzaneto per insultarli e percuoterli: orbene, poiché detti assembramenti erano sovente formati da alcune centinaia di poliziotti (cfr. ancora la deposizione Cipriani), i Capitani Cimino e Pelliccia potevano

scorgere dalla loro posizione presso lo spaccio, situata, come si è visto, a 50 metri di distanza, soltanto una massa di persone vocianti che si agitava in modo indistinto, percependo, forse, al massimo, qualche insulto, ma non, sicuramente, in modo preciso, tutto quanto stava accadendo ai singoli soggetti sottoposti a angherie, poiché questo veniva coperto e nascosto dalla folla di agenti assiepata sul posto.

Parimenti sfornita di prova è risultata la circostanza per cui gli imputati Cimino e Pelliccia abbiano sicuramente visto quanto accadeva nel corridoio e all'interno delle celle: le emergenze dibattimentali, infatti, hanno permesso di escludere che i suddetti prevenuti si siano inoltrati nel corridoio, salvo che nell'occasione, risalente alla sera della domenica 22 luglio, quando la situazione era ormai piuttosto tranquilla, della distribuzione di coperte alle persone arrestate provenienti dalla Scuola "Diaz": tutti i testi escussi sul punto, invero, hanno riferito che, ogni volta che avevano visto i Capitani del D.C.A.C. all'interno della palazzina dove erano situate le celle, questi non hanno mai oltrepassato la stanza ubicata accanto all'ufficio matricola, denominata "*Ufficio Pol.Pen.personale PS*", adibita a deposito del materiale in dotazione alla P.P. e al riposo del personale, in quanto dotata di sedie, di un letto e di un televisore (cfr. deposizioni dell'Ispettore Superiore P.P.Olla-udienza 2/2/07, dell'Ispettore P.P. Spilla-udienza 16/1/07, dell'Agente P.P. Greco-udienza 22/1/07, che ha precisato di aver visto almeno uno dei Capitani (senza, tuttavia, poter specificare quale dei due) "*...all'ingresso*" (pag.75 della trascrizione): ora, premesso che è pacifico che all'interno della stanza destinata alle operazioni di immatricolazione non sono stati commessi atti di violenza, né fisica né morale (tanto che a nessuno degli addetti alla matricola è stato contestato alcunché al riguardo) e, tantomeno, siffatte condotte hanno avuto luogo nella stanza attigua, dove gli arrestati non avevano accesso, resta la situazione dell'atrio, dove molte parti offese hanno riferito di essere stati posti nella "*posizione vessatoria di stazionamento*" e/o di essere stati insultati e percossi: per quanto riguarda la posizione, non va dimenticato che, come è risultato pacifico in dibattimento, nell'atrio si eseguivano le prime sommarie perquisizioni, durante le quali gli arrestati venivano posti contro le pareti a gambe divaricate e braccia alzate, per cui il fatto che i due Capitani abbiano potuto vedere persone in tale posizione non ha alcun significato negativo relativamente alla loro situazione processuale (detta postura, come già notato parlando della posizione del coimputato Doria, non è, infatti, *tout court* illegittima, se limitata al tempo indispensabile al compimento delle operazioni di perquisizione); in merito, poi, agli insulti e alle percosse, non è stato possibile accertare chi e che cosa abbia visto o percepito ciascuno degli imputati ovvero entrambi, posto che, come hanno riferito i testi, i due Capitani effettuavano una turnazione nella loro presenza

presso la caserma di Bolzaneto, si trattenevano, inoltre, poco tempo all'interno della struttura che ospitava le celle, restando, per la maggior parte della loro permanenza nel sito, all'esterno, sul piazzale e, infine, secondo le stesse dichiarazioni delle parti lese, le violenze e le vessazioni non venivano compiute in modo continuo, in quanto si trattava di una situazione assai fluida, che mutava di momento in momento, soprattutto con l'alternarsi delle diverse squadre e dei differenti Corpi di polizia.

Al riguardo, non può invocarsi, a sostegno della penale responsabilità dei prevenuti Cimino e Pelliccia, neppure la circostanza, che ha formato oggetto di confronto, in dibattimento, tra i testi Olla e Bandinu, relativa a un calcio inferto nell'atrio, all'altezza dell'ufficio DIGOS, a un arrestato sdraiato a terra, circostanza che, secondo il teste Olla (contraddetto da Bandinu), gli sarebbe stata riferita dal Bandinu, al quale lo stesso Olla avrebbe detto di informarne il Capitano Pelliccia: invero, anche a voler prescindere dal fatto che, comunque, la vicenda potrebbe involgere la penale responsabilità del solo Pelliccia, l'unico Capitano del D.C.A.C. presente a Bolzaneto in quel momento, secondo i testi, resta, in ogni caso, dimostrato che il Pelliccia non assistette all'episodio, tanto è vero che, secondo la versione del teste Olla, avrebbe dovuto esserne reso edotto; inoltre, quand'anche si voglia ritenere maggiormente attendibile la deposizione dell'Olla (apparso più preciso e meno reticente rispetto al Bandinu) e concluderne, quindi, che il Bandinu riferì al Pelliccia del calcio sferrato al detenuto, senza che il Capitano ne facesse rapporto all'Autorità Giudiziaria, non per questo l'imputato dovrebbe essere ritenuto responsabile in forza dell'art. 40 c.p., poiché nella fattispecie potrebbero, semmai, ravvisarsi gli estremi dell'omissione di rapporto e non, certamente, la violazione dell'art. 40 c.p. in relazione a un reato alla cui perpetrazione il Pelliccia non ha assistito e che non poteva, quindi, impedire.

Dalle considerazioni sin qui svolte consegue l'assoluzione, ex art. 530, comma 1°, c.p.p., degli imputati Doria Oronzo, Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della rubrica perché i fatti non sussistono.

Gugliotta Antonio Biagio

All'imputato si addebitano, nella prospettazione accusatoria, diversi reati e precisamente, in qualità di responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, sub 18) l'abuso di ufficio continuato, sub 19) l'abuso di autorità, sempre in forma continuata, contro arrestati o detenuti, sub 20) i reati continuati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenze private nonché gli episodi specifici sub 21), 22) e 23) in danno di Persico Marco, sub 24) in danno di Lupi Bruno e sub 25) in danno di Sassi Daniele.

Vanno richiamate, anche per la posizione del Gugliotta, le osservazioni svolte nelle premesse della presente sentenza nella parte in cui sono stati esaminati i criteri di valutazione della prova, necessariamente correlati, laddove le deposizioni sono state rese da soggetti imputati di reati connessi o collegati, al disposto dell'art. 192 co. 3 c.p.p. dovendo la valutazione considerare, in tal caso, anche gli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Già si è detto pure della complessiva affidabilità, salvi casi particolari in cui la prova non ha raggiunto l'idoneità richiesta, delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi ex art. 197 bis e 210 c.p.p. quali persone offese dai fatti rappresentati a carico degli imputati.

E' quindi superfluo ribadire, in questa sede, i concetti già esposti nelle motivazioni pregresse, che si richiamano ad ogni effetto e sono da considerarsi validi anche per la posizione del Gugliotta.

Gugliotta Antonio Biagio, all'epoca dei fatti, era Ispettore di Polizia penitenziaria, nominato, a seguito di ordine di servizio emesso dal dr. Sabella (doc. 4.40) responsabile della sicurezza presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, con l'eccezione del servizio sanitario e dell'ufficio matricola che facevano capo ad altri soggetti.

Come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, il Gugliotta, oltre alla qualifica formalmente attribuita, è anche stato presente sul posto in modo protratto (tra le h. 8,00 di venerdì 20.7.01 e le h. 8,00 di sabato 21.7.01; dalle h. 12,00 di sabato 21.7.01 alle h. 21,00 dello stesso giorno; nella notte tra sabato 21.7.01 e domenica 22.7.01 intorno alle h. 2,00 in occasione della visita del Ministro; dalle h. 23-23,30 di domenica 22.7.01 alle h. 14,00 di lunedì 23.7.01).

Dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di esame si evince che il Gugliotta, durante la permanenza nel sito di Bolzaneto, stava in matricola, in infermeria e nel corridoio, in particolare occupava per gran parte del tempo del proprio servizio un piccolo tavolinetto, con una sedia, posto davanti alla porta della matricola.

Il Gugliotta, per quanto emerso, era sicuramente il referente funzionale e naturale, nei rapporti con il dr. Sabella e con i sottoposti (si vedano al riguardo i rilievi, in fatto e in diritto, formulati nell'esaminare la posizione dei coimputati Cimino e Pelliccia), per ogni questione attinente le operazioni devolute a chi era preposto alla custodia di coloro che erano già stati immatricolati.

In taluni casi sono stati addebitati al Gugliotta anche fatti relativi a soggetti fermati per l'identificazione quando i comportamenti illeciti sono risultati commessi da agenti che indossavano le divise della Polizia penitenziaria, perfettamente riconoscibili, per le caratteristiche distintive, rispetto a quelle della Polizia o dei Carabinieri.

A carico del Gugliotta il compiuto quadro istruttorio ha fatto emergere, per la maggior parte delle contestazioni, un panorama di qualificata efficacia probatoria, il che ha indotto il Collegio, considerando la pregnante valenza di garanzia assegnata al suo ruolo, ad estendere l'ambito di responsabilità in presenza di una situazione soggettiva, caratterizzata da una significativa presenza sul posto, abitualmente nella postazione posta nel corridoio, che gli consentiva precisa contezza di quanto avveniva nella struttura e relative adiacenze, peraltro con specifica posizione sovraordinata, onde è da ritenerlo responsabile e consapevole anche per fatti avvenuti in sua assenza.

Dalle risultanze dibattimentali può evincersi che il Gugliotta effettivamente sovrintendeva ad ogni attività di competenza, dava disposizioni ai sottoposti (si è già detto che tali non potevano essere considerati, come sostenuto difensivamente, i soli Incoronato e Moraschi addetti alle perquisizioni in infermeria bensì anche gli altri operanti appartenenti istituzionalmente alla Polizia penitenziaria in forze al GOM o SCT allorchè venivano comandati, come è risultato provato in dibattimento, a svolgere attività di vigilanza delle celle o di accompagnamento ai bagni), si manteneva in contatto, quando si assentava, con gli addetti della Polizia penitenziaria e interloquiva, su questioni attinenti la struttura, con il dr. Sabella.

La testimonianza del predetto teste dr. Sabella (udienza 26/2/07), coindagato la cui posizione è stata archiviata, ha infatti messo in luce con chiarezza che, a fronte di una presenza, di natura non continuativa, del dr. Sabella stesso, impegnato altresì in altri compiti istituzionali, la responsabilità in termini di sicurezza della struttura di Bolzaneto gravava, come del resto esplicitato nell'apposito ordine di servizio, sul Gugliotta il quale gestiva il flusso interno degli immatricolati, consegnati alla Polizia penitenziaria e destinati ad essere tradotti agli Istituti detentivi di destinazione.

Come è stato evidenziato durante l'istruttoria dibattimentale, la circostanza che i mezzi per provvedere alla traduzione fossero di notevoli dimensioni (veri e propri autobus, i c.d. "Cacciamali", come riferito sia da coimputati - es. Cimino e Pelliccia - sia da testi - per es. Vacca - addetti alla conduzione di tali veicoli) e, perciò, dotati di un numero elevato di posti per i detenuti, con la necessità quindi di completarne il carico prima di procedere alla trasferta, ha comportato l'allungamento dei tempi di permanenza degli arrestati presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto anche in considerazione, in taluni periodi, del maggior afflusso dei soggetti in custodia per i quali l'immatricolazione prevedeva l'espletamento di una serie di attività, fra cui la visita medica di primo ingresso.

Premesso che, come già evidenziato in altra pregressa parte della sentenza, era proprio il Gugliotta il soggetto preposto ad assicurare l'ordine e a garantire presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto il rispetto

dell'incolumità fisica e della dignità delle persone ristrette in tale ambito, i comportamenti illeciti emersi a suo carico a seguito dell'istruttoria dibattimentale denotano che costui ha male utilizzato il potere conferitogli, consentendo ai sottoposti di compiere abusi e violenze di ogni genere, talora perpetrandoli personalmente, e contribuendo, con il suo operato, a creare un clima greve e oppressivo in cui le vittime erano prive di difese ed esposte alla prepotenza e violenza di coloro che avrebbero dovuto tutelarne invece la sicurezza personale.

La prevalenza delle dichiarazioni ha infatti confermato che, anche dopo l'immatricolazione, i soggetti in custodia hanno dovuto mantenere la forzata posizione di stazionamento in cella soggiacendo alle angherie del personale di Polizia penitenziaria.

Vi è poi da dire che, in capo al Gugliotta, è individuabile un preciso atteggiamento soggettivo, e ciò distingue, a parere del Collegio, la sua posizione da quella di altri imputati per i quali non è stata ravvisata, con riguardo all'elemento psicologico, l'ipotesi di reato di cui all'art. 323 c.p., in termini di adeguata consapevolezza in merito al trattamento inumano e illecito inflitto ai detenuti.

Circa la posizione vessatoria, che gli stessi dovevano obbligatoriamente osservare, per la gran parte del periodo di permanenza presso la struttura, si evince, dal complesso delle risultanze, fra cui le dichiarazioni del Magistrato coordinatore dr. Sabella, la forte determinazione del Gugliotta nel far mantenere tale posizione, ponendo in soggezione i detenuti coartati nello stazionamento in cella e nel transito in corridoio, nonostante il dr. Sabella lo avesse esplicitamente diffidato dal protrarre tale posizione oltre il necessario. Risulta infatti, dalle dichiarazioni del dr. Sabella, che al Gugliotta, il quale aveva tentato di giustificare il proprio operato adducendo le argomentazioni pretestuose già esaminate in precedenza e destituite di ogni fondamento (si consideri la particolare collocazione del luogo di detenzione provvisoria all'interno degli spazi di una Caserma protetta da limiti di accesso, ove non potevano fare ingresso estranei civili e peraltro particolarmente sorvegliata per la concentrazione di numerosi appartenenti alle Forze dell'Ordine che ivi si recavano per usufruire del servizio mensa), era stato ordinato di far cessare la posizione vessatoria; al contrario di quanto disposto dal dr. Sabella, non vi furono apprezzabili modifiche di una condizione soggettiva che perdurò, per taluni, per svariate ore, altresì nel caso di soggetti che presentavano evidenti ferite o menomazioni.

Deve dedursene che il Gugliotta, munito di appropriata esperienza nel settore, come tale ben a conoscenza di leggi e regolamenti in materia, non si attivò per il corretto comportamento degli operatori e non agì, come avrebbe

dovuto per il ruolo rivestito, al fine di prevenire condotte illecite da parte di chi indossava la divisa della Polizia penitenziaria (foto D2).

Venendo ad esaminare le singole imputazioni, si richiamano le osservazioni svolte nella premessa in tema di contestualità delle condotte di cui agli artt. 323 e 608 c.p., non potendosi applicare secondo il Collegio, per i motivi già esposti, il principio di specialità nella fattispecie.

Quanto al reato di cui all'art. 323 c.p. sub 19), l'abuso di ufficio, relativo alle condotte prospettate in epigrafe, poste in essere in violazione di norme di legge e regolamento (art. 1 co. 1-2-5 L. 26/7/75 n. 354; art. 8 co. 1 e art. 9 co. 1 L. 26/7/75 n. 354; art. 1 co. 3 e art. 11 D.P.R. 230/00; artt. 3 e 5 par. 2 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con L. 848/55; art. 27, comma 3, Cost.), è consistito in comportamenti illeciti volti a sottoporre le persone ristrette ad un trattamento inumano e degradante, obbligandole a posizioni coatte, mantenute a lungo, e sottoponendole ad umiliazioni, offese, insulti e percosse non conformi alla dignità umana, azioni compiute con l'intento, da parte degli esecutori materiali, di cagionare un danno ingiusto.

Esula dall'ambito punibile, secondo quanto emerso, l'aspetto relativo alla mancata somministrazione di cibo, bevande e dei pasti, dovuta, come confermato dalla deposizione del dr. Sabella, a disguidi organizzativi (non era stato previsto tale servizio nella prospettiva iniziale che i tempi di permanenza degli arrestati presso la struttura sarebbero stati contenuti) e non al concreto intento di sottoporre ad ulteriore afflizione i detenuti.

Come è noto, l'art. 323 c.p. ha carattere sussidiario, destinato in questo caso ad operare laddove la condotta illecita non rientri nell'ambito di applicazione del meno grave reato di cui all'art. 608 c.p., che tutela la materialità della condizione fisica; quindi, nell'ipotesi in esame, esplica i suoi effetti laddove viene meno la protezione normativa data dall'art. 608 c.p., sostanzialmente quanto ai profili morali della personalità.

Quest'ultima norma è volta a prevenire, nello specifico, gli eccessi attuati nell'infliggere al detenuto un trattamento, deteriore e più gravoso, rispetto a quello tipico dell'insorta limitazione della libertà personale. Tale disposizione è infatti destinata ad evitare che le persone, private della libertà personale, possano patire un'ulteriore afflizione e quindi a proteggerle, pur in una situazione complessiva nella quale non sono più libere, da abusi ingiustificati di coloro che sono preposti alla custodia.

Quanto ai capi 19) e 20), la disamina finora compiuta ha già messo in luce la situazione del sito penitenziario provvisorio, quale accertata, e la sfera di responsabilità attribuibile al Gugliotta (si veda in proposito la parte della motivazione in cui, esaminando la posizione dei coimputati Cimino e Pelliccia, è stata analizzata la problematica della posizione di garanzia

ascrivibile al Gugliotta che, come confermato dal dr. Sabella, aveva in carico la responsabilità della sicurezza delle persone detenute fino al momento in cui le stesse erano consegnate al personale del N.C.T. e caricate sul mezzo per la traduzione agli Istituti penitenziari di destinazione).

Le altre disposizioni di cui si assume l'inosservanza garantiscono beni individuali, quali la persona nella sua incolumità fisica e nella libertà morale (capi sub 20, 21, 22, 23, 24 e 25).

Occorre a questo punto riepilogare le singole contestazioni di cui ai capi sub 20) e seguenti e gli elementi di prova in tale sede considerati.

VENERDI' 20/7/01

Arculeo Carlo: l'interessato ha confermato di avere subito minacce, ingiurie (anche a sfondo politico) e percosse ad opera di agenti della Polizia penitenziaria; è stato poi costretto a dire: "Viva il duce" (udienza 30/1/06).

Aveni Simone: ha affermato di essere stato costretto anch'egli a dire "Viva il duce" e a fare il saluto romano al momento della traduzione (udienza 20/3/06).

Benino Andrea: la condotta da lui riferita ricalca quella narrata dall'Aveni che ha patito la medesima costrizione (udienza 31/1/06).

Borgo Matteo: anche in questo caso la costrizione lo ha indotto a dire "Viva il duce" all'atto della traduzione (udienza 31/1/06).

Cairolì Alessandro: è stato costretto similmente ad inneggiare al duce mentre si trovava in corridoio (udienza 31/1/06).

Carcheri Alessandro: coartato a dire "Viva il duce" e ad effettuare il saluto romano (udienza 6/2/06).

Chicharro Sanchez Pedro: ha confermato le percosse in corridoio durante il transito e in cella (udienza 9/6/06).

Delfino Gianluca: ha confermato le percosse, attuate in più occasioni nei suoi confronti, e le ingiurie a sfondo ideologico (udienza 7/2/06).

Ender Taline: anch'ella è stata costretta a gridare "Viva il duce" mentre era in attesa in corridoio (udienza 9/6/06).

Ferrazzi Fabrizio: è stato pure percosso in cella e in corridoio (udienza 13/2/2006).

Ghivizzani Federico: nel suo caso non è presente in atti la querela, dunque difetta la condizione di procedibilità per i reati di percosse e lesioni di lieve entità (udienza 13/2/2006).

Larroquelle David Thomas Arnaud: è stato percosso, più volte, in corridoio e costretto a gridare frasi inneggianti al fascismo e di acclamazione della Polizia penitenziaria (udienza 12/6/06).

Laval Alban Sebastian: anche lui è stato percosso, mentre transitava in corridoio, ma la querela risulta tardivamente proposta oltre il termine posto dall'art. 124 c.p. (udienza 5/6/06).

Lorente Garcia Luis Alberto: a parte le lesioni in suo danno in infermeria (trattate in altra parte della presente sentenza), anch'egli è stato percosso, ingiuriato e minacciato da agenti di Polizia penitenziaria (udienza 16/10/06).

Lupi Bruno: similmente ad altre situazioni, è stato percosso e ingiuriato (udienza 14/2/06).

Manganelli Danilo: ha confermato le percosse e le lesioni lievi cagionate in suo danno ma non risulta in atti la necessaria querela (udienza 28/2/06).

Nebot Cesar: ha confermato di essere stato percosso sia in cella che durante il transito in corridoio (udienza 12/6/06).

Nencioli Nicola: anche nel suo caso, vi sono state percosse in cella e in corridoio ed altresì la costrizione di gridare "Viva il duce" (udienza 27/2/06).

Otero Balado Carlos Manuel: ha confermato di avere subito percosse sia in cella che durante il transito in corridoio (udienza 9/6/06).

Percivati Ester: ha confermato le ingiurie a sfondo sessuale, le percosse e l'azione di schiacciarle la testa verso il basso in bagno e la frase "Viva il duce" che è stata costretta a dire accompagnandola con il saluto romano (udienza 12/6/06).

Rossomando Angelo: ha subito lo spruzzo di gas urticante in faccia ed è stato percosso con il manganello quando è stato condotto alla doccia per la decontaminazione (udienza 13/3/06).

Rossomando Massimiliano: è stato percosso nel corridoio da un agente della Polizia penitenziaria che gli aveva ordinato di raccogliere gli effetti suoi e del fratello da terra (udienza 13/3/06).

Sassi Daniele: percosso da agenti della Polizia penitenziaria all'interno della cella e in corridoio; ha sentito le frasi, a sfondo ideologico, che i suoi compagni erano costretti a dire (udienza 28/2/06).

Sesma Gonzales Adolfo: percosso in corridoio e in bagno dalla Polizia Penitenziaria (udienza 13/6/2006).

Subri Arianna: ingiuriata con epiteti a sfondo sessuale e ideologico, è stata costretta al momento della traduzione a sfilare con il braccio alzato facendo il saluto romano (udienza 7/3/06).

Ulzega Pietro: percosso in corridoio durante il passaggio (udienza 10/3/06).

Valguarnera Antonino: percosso in cella, insultato e costretto a gridare "Viva il duce, viva la Polizia penitenziaria", scottato con un accendino avvicinato alle mani (udienza 10/3/06).

SABATO 21/7/01

Alfarano Mauro: percosso in cella e in corridoio, costretto ad ascoltare la suoneria di un cellulare con il motivo "Faccetta nera" ed una cantilena inneggiante a Pinochet nonché a dire, con gli altri, "Che Guevara figlio di puttana" (udienza 14/3/06)

Anerdi Francisco Alberto: percosso durante il passaggio in corridoio e in infermeria (udienza 14/3/06).

Arrigoni Luca: ingiuriato, percosso in cortile, in corridoio e in cella (udienza 14/3/06).

Battista Alessandra: insultata e minacciata mentre si trovava in cella (udienza 31/3/06).

Benetti Claudio: percosso in corridoio sul volto e sul collo, costretto con percosse a pronunciare frasi contro il comunismo (udienza 21/3/06).

Bersano Davide: percosso e ingiuriato (udienza 20/3/06).

Berti Alessandro: percosso in corridoio e in cella, insultato (udienza 19/5/06).

Bistacchia Marco: percosso ripetutamente, insultato e minacciato, costretto a quattro zampe e a dire "Viva la Polizia" (udienza 10/4/06).

Bussetti Brando: percosso sul piazzale e nel corridoio al passaggio (udienza 17/10/06).

Camandona Sergio: colpito all'ingresso e in cella (udienza 9/5/06).

Crocchianti Massimiliano: si è avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere e perciò, in assenza delle dichiarazioni dell'interessato, manca prova adeguata della contestazione (udienza 22/5/06).

Cuccomarino Carlo: minacciato, ha subito in cella l'esalazione di gas urticante (udienza 24/3/06).

De Florio Anna: ha ricevuto percosse, minacce e insulti a sfondo ideologico e sessuale (udienza 31/3/06).

De Munno Alfonso: percosso in corridoio e in cella, minacciato e insultato (udienza 3/4/06).

De Vito Stefano: costretto con minaccia ad urlare "Polizia penitenziaria" (udienza 3/4/06).

Della Corte Raffaele: percosso in corridoio e in cella, insultato (udienza 4/4/06).

Devoto Stefano: percosso in corridoio e in cella, riceve una strizzata ai testicoli, insultato e costretto a gridare "Viva il duce" (udienza 4/4/06).

Faverio Christian: percosso nell'atrio, in corridoio e in cella, insultato (udienza 3/4/06).

Flagelli Amaranta Serena: insultata nel cortile e in cella e minacciata con espressioni a sfondo sessuale e politico (udienza 11/4/06).

Fornasier Evandro: costretto a chinarsi per raccogliere i documenti che gli agenti buttavano in terra (udienza 26/4/06).

Gagliastro Maurizio: percosso e insultato in cella e in corridoio, fatto oggetto di uno spruzzo di gas urticante al volto (udienza 10/4/06).

Guidi Francesco: percosso e insultato anche con sputi (udienza 21/4/06).

Ighina Cristiano: percosso in cella e in corridoio (udienza 21/4/06).

Iserani Massimo: percosso all'arrivo e costretto in cella con percosse a gridare "Che Guevara bastardo" (udienza 21/4/06).

Junemann Sebastian: risultano solo le dichiarazioni al GIP 24/7/01, troppo generiche e perciò inidonee a chiarire sufficientemente l'episodio che lo riguarda.

Lungarini Fabrizio: percosso in cella e in corridoio, insultato e minacciato (udienza 19/5/06).

Maffei Marcello: percosso nell'atrio (udienza 11/4/06).

Manganaro Andrea: percosso in cella e ingiuriato, colpito da spruzzo di gas urticante (udienza 10/4/06).

Marchiò Milos: percosso in cella (udienza 11/4/06).

Massagli Nicola: percosso in corridoio al passaggio (udienza 21/4/06).

Menegon Elisabetta: percossa in corridoio e minacciata (udienza 28/4/06).

Morozzi David: percosso in corridoio e in cella, deriso perché quel giorno festeggiava il suo compleanno (udienza 24/3/06).

Morrone Maria Addolorata: percossa in corridoio e ingiuriata in cella (udienza 2/5/06).

Nadalini Roberto: percosso in cella, ingiuriato e minacciato (udienza 11/4/06).

O' Byrne Mark Thomas: non risultano dichiarazioni rese dall'interessato, dunque non vi è prova del fatto;

Passiatore Angelo: percosso in cella (udienza 5/5/06).

Pfister Stephan: percosso in cella e insultato, costretto a dire "Che Guevara stronzo" (udienza 29/5/06).

Pignatale Sergio: percosso nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria così come altri arrestati (udienza 5/5/06); quanto al contestato episodio del denudamento e costrizione in posizione fetale, si tratta di fatto caratterizzato da peculiari modalità vessatorie che non ha trovato riscontro estrinseco nelle dichiarazioni di altre parti lese.

Repetto Davide: insultato, anche con epiteti a sfondo politico, e percosso (udienza 29/9/06).

Ruber Stefan Andreas: percosso in corridoio e in cella, insultato e costretto a mettersi nella posizione del cane (udienza 29/5/06).

Santoro Marco: insultato, minacciato e percosso (udienza 20/3/06).

Schatti Andreas Pablo: ingiuriato con epiteti fascisti e percosso in cella (udienza 30/5/06).

Sergi Costantino: percosso in corridoio al passaggio (udienza 16/5/06).

Spingi Massimiliano: percosso in cella con calci alle gambe (udienza 28/4/06).

Susara Sergio: percosso in cella e in corridoio (udienza 5/12/06).

Tabbach Mohamed: percosso in cella nonostante l'arto artificiale (udienza 6/11/06).

Urbino Gerardo: percosso in corridoio (udienza 16/5/06).

Zincani Sabatino: percosso in corridoio (udienza 23/5/06), fatto improcedibile in mancanza di querela.

DOMENICA 22/7/01

Balbas Ruiz Aitor: percosso in corridoio al passaggio (udienza 16/10/06).

Barringhaus Georg: percosso in corridoio (udienza 26/9/06).

Bartesaghi Gallo Sara: percossa in corridoio e insultata (udienza 24/10/06).

Baumann Barbara: gli agenti in corridoio fanno il gesto di colpirla (udienza 26/9/06).

Blair Jonathan Norman: percosso in bagno con un calcio (udienza 7/11/06).

Bodmer Fabienne Nadia: percossa in corridoio al passaggio (udienza 7/7/06).

Brauer Stefan: percosso in corridoio ad ogni passaggio (udienza 29/9/06).

Gattermann Christian: percosso in corridoio (udienza 3/10/06).

Haldimann Fabian: percosso in corridoio (udienza 7/7/06), fatto improcedibile essendo la querela sporta dalla p.o. tardiva.

Hermann Jens: percosso in corridoio e minacciato (udienza 3/10/06).

Hinrichsmeyer Thorsten: sgambettato e insultato in corridoio (udienza 2/10/06).

Hubner Tobias: colpito all'arrivo in cortile e in corridoio, insultato e minacciato in cella (udienza 2/10/06).

Kutschkau Anna Julia: insultata nel piazzale e in cella (udienza 23/10/06).

Samperiz Francisco Javier: percosso nell'atrio e in cella, insultato (udienza 25/9/06).

Schleiting Mirco: percosso in corridoio al passaggio (v. dich.ni al G.I.P. 25/7/01).

Schmiederer Simon: percosso in corridoio (v. rogatoria 22/5/02).

Treiber Teresa: insultata in corridoio e percossa (udienza 21/11/06).

Von Unger Moritz: percosso al passaggio in corridoio (udienza 17/10/06).

Wagenschein Khirsten: insultata in corridoio (udienza 27/10/06).

Zehatschek Sebastian: manca il racconto della persona offesa su Bolzaneto (v. dich.ni al G.I.P. 25/7/01).

Quanto ai capi sub 21), 22) e 23), gli stessi si riferiscono alla persona offesa Persico Marco. Al riguardo il Collegio ritiene raggiunta la prova della colpevolezza del Gugliotta, esclusa, per i motivi che si esporranno a

proposito della posizione Gaetano, l'aggravante dei motivi abietti e futili ed escluso il riferimento per il capo 23) allo sputo. Le imputazioni attengono ai reati di lesioni personali volontarie aggravate dall'uso di un mezzo idoneo all'offesa (manganello o bastone), percosse e ingiurie.

Persico Marco, fermato per l'identificazione, è arrivato a Bolzaneto venerdì 20 luglio 2001 intorno alle h. 17-17,30 ed è stato liberato lo stesso giorno in orario serale. Già nella querela del 7 agosto 2001 il Persico aveva esposto i fatti descrivendo di essere stato colpito con un manganello o un bastone dietro le reni da un agente che "sembrava il capo e aveva i baffi" solo perché l'aveva guardato in faccia. Era colui che dava ordini cui gli altri si attenevano, posizione effettivamente riconducibile a quella del Gugliotta. Fu lo stesso soggetto, riconosciuto dal Persico nel Gugliotta a seguito di individuazione fotografica (foto n. 37 dell'album della Polizia penitenziaria), a prendergli il braccio dolorante ed a scostarlo con violenza nonché a dirgli in modo offensivo, dato che la vittima si lamentava per il dolore, "Siete senza dignità" (udienza 6/3/06).

Il teste non è stato in grado invece di indicare, dato il tempo trascorso, il responsabile dell'azione di sputo, il che, se nello specifico rende carente la prova al riguardo, in generale denota l'assenza di un atteggiamento preconcepito ed evidenzia la genuinità della deposizione della persona offesa (udienza 6/3/06).

Non vi è motivo di disconoscere le dichiarazioni del Persico che, in questo caso, ha deposto come testimone ed è apparso, nel corso della sua deposizione, attento a narrare i fatti evidenziando i particolari memorizzati, fornendo una descrizione somatica dell'autore dei reati riferibile alle sembianze del Gugliotta all'epoca dei fatti e mostrandosi certo dell'eseguito riconoscimento fotografico.

Nel capo sub 24) si contesta al Gugliotta un episodio di violenza privata relativo alla persona di Lupi Bruno che sarebbe stato costretto a marciare in corridoio alzando il braccio destro nel gesto del saluto fascista. Nel corso dell'esame reso come teste assistito il Lupi ha confermato il fatto ricordando che un agente della Polizia penitenziaria molto giovane si era rivolto ad un altro (intorno ai quarant'anni, capelli ricci, con il pizzetto e un fazzoletto al collo), che appariva essere il superiore, il quale, su sollecitazione del primo, aveva ordinato al Lupi e ad altri di alzare il braccio camminando nel corridoio in fila. Il Lupi ha ricordato che, a causa del dolore dovuto alla protratta posizione vessatoria in cella con le braccia alzate, il gesto fu particolarmente disagiata; nonostante ciò, gli venne fatto percorrere un tratto in corridoio nella posizione imposta (udienza 14/2/06).

Il Lupi, in sede di individuazione fotografica, ha riconosciuto il Gugliotta nell'album mostratogli appuntando l'attenzione sulle di lui fattezze e

notando che la foto non raffigurava il pizzetto rammentato dal teste. In effetti, come si evince dalla fotografia n. 37, il Gugliotta portava i capelli ricci e i baffi, non il pizzetto; tuttavia lo stesso imputato ha ricordato che in quei giorni aveva tenuto un po' di barba in più, dunque il riconoscimento è comunque riferibile alle fattezze, all'epoca, del Gugliotta presente nel sito in orario compatibile.

Va rilevato che, similmente, Persico Marco e Sassi Daniele hanno lamentato analoghi comportamenti nella stessa fascia oraria. Peraltro numerosi fra gli arrestati transitati nella struttura hanno riferito di vessazioni del medesimo tipo per pronunziare frasi inneggianti al fascismo o fare il saluto romano (v. in particolare Delfino Gianluca che in udienza ha mimato il gesto).

Ulteriore riscontro del riconoscimento è dato dalle dichiarazioni del teste Pratisoli Ivano, infermiere presso la struttura, il quale ha precisato che il comandante di reparto di Taranto, dunque il Gugliotta, che appunto proveniva da quella zona, aveva i capelli ricci e indossava un fazzoletto al collo di colore azzurro (udienza 6/2/07).

Al capo 25) si contesta al Gugliotta di avere percosso Sassi Daniele facendogli sbattere la testa contro il muro.

Il Sassi ha riferito di avere subito colpi, insieme ad altri, mentre si trovava in corridoio in posizione vessatoria ad opera di un uomo sui trentacinque anni, capelli brizzolati ricci, da lui riconosciuto nell'album fotografico della Polizia penitenziaria nella foto n. 37, corrispondente al Gugliotta. Tale persona aveva ironizzato sulla provenienza del Sassi, originario di La Spezia, dicendogli che anche lui era di Spezia mentre, dall'accento, pareva piuttosto ciociaro o romano a detta del Sassi.

Per quanto gli orari di presenza nel sito del Gugliotta risultino compatibili con l'episodio in questione, non pare esservi in questo caso una prova esaustiva della responsabilità del predetto imputato per tale capo. Invero, pur dovendosi dare atto che il Gugliotta, per il ruolo rivestito, aveva il compito di compilare modulistica del settore (particolare rammentato dal Sassi), il riconoscimento da parte del Sassi non è in questo caso avvenuto, in sede dibattimentale, con sufficiente certezza onde non appare di univoca lettura tanto più che la persona offesa ha individuato il suo interlocutore come soggetto di provenienza laziale quando invece il Gugliotta ha origini pugliesi. Pertanto, affermata la penale responsabilità dell'imputato Gugliotta Antonio Biagio per i fatti per cui vi è adeguata prova di colpevolezza come da dispositivo, si rimanda per le pene alla parte specifica dedicata al trattamento sanzionatorio delle condotte in esame.

Esaurita la disamina delle posizioni degli imputati c.d. "apicali", occorre, ora, scendere alla valutazione delle posizioni di quegli imputati che l'Ufficio del

PM ha definito "intermedie" e, cioè, degli Ispettori e Sovrintendenti della P.S., rispettivamente, comandanti dei contingenti e delle "sottosquadre" avvicendatesi nei turni, incaricati della materiale esecuzione della vigilanza alle celle: le prime posizioni che vengono alla ribalta sono, in virtù della fascia temporale nella quale hanno operato (dalle ore 17,00 alle ore 19,00 del 20/7/01), quelle dell'Ispettore Superiore **Valerio Franco**, comandante del contingente, e dell'Ispettore **Tarascio Aldo** e del Sovrintendente **Talu Antonello**, alla direzione delle singole squadre, accusati, tutti, del delitto di cui agli artt 110, 40 cpv e 608 c.p. (capi 26), 33) e 34) della rubrica) in danno, in particolare, delle parti offese Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Cristopher, Callaioli Giacomo e Meucci Alessio; in proposito va premesso che, nonostante il PM, nella propria requisitoria, abbia anticipato l'inizio del servizio di vigilanza del contingente al comando del Valerio alle ore 16,00 del 20 luglio, non ha, tuttavia, modificato il capo di imputazione e, peraltro, dalle risultanze dibattimentali non sono emersi elementi che consentano di ritenere sicuramente dimostrato il fatto che il gruppo diretto dall'imputato Valerio abbia effettivamente iniziato la vigilanza alle celle alle ore 16, 00 anziché alle ore 17,00, per cui questo Collegio deve attenersi, nell'esaminare le posizioni degli imputati, al contenuto del capo di imputazione, nel quale si contesta, appunto, ai prevenuti, di avere operato tra le ore 17,00 e le 19,00 del venerdì 20/7/01.

Ciò premesso, va rilevato come l'istruttoria dibattimentale non abbia consentito di raggiungere la sicura prova della responsabilità del Valerio, del Tarascio e del Talu in ordine al reato loro ascritto: delle otto parti offese menzionate nei capi di imputazione, infatti, ben cinque (Neitzer, Munch, Bourquin, Harrison e Meucci) non hanno potuto essere ascoltate in udienza, perché non rintracciate, né è stato possibile acquisire al fascicolo del dibattimento loro precedenti dichiarazioni, non avendone rese; per quanto, poi, riguarda le altre tre, Callaioli, Mapelli e Micheli, tutte queste hanno riferito di essere rimaste sedute in cella per non meno di $\frac{3}{4}$ d'ora/ 1 ora, senza che alcuno dei guardiani imponesse loro di assumere posizioni "di rigore" e di essere state costrette soltanto in seguito a restare in piedi, con il viso alla parete, le gambe divaricate e le braccia alzate con le mani a contatto del muro : a tali deposizioni si aggiunge quella della Vie Valerie, la prima donna a essere stata tradotta a Bolzaneto e presente in cella nella fascia oraria contestata agli odierni imputati, la quale, pur non essendo precisa nell'indicazione dei tempi, ha, comunque, ricordato di aver potuto rimanere seduta per un lungo periodo, al termine del quale un agente, entrato in cella, la sollevò di peso e la mise in piedi nella posizione di rigore descritta dalle altre parti offese Callaioli, Mapelli e Micheli: ora, confrontando le succitate

deposizioni con il breve lasso di tempo (2 ore) durante il quale il Valerio, il Tarascio e il Talu hanno disposto e effettuato il servizio di vigilanza davanti alle celle, è ragionevole dubitare che siano stati loro (e/o gli agenti sotto il loro comando) a costringere le parti lese a restare in piedi a gambe divaricate e mani alzate e che, invece, tale imposizione non sia stata effettuata dai componenti del contingente che subentrò a quello al quale appartenevano i suddetti imputati e, cioè, quello al comando dell'Ispettore Superiore Maida Daniela, che effettuò la vigilanza dalle ore 19,00 del 20 luglio alle ore 3/3,30 del 21.

Pertanto, gli imputati Valerio, Tarascio e Talu devono essere assolti dal reato loro rispettivamente ascritto ai capi 26), 33) e 34) della rubrica per difetto di prova sufficiente che lo abbiano commesso, a termini dell'art. 530, cpv, c.p.p. Viene, a questo punto, in esame la posizione dell'imputata **Maida Daniela**, Ispettore Superiore della P.S., comandante della squadra che effettuò il servizio di custodia delle camere di sicurezza del sito di Bolzaneto nella fascia di turno 19,00 del 20/7/01 - 3/3,30 del 21/7/01; alla Maida vengono contestate due distinte fattispecie di reato: l'una, al capo 27), consistente nella violazione degli artt. 110, 81cpv, 40 cpv e 608 c.p. per aver consentito che le persone ristrette nelle celle sorvegliate dal contingente sotto il suo comando venissero tenute nelle ingiustificate posizioni di rigore già descritte nella premessa alla presente sentenza e costrette e restarvi con minacce, percosse e insulti e che gli arrestati che venivano fatti passare nel corridoio fossero costretti a camminare con la testa abbassata sino alle ginocchia e venissero colpiti e insultati da due "ali" di agenti di varie Forze dell'ordine che stazionavano ai lati del corridoio nonché per aver tollerato che i fermati e gli arrestati restassero senza cibo e bevande; l'altra, al capo 28), recante la contestazione della violazione degli artt. 110, 81 cpv, 40 cpv, 61 nn. 1, 5 e 9, 581, 582, 585, 594, 612, 610 c.p., per aver tollerato che gli arrestati, tra cui le numerose parti lese elencate nel capo di accusa, fossero colpiti e alcuni subissero lesioni, minacciati, costretti a ascoltare e dire frasi inneggianti al fascismo.

Prima di scendere all'esame delle singole imputazioni addebitate alla Maida, occorre premettere come, per entrambe, risulti corretto il richiamo compiuto dal PM all'art. 40 cpv c.p., poiché è pacifica la posizione di garanzia ricoperta dall'imputata nei confronti delle persone ristrette nelle celle sorvegliate dal contingente da lei comandato, in forza del suo grado (Ispettore Superiore) e del suo effettivo ruolo di comandante del nucleo di agenti della P.S. incaricato di effettuare la vigilanza delle camere di sicurezza del sito di Bolzaneto nella fascia oraria specificata nei capi di accusa.

Passando, quindi, a valutare la prima delle contestazioni mosse all'attuale imputata (quella di cui al capo 27)) occorre, innanzitutto, sgombrare il campo

dall'ipotesi accusatoria riguardante l'omissione di segnalazione del fatto che gli arrestati mancassero di cibo e bevande, poiché di tale omessa somministrazione la Maida non può, a avviso di questo Collegio, essere ritenuta responsabile per le stesse ragioni già esposte a proposito delle posizioni dei coimputati Perugini e Poggi, ai quali è stata mossa analoga contestazione, ragioni alle quali tutte, per brevità, si rimanda.

Quanto al resto dell'imputazione, le numerose, precise e concordanti deposizioni delle parti offese che sono transitate nelle celle durante il periodo di vigilanza del contingente diretto dalla Maida, testimonianze che si integrano e si riscontrano vicendevolmente, sì da ritenersi del tutto veritiere e genuine-valgono, al riguardo, le considerazioni svolte in premesse circa la attendibilità dei testi- (cfr. tra le altre, le dichiarazioni di Arculeo Carlo, Chicharro Sanchez, Otero Balado, Delfino Gianluca, Laval Alban, Larroquelle David, Le Bouffant Gwendal, Lorente Garcia, Malara Giovanni, Misitano Francesco, Nebot Cesar, Nencioli Nicola, Percivati Ester, Persico Marco, Schenone Giorgio, Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Vie Valerie) hanno provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, durante il turno di guardia del "gruppo Maida", le persone ristrette in cella erano costrette a rimanere per ore e ore in piedi contro le pareti a gambe divaricate e braccia alzate o in ginocchio con il viso al muro e subivano minacce, insulti e percosse ogniqualvolta, a causa dello sfinimento, tentavano di assumere una postura meno sfiancante e coloro che venivano fatti transitare in corridoio per essere condotti al bagno o al fotosegnalamento ovvero all'ufficio trattazione atti, venivano sistematicamente insultati, sia con espressioni di contenuto sessuale (es. "puttana" e "troia" rivolte alle donne) che di tipo politico ("zecca comunista", "comunisti bastardi") o inneggianti al fascismo (quali "viva il duce") e percossi durante il tragitto con calci e pugni da agenti assiepati ai lati del corridoio e costretti a camminare con il capo premuto tanto verso il basso da sfiorare quasi le ginocchia, in posizione estremamente scomoda e umiliante.

Che di tali episodi debba rispondere l'imputata a titolo di concorso con i suoi sottoposti che materialmente piantonavano le celle e in virtù dell'art. 40 cpv c.p., data la sua posizione di garanzia nei riguardi delle persone affidate alla sua custodia non è revocabile in dubbio, per le seguenti considerazioni: sebbene, infatti, sia emerso dalle deposizioni rese dai testi a difesa (Asti e Bondesan) che la Maida non era materialmente presente davanti alle celle, bensì stazionava soprattutto sul piazzale esterno alla struttura dove erano situate le camere di sicurezza (cosa del tutto ragionevole, dati il suo grado e la sua funzione, che era quella di coordinare e predisporre i turni di servizio degli agenti sotto il suo comando), tuttavia, le medesime testimonianze (in particolare quella dell'agente Bondesan) hanno consentito di accertare che la

prevenuta entrava, di tanto in tanto, nell'edificio per dire al personale dipendente, intento alla vigilanza, che era sempre in attesa di istruzioni dalla Questura sul da farsi, cioè se il suo contingente avesse dovuto continuare nell'attività di sorveglianza delle celle ovvero tornare alla postazione della Fiera del Mare da cui proveniva o essere destinato a altro servizio: orbene, durante queste visite alle squadre addette al piantonamento, la Maida non poteva non vedere e non rendersi pienamente conto dell'antigiuridicità delle posizioni di rigore in cui erano tenute le persone in cella e quelle che transitavano in corridoio, con tutto il sopradescritto corollario di insulti, percosse e minacce, data la durata e la sistematicità di siffatti episodi, che si verificavano senza apprezzabili soluzioni di continuità per diverse ore nei confronti di pressoché tutti i soggetti ristretti nelle camere di sicurezza. Conseguentemente, l'imputata deve essere ritenuta colpevole del delitto così come contestatole al capo 27) della rubrica e condannata; quanto alla misura della pena da infliggere, questa sarà oggetto di apposito capo della presente sentenza.

A conclusione opposta deve, invece, pervenirsi in relazione ai reati di concorso in percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata ascritti alla stessa imputata al successivo capo 28) in danno, tra gli altri, di ben individuate parti offese elencate nel capo di imputazione: in questo caso sono proprio le sporadiche visite dell'imputata al corridoio delle celle a far ragionevolmente dubitare che, in ognuna di dette occasioni, ella abbia potuto assistere a quel singolo e determinato episodio di percossa, lesione, ingiuria o minaccia o violenza privata che veniva commesso in danno di una ben individuata parte offesa tra quelle nominativamente elencate nel capo di imputazione: né, in contrario, può condividersi l'osservazione del PM secondo cui l'indicazione delle generalità delle parti lese avrebbe carattere meramente esemplificativo, poiché, per ciò che concerne le persone offese individuate, occorre, perché possa operare la previsione normativa dell'art. 40 cpv c.p., che il soggetto agente possa, secondo l'insegnamento giurisprudenziale ricordato nella premessa a questa sentenza, esattamente percepire il fatto antigiuridico che altri stanno commettendo e, ciononostante, omettere di intervenire per impedirlo e, per quanto riguarda i soggetti passivi non specificamente indicati, la indeterminatezza del riferimento impedisce di poter far risalire all'imputata una qualsivoglia tra le condotte criminose contestate nel capo di imputazione.

Ne discende l'assoluzione dell'imputata dai reati addebitati al capo 28) della rubrica ex art. 530 cpv c.p.p., per non aver commesso il fatto.

Restano, ora, da esaminare le posizioni dei capi delle "sottosquadre" in cui era diviso il contingente comandato dalla Maida e, cioè, quelle degli imputati Vice Sovrintendente P.S. **Arecco Matilde**, Vice Sovrintendente P.S. **Parisi**

Natale e Ispettori **Turco Mario** e **Ubaldi Paolo**, ai quali viene contestato il solo reato di cui all'art. 110, 40 cpv e 608 c.p. precisato ai capi 35), 36), 37) e 38) della rubrica: anche in questo caso nessun dubbio è possibile in ordine all'esistenza, in capo a tutti i suddetti prevenuti, della posizione di garanzia prevista dall'art. 40 cpv c.p., posizione derivante dal fatto di essere stati posti a capo delle singole squadre che si sono avvicendate nella sorveglianza delle celle nel periodo 19,00-3,30 del 20 e 21 luglio 2001 e che non viene elisa dal fatto che titolare di analoga posizione fosse il funzionario più alto in grado al comando dell'intero contingente e, cioè, l'Ispettore Superiore Maida: sul punto, infatti, la Suprema Corte (Cass. Pen. , Sez. IV, sent. 46515 del 19/5/2004) ha precisato che *“se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge...”*

Ciò premesso, la responsabilità dell'Arecco, del Parisi, del Turco e dell'Ubaldi per il reato loro rispettivamente ascritto è evidente, sulla scorta delle stesse considerazioni svolte in merito alla posizione della coimputata Maida, rese ancora più pregnanti dalla circostanza che i suddetti prevenuti, come è emerso dalle loro stesse dichiarazioni ritualmente acquisite agli atti del dibattimento e da quelle della Maida, non smentite dagli imputati medesimi, stazionavano con continuità, salvi brevi intervalli per riposare o fumare una sigaretta (Ubaldi) dinanzi alle celle da sorvegliare, per cui non potevano non percepire, in tutta la loro gravità, le situazioni di posizioni vessatorie in cui versavano le persone all'interno delle camere di sicurezza e nel corridoio e i continui insulti, percosse e minacce delle quali venivano fatte oggetto: sul punto, esiste addirittura un'esplicita ammissione dell'imputato Ubaldi, laddove, nel suo interrogatorio in sede di indagini acquisito in udienza, riconosce che l'atmosfera nei confronti degli arrestati era caratterizzata da durezza e di aver anche visto *“volare qualche schiaffone...”*

Per questi motivi tutti e quattro gli imputati devono essere riconosciuti colpevoli del reato così come loro contestato, rispettivamente, ai capi 35), 36) 37) e 38) dell'imputazione e condannati: la misura delle pene da irrogare a ciascuno dei predetti verrà determinata in un successivo capo della presente sentenza.

Passando ora ad esaminare le contestazioni mosse agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, si deve premettere che è stato accertato a dibattimento che, a seguito della morte di Carlo Giuliani, avvenuta la sera di Venerdì 20 luglio, ai Carabinieri non furono più affidati compiti di ordine pubblico ed alcuni contingenti furono inviati nel sito di Bolzaneto.

La circostanza è stata riferita a dibattimento dal dott. Salvatore Salvo, allora Vice capo Gabinetto del Questore (sentito all'udienza del 23.1.2006, pag.

45/47), dal Tenente Colonnello Salvatore Graci (sentito all'udienza del 10.1.2006) e dal Tenente Colonnello Filippo Ulandi (sentito all'udienza del 23.1.2006) ed è confermata dagli stessi imputati Barucco e Braini, oltrechè dai sottufficiali componenti i due contingenti.

In particolare il dott. Salvo ha riferito che la Questura aveva disposto di impiegare i contingenti dei Carabinieri a Bolzaneto ed aveva comunicato lui personalmente la decisione presa al Maggiore Ulandi, che si era dichiarato d'accordo.

E' stato, così, accertato che sabato 21 luglio furono inviati due contingenti appartenenti al 9° Battaglione Carabinieri Sardegna, cui venne affidata la vigilanza dei fermati ed arrestati a disposizione della Polizia di Stato (nella fase precedente all'immatricolazione).

Le due unità erano composte da trenta uomini ciascuna (si veda il documento 3.2 anche con riferimento alla composizione) e, fra questi, sono stati chiamati a giudizio i Comandanti dei contingenti ed i rispettivi sottufficiali (ad eccezione di Murtas, Doddo e Uscidda).

In particolare per il primo contingente, che ha prestato servizio con turno 08,00/19,00: il Sottotenente Barucco ed i sottufficiali, Maresciallo Capo Multineddu Antonio Gavino, Maresciallo Capo Piscitelli Maurizio, Maresciallo Russo Giovanni e Vice Brigadiere Furcas.

Per il secondo contingente, che ha prestato servizio con turno 19,00/01,00: il Tenente Braini Giammarco ed i sottufficiali Maresciallo Capo Pintus Giovanni, Vice Brigadiere Serroni Giuseppe, Vice Brigadiere Romeo Pietro, Vice Brigadiere Mura Ignazio, Vice Brigadiere Foniciello Mario e Vice Brigadiere Avoledo Reinhard.

Di fatto il primo contingente è stato impiegato solo nel pomeriggio ed il secondo contingente ha protratto il servizio fino alle ore 08,00 della domenica (si vedano le deposizioni dell'Ispezzore Badolati, le dichiarazioni degli imputati Poggi, Braini e Barucco).

Il Sottotenente Barucco, ha riferito, nella propria relazione di servizio e nell'interrogatorio reso davanti al PM di cui è stata data lettura, di essere giunto a Bolzaneto con il proprio contingente verso le otto e di essersi presentato al funzionario responsabile, rimanendo in attesa di disposizioni per effettuare il servizio. Solo nel pomeriggio il funzionario aveva richiesto dapprima due e poi quattro uomini per la vigilanza alle celle e, intorno alle ore 17, l'intero contingente, in considerazione del previsto arrivo di un numero consistente di arrestati che effettivamente era poi sopraggiunto. Poco dopo le ore 19 aveva ricevuto il cambio dal Tenente Braini.

Questi ha riferito nella propria relazione di servizio di essere effettivamente giunto a Bolzaneto con il proprio contingente intorno alle 19,15 e, dopo essersi presentato al funzionario responsabile ed avere ricevuto le necessarie

direttive in ordine al servizio, di essere subentrato al contingente comandato dal sottotenente Barocco e di avere protratto il servizio fino alle ore 8,15 quando era giunto personale della Polizia di Stato che aveva dato loro il cambio.

Le dichiarazioni degli ufficiali risultano riscontrate da quanto riferito dagli altri imputati appartenenti all'Arma, dai testi indicati dalla difesa (sulla cui attendibilità si dirà in seguito) dall'Ispettore Badolati e dalla dott.ssa Poggi

Il servizio di vigilanza è stato in concreto organizzato, secondo le direttive dei Comandanti dei due contingenti, dai sottufficiali comandanti le sottosquadre, i quali hanno dato le disposizioni operative circa le modalità della vigilanza ed i relativi turni, operando un avvicendamento delle sottosquadre e dei componenti di ciascuna sottosquadra davanti alle celle a disposizione della Polizia di Stato (si vedano in questo senso le relazioni di servizio Braini, doc. 6.15 e Barocco doc. 6.16 e quanto dichiarato dai sottufficiali nei rispettivi interrogatori di cui è stata data lettura in dibattimento).

In ordine ai reati contestati, occorre, quindi, anche qui, distinguere le posizioni di coloro che sono stati responsabili, al comando dei rispettivi contingenti, della vigilanza dei fermati e arrestati, che i Pubblici Ministeri hanno qualificato come "persone incaricate della vigilanza" e coloro che, con il grado di sottufficiale, componevano le suddette squadre in immediato sottordine e, dando esecuzione alle direttive dei comandanti, hanno organizzato la vigilanza, definiti "livello intermedio".

Entrambi sono chiamati a rispondere per periodi di tempo limitati, corrispondenti al rispettivo turno di servizio.

Ai primi - Sottotenente Barocco e Tenente Braini - sono stati contestati il reato di abuso di autorità su detenuti ed in continuazione i reati di percosse, lesioni personali, ingiurie, minacce e violenza privata, da chiunque commessi (appartenenti all'Arma, alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria) durante il rispettivo turno di servizio all'interno delle celle soggette alla loro vigilanza.

Le contestazioni sono state mosse sul presupposto che la posizione di comandante il contingente, l'affidamento dell'incarico di operare la vigilanza e la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, con il potere di impartire ordini e il dovere di vigilare sulle condizioni del trattamento e sull'operato dei sottoposti e di impedire la commissione di reati, comportava una posizione di garanzia in capo ai comandanti in relazione al trattamento delle persone sottoposte a vigilanza.

Tale posizione, secondo la prospettazione dell'accusa, unitamente alla consapevolezza di quanto stava accadendo, configura una responsabilità diretta dei Comandanti dei contingenti sia per i maltrattamenti che per le omissioni nel controllo ed una responsabilità a titolo di concorso morale o ai

sensi dell'art. 40 c.p. per i reati commessi dai sottufficiali o da chiunque altro e da questi non impediti.

La contestazione è stata estesa, quindi, al trattamento vessatorio imposto in modo generalizzato ed agli specifici reati commessi ai danni delle singole persone offese durante il rispettivo turno di servizio all'interno delle celle sottoposte alla sorveglianza del contingente da loro rispettivamente comandato.

Anche ai sottufficiali, è stato contestato il reato di abuso di autorità su detenuti sulla base dei medesimi presupposti e con riferimento alla loro posizione di comandanti le squadre che hanno operato in concreto la vigilanza alle celle, seppure limitatamente al profilo di tutela dell'integrità fisica e morale e delle posizioni vessatorie imposte (la contestazione non riguarda la mancata somministrazione di cibo e bevande ritenuta dai Pubblici Ministeri estranea alla competenza meramente esecutiva del "livello intermedio").

Non sono stati, invece, contestati ai sottufficiali, gli specifici reati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenze, poiché, in quanto responsabili, non dell'intero contingente, ma della singola sottosquadra sono stati ritenuti titolari di un obbligo di garanzia limitatamente al trattamento delle persone sottoposte alla loro diretta vigilanza e, poiché durante ciascun turno erano presenti contemporaneamente diverse sottosquadre e non è stato possibile accertare quale fosse l'abbinamento fra la cella in cui era presente la parte offesa degli specifici reati e la sottosquadra addetta alla vigilanza, non è stato possibile individuare il sottufficiale di riferimento e procedere alla relativa contestazione.

Come già detto, dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova del trattamento vessatorio imposto alle persone transitate nel sito di Bolzaneto.

Con riferimento alle condotte contestate agli imputati in esame - posizione vessatoria di stazionamento nelle celle e di transito nel corridoio accompagnate da percosse, ingiurie, derisioni e minacce - sono numerose le persone offese che ne hanno riferito per la giornata di sabato e per periodi ricompresi in entrambi i turni di servizio, rendendo dichiarazioni precise e concordanti che si sono riscontrate vicendevolmente e che debbono ritenersi del tutto attendibili.

Si richiamano, a questo proposito, le considerazioni già svolte in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle parti lese, con riferimento specifico, fra le molte altre, alle deposizioni di Ferrara Raffaele (arriva verso le ore 16, immatricolato alle 02,45), Faverio Christian (arriva con la luce, immatricolato alle 03,00), Flagelli Amaranta (arriva verso l'ora di pranzo, immatricolata alle 03,45), Fornasier Evandro (arriva verso le 17,30, immatricolato alle 02,45), De Florio Anna (arriva verso le 14, immatricolata alle 03,45), De Munno Alfonso

(arriva verso le 17,30, immatricolato alle 01,00), Di Maddalena Raffaele (arriva verso le 17, immatricolato alle 00,40), Della Corte Raffaele (arriva verso le 14, immatricolato alle 03,50), Devoto Stefano (arriva verso le 14, immatricolato alle 02,45), Dubreuil Pier Romaric (arriva verso le 15,30, immatricolato alle 01,35), Callieri Valerio (arriva verso le 13,30, immatricolato alle 03,50), Castorina Emanuele (arriva nel tardo pomeriggio, circa le 17, immatricolato alle 00,30), Cuccadu Roberto (arriva nel pomeriggio con la luce, immatricolato alle 19,55), Chiango Antonio (arriva verso le 17, immatricolato alle 0,40), Camandona Sergio (arriva nel primo pomeriggio, immatricolato alle 03,50), Cuccomarino Carlo (arriva nel primo pomeriggio, immatricolato alle 03,50), Massagli Nicola (arriva verso le 18, immatricolato alle 03,00), Morrone Maria Addolorata (arriva verso le 15, immatricolata alle 03,45).

Anche per la giornata di sabato le deposizioni delle parti lese hanno trovato riscontri reciproci e conferme ulteriori nelle dichiarazioni di alcuni imputati fra cui il dott. Perugini, la dott.ssa Poggi e il dott. Toccafondi e di persone appartenenti alla stessa amministrazione come l'ispettore Badolati, oltrechè riscontri documentali in ordine alle lesioni (verbali di convalida dell'arresto e referti e certificazioni mediche).

Senonché, per la giornata di sabato, le deposizioni raccolte hanno riportato un elemento fortemente dissonante in relazione alla condotta tenuta dai Carabinieri, poiché molte delle parti offese hanno riferito di comportamenti umani e comprensivi da parte dei Carabinieri e di attenuazione delle vessazioni, seppure limitate a brevi periodi, ma in ogni caso espressivi di un atteggiamento incompatibile con la volontà di imporre il trattamento vessatorio.

Sono stati descritti carabinieri che tranquillizzavano e confortavano, che procuravano acqua, che davano consigli durante il transito in corridoio per evitare le percosse, che lasciavano sedere anche per periodi relativamente lunghi.

Si vedano, in particolare le deposizioni rese da Aalfarano, Benetti, Bistacchia, Brachini, Callieri, Camandona, Cuccomarino, De Florio, Della Corte, De Munno, Devoto, Dubreuil, Ferrara, Flagelli, Fornasier, Grippaudo, Guidi, Iserani, Maffei, Manganaro, Marchiò, Marraffa, Massagli, Morrone, Murari, Nadalini, Partesotti, Passiatore, Pfister, Pignatale, Repetto, Rostellato, Ruber, Ruggiero, Scordo, Seitz, Sergi, Tabbach, Tangari.

Particolarmente significativa al riguardo è la deposizione di Massimiliano Spingi, che di seguito si riporta nei tratti più significativi al riguardo.

Il teste, che appartiene alla polizia municipale e, avendo vissuto in una caserma, in quanto figlio di un militare, è buon conoscitore delle divise, dopo avere descritto le percosse, le minacce e le ingiurie subite ad opera della Polizia - presente al suo arrivo sul piazzale e posizionata in modo da formare

un tunnel attraverso il quale gli arrestati ed i fermati dovevano passare e lungo il corridoio - ha ricordato la posizione che gli era stata fatta assumere in cella sbattendogli la testa contro il muro e che aveva dovuto tenere fino all'arrivo dei Carabinieri.

P.M.: <<Ecco, poi proseguendo il suo racconto, dice che lei verso sera colloca l'arrivo dei Carabinieri?>>

Teste SPINGI: <<Sì. Dal tramonto o poco prima del tramonto o dopo il tramonto.>>

P.M.: <<Lei da che cosa lo ha desunto l'arrivo dei Carabinieri? Li ha visti?>>

Teste SPINGI: <<Che erano arrivati i Carabinieri?>>

P.M.: <<Sì, sì.>>

Teste SPINGI: <<Perché i Carabinieri quando sono arrivati hanno preso il posto dei Poliziotti, mi ricordo le parole adesso più o meno, dell'Ufficiale dei Carabinieri...>>

P.M.: <<"Hanno preso il posto dei Poliziotti" che erano situati dentro la cella o...>>

Teste SPINGI: <<I Poliziotti stavano sempre... adesso non... perché comunque stavo di spalle, comunque ci controllavano, erano... entravano e uscivano in continuazione, invece quando sono arrivati i Carabinieri, l'Ufficiale ha detto... erano sotto la sua responsabilità, ha dato l'ordine a questi sottoposti, erano ragazzi più giovani, di chiudere le celle e di fare entrare solamente o personale della Digos o persone autorizzate da lui.>>

P.M.: <<Ma lei queste espressioni dell'Ufficiale, lei l'Ufficiale l'ha visto?>>

Teste SPINGI: <<Sì, era... diciamo più giovane di me, diciamo non giovanissimo, quindi io c'avevo 35 anni, lui ce ne avrà avuti, adesso non so, tra i 25 e i 30.>>

P.M.: <<E com'era? Lo saprebbe descrivere?>>

Teste SPINGI: <<Più o meno fisicamente c'aveva la mia altezza, più o meno, perché poi l'ho visto, poi ha chiuso le celle e quindi è andato via, quindi l'ho visto per poco tempo.>>

P.M.: <<Ecco, lei è molto esperto di gradi e di divise...>>

Teste SPINGI: <<Dell'Esercito sì.>>

P.M.: <<Lei ha detto che era un Ufficiale da che cosa?>>

Teste SPINGI: <<Era un Tenente dei Carabinieri.>>

P.M.: <<Era un Tenente? Lo ha desunto dal grado?>>

Teste SPINGI: <<Dal grado.>>

P.M.: <<Quindi è riuscito a vedere bene il grado?>>

Teste SPINGI: <<Sì, aveva due stellette, grado da Tenente. Mio padre è militare e sono vissuto dentro una caserma.>>

P.M.: <<Sì, capisco la sua... ecco, il Tenente, e poi non l'ha più visto dopo questa fase?>>

Teste SPINGI: <<Poi il Tenente mi sa comunque passava, davanti c'erano due militi più giovani.>>

P.M.: <<Ecco senta...>>

Teste SPINGI: <<Infatti questi molto spesso dovevano impedire ai Poliziotti che inveivano contro questi giovani Carabinieri perché non li facevano più entrare.>>

P.M.: <<Lei ha sentito questo tipo di protesta?>>

Teste SPINGI: <<Sì, anche battibecchi tra i Carabinieri e la Polizia, ho sentito, probabilmente forse avevano lanciato in una cella un lacrimogeno che si sentiva un po' l'odore, e i Carabinieri discutevano con i Poliziotti per dirgli di non fare certe cose.>>

P.M.: <<Ecco, lei ha sentito...>>

Teste SPINGI: <<Non mi ricordo, comunque discutevano animatamente tra di loro.>>

P.M.: <<Ma ecco, quindi diciamo così, lei ha sentito di persona queste discussioni?>>

Teste SPINGI: <<Sì. Logicamente venivano da un'altra cella.>>

P.M.: <<Invece una cosa che non ho capito, il lancio del gas avviene nella sua cella o in un'altra cella?>>

Teste SPINGI: <<No, probabilmente in quest'altra cella.>>

P.M.: <<Quindi lei lo ha percepito l'odore del...>>

Teste SPINGI: <<Si sentiva debolmente l'odore acre.>>

P.M.: <<Ha sentito in corrispondenza di questo odore...>>

Teste SPINGI: <<Sì, c'è stato poi in corrispondenza il battibecco...>>

P.M.: <<Il battibecco, ma ha sentito anche lamenti, grida oppure no?>>

Teste SPINGI: <<Lì era tutto un lamento, un grido.>>

P.M.: <<Cioè, era costante questo?>>

Teste SPINGI: <<Sì. Era abbastanza costante, infatti io ho capito subito di non chiedere di andare in bagno perché si capiva che... lì dentro fortunatamente avevo trovato un angolo, fortunatamente dove stavo più riparato e nascosto, diciamo.>>

P.M.: <<Ecco, e quindi diceva, il battibecco... uno legato al gas...>>

Teste SPINGI: <<Il battibecco, sì.>>

P.M.: <<Nel senso che...>>

Teste SPINGI: <<Che i Carabinieri dicevano ai Poliziotti di non lanciare questi gas all'interno delle celle.>>

P.M.: <<E invece un altro che ha detto prima, di una sorta di lamentela di Poliziotti verso i Carabinieri?>>

Teste SPINGI: <<Sì. Diciamo, ogni volta che arrivavano... quando diciamo i Carabinieri hanno chiuso le celle, quindi questi Poliziotti, questo in borghese che le ho detto prima si è lamentato e inveiva contro i Carabinieri che non gli permettevano più di entrare.>>

P.M.: <<Ho capito.>>

Teste SPINGI: <<E chiedeva la motivazione, diciamo...>>

P.M.: <<E i Carabinieri replicavano a questo?>>

Teste SPINGI: <<I Carabinieri replicavano dicendo che avevano un ordine superiore.>>

P.M.: <<Ho capito. Ecco, con l'arrivo dei Carabinieri lei ha sempre dovuto mantenere questa posizione?>>

Teste SPINGI: <<Naturalmente con l'arrivo dei Carabinieri, io a questo punto mi sono lasciato andare perché proprio non ce la facevo più fisicamente, mi sono proprio buttato perché io proprio, cioè, praticamente mi reggevo solo sul fascio di nervi, freddo, mi sono lasciato lì andare. Poi all'Ufficiale, ecco, ho richiesto le medicine, dopo un po' quindi mi sono chiaramente state portate queste medicine e ho fatto notare che mi serviva per prenderle, un po' d'acqua, uno dei Carabinieri è andato a riempire una bottiglietta d'acqua, credo dal bagno, infatti io ho preso questa bottiglietta, poi ho bevuto e ho passato anche agli altri perché erano ore che non... io avevo la gola secca e quindi immaginavo anche gli altri. E con i Carabinieri si poteva discutere un po' di più, infatti ogni tanto chiedevamo se ci andavano a riempire... anche se loro dicevano "mica faccio da cameriere", però magari capiva la situazione e diciamo, ogni tanto quella mezza bottiglia d'acqua, perché a quel punto eravamo una quindicina, venti persone dentro.>>

P.M.: <<Ecco, quindi lei si è seduto, ma si sono seduti...>>

Teste SPINGI: <<Io mi sono proprio sdraiato perché proprio non ce la facevo più.>>

P.M.: <<Si sono seduti tutti?>>

Teste SPINGI: <<Sì, poi dopo seduto io poi alla fine si sono seduti tutti, dopo un po', non subito. Più che altro ho ceduto io e a questo punto hanno ceduto anche tutti gli altri.>>

P.M.: <<Ecco, e mi diceva, le medicine lei le ha chieste all'Ufficiale?>>

Teste SPINGI: <<Sì, le ho richieste all'Ufficiale, perché infatti dopo un po' me le ha portate.>>

P.M.: <<Gliel ha portate lui di persona?>>

Teste SPINGI: <<Questo in realtà non me lo ricordo.>>

P.M.: <<Ma ha portato anche le medicine o anche lo zaino? Solo le medicine?>>

Teste SPINGI: <<No, ha portato lo zaino, ha portato lo zaino, ho preso le medicine perché in quel caso mi sembra ho recuperato i calzini perché mi stavo congelando i piedi, ho fatto in tempo a recuperare i calzini.>>

P.M.: <<E gli occhiali no, però.>>

Teste SPINGI: <<E gli occhiali no.>>

P.M.: <<Ecco senta, le chiedo uno sforzo di memoria per quello che lei può ricordare, questo momento in cui è stato possibile stare seduti in quanto tempo... innanzitutto quando lo collochiamo? Verso sera?>>

Teste SPINGI: <<Verso sera, sicuramente, quindi a questo punto si parla 10.00 o 11.00 di sera.>>

P.M.: <<Ma era già buio fuori?>>

Teste SPINGI: <<Era già notte, fuori.>>

P.M.: <<Ecco, e per quanto tempo è stato possibile stare seduti?>>

Teste SPINGI: <<Fino a quando non è arrivata di nuovo la Polizia Penitenziaria, quindi all'alba, più o meno... o poco dopo dell'alba o poco prima dell'alba.>>

P.M.: <<Quindi se lei dovesse quantificarla, mi rendo conto della difficoltà, ma...>>

Teste SPINGI: <<Sei ore, cinque ore.>>

P.M.: <<Lei ricorda degli spostamenti da questa cella?>>

Teste SPINGI: <<Sì, con i Carabinieri mi hanno portato in un edificio limitrofo, all'identificazione.>>

P.M.: <<Fuori?>>

Teste SPINGI: <<Fuori. Siamo usciti...>>

P.M.: <<Mi scusi, la facciamo riprendere subito, ma ho una domanda se non poi me ne dimentico, nella sua cella c'erano anche donne o solo uomini?>>

Teste SPINGI: <<No, solo uomini, comunque si sentivano donne, probabilmente nell'ultima cella, quella che voi chiamate 9... 9 o 7, dal rumore.>>

P.M.: <<Diceva, scusi, che si sentivano le donne?>>

Teste SPINGI: <<Si sentivano voci femminili.>>

P.M.: <<Provenire dalla cella?>>

Teste SPINGI: <<Più o meno poteva essere o la 9 o la 7, consideri che però questa è una cosa a orecchio, non è che le ho viste.>>

P.M.: <<Lei ha detto che era nella cella sulla destra, 6.>>

Teste SPINGI: <<6. E quindi più o meno i rumori, diciamo da dove ero io, venivano o poco di fronte o poco spostato sulla destra, nelle celle di fronte, però questa è una cosa...>>

P.M.: <<Certo, una sua percezione. Diceva, quindi durante il periodo dei Carabinieri lei è stato... diceva un trasferimento?>>

Teste SPINGI: <<Alla identificazione.>>

P.M.: <<Che è avvenuta, dove?>>

Teste SPINGI: <<Sono uscito sul piazzale, andato... ecco, spalle alle scale sulla sinistra e c'era un altro edificio dove c'era il fotosegnalamento.>>

P.M.: <<Quindi è stato portato in un altro edificio?>>

Teste SPINGI: <<A fare il fotosegnalamento, impronte, foto...>>

P.M.: <<Da chi è stato scortato?>>

Teste SPINGI: <<Dai Carabinieri. C'era un Appuntato, uno molto alto, credo che fosse più un Sottufficiale che un Appuntato, e venivo portato da un milite.>>

P.M.: <<Quindi ha dovuto percorrere di nuovo il corridoio?>>

Teste SPINGI: <<Sì.>>

P.M.: <<Ecco, il percorso lungo il corridoio doveva assumere una certa posizione?>>

Teste SPINGI: <<Sì, giù la stessa lì, con le mani dietro e piegato.>>

P.M.: <<E ha subito colpi lungo il corridoio oppure no?>>

Teste SPINGI: <<Allora, lungo il corridoio no, perché probabilmente diciamo, i Poliziotti... e i Carabinieri li frenavano, però mentre aspettavano fuori, diciamo inginocchiato davanti a questa specie... è passato a un certo punto un Poliziotto in borghese che praticamente mi è salito sul piede dietro, proprio con tutto il peso.>>

P.M.: <<Dunque ecco, vediamo di ricostruire...>>

Teste SPINGI: <<E i Carabinieri poi l'hanno allontanato prima che me lo rompesse.>>

P.M.: <<Senta dunque, percorre tutto il corridoio, esce e viene portato in una palazzina...>>

Teste SPINGI: <<Sì, ma prima aspettiamo davanti a questo piazzale, probabilmente avevano portato più di una persona quindi diciamo, c'era da fare la fila.>>

P.M.: <<C'era un'attesa.>>

Teste SPINGI: <<Non fila, perché stavamo comunque inginocchiati lì davanti.>>

P.M.: <<Ecco, l'hanno fatta collocare in ginocchio?>>

Teste SPINGI: <<Sì. No, prima seduti e poi in ginocchio... no, anzi no, mi sembra prima in ginocchio e dopo questo evento che le ho detto ci hanno fatto mettere seduti.>>

P.M.: <<Quindi lei era in ginocchio davanti all'altra palazzina?>>

Teste SPINGI: <<Davanti all'altra palazzina.>>

P.M.: <<O in mezzo alle due?>>

Teste SPINGI: <<No, davanti all'altra palazzina, era una specie di... diciamo, di gradino.>>

P.M.: <<Lei ricorda per caso se c'era da quelle parti, un lavandino, una fontanella?>>

Teste SPINGI: <<No, anche perché comunque la posizione soprattutto...>>

P.M.: <<Con la testa bassa. Ecco, invece questo episodio di colui che le sale sul piede, come è avvenuto? Lei è in ginocchio in questo momento?>>

Teste SPINGI: <<Certo, diciamo stavo in ginocchio su questo gradino guardando verso il muro della palazzina e i Carabinieri che erano più o meno alle mie spalle, è passato questo signore, poi l'ho visto più che altro quando mi sono girato per il... è passato, ha cercato di salirmi sul piede, come ho detto, per rompermelo, e mi sembra che l'abbia fermato questo Sottufficiale alto.>>

P.M.: <<E cosa gli ha detto?>>

Teste SPINGI: <<Non mi ricordo, comunque l'ha mandato via. Questo signore inveendo contro di me, adesso non mi ricordo se mi ha detto "bastardo, frocio o comunista", questo è venuto contro di me, inveendo, ha fatto questa cosa abbastanza repentinamente e poi è stato allontanato.>>

P.M.: <<Ho capito.>>

Teste SPINGI: <<Anche perché le cose... sono avvenute abbastanza repentinamente.>>

P.M.: <<Ecco, ma quindi lei lo aveva visto o...>>

Teste SPINGI: <<Io quando mi sono girato l'ho visto, era abbastanza... in borghese e alto, con i capelli brizzolati, mi sa.>>

P.M.: <<Quindi ma, essendo lei in ginocchio le è salito sulla... come ha fatto?>>

Teste SPINGI: <<Mi è salito qua praticamente, sulla parte dietro.>>

P.M.: <<Sul tallone?>>

Teste SPINGI: <<Sì.>>

P.M.: <<Piede destro o sinistro?>>

Teste SPINGI: <<Credo sia il destro.>>

P.M.: <<E poi il Carabiniere l'ho allontanato?>>

Teste SPINGI: <<Sì.>>

P.M.: <<E poi lei ha potuto sedersi? Cioè, da in ginocchio siete passati seduti?>>

Teste SPINGI: <<Sì, a questo punto ci hanno messo seduti. D'altra parte perché era più facile per loro, a questo punto non dovevano più controllare noi, dovevano controllare i Poliziotti, un altro po'.>>

P.M.: <<Poi è stato fotosegnalato in questa altra palazzina?>>

Teste SPINGI: <<Certo, preso le impronte, fotosegnalato, le generalità.>>

P.M.: <<Ed è stato riportato poi nella stessa cella di prima?>>

Teste SPINGI: <<Sono stato riportato nella stessa cella che era sempre chiusa, comunque.>>

P.M.: <<Poi ricorda qualche altro spostamento?>>

Teste SPINGI: <<Poi diciamo, verso l'alba, invece ai Carabinieri si sono alternate le Guardie Carcerarie. Ci hanno presi e portati tutti in una cella grande...>>

Il teste Devoto ha confermato la deposizione di Spingi e, dopo avere riferito le percosse ricevute nella discesa dal pullman, nell'attraversamento del piazzale e del corridoio ed ancora in cella ad opera della Polizia, ha ricordato che con l'arrivo dei Carabinieri la cella era stata chiusa impedendo le intrusioni di personale estraneo ed era stato consentito loro di sedere e di bere.

Le deposizioni hanno trovato un riscontro nella deposizione dell'infermiere Poggi, recatosi nella struttura fuori dal servizio la sera del sabato, che ha riferito che il clima era molto cambiato, i ragazzi erano seduti e, quando aveva chiesto agli agenti della Polizia di Stato come mai fossero presenti i Carabinieri quelli gli avevano risposto "perché noi siamo troppo cattivi e sono arrivati loro che sono più buoni".

Ulteriori riscontri emergono dalle deposizioni di appartenenti all'Amministrazione, fra cui gli agenti e funzionari di Polizia che si recavano nelle celle ove erano presenti gli arrestati ed i fermati a loro disposizione per la redazione degli atti (sottoscrizione verbali, nomina difensori ecc.).

In particolare l'ispettore capo Del Giacco ha dichiarato:

DOMANDA - Quando lei è andato in questa cella in che posizione erano gli arrestati?

RISPOSTA - Beh, taluni erano in piedi, taluni erano seduti con le spalle appoggiate alla parete. Ricordo che quelli in piedi fossero in piedi nell'atto della perquisizione, cioè ovvero per poter essere ovviamente meglio perquisiti. Ricordo comunque che le posizioni erano queste.

DOMANDA - Ma quelli in piedi, nell'atto della perquisizione in che senso? Erano con il volto contro il muro?

RISPOSTA - Alcuni erano appoggiati con il volto contro il muro; ricordo che altri erano appoggiati di spalle, sempre comunque...

Il sovrintendente capo Pinzone ha dichiarato:

DOMANDA - Senta, un chiarimento su un particolare che lei ha riferito relativamente alla volta in cui lei si è recato in questa cella per far nominare

questo difensore di fiducia a un fermato, a un arrestato. Io non ho capito bene quando lei è entrato in che posizione erano le persone che stavano dentro la cella.

RISPOSTA - Erano all'in piedi rivolti verso il muro.

DOMANDA - No, perché l'altra volta, quando è stato sentito nell'occasione dell'audizione davanti al Pubblico Ministero del 1 aprile 2003, lei ha detto: "Ricordo che era verso sera, la cella era chiusa con un Carabiniere davanti che su mia richiesta me l'aprì. All'interno della cella c'erano 10 15 persone circa, metà che erano seduti a terra, altri erano in piedi, appoggiati con le spalle al muro. Le mani mi sembra che fossero normali, in tasca; non c'era nessuno che si lamentava". Quindi una deposizione...

RISPOSTA - Io guardi non mi ricordavo questo particolare perché è passato tanto tempo, lo posso confermare per il fatto però... io vi chiedo scusa perché non mi potevo ricordare tutti i particolari...

DOMANDA - Infatti non è una polemica, è in aiuto alla memoria, le raccontavo...

RISPOSTA - Mi ricordo il discorso che erano in piedi e anche qualcuno seduto adesso me lo ricordo. Però non me lo ricordavo. Peraltro non ho letto neanche le mie dichiarazioni che ho fatto prima.

L'agente scelto Raschellà, che si è recato più volte nelle celle, occupandosi anche egli accompagnamenti per il fotosegnalamento, ha dichiarato:

DOMANDA - Ecco, più o meno quante volte si sarà recato nelle celle?

RISPOSTA - In media una volta per ogni arrestato, perché per ognuno facevo la trafila, il controllo, il numero di telefono, l'avvocato... la richiesta di un eventuale difensore di fiducia, il controllo sommario... se aveva qualche zainetto, che non ci fossero occultate...

DOMANDA - Quindi più volte?

RISPOSTA - Ma sì, 5, 6 volte, perché poi appunto... dopodiché magari ritornavo, quelle 5, 6 volte per ognuno diventavano 12 perché poi li andavo a prendere in un secondo tempo e li portavo appunto a fare questa trafila alla scientifica e li riportavo lì.

DOMANDA - Le chiedo... delle volte che è andato in cella, per quello che sono i suoi ricordi, in che posizione erano le persone presenti nella cella?

RISPOSTA - Diverse posizioni.

DOMANDA - Ci può indicare quali? Come stavano nella cella?

RISPOSTA - Qualcuno era seduto, qualcuno era in piedi... per quello che concerne la posizione dei detenuti che (inc.)?

DOMANDA - È quello che ricorda come stavano le persone nella cella dove lei è andato per ragioni del suo servizio.

RISPOSTA - Dunque, quando siamo arrivati noi, mi sembra che l'ultima cella fosse ancora vuota... o l'ultima o la penultima, insomma quella... perché quando arrivavamo c'era del personale lì operante che era Penitenziaria... altri colleghi di altre forze di polizia... ed erano loro... probabilmente loro avevano la visione di quelli che erano gli arrivi... gli arresti, dalla strada diciamo e quindi ci indirizzavano i nuovi arrivi...

DOMANDA - Sì; quando è andato la prima volta lo ricorda vuoto e vi ha condotto i suoi arrestati; poi successivamente come...

RISPOSTA - Forse c'erano due... un paio di ragazzi, era quasi vuota comunque, sì.

DOMANDA - Sì, però le volte successive c'erano delle persone oppure no?

RISPOSTA - Le volte successive... le prime volte no, poi dopo, col passare del tempo, quando sono andato la seconda volta per fare i fotosegnalamenti, mi sembra che qualcun altro si sia legato... sia stato aggregato...

DOMANDA - E in che posizione li ricorda queste persone all'interno della cella?

RISPOSTA - Guardi, c'era qualcuno seduto, qualcuno in piedi... qualcuno magari era... magari lo stavano perquisendo, quindi magari era faccia al muro, perché nel frattempo era arrivato e c'era il collega che lo perquisiva... diverse posizioni.

Alle risultanze probatorie esposte devono, poi, aggiungersi le deposizioni dei Carabinieri appartenenti ai contingenti in servizio di vigilanza - Atzori, Chighine, Desideri, Erriu, Esposito, Mambella, Marras, Mattana, Murru e Serra - che sono stati sentiti come testimoni su indicazione della difesa, i quali hanno tutti riferito che nelle celle da loro vigilate le persone presenti non tenevano la posizione vessatoria, potendo stare liberamente nella posizione voluta, che non avevano assistito ad episodi di violenza né a spruzzi di sostanze di cui non avevano percepito l'odore e di non avere assistito alla visita di personalità politiche.

Per questi testimoni il Pubblico Ministero ha chiesto la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti in ordine al reato di falsa testimonianza,

ritenendo sussistente un insanabile contrasto fra le deposizioni da loro rese e quelle delle parti offese.

A parere del Collegio si tratta, invece, di testimonianze che debbono ritenersi attendibili poiché risultano conformi a quelle dei testi sopra indicati e compatibili con quanto da loro riferito, anche in considerazione del fatto che i turni di vigilanza (atteso il numero dei componenti il contingente in rapporto alle celle da sorvegliare) erano brevi con alternanza continua dei Carabinieri davanti alle celle.

Appare, così, del tutto comprensibile che i testi possano non avere assistito a violenze, non aver percepito lo spruzzo di sostanze irritanti e non aver visto la posizione vessatoria che, nei turni di vigilanza dei Carabinieri, non è risultata continuativa.

Stessa considerazione vale per la visita del Ministro della Giustizia - che i testi non hanno ricordato - in ordine alla quale è stato accertato - si vedano le deposizioni del Generale Mattiello, del dott. Sabella e del generale Ricci - che detto membro del Governo non era stato riconosciuto da un Carabiniere di guardia, il quale aveva tentato di impedirgli l'accesso, e si era addentrato nel corridoio solo fino all'altezza della prima cella, senza giungere a quelle sorvegliate dai Carabinieri, poste in fondo al corridoio, che ben possono non averlo visto.

Dal quadro probatorio esposto emerge, quindi, per la giornata di sabato una relativa intermittenza del trattamento vessatorio accompagnato in diverse occasioni da un atteggiamento, definito più umano dalle stesse parti lese, tenuto dagli appartenenti all'Arma, i quali sono intervenuti in diverse occasioni, per quanto hanno potuto, al fine di impedire le vessazioni.

Sono i Carabinieri che hanno chiuso le celle consentendo l'ingresso solo per il compimento di specifici atti, con ciò impedendo quelle che sono state descritte come vere e proprie incursioni, accompagnate da percosse ingiurie e minacce, consentendo di abbandonare la posizione vessatoria che veniva, poi, ripristinata ad opera di altro personale, procurando l'acqua, cercando, negli accompagnamenti, di proteggere la persona accompagnata dalle percosse e dagli sgambetti ed allontanando il personale che si trovava all'esterno e che infieriva in diversi modi nei confronti delle persone presenti all'interno delle celle.

Questi comportamenti, che sono incompatibili con la volontà di infliggere delle vessazioni, per la loro alternanza non consentono di ritenere raggiunta la prova della consapevolezza in capo agli imputati, che non stazionavano in permanenza davanti alle celle (la vigilanza veniva materialmente operata dai Carabinieri sottoposti), delle vessazioni imposte, poiché non è dato sapere quali di loro fossero presenti e quali si siano adoperati per attenuarle.

Il difetto di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo emerge ancor più evidente per il contingente comandato dal sottotenente Barucco, che ha svolto servizio effettivo di vigilanza solo per un paio d'ore o poco più.

Si deve, inoltre, considerare che i Carabinieri avevano una limitata autonomia d'azione poiché erano stati chiamati a svolgere un servizio alle dipendenze funzionali della Polizia di Stato.

E' la Questura che ne aveva disposto l'invio a Bolzaneto, dove i comandanti dei contingenti si erano presentati al funzionario responsabile, ricevendo da lui l'incarico della vigilanza delle persone presenti nelle celle, a disposizione della stessa Polizia.

I fermati ed arrestati, nella maggior parte delle volte, venivano accompagnati in cella dagli stessi poliziotti che li avevano condotti a Bolzaneto e che li collocavano nella posizione, recandosi poi nuovamente nelle celle per gli adempimenti relativi alla redazione degli atti.

Sono numerose le parti lese che hanno riferito di essere state autorizzate a sedersi dai Carabinieri e di essere state, poi, obbligate ad assumere nuovamente la posizione vessatoria per ordini impartite da persone sopraggiunte, in taluni casi individuati come Poliziotti, persone in borghese o "secondini" (Sergi) che, a volte, rimproveravano anche il Carabiniere che li aveva fatti sedere.

In occasione del lancio di uno spray urticante il comandante del contingente si è rivolto al funzionario più alto in grado, sollecitandone l'intervento e provvedendo, poi, su sua disposizione ad operare la vigilanza esterna alle celle.

In considerazione della limitata autonomia nel servizio e degli interventi svolti per attenuare le vessazioni, primo fra tutti, quello di chiudere le celle, limitando l'accesso al solo personale che si occupava della redazione degli atti, si deve escludere che sia stata raggiunta in capo agli imputati la prova certa della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 608 c.p., in ordine al quale gli stessi devono essere assolti perché il fatto non costituisce reato.

Per quanto riguarda i reati di percosse, lesioni personali, ingiurie, minacce e violenza contestati in continuazione al Sottotenente Barucco ed al Tenente Braini commessi all'interno delle celle soggette alla loro vigilanza di cui ai capi 30 e 32 dell'imputazione il Collegio ritiene che, in considerazione del loro ruolo e grado e dell'incarico operativo assegnato ai sott'ufficiali, la loro presenza davanti alle celle sia stata sporadica e non continuativa e non sia emersa la prova che abbiano assistito ai singoli episodi loro contestati.

Ne consegue che, in mancanza di una prova certa in ordine alla consapevolezza dei singoli episodi a loro contestati non può essere configurata a carico degli imputati alcuna omissione penalmente rilevante e

gli stessi devono, quindi, andare assolti - ex art. 530 cpv. c.p.p. - per non aver commesso i fatti.

Terminato l'esame delle posizioni degli imputati c.d. "apicali" e "quadri intermedi" incaricati, questi ultimi, della vigilanza alla celle, vanno affrontate le situazioni dei prevenuti che l'Ufficio del PM ha definito "esecutori materiali" di fatti criminosi specifici in danno di una o più parti lese ben individuate: la prima posizione che, in ordine di elencazione nel decreto che dispone il giudizio, viene in essere è quella dell'imputata **Mancini Diana**, all'epoca dei fatti agente della P.S., accusata del delitto di cui all'art. 608 c.p. in danno di Grippaudo Gabriella, contestatole al capo 50) della rubrica: a carico della prevenuta militano le precise dichiarazioni rese in dibattimento dalla parte offesa, la quale ha riferito che un'agente donna della P.S., da lei riconosciuta con certezza nella Mancini nel corso di un incidente probatorio (riconoscimento ribadito in udienza, con una descrizione delle fattezze della prevenuta, che corrispondono in toto al suo aspetto fisico, come questo Collegio ha potuto verificare in sede di esame della stessa imputata al dibattimento, riconoscimento indirettamente confermato dalla stessa imputata, che, in esame, ha ammesso di aver accompagnato 2 donne, di cui una bionda, come è la Grippaudo, con la quale scambiò qualche frase) la accompagnò, nella notte tra il 21 e il 22/7/01, al bagno dalla cella e viceversa tenendole le mani dietro la schiena e la testa abbassata sino alle ginocchia, tollerando che, durante il tragitto di andata e ritorno, agenti disposti lungo il corridoio la ingiuriassero con gli epiteti "comunisti merde, zecche" etc e la colpissero con calci e sgambetti.

Peraltro, la stessa parte offesa (e ciò conferma la genuinità delle sue dichiarazioni) ha anche riferito che l'imputata, mentre le teneva le braccia dietro la schiena, si scusò con lei per tale misura, giustificandola con l'obbedienza a precise disposizioni che aveva ricevuto e che, durante il percorso in corridoio, le raccomandava di fare attenzione e la faceva camminare rapidamente per evitare che venisse colpita dagli agenti che stazionavano ai lati del corridoio: inoltre, ha precisato ancora la Grippaudo, una volta giunte nel locale servizi igienici, tra lei e la Mancini si instaurò un dialogo dai toni tranquilli avente a oggetto la situazione delle manifestazioni di piazza, nel corso del quale la teste ebbe a criticare il duro comportamento delle forze di polizia nei confronti dei manifestanti mentre la prevenuta ribattè che anche tra questi ultimi vi erano persone che avevano compiuto devastazioni e atti di violenza.

Il quadro della situazione che emerge dalla deposizione della persona offesa Grippaudo consente, secondo il giudicante, di nutrire un fondato dubbio sulla sussistenza, in capo all'imputata Mancini, del dolo del reato

contestatole: ella, infatti, trovandosi dinanzi a una situazione sulla quale non aveva alcun serio potere di intervento (non va dimenticato che la prevenuta, all'epoca del G8, non aveva alcun grado, ma era una semplice agente), si è adoperata in qualche modo per ridurre lo stato di disagio fisico e psicologico in cui versava la Grippaudo: del resto, quale sarebbe stata l'alternativa? probabilmente riportare l'arrestata in cella in attesa o che la situazione in corridoio si calmasse o che intervenisse un superiore, magari da lei avvertito, aggravando, però, certamente, lo stato di malessere fisico della parte lesa, che aveva urgente necessità di recarsi al bagno per espletare i propri bisogni fisiologici e curare la propria igiene, in quanto si trovava nel periodo mestruale: al riguardo, va sottolineato che, come è stato riferito da quasi tutti i testi, le attese per l'accompagnamento ai bagni erano solitamente assai lunghe, particolarmente per le arrestate, data la scarsità di personale femminile delle forze di polizia in rapporto al grande numero delle persone ristrette.

Pertanto, la Mancini Diana deve essere assolta dal reato ascrittale perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, cpv, c.p.p.

Salomone Massimo:

al Salomone sono contestati i delitti di cui al capo 51) (violazione degli artt. 110, 40, 581, 61 nn. 1, 5 e 9 in danno di Arculeo Carlo per non aver impedito che agenti schierati in corridoio lo colpissero durante l'accompagnamento alla cella), al capo 52) (110, 81 cpv, 56, 610, 61 nn. 1, 5 e 9 in danno di Vie Valerie per aver tentato di costringere quest'ultima, con la minaccia di non farle più rivedere i figli e col non impedire che la stessa venisse schiaffeggiata, a firmare gli atti relativi all'arresto) e al capo 53) (110, 40 cpv, 81, 582, 610, 61 nn. 1, 5 e 9 c.p. nei confronti di Larroquelle David per aver provocato, in concorso con il collega Gaetano Antonello, alla parte lesa, nell'ufficio trattazione atti, fratture costali per costringerlo a firmare atti relativi al suo arresto).

Per i reati ascritti ai capi 52) e 53) già il PM ha chiesto, in requisitoria, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso i fatti: tale richiesta trova concorde questo Collegio, per le seguenti motivazioni:

per quanto riguarda il reato sub 52), va rilevato che, sebbene la parte lesa Vie abbia situato l'episodio in un locale che, per l'ubicazione che ha indicato corrisponde alla stanza della Squadra Mobile dove prestava servizio l'imputato e in una postazione descritta come la postazione 5, cui era addetto appunto il Salomone (circostanze pacifiche, perché confermate da numerose testimonianze di poliziotti compagni di lavoro del prevenuto, quali Tripisciano, La Rosa, Pinzone) e lo abbia, altresì, collocato temporalmente in una fascia oraria compatibile con la presenza in loco dell'imputato, tuttavia, in sede di ricognizione fotografica, ha riconosciuto la persona che la interrogò

mostrandole la foto dei figli nella fotografia n. 16 dell'album della P.S. che riproduce le sembianze non del Salomone ma dell'Assistente Maurizio Quatra, le cui fattezze sono molto somiglianti a quelle dell'attuale imputato: in tale situazione, manca la prova che l'autore del reato de quo debba identificarsi nel Salomone e se ne impone, perciò, l'assoluzione per non aver commesso il fatto ex art. 530, comma 1, c.p.p.

In ordine, poi, all'imputazione sub 53), l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che il Salomone non era presente nella stanza nel momento in cui la parte lesa Larroquelle veniva colpito con il calcio che gli provocò la frattura costale: la persona offesa, infatti, pur avendo dato una descrizione fisica di un funzionario di polizia che si trovava nel locale al momento del suo ingresso corrispondente alle caratteristiche fisiche del Salomone e pur avendolo riconosciuto nella foto n. 5 dell'album della P.S., tuttavia, (pagg. 75 e 76 della trascrizione della sua deposizione in dibattimento) ha dichiarato di non aver visto se tale persona fosse presente nel momento del calcio alle costole, precisando ulteriormente, a pag. 101, "*...confermo il fatto che non era presente nel momento ma era rimasto in corridoio.*"

Ne consegue l'assoluzione del Salomone anche dal delitto ascrittogli al capo 53) della rubrica per non aver commesso il fatto, sempre in forza dell'art. 530, comma 1, c.p.p.

Parimenti assolto, ma ex art. 530, cpv, c.p.p., deve essere il Salomone dal reato contestatogli sub 51), poiché, in questo caso, quantunque sussistano, a suo carico, le dichiarazioni precise del teste assistito Arculeo, tuttavia l'unico riscontro è costituito da un riconoscimento fotografico (non eseguito nella forma dell'incidente probatorio come nel caso della coimputata Mancini), la cui validità appare dubbia solo che si consideri la notevole somiglianza esistente tra l'imputato e il collega Quatra, tanto da aver tratto in inganno la teste Vie Valerie, che, pure, aveva trascorso nella stanza trattazione atti della Squadra Mobile, dove operava l'imputato, un tempo assai più lungo di quello occorso all'Arculeo per percorrere, accompagnato dal prevenuto, il breve tragitto tra l'atrio della struttura di Bolzaneto e la cella.

Gaetano Antonello:

a questo imputato sono ascritti i reati elencati ai nn. 54), 55) e 56) della rubrica: il primo di essi consiste in lesioni e violenza privata, in concorso con il coimputato Salomone, in danno di Larroquelle David, per averlo, nell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percosso ripetutamente con calci e pugni, fratturandogli le costole e costringendolo a firmare gli atti del suo arresto.

Innanzitutto, occorre escludere, per le ragioni già esposte nel corso dell'esame della posizione del coimputato Salomone, il concorso dello stesso Salomone

nella partecipazione ai suddetti fatti; quanto al merito dell'imputazione, va osservato quanto segue:

il Larroquelle, arrestato intorno alle ore 17,30 del 20/7/01 è stato condotto nella caserma di Bolzaneto e immatricolato alle 3,25 del 21/7/01: già nella querela depositata il 19/10/01 la parte offesa aveva riferito di essere stato più volte picchiato da vari agenti nell'ufficio trattazione atti e costretto, così, a firmare il verbale di arresto: ha, poi, testimoniato all'udienza del 12/6/06, precisando: *"in una stanza chiamata (sulla piantina del sito mostrata al teste, n.d.r.) Squadra Mobile sul lato destro entrando la seconda stanza...due poliziotti mi hanno preso per le braccia, mi hanno piegato la schiena e mi hanno fatto attraversare il corridoio sotto le percosse degli altri poliziotti...avevo sempre i laccetti alle mani...all'interno c'erano cinque o sei persone ed una scrivania...persone in borghese...c'era una persona dietro la scrivania e le altre tutte intorno alla stanza... mi hanno parlato in italiano...penso "Figlio di puttana" ed altre di cui non mi ricordo...mi hanno tolto i lacci, mi hanno insultato e ho ricevuto percosse e pugni dagli agenti che erano intorno a me...da tutti...pugni e calci...sul viso e pancia e anche i testicoli...mi hanno colpito uno dopo l'altro, quando uno mi dava un calcio dopo prendevo un pugno da un altro sino a cadere per terra...mi hanno chiesto di firmare un documento...mi hanno rialzato chiedendomi di firmare... a terra ho ricevuto calci sì...mi hanno chiesto di firmare un documento redatto in italiano, ho detto che non capivo e che volevo una traduzione ed hanno ricominciato a colpirmi...il modo era come quello di prima con pugni e calci...dopo ho firmato... dopo la firma l'uomo di fronte alla scrivania ha indossato guanti neri e si è avvicinato a me, nello stesso tempo un altro uomo mi ha colpito con un calcio nelle costole, sono caduto, soffocavo, mi hanno poi riportato in cella...una volta ricevuto questo colpo, questa percossa questo con i riccioli e con i guanti ha detto qualche cosa che somigliava a va bene così fuori... (trascrizione, pagg. da 65 a 74); circa l'orario in cui è avvenuto l'episodio riferito, il testimone ha dichiarato che quando l'hanno prelevato dalla cella era notte (pag. 65) e ha descritto le sembianze degli agenti presenti nella stanza al momento del pestaggio come segue: *"...mi ricordo della persona davanti alla scrivania capelli riccioli di lunghezza media neri...sui quaranta... alto e portante ma non grosso...un fisico normale un po' più alto di me..."* (il teste ha precisato di essere alto 1,73) (pagg. da 71 a 74 trascrizione).*

La parte offesa ha poi confermato il riconoscimento già compiuto nella fase delle indagini dell'imputato Gaetano come l'uomo seduto alla scrivania che indossò i guanti neri raffigurato nella foto 7 dell'album fotografico della P.S. (pag. 100) e che, come è pacifico, era il più alto in grado nell'ufficio.

Le lesioni costali subite dal Larroquelle trovano riscontro nel referto medico dell'Ospedale di Alessandria datato 24/7/01, redatto immediatamente dopo la scarcerazione, in cui si certifica la presenza di una frattura scomposta della

VI, VII e VIII costola sinistra nonché una distorsione del rachide cervicale e un trauma cranico di minore entità.

Il nesso causale tra la lesione costale e il calcio al torso ricevuto dal Larroquelle nell'ufficio Squadra Mobile è dimostrato dal fatto che la parte lesa ha dichiarato di essersi sentita soffocare subito dopo aver patito detto colpo (pag. 74).

Al secondo capo (55) si contesta al Gaetano il reato di cui all'art. 610 c.p., in concorso con altri poliziotti rimasti ignoti, in danno dell'arrestata Ender Taline, per averla, nella stanza Squadra Mobile, costretta a subire il taglio di tre ciocche di capelli: la Ender, arrestata circa alle 17,30 del 20 luglio e immatricolata a Bolzaneto alle 3,10 del 21, ha, nella sua deposizione resa all'udienza dibattimentale del 9/6/06, dichiarato: *" sarà stata o la stanza Digos o quella che si chiama Squadra Mobile...una tavola sulla mia sinistra all'ingresso, entrando, un uomo seduto a questa tavola e quattro altri uomini dall'altra parte del tavolo...tutti e cinque in borghese...la porta è stata chiusa...sono arrivata la prima domanda che mi è stata fatta è se fossi incinta dall'uomo seduto alla scrivania...in italiano facendo un segno mi hanno detto: bambino? Ho detto di no e a questo punto uno degli uomini mi ha dato un colpo nella pancia, uno degli uomini in piedi intorno a me...un pugno...l'uomo seduto alla scrivania mi ha detto in italiano: Firma e così ho capito che mi voleva fare firmare però mi ha presentato un foglio...nascondendo le scritture...ho provato ad avvicinarmi alla scrivania per vedere più da vicino...ho detto non firmerò. Mi hanno tolto gli occhiali e i quattro uomini intorno a me hanno iniziato a picchiarmi sui timpani e a farmi cadere...sì tempie...diverse volte. A un certo punto una delle volte in cui sono caduta uno di loro ha preso le forbici ed ha iniziato a tagliarmi i capelli. A questo punto: ok d'accordo firmo. Mi sono rialzata, l'uomo seduto alla scrivania mi dice firma ma io sono tenuta dalle mani...finalmente mi danno una penna...dopo avere firmato 4 o 5 fogli gli faccio capire che ho diritto ad un avvocato dicendo avvocato, avvocato. Mi pongono la domanda: avvocato? Ed io rispondo sì a questo punto mi colpiscono di nuovo e cado di nuovo a terra diverse volte...sempre sulle tempie e sul viso...dico no niente avvocato ok...dopo ricevo un calcio nella schiena un po' più forte, tornano verso di me con le forbici...ero sdraiata in un angolo della stanza e si sono avvicinati con le forbici...a questo punto ho urlato, ho provato a difendermi...mi ricordo che qualcuno ha aperto la porta, hanno smesso e mi sono rialzata..."* (trascrizione da pag. 80 a 83); in merito alla collocazione temporale dell'episodio testè riportato, la Ender ha ricordato che era l'una o le due del mattino (pag. 84), mentre delle fattezze dell'uomo seduto alla scrivania ha fornito questa descrizione: *"...portava una camicia gialla o rosa, direi gialla, sì, sì portava i capelli neri, lunghi, subito abbastanza attillati vicino al viso e poi con dei riccioli...l'ho visto seduto...mi sembrava abbastanza magro e non tanto alto...non mi sembra che abbia portato né la barba né i baffetti né gli occhiali...direi più o meno che poteva avere 35-40 anni..."* (pag. 85).

La Ender aveva già reso analoghe dichiarazioni al G.I.P. in data 23/7/01 in sede di interrogatorio per la convalida dell'arresto (e, quindi, nell'immediatezza dei fatti, il che rappresenta ulteriore conferma della genuinità e spontaneità delle dichiarazioni stesse) e, in quell'occasione, vi è stato un puntuale riscontro del racconto del taglio dei capelli: il giudice, infatti, nel verbale di interrogatorio ha dato atto che: "L'arrestata mostra tre ciocche di capelli che risultano di gran lunga più corte delle altre": detto verbale è stato acquisito da questo Tribunale per essere utilizzato limitatamente alla suddetta constatazione del giudice.

Infine, al capo 56) si ascrive al Gaetano il reato di cui all'art. 610 c.p., in concorso con altri agenti rimasti ignoti, in danno di Chicharro Sanchez Pedro, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Nebot Cesar e Ender Taline per averli, nell'ufficio Squadra Mobile, costretti con percosse e minacce a firmare gli atti dell'arresto.

Tutte le suddette parti lese, arrestate insieme verso le 17,30 del 20 luglio, sono state immatricolate tra le 3,05 e le 3,30 del 21 e già nelle rispettive querele, depositate il 19/10/01, l'Otero e il Chicharro avevano lamentato umiliazioni e percosse, consistenti nel taglio di ciocche di capelli per il solo Chicharro e nel colpire sul collo lo stesso Chicharro e sui genitali l'Otero con un salame, nell'ufficio trattazione atti allo scopo di indurli a sottoscrivere i verbali di arresto.

Sia il Chicharro che l'Otero sono stati escussi a testi all'udienza del 9/6/06 e hanno, rispettivamente, dichiarato: il Chicharro: "*...la stanza della Squadra Mobile, la seconda a destra partendo dal basso...entravi, c'era un tavolo così lungo tutta la parete, c'era un ispettore...il capo, quello seduto al tavolo, e altri tre...lui prende la dichiarazione e la mette al lato del tavolo, si mette i guanti e inizia a picchiarmi, mentre gli altri due mi tenevano per le braccia...più io dicevo che non firmavo, più loro diventavano aggressivi. Uno prese un coltello e mi cominciò a tagliare i capelli a colpi di coltello...un coltello a serramanico...dissero che lo portavo io ma non era mio .Presero anche un salame e mi colpirono al collo con un salame commestibile, tutto questo per obbligarmi a firmare. Io continuavo a dire di no, che volevo leggerlo e cominciarono a colpire la testa contro il tavolo, io dissi che avrei firmato, stavo sanguinando...erano quattro le persone, il capo più tre agenti...il capo non si mosse da dietro la sua scrivania...erano i tre che facevano il lavoro di picchiare...il capo ha indossato guanti, penso, neri...si è messo i guanti e iniziò a picchiarmi si alzò in piedi...continuavano a picchiare, firmai e mi riportarono nella cella...*" (pagg. da 11 a 16 della trascrizione); il fatto, secondo il teste, avvenne alle due o tre del mattino (pag.16) e il "capo" viene così descritto dal testimone: "*...più o meno della mia statura, 1,70, capelli ricci e neri, aveva il viso magro, aveva pantaloni di tela azzurra chiara e una camicia di colore verde e stivali*

militari...nel complesso robusto atletico...1,72-1,73 perché lo vidi all'altezza del viso...trenta anni e qualche cosa, intorno ai trenta..." (pag. 16);

l'Otero: "una stanza Squadra Mobile o Digos...c'era una porta, aveva a sinistra una scrivania...davanti alla scrivania c'era una persona vestita in borghese, al lato vi era un carrello pieno di cose...prese in un supermercato...tre o quattro persone...uno stava in borghese quello di fronte a me con i capelli neri e ricci, gli altri stavano indietro...lì mi hanno messo un foglio sul tavolo e mi hanno detto firma qui...io volevo leggerlo e loro mi hanno detto Te lo spiego io cos'è, poi misero da parte il documento e si misero i guanti...non quello che ho visto mettersi i guanti era solo quello di fronte a me...uno di essi prese dal carrello...mi stavano picchiando con il salame ed io sono caduto a terra, quando fui a terra uno mi prese per una gamba e l'altro per l'altra e con il salame mi colpivano i testicoli più di una volta. Io rimasi senza respiro, in due mi sollevarono, mi ha messo il documento davanti, ha preso la penna a sfera e ho firmato...era di notte era buio...i guanti che ha indossato la persona davanti al tavolo erano neri..." (pagg. da 44 a 47 della trascrizione); il testimone ha così descritto le sembianze dell'uomo in borghese davanti al tavolo: "...nero di capelli, capelli abbastanza riccioluti, più basso di me che sono 1,80 e qualche cosa, non molto ma insomma più basso...normale né magra né grassa...i pantaloni erano di tela di tessuto jeans, no barba no, occhiali in questo momento credo di no..."(pag.47)

Anche la Percivati Ester aveva già esposto in querela, depositata il 19/10/01, di aver subito percosse nell'ufficio trattazione atti quando si era rifiutata di firmare perché non riusciva a leggere il testo dei documenti; successivamente, nella propria testimonianza resa all'udienza dibattimentale del 12/6/06, ha precisato: *"sono stata portata fuori una volta per firmare le mie accuse, penso il foglio dove dovevano esserci scritte le mie accuse...una stanza tra l'entrata ed i bagni, mi sembra fosse quella più vicino ai bagni...sulla destra entrando...in questa stanza quando sono arrivata mi sembra ci fossero quattro o cinque persone...un'altra persona era dietro ad una scrivania con una maglietta verde...mi ha dato un foglio che era praticamente piegato su se stesso e dove restava solo visibile lo spazio per firmare...mi sono rifiutata di firmare...ho chiesto di poter leggere cosa c'era scritto e me lo hanno rifiutato...mi sembra che parlassi solo con la persona che era dietro la scrivania dunque quello con la maglietta verde...ho rifiutato di firmare...mi sono presa parecchie sberle...l'uomo con la maglia verde e quello con la maglia gialla si son messi tutti e due dei guanti di pelle...mi sono presa una sberla che mi ha sbattuto praticamente la testa contro il muro...non ne ho preso una sola...mi ricordo di averne presa una più forte specialmente da quello che stava dietro alla scrivania, però mi sono presa più colpi a questo punto perché mi ero rifiutata di firmare ed hanno cercato di intimidirmi perché firmassi...mi sono presa un po' di botte...dopo queste sberle ho ancora rifiutato di firmare quindi mi hanno sbattuto fuori, mi hanno spinto fuori...nella stanza penso di aver ricevuto anche un calcio...verso il piede o la*

caviglia...ma soprattutto sberle al viso...mi pare che mi abbiano chiesto se fossi incinta..." (pagg. da 144 a 157 trascrizione).

In ordine all'orario degli avvenimenti descritti la teste ha ricordato di essere stata accompagnata al bagno di notte, tra mezzanotte e l'una, che successivamente la Ender Taline, sua compagna di cella, venne portata nell'ufficio trattazione atti e che circa 10 minuti/ ¼ d'ora dopo il ritorno in cella della Ender, lei stessa fu accompagnata nel suddetto ufficio (pagg. 145 e 146 trascrizione); infine, per quanto riguarda l'aspetto fisico della persona che stava dietro la scrivania, la Percivati così lo ha descritto: "...un altro un pò più basso, con una maglietta verde che stava dietro la scrivania ma che dopo si è anche alzato per farmi firmare era un po' meno alto dell'altro (che aveva detto essere circa 1,80, n.d.r.), più giovane dell'altro (altro cui aveva attribuito un'età di circa 40 ann, n.d.r), aveva i capelli un po' ricci neri...corporatura normale né grasso né magro..."(pagg. 150 e 151 trascrizione).

Riguardo al Nebot Cesar, anche questi aveva riferito di minacce subite nell'ufficio trattazione atti nel proprio atto di querela del 29/10/01, affermando che "...al momento della firma della deposizione, non aveva diritto di chiedere un interprete, in caso contrario ricevevamo colpi, nessun diritto di telefonare ad un avvocato, ad ogni richiesta un colpo veniva dato in risposta..."

In seguito, ascoltato come teste all'udienza del 12/6/06, ha dichiarato: "...sono stato portato nella prima stanza di ingresso sulla destra o la seconda... c'era una scrivania...mi hanno fatto sedere su una sedia e non ero da solo perché c'erano agenti...direi quattro, cinque o sei persone...ero seduto di fronte alla parete al muro...dietro la scrivania un signore seduto ed io di fronte a questo signore seduto... gli altri agenti erano presenti intorno a me, probabilmente uno o due agenti da tutte e due le parti della persona seduta dietro alla scrivania e gli altri dietro di me...in piedi...questa stanza era per portarci a firmare, quando ho visto le scritte che non capivo ho richiesto un traduttore, ogni volta che chiedevo qualche cosa ricevevo schiaffi, dunque dopo ho chiesto un avvocato e giù schiaffi, non capivo e non volevo firmare e schiaffi, schiaffi finchè firmo...era impossibile per me prendere questo foglio in mano e poterlo leggere impossibile perchè c'era tanta pressione e tensione, firma, firma, colpi di qua e di là, la tensione non riuscivo a concentrarmi, tanti schiaffi e sempre colpi dietro la testa, sui fianchi, dietro la schiena...ricevevo schiaffi dalla persona seduta di fronte a me, ricevevo schiaffi dalla persona seduta dall'altra parte della scrivania, i colpi che ricevevo nella pancia, nel basso della pancia e sui lati erano dati da persone che erano dietro di me...alla fine sono stato obbligato dunque sì..." (pagg. da 23 a 26 trascrizione): quanto all'orario in cui devono collocarsi gli episodi riferiti dal testimone, quest'ultimo ha precisato che "è durato un quarto d'ora...era verso la fine mi sembra o magari in mezzo della notte..." (pag. 26) e sull'aspetto fisico dell'uomo seduto alla scrivania, il teste ha fornito questa descrizione: "...un piccolo, era seduto, piccolo, capelli neri e ricciolo...dico piccolo

per dire che non era di grandissima statura, era piccolo nel senso di piccolo magari la mia statura non so...un po' nello stile della mia statura un metro e 78...magari a mala pena un po' in carne di me però più o meno come me...all'epoca direi 35-40 anni...mi sembra averlo visto rasato, non ricordo occhiali..." (pagg. 27 e 28 trascrizione).

Infine la parte lesa Ender Taline ha deposto all'udienza del 9/6/06 e, in relazione a quanto avvenuto nell'ufficio trattazione atti, si rimanda alle dichiarazioni riportate a proposito dell'imputazione ascritta al Gaetano al capo 55) in precedenza esaminata, trattandosi delle medesime circostanze.

Dal comparato esame delle sopra riportate testimonianze emerge chiara la prova della penale responsabilità del prevenuto in ordine a tutti i reati contestatigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- gli atti relativi agli arresti delle persone indicate come parti lese nei suddetti capi di imputazione risultano redatti nell'ufficio della Squadra Mobile e il foglio di consegna degli arrestati alla matricola dell'Amministrazione penitenziaria è firmato, per tutti, dall'Ispettore Gaetano, capo della postazione 7 all'interno del predetto ufficio e più alto in grado nello stesso;
- è documentalmente provato (doc. 2.5) che il Gaetano aveva prestato servizio a Bolzaneto il giorno 20 luglio dalle ore 8,00 sino alle 3,30 del 21, con un orario, quindi, perfettamente compatibile con la presenza sul luogo di tutte le persone offese menzionate nelle imputazioni a suo carico;
- l'esame comparato e coordinato delle testimonianze sopra riportate consente di evidenziarne i molti punti in comune e. precisamente:
 1. i fatti commessi in danno delle parti lese sono stati compiuti da più persone in maniera contestuale all'evidente fine di realizzare un vero e proprio pestaggio;
 2. il numero degli agenti presenti nella stanza e la loro disposizione all'interno del locale sono indicati, concordemente, in tutte le deposizioni in un ordine di grandezza variabile tra le quattro e le sei persone e con una persona seduta alla scrivania con funzioni di comando e le altre in parte ai lati della scrivania stessa, in parte (1 o 2) alle spalle del teste;
 3. la persona che svolge funzioni di capo, all'inizio rimane seduta alla scrivania e, durante l'azione, si alza e indossa guanti di pelle nera o, comunque, scuri, con chiaro fine intimidatorio;
 4. il foglio da firmare, parzialmente coperto sì da non risultare interamente leggibile, è sempre mostrato agli arrestati dall'uomo alla scrivania;

5. l'orario del pestaggio viene da tutte le persone offese collocato in una fascia oraria compresa tra l'una e le tre della notte;
6. l'uomo alla scrivania, almeno in tre casi (Percivati, Nebot, Chicharro) partecipa direttamente al pestaggio;
7. la dislocazione della stanza descritta nelle deposizioni corrisponde al locale dove prestava servizio il Gaetano;
8. tutti i testi descrivono l'uomo alla scrivania come vestito in borghese (sul punto, è risultato sicuramente provato in dibattimento, attraverso le deposizioni di numerosi agenti della P.S. in servizio presso il sito detentivo di Bolzaneto e gli esami di alcuni imputati- cfr., per tutti, Perugini) che tutti gli addetti agli uffici trattazioni atti della DIGOS e della Squadra Mobile indossavano abiti civili) e con significative somiglianze relativamente a alcuni capi di abbigliamento: una maglietta o camicia verde (Percivati e Chicharro) e pantaloni azzurro chiaro o tipo jeans (Chicharro e Otero);
9. tutte le deposizioni forniscono una descrizione sostanzialmente identica delle sembianze dell'uomo seduto alla scrivania (età: 35-40 anni; altezza circa 1,70-1,75; corporatura media e atletica, capelli ricci neri non cortissimi, niente barba, baffi e occhiali), che corrisponde pienamente alle reali fattezze dell'imputato riprodotte nella fotografia n. 7 dell'album della Polizia di Stato acquisito agli atti e alla sua età (36 anni nel luglio 2001, essendo nato nel 1965);
10. infine, esiste il sicuro riconoscimento fotografico del prevenuto effettuato dalla parte lesa Larroquelle: non vi è, quindi, alcun dubbio che la persona seduta dietro la scrivania si identifichi con l'imputato Gaetano Antonello.

Esistono, comunque, numerosi altri riscontri su singoli episodi dei racconti delle persone offese e, cioè:

1. il già ricordato referto dell'Ospedale di Alessandria in ordine alla lesione costale patita dal Larroquelle (capo 54 dell'imputazione);
2. il parimenti già esaminato esito del tagli di capelli in danno della Ender, riscontrato dal G.I.P. nel verbale dell'interrogatorio di convalida dell'arresto (capo 55): di tale episodio si rinviene ulteriore riscontro nella deposizione della Franceschin Diana, resa il 13/2/06), laddove la teste ricorda di aver udito la minaccia di taglio rivolta alla Ender e di avere, poi, visto sul pavimento della stanza una ciocca di capelli, e in quella della Percivati, che ha riferito di aver visto la Ender tornare in cella dall'ufficio trattazione atti in lacrime con alcune ciocche di capelli mancanti;

3. anche per il Chicharro esiste la prova dell'avvenuto taglio di capelli, prova fornita dalla foto segnaletica del medesimo, visionata all'udienza del 9/6/06: al riguardo, anche la Ender ha riferito di aver visto per terra, all'interno dell'ufficio trattazione atti, ciocche di capelli simili, nel colore, a quelli di Pedro (Chicharro): a ciò si aggiunge la dichiarazione dell'Otero Balado di aver notato, mentre passava in corridoio, il taglio dei capelli del Chicharro;
4. infine, in ordine all'episodio delle percosse inferte al Chicharro e all'Otero con un salame, va rilevato che dai verbali di perquisizione e arresto degli stessi e di sequestro risulta che le suddette persone sono state arrestate mentre spingevano un carrello da supermercato pieno di alimenti di provenienza furtiva, tra cui un salame di tipo "Milano", la cui fotografia è stata acquisita da questo Tribunale e la cui presenza, nell'ufficio trattazione atti della Squadra Mobile è stata notata da numerosi testi.

Il chiaro quadro probatorio a carico del Gaetano che emerge dalle risultanze dibattimentali sopra esaminate non viene affatto incrinato dalle deposizioni rese dagli agenti della P.S. addetti alle postazioni 6 e 7 dell'ufficio Squadra Mobile né da quelle fornite dai testi citati dalla difesa del prevenuto.

Tutti i componenti delle suddette postazioni (Ispettore Zampese, Vice-Sovrintendente Tamarro e Agente Scarpa per la postazione n.6; Sovrintendente Accornero e Assistente Astrici, oltre, naturalmente, l'attuale imputato, per la postazione n. 7) hanno dichiarato di non aver assistito a atti di violenza all'interno dell'ufficio: tuttavia le surriferite testimonianze impongono alcune precisazioni e valutazioni, che di seguito si vengono a esporre.

Secondo le persone offese il pestaggio è stato compiuto da un numero di persone variabile tra 4 e 6 e il numero totale degli addetti alle postazioni, compreso l'attuale imputato, è di 6 persone; non vi sono elementi per ritenere, né ciò appare verosimile, che immediatamente prima dei singoli episodi di percosse tutti i poliziotti dell'ufficio, eccetto il Gaetano, siano usciti tutti insieme dalla stanza e contemporaneamente siano stati sostituiti da altro personale, in eguale numero e parimenti in borghese: una sola parte lesa (Larroquelle) parla di colpi inferti da 5 o 6 persone mentre tutte le altre parti offese riferiscono nel complesso di un pestaggio eseguito da un gruppo di 4 o 5 elementi, comprendente il Gaetano.

Conseguentemente, deve ritenersi dimostrato il fatto che le percosse siano state inflitte dal Gaetano in concorso con altri componenti le due postazioni: orbene, poiché quasi tutte le parti lese indicano quali autori dei pestaggi persone in numero inferiore a 6, ne deriva che non tutti i componenti le postazioni percossero insieme con l'imputato, il quale è l'unico indicato come

sempre presente nella stanza: in proposito deve osservarsi come non sia emersa dall'istruttoria dibattimentale alcuna risultanza idonea a stabilire quali tra i poliziotti in servizio nell'ufficio della Squadra Mobile fossero o meno presenti nel corso delle rotazioni delle varie persone offese.

Gli ufficiali e agenti della P.S. escussi a testi, invero, hanno dichiarato che vi era un gran via vai nella stanza e che ciascuno di loro doveva espletare diversi compiti (fotocopiatura di documenti, accompagnamento degli arrestati al fotosegnalamento etc.), per cui aveva la necessità di uscire dal locale: sul punto, alla domanda circa la loro presenza nel momento in cui gli arrestati venivano chiamati nell'ufficio per la firma del p.v. di sequestro, hanno risposto:

Zampese (escusso il 18/12/06): *"No, no,no, non in materia no, perché poi è entrato (Giovanetti, n.d.r.),perché poi lui si è allontanato in un secondo tempo non glielo so dire..."* (pag. 105 trascrizione); Tammaro (testimonianza 18/12/06) *"...Diciamo che poi non è che rimanevo sempre lì, ripeto...non me lo ricordo..."* (pagg. 123 e 124 trascrizione); Scarpa (assunto il 21/5/07), il quale non ricorda nulla degli arrestati del gruppo Percivati e precisa che aveva il compito di accompagnare gli arrestati al fotosegnalamento, per cui molto spesso era fuori dalla stanza; Accornero (deposizione 18/12/06): *"...non ricordo..."* (pag. 150 trascrizione); Astrici (18/5/07), il quale riferisce di ricordare solo il Larroquelle, a causa della particolarità del nome (verbale riassuntivo, pag. 127): come è facile notare, nessuna delle succitate testimonianze riesce a portare elementi di prova a discarico del prevenuto, così come, del resto, si verifica anche in relazione alle deposizioni rese dai testi dedotti dalla difesa del Gaetano: infatti:

Il teste Tinelli Rocco (deposizione del 21/5/07), medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alessandria che ha certificato la frattura costale del Larroquelle, nel confermare il suo referto, agli atti, ove si legge: *"riferisce di essere stato percosso durante i tafferugli"*, ha aggiunto di non ricordare nulla della visita, tranne la circostanza che il paziente parlava francese e era accompagnato da 2 o 3 persone; a questo proposito la difesa dell'imputato ha fatto leva sulla dizione *"tafferugli"* per concluderne che il Larroquelle si era procurato la lesione non all'interno della caserma di Bolzaneto, bensì durante gli scontri di piazza precedenti il suo arresto: tale ricostruzione dei fatti non può essere condivisa dal Collegio giudicante in virtù delle seguenti argomentazioni:

la circostanza che il referto del Dr. Tinelli rechi la dizione *"tafferugli"* non inficia il valore probatorio delle dichiarazioni della parte offesa Larroquelle, la quale ha riferito di aver raccontato al medico del Pronto Soccorso di essere stato colpito da poliziotti, tanto è vero che nel certificato viene usata l'espressione *"essere stato percosso"* e non *"essersi ferito"* e, inoltre, deve

porsi mente al fatto che, nel corso del G8, gli scontri sono stati soltanto tra manifestanti e forze dell'ordine e non tra gruppi diversi di manifestanti: a ciò si aggiunge la circostanza che il Larroquelle è giunto all'ospedale accompagnato dalla Percivati, che parla correntemente il francese, per cui se la parte offesa avesse voluto precostituirsi callidamente una prova documentale sarebbe stata ben attenta a far scrivere dal medico le parole "poliziotto" o "polizia".

Quanto, poi, alla deposizione del CTP della difesa, Dr. Salvi, il quale ha riferito che, nel momento in cui ebbe a visitare il Gaetano, nel febbraio 2005, questi presentava esiti di uno strappo ai muscoli pettorali subito 2 o 3 mesi prima del luglio 2001 (fatto dal quale il difensore vorrebbe far derivare l'impossibilità, per il suo assistito di compiere, all'epoca dei fatti contestatigli, qualsiasi movimento violento, tipo colpire con pugni o calci, pena insopportabile dolorabilità), si tratta di dichiarazione del tutto irrilevante, perché, avendo visitato il Gaetano a quattro anni di distanza dai fatti, non ha potuto riferire alcunché di significativo sulle condizioni fisiche del prevenuto nel luglio 2001: inoltre, come correttamente ha sottolineato il PM, l'imputato era, all'epoca, regolarmente in servizio e abile al lavoro, lavoro che, per di più, si è protratto ininterrottamente dalle 8,00 del venerdì 20 luglio alle 3-3,30 del sabato 21.

Parimenti irrilevanti sono risultati i testi Gori (udienza 21/5/07), Apicella (18/5/07) e Guiso (28/5/07), poiché tutti costoro hanno dichiarato di essersi recati presso l'ufficio Squadra Mobile di Bolzaneto solo per condurvi persone in stato di arresto o di fermo e di essersi allontanati prima della mezzanotte del 20 luglio e, quindi, in un momento sicuramente precedente gli episodi di percosse riferiti dalle parti offese.

Miglior sorte per la difesa del Gaetano non merita neppure la deposizione che l'Ispettore P.S. Giovanetti Matteo, nel luglio 2001 in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Genova e autore, con la collega Pacchiarotti Cinzia dell'arresto del "gruppo Percivati", ha reso all'udienza del 18/5/07: il Giovanetti ha riferito di aver colpito al corpo "*in maniera decisa con una colluttazione brevissima e secca*" il Larroquelle, da lui descritto come "*il biondastro*", al fine di vincerne la resistenza nella fase dell'arresto.

Su questa dichiarazione del Giovanetti il difensore del Gaetano fonda l'argomentazione per cui a colpire la parte offesa provocandogli la rottura delle costole non sarebbe stato l'imputato, bensì il teste: tuttavia, anche questa tesi non ha pregio, per due ragioni: in primo luogo, perché il fatto che il Larroquelle fosse stato percosso durante l'arresto non esclude che lo stesso possa aver ricevuto altri colpi dopo l'arrivo alla caserma di Bolzaneto e, in secondo luogo, va sottolineato che lo stesso Larroquelle ha precisato di essersi sentito soffocare e di non essere riuscito a respirare soltanto subito

dopo i colpi ricevuti nel costato all'interno della stanza della Squadra Mobile e, in particolare, dopo l'ultimo calcio.

Neppure rileva il fatto che il Giovanetti abbia dichiarato che, mentre si trovava all'interno della stanza Squadra Mobile per redigere gli atti dell'arresto, non assistette a alcun atto di violenza, poiché ha precisato di essersi allontanato verso le 23,00, quando arrivò la collega Pacchiarotti, che sottoscrisse gli atti già da lui redatti e, sul punto, giova rammentare che tutte le parti lese collocano le percosse ricevute nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le tre circa del mattino successivo, per cui è logico che il teste non abbia assistito a tali episodi.

Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Gaetano deve essere riconosciuto colpevole di tutti i delitti ascrittigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica e condannato, riservandosi al prosieguo la quantificazione della pena; circa le aggravanti contestate in detti capi, sussistono certamente quelle previste ai nn. 5) e 9) dell'art. 61 c.p., poiché non è revocabile in dubbio che le persone offese si trovassero, per la loro condizione di arrestati, privati, tra l'altro, della possibilità di avvalersi dell'assistenza legale, in uno stato tale da diminuirne sensibilmente le capacità di difesa e che l'imputato abbia, nel compiere i reati de quibus, abusato dei poteri e violato i doveri connaturati al suo ufficio di pubblico ufficiale e di ufficiale di P.G.; non può, invece, ritenersi configurata l'aggravante del n.1) del suddetto articolo 61 c.p., consistente nell'aver agito per motivi abietti e futili, posto che nel capo di imputazione non vengono specificati e descritti tali motivi: sul punto, infatti, la giurisprudenza del Supremo Collegio (per tutte, sent. Sez I, 00/218081) statuisce che per la configurabilità dei motivi futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendosi giustificare l'applicazione di detta aggravante quando risulti incerta la reale spinta a delinquere, posto che l'ambiguità probatoria sul punto non può ritorcersi a danno dell'imputato, accollando a quest'ultimo - in contrasto con il canone fondamentale del processo penale secondo cui spetta all'accusa provare non solo i fatti costitutivi del reato ma anche quelli che, come le circostanze aggravanti, danno luogo a un inasprimento del trattamento sanzionatorio - l'onere di fornire la prova negativa dell'inesistenza della futilità del motivo.

Pigozzi Massimo Luigi.

All'imputato viene addebitato il delitto di lesioni personali aggravate a termini dell'art. 583 c.p. in danno di Azzolina Giuseppe, per avergli lacerato la mano sinistra sul piazzale antistante il locale adibito a camere di sicurezza. Prima di affrontare l'esame del merito dell'imputazione è necessario svolgere alcune considerazioni circa l'attendibilità della deposizione della parte offesa: al riguardo, va evidenziato che l'Azzolina ha deposto in veste di teste c.d."puro" e non nelle forme dell'art. 197 bis c.p., non essendo mai stato

oggetto di indagini, per cui le sue dichiarazioni, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non abbisognano di riscontri esterni, essendo sufficiente che siano intrinsecamente coerenti e non contraddittorie, verosimili e non inficiate da motivi di vendetta nei confronti dell'imputato o da costrizioni di sorta: tutte queste condizioni risultano soddisfatte nel caso dell'Azzolina, poiché questi ha costantemente ribadito la sua versione dei fatti dapprima nella querela depositata nell'immediatezza dell'accaduto (il 13/8/01, a fronte dell'episodio criminoso in suo danno compiuto il 20/7/01) e, successivamente, al dibattimento, dove ha deposto il 30/1/06; il suo racconto ha sempre seguito un filo assolutamente logico e lineare, senza contraddizioni o ritrattazioni e, infine, dal dibattimento non sono emerse ragioni di ostilità di Azzolina nei riguardi del Pigozzi che possano aver giustificato una dichiarazione calunniosa ai danni di costui ovvero situazioni di subornazione del teste da parte di soggetti esterni.

Peraltro, nella specie, esistono anche, come si vedrà, in seguito, numerosi riscontri oggettivi alla versione dell'Azzolina, alcuni dei quali provenienti, addirittura, dallo stesso imputato.

Ciò premesso, si può, ora, scendere alla valutazione della condotta criminosa ascritta al Pigozzi, quale emerge dalle dichiarazioni dell'Azzolina:

la parte lesa, nelle surricordate querela e deposizione ha riferito:

di essere stato prelevato da agenti della P.S. al Pronto Soccorso dell'Ospedale S.Martino dove si era recato per farsi curare alcune ferite riportate negli scontri di via Tolemaide;

di essere stato condotto su un blindato della P.S. alla caserma di Bolzaneto, dove, appena giunto, veniva messo in piedi contro il muretto di recinzione di un capo da tennis prospiciente la struttura delle celle e picchiato con pugni, calci, colpi inferti con il casco da ordine pubblico e manganellate;

di essere stato, all'arrivo sul piazzale, minacciato insieme con gli altri fermati da agenti che affermavano che negli scontri di piazza avevano perso la vita un carabiniere e un poliziotto;

che un poliziotto, successivamente da lui rincontrato presso la Croce Verde di Quinto, gli aveva preso improvvisamente una mano e, allargandogli le dita con ambedue le mani e tirando violentemente in senso opposto, gli aveva lacerato la carne, sì da fargli perdere i sensi per l'acuto dolore;

che, quindi, in infermeria, gli era stata ricucita la ferita senza anestesia e sotto la minaccia di subire altre violenze;

di essere, poi, stato condotto in cella dove dovette assumere la posizione vessatoria di stazionamento già descritta nel preambolo alla presente sentenza e subire percosse e di avere trascorso a Bolzaneto un periodo di tempo compreso tra la mezzanotte del 20 e le 2 del mattino del 21 luglio;

Più precisamente, l'Azzolina, nella sua deposizione in dibattimento, ha dichiarato: " ...si è avvicinato un agente e mi ha alzato di peso, mi ha preso la mano tra le sue mani...la sinistra, me l'ha divaricata e io ho urlato per il dolore e me l'ha divaricata, si vedeva persino l'osso dentro, con tutte e due le mani, non so, tutta la forza, me l'ha proprio aperta e io sono svenuto...e a domanda del PM se perdeva sangue e se ha sentito dolore...ovviamente sì...era un po' più alto di me, che sono 1,80 più o meno, era molto più robusto di me...prima pesavo 62 chili all'epoca...capelli neri corti, occhi scuri, viso ovale forse...in divisa con la mimetica (a questo punto ha riconosciuto la divisa B2 del documento 1.5, pag. 97 trascrizione) e, dopo contestazione del PM, occhi semichiusi...è successo che è venuto qualcuno e mi ha accompagnato in infermeria...un po' sorretto...abbastanza ironicamente mi è stato detto come mi ero fatto male e io ho risposto sono caduto per le scale...c'erano persone con camici, persone in divisa, persone in borghese...c'erano dei lettini, era molto spaziosa, mi sembra che ci fosse anche un militare che si stava facendo curare, medicare. C'era anche un andirivieni...in infermeria mi hanno fatto spogliare, mi hanno fatto sedere su questo lettino e mi hanno fatto aspettare un po', ho fatto vedere la mano e dovevano cucirmela, in un primo momento c'era una signora, penso una dottoressa o un'infermiera, bionda che penso abbia avuto l'incarico di dovermi cucire...non se la sentiva di cucirmi perché ha detto lei che era un po' di tempo che non operava...rivolta ai suoi colleghi...è successo che mi ha cucito un'altra persona..." e ancora sull'autore della lesione alla mano: "...l'ho rivisto poco tempo dopo al pronto soccorso di San Martino...dal semaforo che c'è lì da Corso Europa quello dove ferma il 17, c'era un'ambulanza della Croce Verde di Quinto 010323232...l'ambulanza era ferma al semaforo, io ho aspettato un attimo per passare, e poi ho guardato l'autista così...ho detto quella faccia io la conosco, poi ho realizzato in parte...era entrata (l'ambulanza, n.d.r.) al pronto soccorso di San Martino ed allora io arrivo lì...mi sono avvicinato a lui e lui stava estraendo una lettiga con un altro suo collega e allora si gira e mi guarda "Oh che ci fai qua te?"...gli ho detto "Cosa ci fa invece lei?"...gli ho detto "Non ti ricordi di me?" gli ho fatto vedere la mano, gli ho detto "bene adesso se non sai di cosa parlo lo dirai davanti a un Giudice"...l'ho rivisto tempo dopo ancora su una macchina della Polizia, lui era alla guida a fianco c'era un suo collega e ho realizzato, cioè ho avuto la conferma che era lui in divisa...era dalle parti di via Barabino più o meno alle 22,30" (pagg. da 83 a 86 della trascrizione).

Durante la testimonianza la parte offesa riconosceva nella foto n. 11 dell'album fotografico del personale sanitario (prod. 5.4) raffigurante l'imputato Toccafondi l'uomo corpulento che lo teneva fermo mentre un altro lo suturava, nella foto n. 5 dello stesso album raffigurante l'imputata Sciandra la dottoressa che disse che era molto tempo che non eseguiva suture, nella foto n. 9 raffigurante il prevenuto Amenta il medico che gli aveva ricucito i lembi della ferita.

Al racconto dell'Azzolina le risultanze dibattimentali hanno fornito numerosi riscontri:

il teste Innocenti Alessandro ha riferito, il 9/1/06, sull'esito degli accertamenti delegatigli dall'Ufficio del PM allo scopo di accertare se vi fossero stati appartenenti alla P.S. che avessero prestato servizio volontario presso la Croce Verde Quinto o altre Pubbliche Assistenze denominate Croce Verde: da tali indagini è emerso che, nell'anno 2001 svolgevano attività di milite volontario presso la Croce Verde di Quinto quattro poliziotti, tra cui, appunto, l'Assistente Capo Pigozzi: quest'ultimo, dal canto suo, con relazione di servizio datata 1/8/01 e prodotta sub 6.14, comunicava alla Procura della Repubblica di essere stato effettivamente individuato da una persona dall'aspetto di "tossicodipendente" (invero l'Azzolina ha dichiarato di avere dei trascorsi di tossicodipendenza) il giorno 1/8/01, mentre prestava servizio volontario con un'autoambulanza della Croce Verde di Quinto: nell'occasione la persona lo ingiuriava, accusandolo di avergli provocato la sua ferita alla mano nel cortile della caserma di Bolzaneto durante il G8: nella stessa relazione il Pigozzi riconosceva di aver realmente trasportato la suddetta persona dall'Ospedale San Martino al sito detentivo di Bolzaneto nella giornata di venerdì 20 luglio 2001 insieme con altri colleghi e sotto il comando della funzionaria Simona Truppo.

L'imputato ha, poi, confermato il tenore della succitata relazione nel corso dell'interrogatorio reso al PM il 23/7/02, interrogatorio del cui verbale si è data lettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 513 c.p.p., durante l'udienza dibattimentale del 23/10/07.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni dell'Azzolina è offerto dalla deposizione di un'altra parte offesa, Schenone Giorgio, che era stato condotto alla caserma di Bolzaneto insieme con Azzolina: lo Schenone, nella sua testimonianza resa il 30/1/06, ha riferito di aver visto, mentre si trovava sul piazzale accovacciato a terra (Azzolina si trovava, invece, appoggiato alla recinzione del campo da tennis), con la coda dell'occhio, una persona non particolarmente alta e in abiti civili che si avvicinava all'Azzolina e gli afferrava la mano e, contemporaneamente, di avere udito un grido di dolore: la dichiarazione dello Schenone è attendibile sia per le ragioni già espresse in premessa in ordine alla genuinità delle deposizioni delle parti offese, sia per alcune particolarità del suo racconto che hanno trovato puntuale riscontro nelle testimonianze indicate dalla stessa difesa del Pigozzi: Schenone racconta, infatti, un inconveniente verificatosi durante il trasporto a Bolzaneto del gruppo di fermati del quale facevano parte lui stesso e Azzolina e, precisamente, riferisce di un problema a uno dei veicoli che costituivano il convoglio manifestatosi all'altezza del casello autostradale di Sampierdarena: tale episodio è concordemente confermato da tutti i

componenti della scorta dei fermati appartenenti alla P.S. e, cioè da: Truppo (deposizione 8/1/07), Chiappello, Torre, Novello, Bonaccorso e Rocco(8/5/07) e Iacoella (8/6/07), i quali ricordano la foratura di un pneumatico; va, altresì, sottolineato che lo Schenone ha ribadito al dibattimento la stessa versione dei fatti che aveva reso in istruttoria, anche in punti non del tutto coincidenti con il racconto dell'Azzolina, il che rappresenta un chiaro indice della genuinità del teste.

Peraltro, le divergenze tra le due versioni riguardano due soli punti: il fatto che l'autore della lesione in danno di Azzolina vestisse abiti civili anziché l'uniforme (mentre è pacifico che il Pigozzi indossava la divisa B2, come dichiarato da lui stesso e confermato dagli altri componenti la scorta) e non fosse particolarmente alto, a fronte del fatto che l'imputato è più alto ella media: siffatte discordanze, tuttavia, non rivestono un'importanza determinante, anche in forza dell'esistenza degli altri vari elementi di riscontro sopra evidenziati: non si dimentichi, invero, che lo Schenone ha in più occasioni precisato che aveva visto l'aggressione all'Azzolina solo con la coda dell'occhio mentre era sdraiato a terra intento a ripararsi dai calci che riceveva da agenti presenti sul piazzale e ciò spiega la visuale non ottimale che lo ha portato a confondersi circa l'altezza dell'autore della lesione nei confronti di Azzolina e il suo abbigliamento.

Del resto, altro riscontro a quanto riferito da Azzolina si rinviene nel contenuto del certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino, redatto alle ore 17,02 del 20/7/01, laddove non si fa alcun riferimento alla presenza di ferite alle mani ma soltanto a una radiografia al cranio e al piede, con assenza di lesioni ossee traumatiche a carico di dette parti del corpo: ciò dimostra in modo incontrovertibile che la lesione alla mano fu provocata nella caserma di Bolzaneto e non in altri luoghi e tempi.

Infine, il CT medico-legale, Dr. Lomi, escusso il 27/2/07, ha, dopo aver confermato la propria perizia scritta (acquisita da questo Collegio all'esito della deposizione), affermato che l'Azzolina riportò, a seguito dell'episodio de quo, una ferita lacero contusa alla mano sinistra, dalla quale derivò una malattia della durata di oltre 40 giorni, con indebolimento permanente dell'organo della prensione e ha evidenziato la compatibilità del tipo di ferita con la dinamica descritta dalla parte lesa e confermata dal teste Schenone, precisando, altresì, che una ferita di tali caratteristiche può essere prodotta anche senza comportare danni strutturali alla mano.

Sulla scorta del quadro probatorio sin qui delineato, appare chiara la penale responsabilità del Pigozzi in ordine al delitto ascrittogli, poiché nessuna delle testimonianze dedotte dalla difesa ha portato elementi tali da incrinare la solidità del materiale di prova a carico del prevenuto.

Dalle summenzionate dichiarazioni risulta che Azzolina e Schenone, insieme con altri fermati, furono prelevati all'Ospedale San Martino e da lì trasportati a Bolzaneto a bordo di un convoglio di mezzi della P.S. di cui facevano parte un FIAT "Ducato", condotto dal Pigozzi, una volante, guidata dal Torre, che aveva a bordo il Chiappello, e due FIAT "Marea", delle quali erano, rispettivamente, alla guida, Novello, con accanto Iacoella, e Rocco, con Bonaccorso quale membro dell'equipaggio.

A capo della squadra era la D.ssa Truppo, che prese contatto con i responsabili della struttura di Bolzaneto per la consegna dei fermati: a questo scopo, come ella ha dichiarato all'udienza dell'8/1/07, entrò nell'edificio, lasciando i fermati sul piazzale esterno, per cui non vide alcunché di quanto vi avveniva: analoga dichiarazione ha reso la teste Ausanio (udienza 12/1/07), la quale ha riferito di essere scesa dal veicolo sul quale si trovava e di avere, quindi, perso di vista i fermati.

Anche Torre, Chiappello e Iacoella e Novello non videro dove fossero state condotte le persone che erano a bordo del "Ducato", mentre i testi Rocco e Bonaccorso hanno riferito di essere usciti dalla caserma prima della consegna delle suddette persone: che Azzolina e Schenone si trovassero entrambi a bordo di tale automezzo è pienamente provato, avendolo ammesso lo stesso prevenuto nell'interrogatorio acquisito e utilizzabile ex art. 513 c.p.p.

Come si vede, nessuno dei testi che facevano parte della scorta al gruppo di fermati nel quale si trovavano Azzolina e Schenone ha potuto vedere quanto è accaduto sul piazzale, per cui si tratta di deposizioni completamente neutre e irrilevanti rispetto alla posizione dell'imputato Pigozzi: ne consegue, in forza delle considerazioni sin qui svolte, la condanna del prevenuto per il delitto ascrittogli al capo 57) della rubrica, commesso in danno di Azzolina Giuseppe; quanto alle aggravanti contestate, sussistono, certamente, quella dell'esser derivata dal fatto una malattia di durata superiore ai 40 giorni e quelle di aver agito in danno di persona che si trovava in stato di minorata difesa, vuoi per la condizione di fermato che per lo stato di debilitazione derivante dalle percosse già ricevute in via Tolemaide che lo avevano costretto a recarsi in ospedale, e di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri connessi a pubblica funzione, data la veste di pubblico ufficiale agente di P.G. ricoperta dall'imputato; non si ritiene, invece, sussistente l'aggravante dell'aver agito con crudeltà verso la persona offesa, non perché il fatto posto in essere dal Pigozzi non sia particolarmente odioso per le modalità di realizzazione, ma perché, giusta il costante insegnamento della Suprema Corte (per tutte, Cass. Sez. VI, sent. 03/224686) siffatta aggravante può essere ravvisata soltanto quando il soggetto agente inserisce, nella commissione del reato, un *quid pluris* di efferatezza che va oltre le ordinarie modalità esecutive della fattispecie criminosa, mentre, nel

caso concreto, la lesione e il dolore cagionati alla parte lesa, quantunque rilevanti, sono strettamente connaturati e indispensabili al tipo di evento dannoso che il Pigozzi aveva inteso provocare nei confronti dell'Azzolina.

Quanto, infine, alla determinazione della pena da irrogare all'imputato, ciò sarà oggetto di successiva valutazione.

Amadei Barbara:

a questa imputata sono ascritti ai capi 59), 60) e 61) i reati di cui agli art. 581 e 608 c.p. in danno della parte lesa Percivati Ester per averla, in occasione dell'accompagnamento in bagno, costretta a camminare con la faccia abbassata e le mani sulla testa e per aver consentito e non impedito che altri agenti presenti nel corridoio la ingiuriassero, la percuotessero e la minacciassero (capo 59);

il reato previsto dall'art. 610 c.p. sempre in danno della Percivati per averla costretta a chinare la testa all'interno della turca nel bagno (capo 60);

il delitto di ingiuria nei confronti della medesima Percivati per averla offesa chiamandola "puttana e troia" (capo 61).

La Percivati, arrestata verso le ore 17,30 di venerdì 20 luglio, è stata immatricolata alle ore 3.20 di sabato 21 luglio e tradotta al carcere di assegnazione alle 6,25 dello stesso giorno.

Già nella querela depositata il 19/10/01 la parte offesa affermava di essere stata costretta a camminare a testa bassa nel corridoio, di essere stata percossa al passaggio e di essere stata costretta a mettere la testa "quasi dentro il buco della turca per umiliarmi".

La Percivati ha, quindi, deposto all'udienza del 12/6/06, dichiarando: *"...l'agente donna che mi ha accompagnata in bagno era abbastanza alta, abbastanza robusta, con dei capelli neri a caschetto, lisci a caschetto fino un po' sotto le spalle, verso le spalle insomma, vestita con uniforme la D2...mi ha fatto uscire dalla cella, la donna poliziotto mi ha tagliato le manette, mi ha tolto le manette di plastica e mi ha tenuto le braccia in alto...era dietro di me mi teneva in pratica dritta con le mani in alto e mi ha fatto passare in mezzo al corridoio e dalle due parti del corridoio c'erano una decina di agenti...quasi tutti con la stessa uniforme per quel ricordo con dei guanti neri...quelli nel corridoio avevano dei guanti neri di pelle e passando mi sono presa più o meno calci e sberle da ognuno fino al bagno...alla fine sono praticamente caduta per terra e mi ha risollevato e mi ha detto di rimettermi in piedi in fretta l'agente donna che mi teneva da dietro...volendo entrare nel bagno in pratica la stessa agente donna mi ha preso la testa e me l'ha schiacciata per terra...non posso dire che mi abbia messo la testa proprio nel bagno però a pochi centimetri, ci avevo praticamente la testa nel bagno turco e...nel gabinetto e fuori...mi sono fatta insultare già nel corridoio, poi mi sono fatta insultare nel bagno...troia, puttana, porca...un po' questo genere di insulti o altri insulti del tipo più a riferimento sessuale, tipo: ma ti piace il manganello? Adesso te lo facciamo assaggiare..."* (e alla

domanda da chi provenivano gli insulti e in quale momento dell'accompagnamento) dagli agenti che erano lungo il corridoio dalla donna stessa che mi portava, dagli agenti che erano nel corridoio mentre la donna mi metteva la testa nel gabinetto e dopo al ritorno anche tornando in cella...gli agenti sono rimasti nel corridoio...non sono venuti a guardarmi mentre ero nel gabinetto...la porta del bagno è rimasta aperta...dopo questo ho potuto comunque andare al bagno ma con la porta aperta e con la donna poliziotto in faccia di me e dopo sono stata riportata in cella nello stesso modo in cui sono arrivata (e alla domanda se anche l'agente che l'accompagnava le avesse rivolto gli insulti) sì già dall'inizio mi sembra che mi ha insultato già da quando mi ha portato fuori dalla cella, fino a quando mi ha fatto passare e mi ha tenuto le mani da dietro, quando mi ha messo la testa nel gabinetto e quando mi ha riportato...(pagg. da 135 a 139 della trascrizione.

La narrazione dei fatti riferita dalla teste consente, innanzitutto, di sgombrare il capo dall'imputazione di cui all'art. 608 c.p. ascritta alla prevenuta sub 59), poiché quanto dichiarato dalla parte offesa sul punto posizione impostale durante il transito nel corridoio consente di nutrire un fondato dubbio sull'esatta dinamica del fatto, posto che, mentre in querela la Percivati riferisce di una posizione con la testa abbassata e le mani sopra la testa, nella deposizione resa al dibattimento, al contrario, non menziona più la postura del capo, limitandosi a parlare delle mani in alto sopra la testa: il suddetto dubbio appare vieppiù ragionevole ove si ponga mente alla precisione con la quale, nonostante il tempo trascorso dagli episodi narrati, la parte offesa ricorda tutti gli altri aspetti della sua vicenda in relazione all'imputata Amadei: ne consegue l'assoluzione della prevenuta dalla sola fattispecie contestatale al capo 59) come violazione dell'art. 608 c.p. perché il fatto non sussiste, a termini dell'at. 530 cpv c.p.p.

Per contro, la colpevolezza dell'imputata in ordine ai reati di cui agli artt. 581, 610 e 594 c.p. in danno della Percivati, contestati, rispettivamente, allo stesso capo 59) e ai capi 60) e 61), risulta pienamente provata, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

durante la testimonianza la parte offesa ha fornito una precisa descrizione dell'aspetto fisico dell'agente donna che l'aveva condotta al bagno "era una donna più alta di me penso faccia 1,75 io sono alta 1,70, aveva divisa D2, aveva gli anfibii, ed i capelli lisci lunghi al caschetto nero, benissimo truccata e benissimo pettinata...corporatura un po' robusta, non grassa ma muscolosa...però non era magra e ripeto benissimo truccata..." e l'ha riconosciuta con sicurezza, confermando l'individuazione già compiuta durante le indagini ("riconosco con molta sicurezza in quella che mi ha portato dalla cella in bagno e mi ha fatto mettere la faccia nel gabinetto") nella foto n. 284 dell'album della Polizia Penitenziaria "Sì è questa che ho riconosciuto" (pagg. 189 e 190 trascrizione): nella foto n. 284 è, appunto, raffigurata l'imputata Amadei Barbara, all'epoca

dei fatti agente della Polizia Penitenziaria addetta allo S.C.T.: questa risulta essere stata in servizio a Bolzaneto, secondo quanto emerge dal prospetto dei turni di servizio fornito dall'Amministrazione penitenziaria (doc. 4.7), senza interruzione, dalla mezzanotte di venerdì 20 luglio sino alle 20,00 di sabato 21 e anche dalle 8,00 alle 20,00 di domenica 22: sul punto, nel corso dell'esame, l'imputata ha precisato di avere preso servizio a Bolzaneto già intorno alle 20,00 del 20 luglio e di essere rimasta in attività sino alle 20,00 del 21, per poi tornare in servizio alle 8.15 del 22 luglio sino alle 20,00 dello stesso giorno.

Circa le modalità del servizio, la Amadei ha negato di aver accompagnato arrestate al bagno, mentre ha riconosciuto di aver partecipato a 2 traduzioni e, precisamente:

la prima, effettuata nella mattinata di sabato 21 intorno alle ore 6,00 in direzione del carcere di Alessandria per il trasporto di 3 ragazze, giunta a destinazione dopo circa 1 ora: delle detenute tradotte, ne ricorda una con capelli rasta che parlava francese, una con accento milanese che fungeva da interprete per la ragazza di lingua francese e una che rimase in silenzio: l'imputata ha riconosciuto, in sede di esame, la ragazza francofona nella foto raffigurante la Ender Taline e l'italiana che traduceva in quella della Franceschin Diana;

la seconda, eseguita la mattina di domenica 22 alle ore 9,30 circa con destinazione la Casa Circondariale di Vercelli, con capo scorta il Sovrintendente Sanna Pietro, autista l'agente Adamo Bartolo, con ritorno a Bolzaneto nel tardo pomeriggio: terminata questa traduzione l'imputata restò, a suo dire, sul piazzale della caserma sino a circa le ore 20,00; prima della traduzione ammanettò, in cella, con la collega Cozzolino, le detenute da tradurre, senza accompagnarle al cellulare e non ricorda quali fossero le detenute tradotte.

I documenti acquisiti dall'Amministrazione penitenziaria e, in particolare, gli ordini di traduzione (docc. 4.21 e 4.22) nonché la relazione n. 192179/7UR del 3/8/01 redatta dall'allora Capitano Pelliccia (docc. 4.20 e 6.1) consentono di ricostruire entrambe le traduzioni ricordate dalla prevenuta:

per quanto riguarda la prima, si tratta della traduzione prevista nell'ordine n. 0003 del 21/7/01 e relativa a sole 3 detenute: Franceschin Diana, Ender Taline e Percivati Ester, con capo scorta l'Ispettore Capo Picchia e iniziata alle ore 6,25, con arrivo a Alessandria alle 7,40: tra il personale di scorta non figura il nome della Amadei, sebbene esista uno spazio bianco a fianco dell'indicazione di un agente e nessun altro agente donna faceva parte della scorta;

la seconda traduzione è quella di cui all'ordine n. 010 del 22/7/01, relativa a 11 detenute, tra le quali Leone Katia, Flagelli Amaranta, Grippaudo Gabriella

e De Florio Anna, con capo scorta il Sovrintendente Sanna Pietro e orario di inizio alle 9,10, corrispondente all'incirca a quanto ricordato dall'imputata: tra i componenti la scorta è indicata la Amadei, per cui non vi è dubbio che si tratta della medesima traduzione alla quale ha fatto riferimento la prevenuta. La Amadei ha respinto gli addebiti, affermando di non aver mai vigilato le celle né accompagnato ai bagni alcuna detenuta e di non essere neanche entrata nella palazzina delle celle in occasione della traduzione verso il carcere di Alessandria: ha, poi, precisato che gli addetti al Prap Liguria non dovevano entrare nella struttura adibita a celle, bensì dovevano limitarsi a effettuare le traduzioni, tanto che in un'occasione un Capitano con divisa D2, che aveva chiesto all'Ispettore Olla personale femminile per fare servizio all'interno, si sentì opporre un rifiuto: questa circostanza è stata riscontrata dal teste Pedemonte Andrea (escusso l'11/5/07), il quale ha ricordato il rifiuto di Olla e è parimenti risultato in dibattimento che l'allora Colonnello Doria e Olla avevano raccomandato ai componenti del Prap Liguria di non entrare nel sito se non per i soli incumbenti connessi alle traduzioni.

Tale circostanza, tuttavia, come correttamente osserva il PM nella propria requisitoria, non ha valore decisivo ai fini di escludere la responsabilità dell'imputata: il surricordato invito di Doria e Olla, infatti, ha avuto i caratteri di una semplice raccomandazione di contenuto generale e nessuno dei testi dedotti dalla difesa ha potuto escludere che la Amadei fosse, comunque, entrata nella palazzina per servizio: in proposito, anzi, è stato dimostrato attraverso numerose deposizioni (per tutte: Sabella, 26/2/07; Ricci, 9/1/07; Mattiello, 9/1/07; esami Doria e Gugliotta, 29/10 e 28/9/07), che il personale dello SCT fu inviato all'interno della struttura per vigilare le celle, poiché l'Ispettore Gugliotta, responsabile della sicurezza del sito, disponeva soltanto di 2 uomini, il coimputato Incoronato e Moraschi, già impegnati per l'esecuzione delle perquisizioni e per il servizio di autisti, in particolare, come si dirà in seguito, il Moraschi: per quanto riguarda gli agenti donna dello SCT, queste furono impiegate nella loro totalità, con estensione agli incumbenti relativi alle arrestate ancora da immatricolare, poiché la P.S. non aveva personale femminile sufficiente alla bisogna (conferma il teste Sabella).

Inoltre, la presenza della Amadei nel sito è perfettamente compatibile con quella della Percivati e la stessa imputata ha ammesso di aver preso parte alla scorta che ha tradotto la suddetta parte lesa; parimenti la prevenuta ha ammesso di avere indossato, durante il servizio, la divisa mimetica della Polizia Penitenziaria (foto D2) e in riferimento alla sua fotografia ha precisato che questa risaliva a circa un anno prima del luglio 2001, che il taglio di capelli era sempre quello e che i capelli erano solo un poco più corti.

Peraltro, la Ender ha ricordato di essere stata anche lei accompagnata in bagno da un agente donna in divisa grigia, che era anche di guardia davanti alla cella e che avrebbe poi fatto parte della scorta per la traduzione a Alessandria (al riguardo, la stessa imputata ha confermato la presenza della Ender tra le ragazze condotte a Alessandria): la Ender ha anche riferito che, alle sue ripetute richieste di essere condotta in bagno, la suddetta agente donna le rispose di farsela addosso e ha descritto le fattezze di questa donna in modo perfettamente corrispondente alla descrizione già data dalla Percivati (con particolare riferimento ai capelli neri a caschetto) e alle effettive sembianze della prevenuta.

La dovizia dei riscontri e le particolareggiate descrizioni dei fatti e delle caratteristiche fisiche dell'imputata fornite dalla Percivati e dalla Ender consentono di ritenere dimostrata la penale responsabilità della Amadei per i reati di cui all'art. 581 c.p. (capo 59) e 610 e 594 c.p. (capi 60 e 61) in danno di Percivati Ester, con le aggravanti, contestate sub 60) e 61) di aver abusato dei poteri e violato i doveri correlati alla pubblica funzione svolta e di aver agito in danno di persona in stato di minorata difesa, ravvisabile nel trovarsi la Percivati in stato di arresto e in condizioni di non potersi difendere dalle percosse inflittele dagli agenti posti ai lati del corridoio, mentre non va ritenuta sussistente l'aggravante dei motivi abietti e futili, per le ragioni già esposte trattando la posizione del coimputato Gaetano Antonello, ragioni alle quali integralmente si rimanda: consegue, perciò, la condanna della Amadei per i sopra elencati delitti, mentre la pena verrà quantificata più avanti.

Resta da esaminare il reato di cui all'art. 608 c.p. contestato alla stessa Amadei al capo 62) in danno di Leone Katia, Flagelli Amaranta. Grippaudo Gabriella e De Florio Anna:

per questo reato già il PM ha chiesto l'assoluzione della prevenuta per difetto di prova sufficiente sulla commissione del fatto a opera dell'imputata: tale richiesta trova concorde questo Collegio, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

l'imputata è stata riconosciuta soltanto da due delle persone offese menzionate nel capo di imputazione, cioè Leone e Flagelli, le quali, tuttavia, non hanno manifestato certezza nel riconoscimento sin dalla fase delle indagini; inoltre la Flagelli ricorda un colore di capelli (castano) non corrispondente a quello della prevenuta, che ha i capelli neri, e la colloca davanti alla cella già dalla notte, cosa impossibile perché la Amadei ha preso servizio solo alle ore 8,00 di domenica 22 luglio; per di più sia la Leone che la Flagelli parlano di una coppia di agenti donna in uniforme grigia di guardia alla cella, precisando che una di queste, quella con capelli più scuri a caschetto, era quella riconosciuta: tuttavia la descrizione dell'aspetto delle due agenti fornita dalle testi non coincide, in quanto la Leone si riferisce a

un'agente bionda e alta mentre la Flagelli descrive una donna piuttosto minuta, con ricciolini e occhiali, un po' "nervosetta".

Pertanto, la Amadei Barbara deve essere mandata assolta dall'imputazione sub 62) della rubrica, ex art. 530 cpv, c.p.p., per non aver commesso il fatto.

Patrizi Giuliano:

La contestazione mossa al Patrizi è contenuta nel capo 68) della rubrica e consiste nella violazione dell'art. 581 c.p. per avere colpito Lupi Bruno, in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria rimasti ignoti, mentre la parte lesa attraversava il corridoio per essere condotto al fotosegnalamento e da lì riportato in cella.

Il Lupi, arrestato intorno alle ore 16.40 del 20/7/01, è stato immatricolato alle ore 1,25 del 21: all'udienza del 14/2/06 ha depresso, ricordando le seguenti circostanze: "*...quindi dopo la visita medica sono stato prelevato da un agente in borghese, portato fuori dalla cella e qui sui due lati della cella c'erano due file lunghe alla destra ed alla sinistra del corridoio di agenti della Polizia Penitenziaria...ricordo perfettamente la divisa...quella che ha accompagnato per tutta la notte...ricordo l'agente in borghese mi ha fatto chinare e mi ha spinto lungo questo corridoio dove sono stato, venivo colpito in continuazione, ripetutamente da tutti quanti da queste due file di agenti... due file di persone alle quali venni lanciato e che tutti iniziano a colpirti in particolare sopra la schiena, sopra la testa, perché eravamo piegati, eravamo chinati, quindi in particolare anche sui fianchi e con gli anfibi, ricordo perfettamente il rumore dei guanti e che avevano dei guanti neri con i quali ci picchiavano e siamo stato colpiti duramente per tutto questo tragitto, noi correavamo il più possibile per arrivare alla fine, e cercavano anche di farmi inciampare ed in particolare il trattamento più duro l'ho ricevuto al ritorno forse anche perché ero già provato dalle percosse dell'andata...al ritorno appunto sono stato ripreso da questo agente e sono stato riportato da questo agente della Digos all'ingresso... c'era di nuovo questo corridoio nella stessa identica posizione di prima...sono stato nuovamente lanciato in questo corridoio e colpito in tutti i modi possibili ma anche più duramente della volta prima e quando sono tornato in cella, avevo del sangue all'interno della bocca...sono stato colpito non so assolutamente in che modo perché in quella confusione di colpi non potevo distinguere niente, so solo che quando ero tornato avevo dei dolori ovunque e il sangue nella bocca...*" (pagg. 78 e 79 trasrisione); il teste ha poi descritto uno degli agenti che lo colpì in corridoio: "*...mi ricordo uno in particolare, perché era un agente che avevo già visto altre volte in diverse occasioni...all'interno della mia permanenza, non ricordo dove, comunque era una faccia che ricordo in continuazione...era non molto alto e non grasso però abbastanza pieno e non se era proprio pelato comunque insomma non aveva molti capelli, una parte di capelli, i capelli, pelato sicuramente lo era parzialmente. Questo agente lo ricordo perfettamente perché fu uno dei primi che mi colpì...non so se proprio il primo, comunque uno dei primi che mi colpì e infatti è l'unico che ho potuto*

distinguere proprio perché era il primo perché poi dopo due secondi era impossibile capire qualche cosa...; a domanda sul colore dei capelli: "non lo ricordo con precisione proprio perché erano pochi" (pagg. 79 e 80 trascrizione):

La parte offesa ha, poi, riconosciuto, confermando l'individuazione già effettuata in sede di indagini, nella foto 75 dell'album della Polizia Penitenziaria la persona la lui descritta come quella che lo colpì in corridoio e detta foto riproduce le sembianze dell'imputato Patrizi Giuliano (sul punto, il testimone ha precisato: "...sì, sì quello, il primo...uno dei primi che mi ha colpito nel corridoio e una delle persone che ho visto più presenti...di lui ricordo sicuramente il braccio che si alzava per colpirmi al volto e poi nello stesso momento ho ricevuto anche pugni e calci..." (pagg. 86 e 87 trascrizione).

Quanto alla collocazione temporale del fatto, non vi è dubbio che esso si sia verificato prima dell'immatricolazione, con relativo passaggio in carico all'Amministrazione Penitenziaria, avvenuta, per il Lupi, come si è notato, alle ore 1,25 del 21/7/01, poiché il teste lo ha situato in occasione dei transiti in corridoio per e dal fotosegnalamento: orbene, il prospetto degli orari di servizio del personale della Polizia Penitenziaria a Bolzaneto (doc. 4.7) indica il Patrizi in servizio con turno "h 24" dal venerdì 20 luglio sino alla domenica 22 e, particolarmente il 20 luglio dalle ore 6,00 alle ore 24,00.

Ulteriori riscontri alle dichiarazioni della parte offesa sono offerti dalle seguenti circostanze, provate in dibattimento:

- presenza dell'imputato in una fascia oraria compatibile con la collocazione temporale del fatto offerta dal Lupi;
- individuazione fotografica espressa in termini di assoluta sicurezza, accompagnata da una descrizione fisica del prevenuto corrispondente alla sua foto, come questo Collegio ha potuto apprezzare nel corso della deposizione della parte lesa;
- accompagnamento al fotosegnalamento a opera di un agente in borghese dell'ufficio trattazione atti, elemento ampiamente provato in dibattimento (cfr., per tutte, deposizioni Norville, Tripisciano, Troisi, Zanotto, Benedetti);
- situazione del corridoio perfettamente coincidente con quella descritta dalla maggior parte delle deposizioni delle parti offese;
- altre individuazioni dell'imputato come autore di percosse, effettuate dalle seguenti parti lese:
Carcheri Alessandro, che, all'udienza del 6/2/06, ha confermato il riconoscimento, nella foto dell'imputato Patrizi, dell'autore delle percosse in cella in suo danno;
- Manganelli Danilo, il quale, deponendo il 28/2/06, riconosce,

nella fotografia dell'album della Polizia Penitenziaria rammostratagli in udienza, il Patrizi come l'agente con la divisa

D2 (mimetica grigia, cfr. fascicolo divise sottoposto il testimone), calvo, con accento romanesco (l'imputato, infatti, è laziale, in quanto nato a Monte San Giovanni Campano, in Provincia di Frosinone) che, in cella, mentre il teste era nella posizione vessatoria a gambe divaricate e viso al muro, lo colpì in testa con un manganello e lo derise per il cognome Manganelli.

Pertanto, provata appare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli al capo 68) della rubrica: quanto alle contestate aggravanti, mentre sussistono certamente quelle di aver abusato dei poteri e violato i doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita, essendo il prevenuto all'epoca dei fatti Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, e di aver agito in danno di persona in condizioni di minorata difesa, in quanto il Lupi non solo era in uno stato di soggezione dovuto all'arresto, ma era anche impossibilitato a porre in essere qualsiasi movimento di difesa dalle percosse che gli piovevano addosso dai due lati del corridoio, in quanto trattenuto dall'agente Digos che lo accompagnava, non può, invece, essere ravvisata l'aggravante dei motivi abietti e futili, per le stesse ragioni esposte trattando la posizione del coimputato Gaetano, al quale è stata contestata la medesima circostanza, ragioni da intendersi, qui, per brevità, integralmente richiamate e trascritte: consegue, quindi, la condanna del Patrizi per il reato come sopra addebitatogli e con le aggravanti qui riconosciute sussistenti: la quantificazione della pena è riservata al prosieguo.

Cerasuolo Daniela:

La Cerasuolo è accusata, al capo 64), del reato ex art. 608 c.p. in danno di Germanò Chiara per averla, durante l'accompagnamento in bagno, costretta a camminare con la faccia abbassata e le mani sulla testa e avere consentito che altri agenti in corridoio la ingiuriassero, la colpissero e la minacciassero.

In ordine a questa imputazione, il dibattimento non ha consentito di fare sufficiente chiarezza, posto che la stessa parte offesa ha offerto una descrizione della posizione che l'imputata le avrebbe fatto tenere nell'attraversamento del corridoio che non coincide completamente con quanto contestato nel capo di imputazione, il quale costituisce la via maestra da cui il giudicante non deve mai deviare, pena la violazione delle fondamentali garanzie difensive dell'imputato: la Germanò, infatti, nella sua deposizione del 6/3/06, non fa alcun cenno alla testa bassa, limitandosi a parlare di "*mani sulla testa*" o "*dietro alla testa*": inoltre, nel corso dell'istruttoria dibattimentale è venuto meno, per le ragioni che si esporranno

nel paragrafo seguente, dedicato all'esame dell'imputazione sub 65), l'importante elemento di riscontro alle dichiarazioni della Germanò, costituito dalla deposizione della parte offesa Partesotti Giorgia, che, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe stata vittima di identica condotta criminosa posta in essere dalla prevenuta: alla luce di tutto ciò, si giustifica una pronuncia di assoluzione della Cerasuolo dal reato ascritto al capo 64) della rubrica perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, cpv, c.p.p.

A analoga conclusione deve pervenirsi in ordine al reato sub 65) (art. 608 c.p. in danno della parte lesa Partesotti Giorgia per avere tenuto, nei confronti di quest'ultima, una condotta identica a quella addebitata a proposito della Germanò al capo precedente): lo stesso PM, infatti, ha chiesto l'assoluzione della prevenuta da questo delitto non ritenendo sufficientemente provata la riferibilità del fatto all'imputata stessa, poiché, sebbene gli orari indicati dalla parte offesa siano compatibili con la presenza in servizio della Cerasuolo e la descrizione fornita in udienza delle sembianze della donna che la accompagnò al bagno sia somigliante alle fattezze dell'imputata, tuttavia il colore della divisa ricordato dalla Partesotti (blu scuro) non corrisponde a quello della divisa effettivamente indossata all'epoca dalla prevenuta (grigia, D2) e la suddetta parte lesa, nella sua deposizione, ha dichiarato di non ricordare nulla sul punto riconoscimento: dette argomentazioni della Pubblica Accusa trovano concorde questo Collegio, perché del tutto aderenti alle risultanze dibattimentali: ne discende l'assoluzione della Cerasuolo dal delitto ascritto sub 65) per non aver commesso il fatto, a termini dell'art. 530 cpv,, c.p.p.

Incoronato Alfredo:

al capo 66) è ascritto al prevenuto Incoronato Alfredo il reato di lesioni personali in concorso con il medico dell'Amministrazione Penitenziaria Amenta Aldo (di cui al capo 108), in danno di Lorente Garcia Luis Alberto per averlo colpito più volte durante la perquisizione in infermeria, cagionandogli, in tal modo, una frattura costale.

Lorente Garcia Luis, arrestato circa alle ore 16,00 di venerdì 20 luglio, è stato immatricolato alle 2,00 del sabato 21; già nella querela depositata il 9/10/01 la parte offesa, sul punto, esponeva: "*successivamente fui portato davanti a due persone in camice bianco, qui mi fecero alzare le braccia e in quel momento un agente in divisa grigia mi diede un forte pugno che mi ruppe una costola destra, come mi fu certificato a Saragozza...*"; nella sua deposizione resa il 16/10/06, il Lorente ha dichiarato: "*...poco dopo mi portarono nella stanza che qui si descrive come ...con il numero 3, infermeria, numero 3, lato destro...come si entra al lato destro c'era un tavolo e lì seduto c'era una persona con un camice bianco. Vicino al tavolo c'era un'altra persona in piedi, anche questa persona con un camice bianco, più o meno potrei descrivere con i lineamenti era una persona sui cinquant'anni...quella in piedi*

aveva sui cinquant'anni, abbastanza grasso, con il naso rosso, pochi capelli, piuttosto grigio e con il camice sbottonato, con il camice bianco di medico...quello che stava seduto sembrava più piccolo, ancorché stesse seduto, come altezza, come statura...ricordo che c'erano parecchi poliziotti...di grigio...tutti di grigio e alcuni con il giubbotto e altri senza...l'uomo, quello che sembrava un medico, quello che ho descritto, che aveva uno stetoscopio, si avvicinò verso di me e fece come un gesto come di auscultarmi...fece un gesto come per farmi sollevare le braccia e dal momento in cui avvicinava il suo stetoscopio i poliziotti che mi avevano circondato si erano avvicinati anch'essi e mi diedero un pugno nel petto...(e a domanda su quanti erano i poliziotti) sei, cinque o sei...il primo pugno me lo diede un poliziotto e poi me ne diedero successivamente...ho descritto il primo pugno perché l'ho sentito più forte...un colpo con la mano...alle costole, sulle costole...il lato destro...al petto, alla schiena, in tutto il torace incluso l'addome (alla domanda su cosa facesse durante le percosse la persona con lo stetoscopio e il camice bianco)...denuncia l'aggressione...denuncia...l'aggressione io credo in italiano...poi successivamente mi misero sul lettino e mi colpirono...pugni al torace senza poter distinguere se venivano da uno o dall'altro (da pag. 16 a 25 trascrizione).

Il racconto del Lorente è confermato dall'infermiere Pratissoli Ivano, il quale, deponendo il 6/2/07, ha ricordato che "...a un certo punto un agente è venuto dentro con un ragazzone che aveva ancora i laccetti dietro la schiena...della penitenziaria. Ha accompagnato questo ragazzo qui e si è messo davanti al tavolo del Dottor Amenta al quale...il quale ha chiesto il nome e il cognome a questo ed io ero deputato a scrivere, insomma, questo Garcia...Garcia sì...spagnolo...e allora lì all'improvviso, io ero di fianco, cioè se posso spiegare... il Dr. Amenta era a sedere come sono io, io ero lì di fianco al tavolo che scrivevo questa scheda in modo tranquillo, è venuto accompagnato e a un certo punto ho visto questo agente che si è messo un paio di guanti imbottiti...il moro...quello delle perquisizioni...in quel momento il biondo non c'era perché era andato, credo, a prendere qualcuno con l'auto da portare alla caserma ed era rimasto il moro con noi... era andato a fare un servizio di automobile...l'ha portato dentro un altro agente...e quando è arrivato dentro che lui era lì in piedi a dire nome e cognome l'agente inaspettatamente ho visto che si infilato i guanti, poi gli ha detto "Tu che cazzo hai intenzione di fare, stronzo", poi gli ha dato un cazzotto alla bocca dello stomaco, che il ragazzo è caduto sul tavolo cioè si è appoggiato sul tavolo...questo io l'ho chiesto al Dottor Amenta, gli ho chiesto "Ma che cosa ha fatto questo?" e Amenta mi ha detto che ha offeso qualcuno di grosso...io non lo so quello che era accaduto fuori. Dopo di che lui si è rimesso in piedi con una paura, rabbia, non so cosa e poi si è appoggiato sul lettino che stava dietro con lo stomaco e dopo hanno continuato a dargli un po' di pugni ai reni...i due agenti quello che lo aveva accompagnato e l'altro...lo colpirono sulla schiena ed ai reni lui aveva le braccia ancora...aveva ancora i laccetti... (alla domanda se avessero dato più colpi) sì pugni...(pagg. da 152 a 155 trascrizione); circa la

presenza dell'altro infermiere Poggi: *"no, non c'era...Poggi non c'era, era fuori...gliel'ho detto dopo. Gli ho detto "Dio santo"...ho detto "Oh Marco, ma dove siamo capitati!...gliel'ho detto il sabato..."*(pag.158 trascr.).

Nella prima parte della sua deposizione il Pratissoli aveva precisato che le perquisizioni in infermeria venivano eseguite da una coppia di agenti della Polizia Penitenziaria con la divisa mimetica grigia tipo D2 ,senza gilet, coppia di cui uno definito dal teste "il biondo" e l'altro indicato come "il moro": aveva, inoltre, aggiunto che mentre "il biondo" era sempre gentile e non aveva mai colpito alcuno, "il moro", invece, era molto aggressivo, con fisico palestrato e capelli trattati con il gel, fornendone la seguente descrizione fisica: *"...era alto come me che sono 1,72-1,70...era un ragazzo non grasso, era con un fisico da palestra insomma, aveva le braccia che era proprio uno sportivo ecco"* (pag. 155 trascr.); il teste ha, poi, riconosciuto l'agente "moro", confermando l'individuazione già effettuata in indagini, nella foto 347 dell'album della Polizia Penitenziaria raffigurante l'imputato Incoronato Alfredo. Ha anche riconosciuto l'agente biondo nella foto 374 dello stesso album che riproduce le sembianze dell'agente Moraschi Pasquale; il Pratissoli, infine, ha anche fornito una descrizione della parte lesa spagnola: *"era un ragazzone ben piantato, proprio classica faccia da spagnolo, bruno...era corpulento, era né grasso né magro ma corpulento, l'altezza secondo me era su 1,80 era alto, non so io ero a sedere ma lui era bello alto..."* (pag. 157 trascr.) e l'ha riconosciuta nella foto segnaletica raffigurante Lorente Garcia Luis Alberto.

Dette risultanze dibattimentali provano in modo certo sia il verificarsi dell'evento che la sua attribuibilità all'imputato Incoronato Alfredo (in concorso con il medico Amenta, come si dirà del capitolo della presente sentenza dedicato alle imputazioni a carico del personale sanitario): le dichiarazioni della parte offesa, infatti, già di per sé precise, dettagliate e coerenti hanno trovato puntuale riscontro nella deposizione del teste Pratissoli, presente al momento della commissione del fatto: le due ricostruzioni dell'accaduto mostrano, altresì, in ordine alla dinamica della vicenda, punti comuni molto significativi quanto alla genuinità:

1. il pestaggio viene descritto come articolatosi in due momenti, il primo in cui la parte lesa era in piedi davanti alla scrivania del medico e la seconda quando la vittima era appoggiata al lettino dell'infermeria;
2. il fatto è stato compiuto alla presenza di più persone, delle quali alcuni sanitari e altri appartenenti alla Polizia Penitenziaria, con indosso la divisa mimetica tipo D2:

a quest'ultimo riguardo, in merito al numero delle persone presenti nella sala medica esiste, tra il racconto della parte offesa e la deposizione del teste, una lieve divergenza, poiché il testimone ricorda almeno 4 persone (lui stesso, il medico, l'agente che aveva accompagnato in infermeria il Lorente e l'agente

“moro” addetto alle perquisizioni), mentre la persona offesa riferisce di un numero superiore di agenti in divisa grigia: detta circostanza, tuttavia, non è tale da minare l’attendibilità delle dichiarazioni, apparendo soltanto indice della presenza di più persone nella stanza, fatto percepito immediatamente dalla parte lesa e particolarmente evidenziato come sintomo del fatto che la stessa persona offesa percepì con disagio l’incombere di più persone su e intorno a lui.

Va, inoltre, sottolineato che il teste Pratissoli ha, come si è rilevato, riconosciuto con certezza nella foto segnaletica del Lorente Garcia la persona picchiata e ne aveva in precedenza descritto con precisione le sembianze, descrizione che corrisponde perfettamente alle reali fattezze del Lorente che questo Collegio ha avuto modo di osservare nel corso della sua testimonianza, ricordando anche il particolare, riferito pure dalla stessa parte lesa, della presenza dei “laccetti” che legavano le mani del Lorente quando questi venne condotto in infermeria, particolare che non può che essere frutto dei ricordi del teste, dato che la foto segnaletica non consente di vedere le mani della persona offesa.

Quanto alla frattura della costola subita dal Lorente, la prova della sua esistenza è offerta dal certificato di un centro clinico di Saragozza (SP), redatto pochi giorni dopo i fatti di cui è processo (il 27/7/01) e prodotto dal PM: parimenti dimostrato deve ritenersi il nesso causale tra detta lesione e il pugno inferto dall’imputato in virtù del fatto che la parte lesa ha ricordato il primo colpo (che, giova ricordare, fu quello vibrato dall’Incoronato) come il più forte e che il teste Pratissoli ha riferito che, dopo quel primo colpo, il detenuto si piegò sul tavolo al quale era seduto il Dr. Amenta.

Nessun dubbio può, infine, nutrirsi sulla riferibilità del pugno che provocò la lesione costale al Lorente all’azione del prevenuto, in forza delle seguenti circostanze:

il riconoscimento dell’Incoronato effettuato dal Pratissoli è stato operato in termini di sicurezza e ha, del resto, trovato riscontro in numerose risultanze processuali:

in primis, la descrizione che ne dà il teste corrisponde alle reali sembianze dell’imputato quali sono raffigurate nella foto esistente nell’album della Polizia Penitenziaria;

in secondo luogo, varie deposizioni e emergenze documentali hanno dimostrato che il prevenuto era effettivamente uno dei due agenti della P.P. addetti alle perquisizioni all’interno dell’infermeria:

sia, infatti, i testi Sabella (deposizione 26/2/07), Moraschi (13/2/07), Poggi (6/2/07) che l’imputato Gugliotta (esame 28/9/07) hanno tutti concordemente affermato che l’Incoronato e il Moraschi erano i soli due agenti maschi comandati a eseguire le perquisizioni in infermeria e che, in

tale servizio, portavano la divisa grigia con guanti scuri, ma senza il gilet nero in dotazione (cfr. foto divisa D2 nel fascicolo delle divise dei vari Corpi di polizia che avevano operato a Bolzaneto durante il G8); oltre a ciò sia il Dr. Sabella che l'infermiere Poggi hanno ricordato che l'unico dei due agenti scuro di capelli era l'Incoronato, mentre il Moraschi aveva i capelli chiari.

Il fatto, poi, che il Moraschi, nella sua testimonianza, abbia affermato di non aver mai assistito a atti di violenza all'interno dell'infermeria non ha alcuna rilevanza probatoria in favore dell'imputato, solo che si ponga mente al fatto che il teste Pratissoli ha dichiarato che, al momento del pestaggio ai danni del Lorente, il Moraschi non era presente perché impegnato in "*servizio di automobile*" e tale circostanza è stata confermata dallo stesso Moraschi, il quale ha precisato di aver svolto anche compiti di autista, a volte anche da solo, lasciando, in tali occasioni, l'Incoronato al casellario per l'effettuazione delle perquisizioni.

Circa i riscontri documentali, va menzionata la relazione di servizio redatta dallo stesso imputato, dalla quale (doc. 6.8) risulta che questi fu effettivamente impiegato, a Bolzaneto, nell'attività di perquisizione degli arrestati e catalogazione dei loro effetti personali.

Esiste, poi, il prospetto degli orari di servizio del personale di P.P. presente nella caserma di Bolzaneto (doc.4,7) dal quale si ricava che l'Incoronato era presente in servizio ininterrottamente dalle ore 7,00 del 20 luglio alle ore 8,00 del 21.

Vero è che il Pratissoli, deponendo presso il D.A.P. in sede di indagine ispettiva interna, aveva affermato che ricordava presenti al momento dell'aggressione al Lorente sia il Moraschi che il Poggi e aveva anche redatto uno schizzo della stanza, indicandovi la posizione ivi assunta dalle predette persone (lo schizzo è agli atti del dibattimento, perché prodotto dal PM), tuttavia il teste è stato estremamente leale nel riferire questo fatto durante la sua testimonianza nanti questo Tribunale, precisando di essere incorso in errore avanti il D.A.P. sul punto, a causa del fatto che il Poggi si allontanava spesso dall'infermeria per ragioni di servizio (per es., al fine di fotocopiare documentazione clinica degli arrestati, come confermato dallo stesso Poggi nella sua deposizione) e che il Moraschi svolgeva anche incombenze di autista e era stato da lui visto sempre corretto nell'eseguire le perquisizioni.

Tale discrepanza non inficia l'attendibilità del teste, poiché è chiaro che il Pratissoli nelle dichiarazioni rese al D.A.P. non ha ricordato con precisione, mentre deponendo nanti questo Collegio ha riferito gli avvenimenti con maggiore puntualità anche per il notevole sforzo di memoria richiesto dal più alto livello di approfondimento di chi conduceva l'esame in dibattimento: di ciò costituisce conferma il fatto che lo stesso Moraschi ha, come già evidenziato, ammesso di essersi più volte assentato dall'infermeria per

adempiere ai suoi altri compiti di autista e anche il Poggi ha riconosciuto che spesso usciva fuori dalla sala medica per eseguire fotocopie.

Infine, il confronto disposto in dibattimento tra il Pratissoli e il Poggi ha consentito di accertare che nello stesso giorno di venerdì 20 luglio 2001 si verificarono, all'interno dell'infermeria, due distinti episodi di percosse in danno di due diverse parti offese e che a quello che ebbe come vittima il Lorente assistette il solo Pratissoli: a conferma di ciò vale la circostanza che anche gli arrestati Manganelli Danilo e Sesma Gonzales, entrambi fermati venerdì 20 luglio, hanno riferito di episodi violenti avvenuti in infermeria e che il Poggi non ha riconosciuto il Lorente come la persona da lui vista picchiare nella sala medica.

Pertanto, sulla scorta delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi provata la penale responsabilità dell'Incoronato per il delitto ascrittogli sub 66) della rubrica: ne segue la condanna del prevenuto, con il riconoscimento, tra le aggravanti contestate, di quelle consistenti nell'aver agito in violazione dei doveri e con abuso dei poteri connessi a pubblica funzione, attesa la sua qualifica, all'epoca dei fatti, di agente della P.P. e di aver commesso il fatto in danno di persona in condizioni di minorata difesa, posto che la vittima del reato si trovava in stato di soggezione connesso alla sua veste di arrestato e in situazione tale da non potersi adeguatamente riparare dalle percosse, avendo le mani strette dai c.d. "laccetti"; non può, invece, ritenersi concretamente configurata l'altra aggravante contestata, aver cioè agito per motivi abietti e futili, per le stesse ragioni già ampiamente esposte in sede di esame della posizione del coimputato Gaetano Antonello, al quale è stata contestata identica aggravante, e alle quali qui, per brevità, integralmente si rimanda.

Si impone, adesso, affrontare le posizioni processuali degli imputati che prestavano servizio nella c.d. "area matricola" e, *in primis*, in virtù del loro grado e della funzione concretamente svolta nella struttura di Bolzaneto, dei prevenuti Ispettori della Polizia Penitenziaria Fornasiere e Tolomeo, rispettivamente (cfr. soprattutto deposizione del teste Sabella), coordinatore dei servizi matricola istituiti presso i siti detentivi di transito di Forte S. Giuliano e Caserma VI Reparto Mobile di Bolzaneto, il Fornasiere, e responsabile dell'ufficio matricola operante in Bolzaneto, il Tolomeo.

Fornasiere Giuseppe:

per questo imputato lo stesso Ufficio del PM ha chiesto, nella propria requisitoria, la dichiarazione di assoluzione, con la formula prevista dal capoverso dell'art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto attribuitogli al capo 69) dell'imputazione; questo Collegio condivide siffatta scelta, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

il Fornasiere, esaurito il compito, che gli era stato affidato, di organizzazione degli uffici matricola di S. Giuliano e Bolzaneto, rimase in quest'ultimo sito, dietro richiesta verbale del Colonnello Doria, per coadiuvare l'attività della matricola e collaborare, in via generale, all'attività che l'Amministrazione Penitenziaria doveva svolgere all'interno della caserma, con un incarico, quindi, non specificamente rivolto ai compiti di immatricolazione degli arrestati, anche se, di fatto, la sua attività è consistita, prevalentemente, nella collaborazione con i matricolisti.

Da ciò discende, sia in virtù della sua posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai componenti dell'ufficio matricola, sia in forza della sua qualifica di Ufficiale di P.G., l'esistenza, in capo all'imputato, del dovere di impedire la commissione, da parte degli agenti preposti alla verbalizzazione delle dichiarazioni dei soggetti arrestati, di eventuali reati di falso, contestati nel presente procedimento ai singoli appartenenti all'"area matricola" del sito di Bolzaneto, nell'ipotesi in cui l'imputato stesso ne avesse avuto la consapevolezza.

Al fine di valutare se il prevenuto sia venuto meno a tale dovere, si da configurare, a suo carico il concorso morale con i pretesi autori del falso, ex art. 110 c.p, ovvero la responsabilità ai sensi dell'art. 40 c.p. occorre, soprattutto, esaminare i suoi tempi di presenza nel sito di Bolzaneto: dal prospetto proveniente dal D.A.P. (doc. 4.7 prodotto dal PM) il Fornasiere risulta presente nel corso di tutti e tre i giorni del vertice G8 con orario "h 24", tuttavia l'imputato ha, durante l'esame dibattimentale del 2/10/07, precisato che la sua permanenza in loco non era continuativa, ma subiva delle interruzioni motivate dalle pause per il pranzo e la cena e per il riposo, circostanza del tutto credibile a fronte del fatto che il prevenuto ha prestato servizio 24 ore su 24 nell'arco di tre giorni.

Per quanto riguarda il momento dell'immatricolazione degli arrestati provenienti dalla Scuola "Diaz" l'imputato ha dichiarato di non essere stato presente perché si trovava a cena in un ristorante sito in luogo diverso da quello ove sorge la caserma di Bolzaneto e non aver fatto più ritorno in detta caserma dopo cena (pag. 39 della trascrizione dell'esame Fornasiere): tale dichiarazione ha trovato riscontro nella ricevuta fiscale del ristorante "Da Jolanda" (sito in località Isoverde) prodotta all'udienza del 2/10/2007 e non è risultata smentita nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, per cui può fondatamente concludersi che non vi è prova sufficiente della presenza nella stanza della matricola del prevenuto al momento delle operazioni di immatricolazione relative agli arrestati alla "Diaz" e, conseguentemente, della sua consapevolezza della perpetrazione del reato di falso così come contestato, nel capo di imputazione, ai diversi componenti dell'ufficio matricola.

Pertanto, il Fornasiere deve essere assolto dal delitto contestatogli al capo 69) della rubrica per non aver commesso il fatto, a termini dell'art. 530, cpv, c.p.p.

Tolomeo Paolo:

l'istruttoria dibattimentale (per tutte, deposizione Sabella) ha provato che l'imputato, che all'epoca dei fatti aveva il grado di Ispettore della Polizia Penitenziaria, era responsabile dell'area matricola del sito detentivo provvisorio di Bolzaneto e aveva, in tale veste, predisposto il modulo destinato a raccogliere le dichiarazioni di primo ingresso degli arrestati, prendendo, a tale scopo, a modello, soprattutto il modulo usato nell'ufficio matricola del carcere dell'Ucciardone in Palermo, presso il quale egli prestava normalmente servizio (cfr. esame del prevenuto, tenutosi all'udienza del 2/10/07 e dichiarazioni dell'imputato Sabia Colucci 7/11/03 al PM, acquisite al fascicolo dibattimentale a termini dell'art. 513 c.p.p.).

Parimenti dimostrata (cfr. esami del Tolomeo e del coimputato Nurchis, quest'ultimo reso all'udienza del 5/10/07, dichiarazioni rese al PM dai coimputati Sabia Colucci, Amoroso e Mulas, rispettivamente in data 7/11/03 e 28/11/03, lette al dibattimento ex art. 513 c.p.p.) è risultata la circostanza che del suddetto modulo erano state predisposte due versioni, di cui una contenente la dichiarazione di non voler avvertire i parenti e/o i consolati dell'avvenuto arresto e, l'altra, di tenore opposto, con la dichiarazione, cioè, di volere che dell'arresto fosse dato avviso ai parenti e/o ai rispettivi consolati: il fatto che i moduli fossero stati precompilati nelle suddette parti, non rappresenta, tuttavia, a parere del Collegio, un elemento che possa ridondare a carico del Tolomeo né degli altri imputati appartenenti all'ufficio matricola, posto che si tratta di un dato di fatto "neutro", in quanto, di per sé, la precompilazione di un modulo con diversi contenuti non costituisce un illecito, ma un mero sistema di semplificazione e velocizzazione del lavoro, purchè, ovviamente, all'interessato venga sottoposto e fatto sottoscrivere il modulo contenente la versione corrispondente alle dichiarazioni e alla volontà effettivamente espresse.

Ciò premesso, va rilevato come in dibattimento sia apparso provato il fatto che il Tolomeo, a partire dalle ore 23-23,30 della notte tra il 22 e il 23 luglio 2001, durante la quale vennero immatricolate a Bolzaneto le 93 persone arrestate nel corso dell'irruzione della P.S. nella Scuola "Diaz", non era presente nell'ufficio matricola, poiché era andato a riposare nel suo alloggio presso il carcere di Pontedecimo, dove rimase sino al mattino successivo: sul punto l'imputato ha dichiarato di essere rimasto a Bolzaneto "*...fino a quando non ho ricevuto tutti gli avvisi di consegna con i verbali di arresto dei ragazzi arrestati per la Diaz. Al momento che io ho fatto tutti gli adempimenti, preso in carico dei soggetti e poi se dovevo fare l'immatricolazione me ne sono andato... a riposarmi un pochettino...23-23,30...*" (pag. 70 trascrizione esame Tolomeo).

La circostanza è stata confermata dal coimputato Sovrintendente Nurchis, che, in sede di esame all'udienza del 5/10/07, ha escluso la presenza del Tolomeo a Bolzaneto la notte del 22-23/7/01 (pag.114 trascr.), precisando che il suddetto era andato a dormire perché aveva bisogno di riposarsi, che aveva dato istruzioni di contattarlo in caso di problemi (pag. 102) e che, infine, era tornato la mattina dopo; dal teste agente di P.P. Gruosso, il quale, all'udienza del 16/1/07, ha riferito (pag,23 trascr.) che Tolomeo se ne era andato e che non lo ricorda presente durante la notte (pag. 53); dal teste agente di P.P. Lucà, che anch'egli non ricorda il Tolomeo la notte dell'immatricolazione degli arrestati Diaz (pag. 96 trascr. deposizione del 22/1/07) e, sia pure indirettamente, dalla teste agente di P.P. Marini, la quale, escussa il 22/1/07, ha ricordato di essere stata di turno con Tolomeo (pag.50 trascr.): tale turno, tuttavia, non è quello della notte dell'immatricolazione degli arrestati alla "Diaz", poiché la Marini quella notte non era di servizio in quanto smontata al mattino della stessa domenica e non più tornata a Bolzaneto (pag. 39).

Orbene, sulla scorta delle suddette risultanze dibattimentali, si può ritenere raggiunta la prova che il Tolomeo non ha materialmente presenziato alle immatricolazioni degli arrestati nella Scuola "Diaz" se non nelle prime fasi preparatorie di raccolta e smistamento degli avvisi di consegna: è pur vero, e tale elemento è sottolineato in chiave accusatoria dal PM, che l'imputato ha sottoscritto, in quanto responsabile della matricola, il modulo relativo alla parte offesa Dreyer, sul quale è indicata l'ora delle 7,30 e in cui si attesta che l'arrestata, contrariamente a quanto ella ha dichiarato in dibattimento, aveva espresso la volontà di non far avvertire del suo arresto i parenti e/o il consolato del suo Paese: tale circostanza, tuttavia, per l'unicità dell'episodio (il modulo riferito alla Dreyer è, infatti, il solo, tra tutti quelli redatti per gli arrestati alla "Diaz", che reca la firma del Tolomeo), per il momento nel quale è stato sottoscritto (di primo mattino, non appena l'imputato era tornato da Pontedecimo) e a fronte del fatto che, come si è visto, il prevenuto è rimasto assente per tutta la notte in cui sono state compiute le immatricolazioni, giustifica il ragionevole dubbio sulla circostanza che il Tolomeo abbia effettivamente partecipato all'immatricolazione e non si sia, invece, limitato a sottoscrivere, quale responsabile dell'ufficio matricola, il modulo redatto da chi aveva materialmente raccolto le dichiarazioni della Dreyer senza che abbia potuto rendersi conto, proprio in virtù del solo adempimento cui ha partecipato, del carattere "seriale" della qui contestata condotta di far sottoscrivere agli arrestati, da parte degli addetti alla matricola, moduli di primo ingresso contenenti dichiarazioni contrarie al vero in relazione all'intenzione di voler rendere edotti familiari e/o autorità diplomatiche del loro arresto.

Pertanto, in siffatta situazione di incertezza, è gioco forza mandare assolto l'imputato dal reato ascrittogli al capo 70) dell'imputazione per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, cpv, c.p.p..

Venendo ora a trattare le posizione degli altri imputati appartenenti all'area matricola è stata accertata la loro presenza in ufficio durante le operazioni di immatricolazione degli arrestati alla scuola Diaz, avendo il sovrintendente Nurchis svolto le funzioni di capo turno e siglato tutti i moduli delle dichiarazioni di primo ingresso rese dai predetti arrestati (ad esclusione di quello della Dreyer) e gli altri - Amoroso, Sabia Colucci e Mulas - avendo raccolto le dichiarazioni, sottoscrivendo i moduli nella loro qualità di verbalizzanti.

Come già detto è stata accertata la parziale precompilazione dei moduli utilizzati per raccogliere le dichiarazioni di primo ingresso, che emerge evidente anche da un attento esame dei documenti (raccolti nella produzione 4.44), laddove si riscontra l'identità della calligrafia su tutte le schede in alcune parti accompagnata da una perfetta coincidenza degli spazi fra le parole e dei tratti calligrafici e la frequente presenza di una diversa grafia in relazione ai dati personali degli arrestati.

In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni che formano oggetto delle odierne imputazioni, dall'esame delle singole schede emerge che in alcuni moduli la precompilazione ha avuto riguardo sia all'avverbio "non" all'interno della frase "Dichiaro che del mio stato di detenzione **NON** venga data comunicazione al Consolato o Ambasciata del mio paese in Italia", sia riguardo al pronome "nessuno" all'interno della frase "in caso di necessità chiedo che venga avvisato il signor **NESSUNO**, con le barre poste in relazione al grado di parentela, all'utenza telefonica e all'indirizzo (la calligrafia delle annotazioni è identica, sia come tratto che come posizione e spesso diverge da quella che compare per i dati personali degli arrestati).

Per altre schede, invece, la precompilazione è limitata all'avverbio "non" all'interno della frase "Dichiaro che del mio stato di detenzione **NON** venga data comunicazione al Consolato o Ambasciata del mio paese in Italia".

Ciò si evince dal fatto che la grafia della parola "nessuno" ed i tratti che seguono all'interno della frase presentano differenze fra loro nel raffronto con le altre schede e, in ciascuna scheda, divergono dalla calligrafia seriale nelle parti precedenti precompilate, mentre vi è una discreta somiglianza con la calligrafia relativa ai dati personali.

Si vedano, in questo senso, i moduli relativi alle seguenti parti offese: Aleinikovas, Allueva, Balbas, Bachmann, Baczak, Barringhuas, Blair, Bodmer, Baumann, Brauer, Buchanan, Cederstrom, Digenti, Duman, Engel, Gattermann, Galloway, Hermann, Hinrichsmeyer, Hubner, Kress, Lanaspas, Luthi, Mac Quillan, Madrazo, Marquello, Martensen, Moret, Von Unger,

Moth, Nathrath, Nogueras, Patzke, Reschke, Schleiting, Schmiederer, Sparks, Svensson, Szabo, Zehatschek.

Il Collegio ritiene che la mera predisposizione dei moduli con una parte compilata in anticipo rispetto al momento della dichiarazione non configuri una falsificazione, qualora vi sia corrispondenza fra quanto verbalizzato in anticipo e la dichiarazione raccolta in seguito.

Sotto questo profilo, sebbene, molte parti offese abbiano escluso di essere state interpellate in ordine alla volontà di avvisare il proprio Consolato o i familiari, negando, altresì, di avere dichiarato in modo espresso (così come verbalizzato) che non venisse data comunicazione al Consolato, alcune hanno, invece, riferito di avere reso dichiarazioni in tal senso.

Si vedano in proposito le deposizioni rese da:

Sparks, il quale ha riferito di non avere richiesto che venissero avvisati i familiari e di avere parlato con il rappresentante consolare all'ospedale, prima di giungere a Bolzaneto, al quale aveva espresso analoga volontà (udienza del 20.6.06, pagg. 39 e ss.), Galloway, che ha riferito l'incontro in ospedale con il rappresentante consolare al quale aveva chiesto di non avvisare i familiari e di non avere chiesto a Bolzaneto di parlare con il Console (udienza 4.7.06), Gattermann (udienza 3.10.06).

Si noti, inoltre, che, dall'analogo documento redatto presso in carcere di destinazione, prodotto dalla difesa dell'imputato Mulas, risulta che i testi Gattermann e Engel, hanno nuovamente dichiarato di non volere che venissero dati gli avvisi.

Altre parti offese non hanno riferito nulla in proposito (si vedano le dichiarazioni in sede di convalida e le deposizioni per rogatoria rese da Baczak, Broermann, Engel, Gol, Patzke, Schmiederer, Szabo, Zehatschek e Zeuner).

In ordine alla prova dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti offese il Collegio rileva come le persone arrestate alla scuola Diaz siano pressochè tutte straniere che, nella gran maggioranza dei casi, non comprendevano e non parlavano la lingua italiana (in questo senso si veda quanto attestato nei moduli) ed è stato accertato che durante le operazioni connesse alla loro immatricolazione non era presente nell'ufficio personale capace di parlare alcuna lingua straniera.

In particolare dall'istruttoria dibattimentale è emerso che, fra il personale della Polizia Penitenziaria presente a Bolzaneto, vi erano solo tre persone che parlavano lingue straniere - Damiani Susanna, Greco Domenico e Marini Roberta - i quali hanno dichiarato di avere effettivamente fatto da interprete durante le operazioni di immatricolazione ma hanno escluso (Greco e Marini) o non hanno ricordato (Damiani) di averlo fatto per le persone arrestate alla scuola Diaz.

Il problema della mancata comprensione della lingua italiana, parlata e scritta, da parte delle persone straniere transitate a Bolzaneto è stato segnalato in modo generalizzato dai testi, che spesso si sono rifiutati, per tale motivo, di sottoscrivere gli atti che venivano loro presentati.

Questa circostanza può avere determinato un difetto di comprensione reciproca, da parte dell'arrestato straniero, della domanda formulata dal personale e, da parte del verbalizzante, del contenuto della risposta.

Questa difficoltà di comprensione, secondo il Collegio, non consente di ritenere raggiunta con certezza la prova del contenuto delle dichiarazioni e della conseguente falsità delle dichiarazioni verbalizzate.

Né tale prova può ritenersi raggiunta sulla base della finalità perseguita con la parziale precompilazione dei moduli, volta a velocizzare le operazioni di verbalizzazione in vista dell'arrivo di un consistente numero di persone da immatricolare (gli arrestati alla scuola Diaz sono stati circa sessanta), poiché è evidente che, una volta ricevuta la richiesta di dare avviso dell'arresto al Consolato ed ai familiari, l'adempimento doveva essere effettuato quanto prima possibile, compatibilmente con il carico di lavoro e la priorità degli incombenti, e ben poteva essere differito al termine delle operazioni di immatricolazione degli arrestati Diaz (nelle prime ore della mattina di domenica). Ne consegue che, mentre era utile velocizzare la redazione dei verbali, al fine di avviare gli arrestati alle carceri di destinazione, limitando il più possibile i tempi di permanenza nella struttura, era del tutto indifferente per il personale il contenuto della dichiarazione.

Consegue, pertanto, che, in mancanza di una prova certa in ordine alla falsità delle dichiarazioni verbalizzate gli imputati Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci e Mulas devono andare assolti - ex art. 530 cpv. c.p.p. - perché il fatto non sussiste.

Per quanto riguarda il sovrintendente Nurchis, che, in qualità di capo turno, ha siglato la quasi totalità delle dichiarazioni di primo ingresso (tutte ad eccezione di quella della Dreyer) si deve aggiungere un'ulteriore considerazione.

La sigla risulta apposta, in sostituzione del dirigente coordinatore dott. Sabella, in calce ai moduli e sotto la sottoscrizione dei verbalizzanti: da ciò si evince, in primo luogo, che le dichiarazioni non sono state raccolte e verbalizzate dall'imputato, che vi ha apposto la sua sigla evidentemente in un momento successivo.

In particolare è stato accertato, sulla base delle deposizioni rese dai testi e di quanto riferito dagli imputati, che le diverse operazioni di immatricolazione - identificazione, fotosegnalamento, rilevamento delle impronte, annotazione al Siap e raccolta delle dichiarazioni di primo ingresso - erano svolte dal personale (oltre al responsabile erano assegnati alla matricola 11 persone fra

ispettori, assistenti e agenti) in diverse postazioni dislocate all'interno dell'ufficio, dove, al centro, era posizionata la scrivania del capo turno.

Questi riceveva il foglio di consegna, che spesso era cumulativo, verificava la corrispondenza delle persone da immatricolare con le persone arrestate e presenti nelle celle (facendo eseguire l'appello) e ne faceva curare l'annotazione sul foglio di giornata.

Una volta che l'arrestato veniva portato nell'ufficio si procedeva ai singoli adempimenti nelle diverse postazioni e al termine delle operazioni i moduli venivano consegnati al capoturno che ne verificava la regolarità e li raccoglieva in un fascicolo, procedendo, poi, agli ulteriori adempimenti.

La confusione presente nell'ufficio, per la concentrazione del personale e degli adempimenti contemporaneamente eseguiti nelle diverse postazioni - erano presenti anche il fax e la centrale operativa - e la localizzazione delle postazioni su diverse scrivanie non consente di ritenere raggiunta con certezza la prova che l'imputato abbia potuto percepire quanto dichiarato dagli arrestati, che si esprimevano, oltretutto, in lingua straniera.

Viene, a questo punto, in esame la c.d. "area sanitaria": presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto era stata organizzata un'area sanitaria ove avrebbe dovuto essere espletata la visita di primo ingresso per i detenuti immatricolati.

Con ordine di servizio del 6/7/2001 (doc. 5.2) il magistrato dr. Sabella aveva nominato coordinatore di tutte le attività ricomprese nel servizio sanitario il Dirigente medico dr. Toccafondi Giacomo alle cui dipendenze erano stati assegnati i seguenti medici: dr. Amenta Aldo, dr.ssa Mazzoleni Adriana, dr.ssa Sciandra Sonia e dr.ssa Zaccardi Marilena oltre al personale infermieristico per le attività complementari.

I turni di servizio sono ricavabili dalla nota del Direttore della Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo del 26/5/2002 (doc. 5.3).

Secondo le annotazioni del prospetto (v. anche dichiarazioni rese in corso di esame dal dr. Toccafondi) gli orari indicativi furono i seguenti:

dr. Toccafondi presente tutto il giorno il venerdì 20/7/01, il sabato 21/7/01 dalle h. 18 alle h. 8 di domenica 22/7/01 e dalle h. 15 di domenica 22/7/01 alle h. 12 di lunedì 23/7/01;

dr. Amenta presente dalle h. 20 di venerdì 20/7/01 fino alle h. 8 circa di sabato 21/7/01, da dopo cena sabato 21/7/01 fino alle h. 2 di domenica 22/7/01; dalle h. 8 alle h. 20 di domenica 22/7/01;

dr.ssa Sciandra Sonia presente dalle h. 21 di venerdì 20/7/01 alle h. 8 di sabato 21/7/01; per tutta la giornata di domenica 22/7/01 sino alle h. 24;

dr.ssa Mazzoleni Adriana presente dalle h. 8 alle h. 20 di venerdì 20/7/01, dalle h. 20 di sabato 21/7/01 alle h. 8 di domenica 22/7/01;

dr.ssa Zaccardi Marilena presente dalle h. 8 alle h. 20 di sabato 21/7/01, da dopo cena sabato 21/7/01 alle h. 2 di domenica 22/7/01, per tutta la giornata di domenica 22/7/01 fino alle h. 6,30 di lunedì 23/7/01.

Al locale adibito ad infermeria si accedeva dal corridoio dopo avere oltrepassato l'ingresso dei bagni. Entrando si trovava subito, in prossimità della porta, la zona ove in un primo tempo furono eseguite le perquisizioni. Il locale era dotato di arredi ed attrezzature (v. dich.ni Poggi ud. 6/2/07).

Era stato il dr. Toccafondi a predisporre l'organizzazione dell'attività dell'infermeria collocata nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto e a impartire le disposizioni generali per il funzionamento del servizio sanitario.

Fu una sua iniziativa, a quanto riferito dall'interessato, senza che ciò abbia trovato smentita nelle risultanze dibattimentali, disporre che si effettuasse una verifica preliminare che non era stata prevista né disposta nel citato ordine di servizio a firma del Magistrato coordinatore dr. Sabella (c.d. triage), svolta fuori dall'edificio o nell'atrio di ingresso, con la finalità di evidenziare tempestivamente i casi in cui vi fosse necessità di cure immediate o di ricovero in ospedale. A detta del dr. Toccafondi, l'incombente non poté essere effettuato in modo costante dato che talora l'afflusso dei detenuti immatricolati da sottoporre a visita di primo ingresso fu tale da assorbire completamente le risorse disponibili. Laddove eseguito, il triage fu compiuto personalmente dal dr. Toccafondi nella prevalenza delle situazioni, in qualche occasione dal dr. Amenta.

La visita di primo ingresso seguiva il completamento della procedura di immatricolazione. Nella prima fase il soggetto si denudava per sottoporsi alla perquisizione; successivamente (nello stesso locale, onde evitare, come da precise disposizioni del dr. Sabella, che l'immatricolato dovesse nuovamente spogliarsi e rivestirsi) il medico provvedeva alla visita medica di primo ingresso, documentata tramite la compilazione del diario clinico. All'esito il medico rilasciava il nulla osta alla traduzione avendo accertato che le condizioni di salute del soggetto immatricolato consentivano la trasferta per l'Istituto penitenziario di destinazione.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di appurare che il trattamento degli arrestati, anche all'interno dell'infermeria, non fu sempre rispondente alla tutela della dignità e della salute delle persone.

La concomitanza della perquisizione personale e della visita medica, svolte nello stesso locale, portava alla coesistenza di fatto di due diverse operazioni, di natura non assimilabile, devoluta l'una (la perquisizione) a operatori di Polizia penitenziaria, cui sovrintendeva il Gugliotta, l'altra (la visita medica) ai sanitari preposti alla struttura sanitaria.

Da qui la presenza in concreto di una molteplicità di operatori, donne e uomini, tra agenti di Polizia penitenziaria, medici, infermieri oltre a coloro

che scortavano gli immatricolati nella stanza. Il clima complessivo conseguente non fu sempre dei migliori anche per il comportamento degli addetti a volte violento e prevaricatore. Ciò non ha favorito né la tranquillità del contesto in cui avveniva la visita medica, talora occasione di ulteriore umiliazione e denigrazione o violenza, né ha creato le condizioni per consentire a coloro che avevano subito in precedenza percosse o lesioni affinché riferissero l'effettiva eziologia delle lesioni.

Il reato di cui all'art. 323 c.p. è stato contestato anche ai medici che hanno operato presso la struttura di Bolzaneto.

L'impostazione accusatoria sottende l'attribuzione ai medici di un preciso ruolo di garanzia sulla base del provvedimento del Magistrato coordinatore dr. Sabella che aveva formalizzato l'incarico al dr. Toccafondi quale Dirigente medico coordinatore delle attività inerenti al servizio sanitario e nominato tutti i medici in servizio, chiamati a rispondere per il ruolo svolto riconducibile all'esercizio della professione sanitaria nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto.

Le fonti normative richiamate per integrare il ruolo di garanzia sono costituite dall'art. 1 co. 1-2-5 L. 354/75, dall'art. 11 co. 1-5-6 L. 354/75, dagli artt. 1 co. 3 e 17 co. 9 D.P.R. 230/00, dall'art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/1950 e ratificata con L. 848/55), dall'art. 27 co. 3 Costituzione.

Quanto alle visite mediche, dalle dichiarazioni del C.T. del P.M. dr. Caruso (udienza 27/2/07 e 6/3/07), si evince che, a suo parere, le visite mediche furono, nella prevalenza dei casi, incomplete poiché non accompagnate da quelle operazioni di misurazione della pressione, auscultazione del cuore e manovre opportune e necessarie per diagnosticare la presenza di traumi pericolosi e lesioni per i soggetti che vi si sottoposero.

Effettivamente le visite mediche non furono approfondite con il compimento di tutte le operazioni indicate dal dr. Caruso (lo ha riconosciuto anche il dr. Toccafondi nel corso dell'esame).

Peraltro i diari clinici attestano una descrizione obiettiva, in genere circostanziata, anche se non sempre completa, che presuppone l'esame del caso ed una visita, probabilmente più superficiale del dovuto, ma di fatto eseguita. Le annotazioni redatte dai medici si presentano complessivamente attinenti ai casi concreti, tant'è che vi sono allegazioni particolari circa malattie pregresse e abitudini di vita personale che, se non comunicate ai sanitari dagli interessati, non avrebbero potuto altrimenti essere loro note; del resto, nella maggioranza dei casi, le parti offese ascoltate in dibattimento hanno confermato la rispondenza al vero delle suddette annotazioni.

Laddove constatata la gravità della situazione e la necessità del ricovero (ambito in cui la valutazione, di tipo medico, è devoluta al sanitario), il

soggetto risulta essere stato trasferito in ospedale anche se al riguardo non può non aver influito l'indirizzo dato dal dr. Sabella, volto a limitare al massimo i trasferimenti in ospedale per evitare problemi organizzativi: non sono in ogni caso emerse situazioni pericolose non trattate, il che in definitiva è stato riconosciuto dal dr. Caruso nel corso dell'esame dibattimentale, quando ha affermato che i medici addetti all'infermeria di Bolzaneto avevano fatto quanto potevano rispetto ai mezzi che avevano a loro disposizione.

Dal punto di vista penale il dolo richiesto per integrare l'elemento soggettivo dell'abuso d'ufficio punibile, occorre ricordarlo, è necessariamente quello del dolo intenzionale, col risultato di escludere rilievo al dolo indiretto nell'attuale impianto normativo che è quello sulla scorta del quale è tenuto a decidere il Collegio, in base al principio di legalità che permea il sistema penale.

Non pare quindi attribuibile ai sanitari in modo univoco, a fronte di molteplici e doverosi interventi da loro attuati, una volontà consapevole e intenzionale (salvi i casi in cui, come si dirà, vi è prova attinente ai singoli reati contestati) di recare ingiusto danno ai detenuti immatricolati, assunto che tuttavia non esclude, laddove ve ne fossero i presupposti, una responsabilità disciplinare che potrà essere valutata nella sede competente per quei comportamenti risultati inappropriati e non confacenti al ruolo rivestito sotto il profilo della deontologia professionale.

Consegue, per i capi sub 84), 104), 112), 113) e 119), l'assoluzione dei medici dal reato di abuso di ufficio per difetto di prova sull'elemento psicologico del fatto.

Venendo ad esaminare le ulteriori imputazioni, vi è prova certa della responsabilità dell'imputato Toccafondi per il capo 85) laddove lo stesso, intervenuto ad assistere Leone Katia (raggiunta in cella da uno spruzzo di gas urticante-asfissiante), omise di riferirne all'Autorità Giudiziaria, così favorendo gli ignoti autori del reato di lesioni aggravate dall'uso di un'arma, tale essendo qualificato il gas urticante-asfissiante ai sensi dell'art. 585 c.p. - 1 legge 110/75 - 1 legge 895/67 e art. 674 c.p. poiché il gas in questione era idoneo ad offendere e molestare le persone.

Alla luce delle dichiarazioni della Leone (udienza 6/11/06) e considerata la chiara sintomatologia, non vi poteva essere dubbio circa l'origine dei fastidi lamentati, oltre che dalla Leone anche da altri soggetti presenti nella cella che pure hanno patito analoghi disturbi, sicchè la mancata segnalazione dell'accaduto da parte del dr. Toccafondi, che ha precluso di avviare indagini in proposito, denota un atteggiamento omertoso di natura volontaria imputabile al sanitario. Costui, intervenuto di persona e ben consapevole della natura della sostanza (tant'è che ha dichiarato di essersi munito di

maschera apposita per recarsi in cella) ha firmato il diario clinico e risulta riconoscibile, per la descrizione resa dalla Leone, nella persona del dr. Toccafondi.

Vi è quindi prova, al riguardo, della colpevolezza dell'imputato; si rinvia, per il trattamento sanzionatorio, al prosieguo della motivazione.

Quanto al capo 86) relativo alla persona offesa Brauer Stefan (udienza 29/9/06), non è stata invece raggiunta una prova adeguata della colpevolezza dell'imputato Toccafondi. A differenza del caso precedente, il medico non si recò in cella. E' vero che un sanitario intervenne per affrontare la situazione, tant'è che al Brauer fu fornito un apparecchio per respirare e che lo stesso fu sottoposto a decontaminazione, ma non vi è certezza che costui avesse adeguatamente compreso, essendo il colloquio avvenuto in inglese, l'origine della sintomatologia.

Da parte sua l'imputato Toccafondi ha ricordato un ragazzo, che indossava un camice verde (come effettivamente era stato fatto indossare al Brauer dopo la decontaminazione), per il quale il sospetto era quello che avesse inalato dei residui di gas nel corso degli scontri di piazza, non quindi una causa riferibile al sito di Bolzaneto.

Consegue pertanto l'assoluzione dell'imputato Toccafondi da tale capo perché il fatto non sussiste.

Quanto al capo 87) relativo alla persona offesa Dreyer Jeannette Sybille, dalle dichiarazioni della donna (udienza 20/10/06) emerge che, durante la visita medica, le fu indicato, a gesti, di girare su sé stessa mentre era nuda. Peraltro, dalla stessa deposizione, si ricava che non si trattò di una decina di volte ma di molte meno, dunque potrebbe essersi trattato della necessità di verificare la presenza di ferite sul corpo o segni di lesioni, il tutto finalizzato ad adempiere il compito del sanitario.

Non vi è prova perciò del fatto, comunque non verificatosi con le modalità contestate.

Ne deriva l'assoluzione dell'imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.

Quanto al capo 88) relativo al reato di percosse relativo a Persico Marco, la manovra descritta (udienza 6/3/06) consistita da parte del sanitario nello stringergli fortemente la mano, già dolorante, non appare diretta in modo inequivoco ad infliggere una sofferenza.

Piuttosto, avendo lo stesso Persico lamentato il dolore alla mano e l'assenza di sensibilità, è verosimile che il controllo medico avesse la finalità di verificare la natura dell'inconveniente, e quindi costituiva l'adempimento di un dovere per il sanitario (art. 51 c.p.), non necessariamente un mezzo per infliggere al Persico una sofferenza che costui può avere avvertito soggettivamente in misura particolarmente intensa.

Anche per tale capo va quindi adottata pronunzia di assoluzione dell'imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.

Quanto al capo 89) relativo alla persona offesa Scalia Rosario, la condotta contestata è consistita nel reato di violenza privata poiché, nel corso della visita medica in infermeria, gli sarebbe stato imposto di gridare la frase "Viva il duce" ad opera del sanitario. Lo Scalia (udienza 8/5/06) ha riconosciuto, in sede di individuazione fotografica, il dr. Toccafondi quale responsabile dell'azione.

Va però rilevato che il riconoscimento non è in questo caso avvenuto in modo sicuro dato che lo Scalia ha mostrato di ravvisare una certa somiglianza fra il dr. Toccafondi e il sanitario che lo aveva visitato tastandogli i lividi sulla schiena. In realtà il diario clinico non è firmato dal dr. Toccafondi bensì dalla dr.ssa Mazzoleni Adriana, le cui fattezze corrispondono alla donna con il camice e i capelli biondi indicata dallo Scalia come presente in infermeria senza confermare che ivi si trovasse anche al momento della costrizione.

L'imputato Toccafondi va quindi assolto, essendo la prova dubbia, per non avere commesso il fatto.

Quanto al capo 90) relativo alla persona offesa Bruschi Valeria, l'assunto accusatorio per il reato di ingiuria è fondato sulle dichiarazioni dell'interessata (udienza 6/11/06) che ha ricordato la frase in questione pronunziata dal medico da lei riconosciuto nella fotografia, visionata su un giornale dell'epoca, riprodotte le fattezze del dr. Toccafondi. A riscontro delle dichiarazioni della Bruschi, vanno considerate le analoghe asserzioni di un'altra arrestata, pure proveniente dalla Diaz, Cederstrom Ingrid Thea Helena. Dal racconto reso da quest'ultima (udienza 3/11/06) si ha conferma della frase, compresa dalla detenuta poiché pronunziata in italiano, lingua molto simile allo spagnolo che la Cederstrom era in grado di capire.

Consegue, per tale capo, la condanna dell'imputato con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. per i motivi già esposti nella premessa in via generale; si rimanda, per il trattamento sanzionatorio, al seguito.

Quanto al capo 91) relativo alla persona offesa Azzolina Giuseppe, contestato all'imputato Toccafondi, ed ai capi 105) e 114) ascritti rispettivamente agli imputati Amenta e Sciandra, non pare raggiunta la prova dell'ipotesi accusatoria. Invero l'Azzolina, sentito quale teste puro e, come tale, in sé attendibile e credibile, ha riconosciuto, tramite individuazioni fotografiche, i sanitari presenti in infermeria nelle persone del dr. Toccafondi che lo teneva fermo mentre l'altro medico dr. Amenta effettuava la sutura. La dr.ssa Sciandra, presente pure in infermeria, aveva detto di non essere in grado di cucire la ferita perché era da tempo che non effettuava suture.

L'Azzolina ha riconosciuto (udienza 30/1/06) che, condizionato dalla presenza della Polizia penitenziaria, non disse ai medici la vera causa delle lesioni, riconducibile, in realtà, all'azione violenta del Pigozzi, come già trattato nella parte precedente della motivazione.

Dell'Azzolina, ricordato per il cognome (lo stesso del famoso cardiocirurgo), hanno parlato anche i testi Poggi e Pratissoli. Il Pratissoli ha rammentato che l'Azzolina disse in infermeria di essere caduto per le scale, versione evidentemente di comodo per evitare di palesare effettivamente quanto accaduto. Il Poggi ha ricordato che l'Azzolina gli disse invece di essere stato picchiato. Lo stesso Poggi ha precisato tuttavia che, mentre parlava con l'Azzolina, si trovavano in disparte. E' quindi probabile che gli astanti non abbiano potuto sentire il dialogo intercorso con l'infermiere in forma appartata.

Non essendovi stata in questo caso una spiegazione veritiera di quanto accaduto da parte dell'interessato, non pare potersi imputare ai sanitari nella fattispecie l'omissione di referto e il favoreggiamento personale.

Gli imputati Toccafondi, Amenta e Sciandra vanno quindi assolti dalle rispettive imputazioni perché il fatto non sussiste.

Quanto al capo 92) relativo alla persona offesa Azzolina Giuseppe, contestato all'imputato Toccafondi, ed ai capi 106) e 115) ascritti agli imputati Amenta e Sciandra, va in primo luogo escluso il concorso di questi ultimi imputati. La frase incriminata, di indubbio tenore minatorio, è attribuibile al dr. Toccafondi e si colloca nel contesto dell'intervento sanitario effettuato per la sutura della ferita alla mano, avvenuta senza anestesia data la mancanza di materiale all'uopo utilizzabile (in ogni caso la necessità di somministrazione dell'anestetico, a detta del consulente del P.M. dr. Caruso, va valutata dal medico che solo può apprezzare la peculiarità del caso concreto). Perciò, considerata la repentinità della minaccia verbale, non pare che di essa debbano rispondere gli altri sanitari i quali, in sottordine rispetto al coordinatore dr. Toccafondi (la Sciandra anche distante), erano presenti all'atto dell'esternazione minacciosa.

Consegue la condanna del Toccafondi; si rimanda alla parte specifica per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Gli imputati Amenta e Sciandra vanno assolti per non avere commesso il fatto dai rispettivi capi.

Quanto al capo 93), col quale si imputa al Toccafondi di avere ingiuriato la ragazza deridendola per i segni di paura da lei manifestati, le dichiarazioni rese dalle persona offesa Kutschkau Anna Julia (udienza 23/10/06) hanno descritto il fatto, attribuito al dr. Toccafondi in quanto firmatario del diario clinico e presente in servizio nella fascia oraria della visita medica in questione.

Per quanto riferito dalla p.o., l'uomo vestito di verde chiaro o bianco, da lei indicato presumibilmente come il medico, la avrebbe offesa e derisa in infermeria indirizzando il manganello verso la sua bocca ferita e canticchiando una canzone del tipo: "manganello, manganello", suscitando così l'ilarità degli astanti.

La fonte probatoria è in questo caso insufficiente poiché, a fronte dell'episodio rappresentato da soggetto escusso nella qualità di teste assistito, mancano idonei elementi di riscontro richiesti dall'art. 192 co. 3 c.p.p. per poter pervenire ad una pronuncia di colpevolezza.

Consegue pertanto l'assoluzione dell'imputato Toccafondi, per tale capo, perché il fatto non sussiste.

Quanto al capo 94), col quale è ascritto all'imputato Toccafondi un episodio di ingiuria, le dichiarazioni della persona offesa Hermann Jens (udienza 3/10/06) hanno confermato l'accaduto evidenziando la natura delle domande poste, attinenti alla sfera privata del soggetto, non riferibili in alcun modo alle necessità diagnostiche della visita di primo ingresso.

Peraltro è emerso che Hermann Jens transitò dall'infermeria sia per la visita medica effettuata dal dr. Toccafondi, che risulta firmatario del diario clinico, effettuata nelle prime ore di lunedì 23/7/01, sia probabilmente in altra occasione che l'interessato ha collocato in una diversa fascia temporale. Invero Hermann Jens ha riferito in proposito che, a seguito delle ferite riportate alla scuola Diaz, nel pomeriggio di domenica 22/7/01 si recò in infermeria ove gli venne pulita la ferita. Mentre nella notte l'unico medico in servizio era il dr. Toccafondi, nel pomeriggio della domenica vi era anche il dr. Amenta. La descrizione fornita dall'interessato non consente di riportare con sicurezza il fatto alla persona del dr. Toccafondi piuttosto che ad altro sanitario.

Ne deriva il dubbio insuperabile circa l'attribuzione del reato all'imputato Toccafondi che va perciò assolto per non avere commesso il fatto.

Quanto al reato sub 95), col quale si imputa all'imputato Toccafondi il reato continuato di ingiuria, danneggiamento e percosse, a detta della persona offesa Martensen Niels (udienza 29/9/06) il medico gli avrebbe detto, prima di visitarlo, che doveva finire di mangiare, gli avrebbe poi aperto la camicia strappandola e, colpendolo sulle ferite, gli avrebbe cagionato dolore visitandolo.

Tale condotta appare riferibile al dr. Toccafondi il quale, mentre effettuava le visite di triage all'ingresso, indossava la divisa della Polizia penitenziaria.

Peraltro, per le modalità descritte, non sembrano sussistenti le ipotesi di reato contestate: l'episodio appare piuttosto da riportarsi ad un atteggiamento sgarbato del sanitario che voleva terminare il pasto, ha aperto la camicia del ferito in modo frettoloso, cagionandone il danneggiamento. I colpi alla

schiena, percepiti con dolore dalla p.o., verosimilmente erano destinati a verificare l'entità delle lesioni nell'ambito di una manovra di palpazione rientrante fra i compiti devoluti al sanitario.

Consegue pertanto l'assoluzione dell'imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.

Quanto al reato sub 96), col quale si contesta all'imputato Toccafondi il reato continuato di violenza privata e ingiuria, le modalità di visita riferite dalla persona offesa Weisse Tanja (udienza 3/10/06), per quanto imbarazzanti per l'interessata che vi si sottoponeva nuda, potevano essere finalizzate all'esame della persona che veniva osservata, da tutti i lati, dal sanitario. Tale infatti è stata la percezione della donna che non ha ricordato alcun atteggiamento di scherno o risata da parte del medico, individuabile nel dr. Toccafondi firmatario del diario clinico e presente in servizio in fascia oraria compatibile, tanto più che la stessa Weisse ha, nella propria deposizione, molto ridimensionato sia la durata del suo restare nuda, riducendola a circa 5 minuti (durata perfettamente compatibile con il periodo necessario all'espletamento della visita medica), sia il numero dei "giri" su sé stessa che il sanitario le aveva chiesto di eseguire, ridotto a un solo giro.

Consegue pertanto l'assoluzione dell'imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.

Quanto al reato sub 97), si imputa all'imputato Toccafondi di non avere disposto il ricovero in ospedale di Ottovay Katherine Daniela nonostante la stessa avesse patito gravi lesioni (frattura scomposta ulna sinistra) che ne avrebbero reso necessario il trasporto in ambiente ospedaliero onde consentirle più adeguate cure e trattamenti.

Il fatto obiettivo è pacifico poiché effettivamente la Ottovay aveva riportato, come riferito (udienza 23/10/06), la frattura in questione che, essendo scomposta, avrebbe dovuto essere trattata in modo idoneo con il ricovero in ospedale (si veda al riguardo l'esame del dr. Caruso che ha ritenuto, sul piano tecnico, inadeguato l'intervento sanitario del dr. Toccafondi). Quest'ultimo, da parte sua, ha difeso il proprio operato precisando di non avere ritenuto l'urgenza del caso poiché aveva verificato le condizioni della paziente che avrebbe potuto usufruire delle ulteriori cure una volta tradotta all'Istituto penitenziario di destinazione.

Non pare al Collegio che ciò sia avvenuto per dolosa intenzione del dr. Toccafondi ed è anche possibile che le condizioni della paziente, a seguito del trasferimento a Voghera, abbiano reso necessario il trasferimento urgente della Ottovay in ospedale.

Il dr. Toccafondi ha operato nel caso concreto una valutazione medica senz'altro opinabile ma non illegittima, probabilmente indotto a ciò anche

dalle disposizioni date dal dr. Sabella dirette a limitare al massimo le traduzioni in ospedale.

Peraltro in altri casi, ritenuti urgenti, è stato disposto il trasferimento dei pazienti in ospedale; dunque l'omissione relativa alla Ottovay non sembra accompagnata nella fattispecie, o quanto meno non ve ne è prova adeguata, dal dolo correlato.

Consegue l'assoluzione dell'imputato Toccafondi perché il fatto non costituisce reato.

Quanto al capo sub 98), è contestata all'imputato Toccafondi l'omissione di referto ed il favoreggiamento personale relativamente al caso della Ottovay poiché, pur cosciente delle lesioni da costei patite, riferibili per la durata della malattia a reato procedibile di ufficio, non redasse il doveroso referto all'Autorità Giudiziaria.

Non emerge dall'esame della predetta teste, la quale si è detta certa di avere pronunciato in italiano le parole "frattura, frattura" nel corso della visita medica, che la Ottovay abbia descritto al dr. Toccafondi la causa delle lesioni. E' vero che costui, come da lui ammesso, parlava inglese ma, a quanto emerso in dibattimento, la Ottovay non gli rappresentò nulla in proposito.

In assenza di una allegazione da parte dell'interessata, probabilmente intimidita dal contesto, non pare potersi addebitare all'imputato Toccafondi il fatto contestato.

Consegue, per tale capo, l'assoluzione dell'imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.

Quanto al capo 99), l'ipotesi accusatoria, che è contestata anche all'imputata Sciandra al capo 117), è quella di avere omesso il referto relativo a Graf Andrea e di avere così favorito gli ignoti autori del reato di lesioni commesso in danno dello stesso.

Come narrato dalla stessa persona offesa (udienza 5/6/06), il Graf aveva ricevuto, in occasione del suo arresto, un violento calcio da cui era conseguito un ematoma testicolare. Il ragazzo, di nazionalità svizzera, era stato visitato da un medico a Bolzaneto, riconoscibile in base alla descrizione resa nel dr. Toccafondi; il diario clinico risulta però firmato dalla dr.ssa Sciandra.

Il dr. Toccafondi ha ricordato, durante l'esame dibattimentale, di essersi occupato di persona del Graf che, a detta dell'infermiere Poggi, dopo la visita in infermeria fu riportato in cella, ivi posto nuovamente in posizione vessatoria e da lui ricondotto di nuovo in infermeria.

Dalla relazione tecnica medico-legale e dall'esame dibattimentale del dr. Caruso risulta che il Graf riportò, a seguito delle patite percosse, una seria lesione al testicolo sinistro con rischio di atrofia testicolare, lesione fortunatamente guarita in breve tempo data la giovane età del soggetto, secondo il consulente del P.M. entro i venti giorni. Vertendosi nell'ambito di

lesioni procedibili a querela di parte, vengono a mancare gli elementi costitutivi dei reati contestati.

Consegue l'assoluzione, dai rispettivi capi di imputazione, degli imputati Toccafondi e Sciandra perché il fatto non sussiste.

Quanto al capo 100), ivi si contesta all'imputato Toccafondi il reato di ingiuria in danno di Sassi Daniele per avergli detto: "Dove vai concio così che fai schifo".

Il Sassi ha descritto il responsabile di tale condotta (udienza 28/02/06), mostrando di riconoscerlo nella foto n. 1 dell'album del personale sanitario che, tuttavia, effigia l'infermiere Poggi Marco, persona diversa dal dr. Toccafondi.

E' vero che la descrizione della persona del medico potrebbe attagliarsi al dr. Toccafondi, presente in infermeria al momento della visita essendo il firmatario del diario clinico; peraltro l'effettuata individuazione fotografica di altro soggetto non consente di pervenire ad una adeguata certezza al riguardo.

Consegue pertanto l'assoluzione dal presente capo dell'imputato Toccafondi per non avere commesso il fatto.

Quanto al capo 103), l'assunto accusatorio attiene all'ingiuria che Jaeger Laura avrebbe ricevuto, nel corso della visita medica, con la pronunzia, all'indirizzo suo e dei compagni, dell'espressione: "bastardi".

Il fatto illecito è stato riferito dalla Jaeger (udienza 27/10/06) e riportato alla persona del dr. Toccafondi poiché firmatario del diario clinico, quindi necessariamente presente in infermeria.

Peraltro la Jaeger, che, pur straniera, ha dichiarato di comprendere discretamente la lingua italiana, è stata escussa quale teste assistita ex art. 197 bis c.p.p..

Poiché in questo caso l'accusa è sfornita di riscontri, si impone l'assoluzione dell'imputato Toccafondi, secondo i criteri di valutazione della prova posti dall'art. 192 co. 3 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Quanto al capo 107) ascritto all'imputato Amenta, l'imputazione è quella di omissione di denuncia all'Autorità Giudiziaria e di favoreggiamento personale in relazione alla violenza privata in danno di Callieri Valerio, avvenuta in infermeria, cui il sanitario avrebbe assistito al di fuori dell'espletamento della visita medica.

Il Callieri, durante la perquisizione, sarebbe stato costretto a toccarsi i piedi con le mani ed a tal fine percosso da agenti di Polizia penitenziaria con calci alle gambe.

Il diario clinico risulta firmato dalla dr.ssa Zaccardi che, quella notte, era in servizio insieme al dr. Amenta.

Peraltro, dalle stesse dichiarazioni del Callieri (udienza 27/3/06), non si desume che l'imputato Amenta fosse presente al fatto ed il racconto del Callieri non è sufficientemente preciso per attribuire al dr. Amenta (od eventualmente alla dr.ssa Zaccardi) la responsabilità dell'azione illecita.

Consegue pertanto l'assoluzione dell'imputato Amenta dal presente capo per non aver commesso il fatto.

Quanto al capo 108), deve premettersi che lo stesso è stato esaminato in precedenza laddove trattata la posizione di Incoronato Alfredo. Si richiamano le osservazioni svolte in motivazione quando sono stati evidenziati gli elementi di accusa e la ricostruzione dell'episodio accertata all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Le dichiarazioni della persona offesa Lorente Garcia Luis (udienza 16/10/06) sono state puntualmente riscontrate dal teste Pratissoli Ivano.

Resta da esaminare la posizione dell'imputato Amenta il quale era sicuramente presente in infermeria durante il pestaggio del ragazzo, come rammentato con certezza dal teste Pratissoli Ivano; inoltre gli orari di servizio del dr. Amenta sono compatibili con l'assunto accusatorio e con i turni degli infermieri previsti a supporto (Poggi e Pratissoli).

Nel contesto descritto appare ravvisabile il concorso morale dell'imputato Amenta, causalmente riconducibile al fatto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. per i motivi già illustrati esaminando la posizione dell'imputato Gaetano.

La violenza subita dal Lorente non si colloca come un evento impreveduto e imprevedibile all'interno dell'infermeria bensì l'azione è stata preceduta, come ha ricordato il teste Pratissoli, da una precisa preparazione poiché l'Incoronato si mise un paio di guanti imbottiti prima di colpire il Lorente, lo apostrofò con parole offensive e non ebbe alcuna remora nell'operare in presenza del dr. Amenta, proprio vicino al medico, tant'è che il Lorente si accasciò sopra la scrivania del sanitario dopo il violento colpo. Neppure nella fase successiva, quando il Lorente fu colpito mentre si trovava appoggiato al lettino dell'infermeria, il dr. Amenta si attivò per la protezione del paziente.

Anzi, quando il Pratissoli gli chiese subito dopo, colpito da quanto accaduto: "Ma che cosa ha fatto questo?", l'imputato Amenta mostrò di giustificare il comportamento violento della Polizia penitenziaria riferendo che il ragazzo aveva offeso qualcuno, episodio avvenuto fuori.

Se ne deve desumere che l'atteggiamento mantenuto dal dr. Amenta in tale occasione ha avuto natura consapevole e volontaria ed ha contribuito a rafforzare il proposito criminoso degli autori del reato che hanno potuto agire impunemente cagionando la grave lesione e proseguendo nell'azione anche in un secondo tempo senza che il medico intervenisse ad ostacolarli.

Consegue, per tale capo, la condanna dell'imputato Amenta; per il trattamento sanzionatorio si rimanda alla trattazione specifica che seguirà.

Quanto al capo 109) ascritto all'imputato Amenta, cui corrisponde il capo 118) formulato nei confronti dell'imputata Sciandra, si imputa ai medici di avere omesso il referto, favorendo gli ignoti autori del reato, rispetto alla persona offesa Schreiter Karl il quale, avviato d'urgenza all'ospedale per il ricovero, risultò affetto da trauma addominale, midriasi pupillare e lipotimia, verosimilmente il frutto, secondo il consulente del P.M. dr. Caruso, di un unico colpo violento nella regione epigastrica, essendo intervenuta anche la midriasi pupillare.

L'identificazione degli imputati è avvenuta in base al diario clinico che è stato firmato dalla dr.ssa Sciandra; peraltro nella fascia oraria interessata dal transito in infermeria dello Schreiter risultava in servizio anche il dr. Amenta onde ne deriva l'imputazione formulata nei confronti di entrambi i medici.

Non può tuttavia ritenersi raggiunta, alla luce degli elementi istruttori dibattimentali, la prova certa del nesso di causa fra il malore patito dallo Schreiter ed un'azione violenta espletata nei suoi confronti.

Il consulente del P.M. si è infatti espresso in termini di probabilità dato che in nessun documento figurano segnalati segni traumatici nella zona del plesso solare.

Da parte sua il dr. Tallone Roberto sentito all'udienza del 15/5/07 (teste addotto dalla difesa dell'imputata Sciandra), medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino di Genova, ha dichiarato che, al tempo dell'accesso in ospedale, lo Schreiter non presentava più la midriasi che ha, in taluni casi, natura transitoria. Nel contempo la causa del malore, secondo il teste, poteva essere individuabile in uno stato di "ipotensione fugace da stress o paura". Quest'ultima osservazione è degna di nota poiché, da un lato, lo stesso Schreiter non ha ricondotto lo svenimento ad un comportamento violento specifico e, dall'altro, sempre lo Schreiter, con apprezzabile lealtà processuale, ha puntualizzato di avere già avuto in passato episodi analoghi di svenimento.

Si impone pertanto, data l'incertezza del reato-presupposto, l'assoluzione degli imputati Amenta e Sciandra dalle rispettive imputazioni perché il fatto non sussiste.

Quanto ai capi sub 110) e 111), si ascrive all'imputato Amenta di avere concorso con l'autore materiale del reato, appartenente alla Polizia penitenziaria, nell'ingiuriare Lungarini Fabrizio dicendogli che doveva stare con la faccia al muro e che non poteva guardare in faccia i medici perché era un "pezzo di merda" ed altresì di averlo percosso, dopo la visita medica, dandogli uno schiaffo sulla testa.

L'imputato Amenta è stato identificato quale responsabile di tali condotte in quanto firmatario del diario clinico e corrispondente, nelle fattezze, al soggetto descritto dalla persona offesa.

Il Lungarini ha rappresentato (udienza 19/5/06) la condotta del medico in occasione della visita in infermeria ove era stato accompagnato da un agente di Polizia penitenziaria che l'aveva preso di mira, conoscendolo quale avvocato. Il medico non avrebbe reagito alla pronunzia delle espressioni ingiuriose da parte dell'agente violento e, dopo avere effettuato la medicazione della ferita che il Lungarini aveva in testa, gli avrebbe dato uno schiaffo sopra, non molto forte, senza dire una parola.

Le dichiarazioni del Lungarini sono state rese da soggetto sentito ex art. 197 bis c.p.p. e, come tali, necessitano di riscontro che, nel caso concreto, è però carente: dunque, non essendo sufficiente la prova, si impone l'assoluzione ex art. 530 cpv. c.p..

In ordine, poi, all'episodio dello schiaffo sul capo, considerate la natura e la posizione della ferita del Lungarini e la scarsa forza con la quale il medico l'ha toccata, non appare raggiunta la prova del fatto che il tocco della mano avesse il fine di percuotere il Lungarini piuttosto che di saggiare la parte ferita dopo il compimento della medicazione.

Applicando il criterio di prova posto dall'art. 192 co. 3 c.p.p., deve essere pronunziata al riguardo sentenza di assoluzione dell'imputato Amenta perché il fatto non sussiste.

Al capo 116) si contesta all'imputata Sciandra il reato di falso poiché, quale medico firmatario del diario clinico, non avrebbe annotato, contrariamente alle disposizioni date in materia, l'infiammazione inguinale a lei riferita da Tangari Manuela, riscontrata nel corso della prestazione sanitaria.

Nel racconto reso dalla Tangari (udienza 15/5/06), la stessa aveva lamentato nel corso della visita medica un bruciore in zona inguinale, chiedendo al medico donna che la visitava di avere qualche medicina per ovviare all'inconveniente.

Vi sarebbe quindi stata, da parte della dr.ssa Sciandra, la mancata annotazione in cartella del disturbo rappresentato, dovuto alla perdita di urina poiché la Tangari, durante la sua permanenza in cella precedente alla visita medica, non era stata accompagnata al bagno.

L'infiammazione è stata successivamente riscontrata al carcere di Vercelli ove altro medico prescrisse alla Tangari, come da lei dichiarato, una crema apposita.

Data la natura del disturbo (infiammazione inguinale), non vi è prova che il medico donna di Bolzaneto, identificato nella dr.ssa Sciandra, firmataria del diario clinico, abbia avuto percezione di una situazione patologica rilevante.

In ipotesi l'arrossamento, collocato nella piega inguinale, poteva non essere ancora visibile all'atto della visita medica avvenuta a Bolzaneto e, quand'anche lamentato soggettivamente il bruciore, non dare luogo ad una alterazione della cute significativa, tale da essere annotata nel diario clinico.

Consegue pertanto, per tale capo, l'assoluzione dell'imputata Sciandra perché il fatto non sussiste. Venendo al capo 120) ascritto all'imputata Zaccardi, si contesta alla stessa di avere offeso Digenti Simona dicendole che "erano sfacciati e puzzavano come dei cani".

Secondo quanto riferito dalla Digenti (udienza 5/12/06), la frase sarebbe stata pronunciata da una dottoressa, uscita molto arrabbiata dall'infermeria, mentre la Digenti attendeva in corridoio di essere sottoposta a visita medica.

La dr.ssa Zaccardi, indicata quale responsabile perché firmataria del diario clinico e unico medico presente nella fascia oraria notturna, ha ricordato un proprio commento sui cattivi odori in infermeria e la conseguente necessità di cambiare l'aria della stanza.

Non vi è prova che le parole pronunziate dalla dr.ssa Zaccardi siano state quelle riferite dalla Digenti, escussa in qualità di teste assistita. In ogni caso l'espressione "sfacciati", che indica persone impudenti e sfrontate, non pare rivestire connotati di offensività. Il riferimento poi ai cattivi odori, in una situazione complessiva di carente condizione di igiene personale, può ragionevolmente essere letto come uno sfogo, espresso al di fuori del contesto della visita medica, come emerge dalle parole della stessa Digenti, piuttosto che come mezzo di offesa.

Consegue, pertanto, l'assoluzione dell'imputata Zaccardi dal presente capo perché il fatto non sussiste.

Va pertanto affermata la penale responsabilità degli imputati, così come da dispositivo, cui non appaiono concedibili, in assenza di elementi significativi da valutarsi in loro favore ai sensi dell'art. 62 bis c.p., le attenuanti generiche ove si consideri che i fatti sono stati commessi da rappresentanti delle Forze dell'Ordine o da medici, tenuti per il ruolo istituzionale o professionale ad una correttezza esemplare, improntata a particolare rettitudine, il che rende ancor più esecrabili i fatti stessi, anche perché rivolti indistintamente persino a persone ferite o invalide.

Venendo alla determinazione della pena, occorre richiamare in questa sede i consueti criteri posti dall'art. 133 c.p. e tenere conto della gravità dei reati desunta, come elenca la citata disposizione,

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o dal pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

- 3) dall'intensità del dolo o dal grado della colpa;
e nel contempo valutare la capacità a delinquere del colpevole desunta:
 - 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
 - 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
 - 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
 - 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Valgono alcune premesse di ordine generale che, per brevità, si riepilogano in questa sede prima di procedere ai computi di pena, di seguito specificati per ciascun imputato.

In tutte le ipotesi, in cui è stata ravvisata la penale responsabilità degli imputati per i reati loro contestati, la pena deve essere opportunamente parametrata, anche laddove i responsabili siano privi di precedenti penali, in misura superiore al minimo edittale e così anche gli aumenti per la continuazione, correlati ai medesimi criteri, vanno commisurati in misura adeguata.

Nel contempo i comportamenti illeciti accertati hanno comportato la violazione dei doveri funzionali assegnati arrecando danno a persone, per la maggior parte giovani (alcuni minorenni) che si trovavano in condizioni di minorata difesa. I soggetti passivi dei reati hanno patito le conseguenze delle condotte illecite, oltre che durante la permanenza a Bolzaneto, anche nel lasso temporale successivo per pervenire alla guarigione dalle ferite fisiche ed al recupero sul piano psicologico.

In definitiva la situazione di soggezione estrema dei reclusi, fra cui stranieri che, per l'ignoranza della lingua italiana, erano nell'impossibilità di comunicare, e la condivisa percezione di impotenza a reagire e di incertezza sulla propria sorte delineano, nel complesso, un contesto in cui, a fronte di comportamenti violenti e inumani da parte di coloro che erano preposti alla custodia od alla cura delle persone, le vittime non hanno potuto opporre alcuna difesa nei confronti degli illeciti.

Non ultimo fra gli altri elementi vi è da considerare quello soggettivo, caratterizzato da dolo qualificato, poiché non si è trattato di condotte isolate e limitate bensì estese, ad opera di più soggetti, in un arco temporale protratto e in danno di numerose persone, non solo arrestate ma anche trattenute per l'identificazione.

Per Perugini Alessandro e Poggi Anna, figure apicali dell'organizzazione, più volte presenti a Bolzaneto, la pena per i reati rispettivamente ascritti ai capi sub 2) e 7) della rubrica, esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti, è la seguente:

p.b. a. 2 di reclusione + m. 4 di reclusione per la continuazione interna = a. 2 m. 4 di reclusione ciascuno.

Per Gugliotta Antonio Biagio, responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio, la pena per i reati ascritti ai capi 18), esclusa la contestazione di cui alla lettera F), 19), esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti; 20), esclusi i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano, O' Byrne Mark Thomas, Zehatschek Sebastian e Junemann Sebastian, escluso per Pignatale Sergio l'episodio del denudamento e posizione fetale; 21), 22), 23), escluso per questo capo il riferimento allo sputo e 24), esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili per tutti i capi in cui è stata contestata, è la seguente: p.b. per il più grave, in base alla pena prevista, reato di cui all'art. 323 c.p., a. 2 m. 4 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 3 di reclusione per continuazione interna + m. 8 di reclusione per art. 608 c.p. + a. 1 m. 3 di reclusione per capo 20) + m. 1 di reclusione per capo 21) + m. 1 di reclusione per capo 22) + gg. 15 di reclusione per capo 23) + m. 2 gg. 15 di reclusione per capo 24) = a. 5 di reclusione.

Per Maida Daniela, figura intermedia dell'apparato di sorveglianza, la pena per il reato sub 27), esclusa la contestazione circa la mancata somministrazione di cibi e bevande, è la seguente:

p.b. a.1 m.3 di reclusione + m. 3 di reclusione per la continuazione interna = a. 1 m. 6 di reclusione.

Per Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario e Ubaldi Paolo, tutti preposti alle squadre di sorveglianza, la pena per i reati rispettivamente ascritti ai capi sub 35), 36), 37) e 38) della rubrica è la seguente:

p.b. m. 9 di reclusione + m. 3 di reclusione per la continuazione interna = a. 1 di reclusione.

Per Gaetano Antonello, resosi responsabile di più episodi in danno degli arrestati, la pena per i reati sub 54), 55) e 56) della rubrica, escluso il concorso con l'imputato Salomone Massimo e esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili, è la seguente:

p.b. per il più grave reato, stanti le caratteristiche di condotta, di cui all'art. 610 c.p. in danno di Larroquelle David Thomas Arnaud m. 5 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. + m. 3 di reclusione per la continuazione interna + m. 2 gg. 15 di reclusione per il capo sub 55) + m. 2 e gg. 15 di reclusione per il capo sub 56) = a. 1 m. 3 di reclusione.

Per Pigozzi Massimo Luigi, la cui azione illecita è apparsa connotata da particolare determinazione per le modalità esecutive e la sofferenza inferta alla p.o., la pena per il capo sub 57), esclusa l'aggravante di avere agito con crudeltà, la pena è la seguente:

p.b. a. 3 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. = a. 3 m. 2 di reclusione.

Per Amadei Barbara, colpevole dei reati ascritti sub 59) della rubrica, limitatamente alla condotta contestata quale violazione dell'art. 581 c.p., 60) e 61), con esclusione, per questi capi, dell'aggravante dei motivi abietti e futili, la pena è la seguente:

p.b. per il più grave reato, data la pena edittale prevista, sub 60) m. 6 di reclusione + m. 1 per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. + gg. 15 di reclusione per il capo sub 59) + gg. 15 di reclusione per il capo sub 61) = m. 9 di reclusione.

Per Incoronato Alfredo, responsabile del reato sub 66) della rubrica avvenuto nel locale adibito ad infermeria, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili, la pena è la seguente:

p.b. m. 10 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. = a. 1 di reclusione

Per Patrizi Giuliano, colpevole del reato ascrittogli al capo sub 68) della rubrica, esclusa l'aggravante dell'aver agito per motivi abietti e futili, la pena è la seguente:

p.b. m. 3 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n.5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. = m. 5 di reclusione.

Per Toccafondi Giacomo, responsabile dei reati di cui ai capi sub 85), 90) e 92), esclusa, per i capi sub 90) e 92) l'aggravante dei motivi abietti e futili e escluso, per quest'ultimo capo, il concorso con Amenta Aldo e Sciandra Sonia, la pena, in questo caso inflitta a chi rivestiva il ruolo di coordinatore sanitario della struttura, è la seguente:

p.b. a. 1 di reclusione per il più grave reato, in ragione del trattamento tabellare previsto, di cui all'art. 378 c.p. + gg. 15 di reclusione per il reato di cui all'art. 365 c.p. (continuazione interna al capo sub 85) + gg. 15 di reclusione il capo sub 90) + m. 1 di reclusione per il capo sub 92) = a. 1 m. 2 di reclusione.

Per Amenta Aldo, anche lui medico del sito, colpevole del reato di cui al capo sub 108), esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili, la pena è la seguente:

p.b. m. 8 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. = m. 10 di reclusione.

Segue per tutti gli imputati, in solido fra loro, la condanna al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 535 c.p.p..

In conseguenza della pronunzia di condanna devono essere applicate le pene accessorie previste *ex lege* (art. 28 e segg. c.p.).

Per gli imputati Maida Daniela, Arecco Matilde, Parisi Natale, Ubaldi Paolo, Gaetano Antonello, Amadei Barbara, Incoronato Alfredo, Patrizi Giuliano, Toccafondi Giacomo Vincenzo e Amenta Aldo, possono essere riconosciuti i

benefici di legge in assenza di precedenti ostativi e considerata l'entità della pena inflitta, contenuta entro i limiti previsti dall'art. 163 c.p., potendosi presumere, data la particolarità della situazione ambientale in cui sono maturate le condotte criminose, che i colpevoli si asterranno, per il futuro, dalla commissione di ulteriori fatti illeciti.

Agli imputati Perugini Alessandro, Poggi Anna, Gugliotta Antonio Biagio e Pigozzi Massimo, per i quali l'entità della pena irrogata preclude l'applicazione dei benefici di legge, nonché Turco Mario, già gravato da altra condanna, è applicabile il recente provvedimento di indulto di cui alla L. 241/06 in misura corrispondente alla pena principale inflitta, trattandosi di fatti commessi entro il 2/5/06, quanto al Gugliotta ed al Pigozzi entro il limite di anni tre di reclusione.

All'accertamento dei fatti e delle responsabilità consegue la condanna degli imputati Perugini Alessandro, Poggi Anna, Gugliotta Antonio Biagio, Maida Daniela, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario, Ubaldi Paolo, Gaetano Antonello, Pigozzi Massimo Luigi, Amadei Barbara, Incoronato Alfredo, Patrizi Giuliano, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, per le condotte loro rispettivamente ascritte e con vincolo di solidarietà, al risarcimento dei danni cagionati alle parti offese che si sono costituite nei loro confronti parti civili.

La liquidazione deve essere demandata al giudice civile in separati giudizi, ma può essere liquidata in questa sede una provvisoria per ciascuna parte, nei limiti in cui può ritenersi raggiunta la prova dell'entità del danno subito.

A questo proposito il Collegio ritiene di poter liquidare, sulla base di quanto emerso dall'articolata istruttoria dibattimentale, una provvisoria in favore delle parti civili nella misura di € 10.000 per ciascuna, con esclusione di alcune parti - Amodio, Azzolina, Kutschkau, Lorente e Tabbach - alle quali, per le particolari condizioni personali, l'intensità delle vessazioni subite e dei conseguenti danni deve essere liquidata la somma di € 15.000 ciascuno e delle posizioni genitoriali per le quali può essere riconosciuta una provvisoria di € 2.500 per ciascuno.

La responsabilità civile degli imputati per i fatti per cui è intervenuta condanna e le conseguenti pronunce deve essere estesa allo Stato e per lui ai singoli Ministeri di appartenenza in qualità di responsabili civili ai sensi degli artt. 28 cost. e 2049 c.c..

Il Collegio ritiene, infatti, che per la configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. sia sufficiente il semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le funzioni affidate al dipendente abbiano determinato la possibilità o abbiano anche soltanto agevolato la consumazione del fatto illecito e ciò anche se il dipendente abbia

agito oltre i limiti del suo incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 2007 e Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17836 del 2007).

Nel caso di specie i reati sono stati commessi dagli imputati nella loro qualità di funzionari e assistenti della Polizia di Stato e di appartenenti all'amministrazione penitenziaria (agenti e medici), nell'espletamento del servizio loro affidato all'interno della Caserma di Bolzaneto.

Sussiste, quindi, un nesso di occasionalità necessaria fra lo svolgimento dei compiti assegnati, nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi Ministeri di appartenenza, e il comportamento illecito posto in essere dagli imputati, nel senso che l'esercizio delle funzioni loro affidate ha determinato la possibilità che venissero commessi i reati.

Si deve, inoltre, rilevare che le gravi carenze di organizzazione imputabili a entrambe le amministrazioni, emerse in modo macroscopico a dibattimento e riconosciute dagli stessi vertici dell'amministrazione (si veda la deposizione del dott. Montanaro) - quali la compresenza di diverse forze dell'ordine fra cui lo stesso personale che aveva operato su piazza, senza la necessaria coordinazione, la mancata predisposizione di un servizio di vigilanza e di personale sufficiente per far fronte in tempi rapidi alla enorme mole di lavoro necessario per la redazione degli atti, l'immatricolazione e la traduzione di un gran numero di arrestati, con tempi eccessivi di permanenza all'interno della struttura - hanno creato un contesto idoneo ad incrementare il rischio e ad agevolare la commissione di fatti illeciti.

Ne consegue che il Ministero della Giustizia, in solido con gli imputati Amadei, Amenta, Incoronato, Patrizi e Toccafondi e Gugliotta e il Ministero degli Interni, in solido con gli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Turco, Parisi e Ubaldi, devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili indicate in dispositivo, che hanno svolto domanda risarcitoria anche nei confronti dei responsabili civili tempestivamente chiamati in giudizio.

All'accoglimento della domanda civile consegue, in virtù del principio di soccombenza, la condanna dei medesimi imputati, in solido tra loro per le ipotesi di concorso nel reato ed in solido con i rispettivi responsabili civili, al pagamento in favore delle parti civili vittoriose delle spese di costituzione e difesa liquidate in dispositivo (con applicazione dei criteri di cui all'art. 3 comma 1 d.m. n° 127/04 per i difensori che hanno assistito e difeso più parti aventi la stessa posizione), di cui deve essere disposto il pagamento in favore dello Stato per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato e la distrazione in favore dei difensori che se ne sono dichiarati antistatari (con esclusione dei difensori delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio).

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

PERUGINI Alessandro colpevole del solo reato ascrittogli al capo 2) della rubrica, esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti;

POGGI Anna colpevole del solo reato ascrittole al capo 7) della rubrica, esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti;

GUGLIOTTA Antonio Biagio colpevole dei reati ascrittigli ai capi 18), esclusa la contestazione di cui alla lettera F); 19), esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti; 20), esclusi i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano, O'Byrne Mark Thomas, Zehatschek Sebastian e Junemann Sebastian, escluso per Pignatale Sergio l'episodio del denudamento e posizione fetale; 21), 22), 23), escluso per questo capo il riferimento allo sputo e 24), esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili per tutti i capi in cui è stata contestata;

MAIDA Daniela colpevole del solo reato ascrittole al capo 27) della rubrica, esclusa la contestazione circa la mancata somministrazione di cibi e bevande;

ARECCO Matilde colpevole del reato ascrittole al capo 35) della rubrica;

PARISI Natale colpevole del reato ascrittogli al capo 36) della rubrica;

TURCO Mario colpevole del reato ascrittogli al capo 37) della rubrica;

UBALDI Paolo colpevole del reato ascrittogli al capo 38) della rubrica;

GAETANO Antonello colpevole dei reati ascrittigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica, escluso il concorso con l'imputato SALOMONE Massimo e esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;

PIGOZZI Massimo Luigi del reato ascrittogli al capo 57) della rubrica, esclusa l'aggravante di aver agito con crudeltà;

AMADEI Barbara colpevole dei reati ascritte ai capi 59), limitatamente alla condotta contestata quale violazione dell'art. 581 c.p., 60) e 61), con esclusione, per questi capi, dell'aggravante dei motivi abietti e futili;

INCORONATO Alfredo colpevole del reato ascrittogli al capo 66) della rubrica, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;

PATRIZI Giuliano colpevole del reato ascrittogli al capo 68) della rubrica, esclusa l'aggravante dell'aver agito per motivi abietti e futili;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo colpevole dei soli reati ascrittigli ai capi 85), 90) e 92) della rubrica, esclusa, per i capi 90) e 92) l'aggravante dei motivi abietti e futili e escluso, per quest'ultimo capo, il concorso con Amenta Aldo e Sciandra Sonia;

AMENTA Aldo colpevole del solo reato ascrittogli al capo 108) della rubrica, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili;

e, per l'effetto,

CONDANNA

PERUGINI Alessandro e POGGI Anna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno;

GUGLIOTTA Antonio Biagio alla pena di anni 5 di reclusione;

MAIDA Daniela alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione;

ARECCO Matilde, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno;

GAETANO Antonello, ritenuta la continuazione tra i delitti ascrittigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione;

PIGOZZI Massimo Luigi alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione;

AMADEI Barbara, ritenuta la continuazione tra i reati contestatili ai capi 59), 60) e 61), alla pena di mesi 9 di reclusione;

INCORONATO Alfredo alla pena di anni 1 di reclusione;

PATRIZI Giuliano alla pena di mesi 5 di reclusione;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione;

AMENTA Aldo alla pena di mesi 10 di reclusione;

nonché tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 31 c.p.,

APPLICA

a tutti i suddetti imputati la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU. per la durata di legge;

CONCEDE

ai soli imputati MAIDA Daniela, ARECCO Matilde, PARISI Natale, UBALDI Paolo, GAETANO Antonello, AMADEI Barbara, INCORONATO Alfredo, PATRIZI Giuliano, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo e AMENTA Aldo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

DICHIARA

le pene principali come sopra inflitte interamente condonate in relazione agli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna e TURCO Mario e condonate nella misura di anni tre in favore degli imputati GUGLIOTTA Antonio Biagio e PIGOZZI Massimo, per effetto del provvedimento di indulto di cui alla L. 241/06;

visti gli artt. 538, 539, 540, comma 2° e 541 c.p.p

CONDANNA

gli imputati:

AMADEI Barbara, AMENTA Aldo, INCORONATO Alfredo, PATRIZI Giuliano e TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, in solido tra loro, nonchè il responsabile civile MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, in solido con i predetti imputati, a risarcire i danni patiti dalle parti civili costituite:

Percivati Ester (per reati sub 59, 60 e 61);

Lorente Garcia Luis, (per reati sub 66 e 108, ascritti, rispettivamente, a Incoronato Alfredo e Amenta Aldo);

Lupi Bruno (per il reato sub 68);

Bruschi Valeria (per il reato sub 90);

Azzolina Giuseppe (per il reato sub 92);

GUGLIOTTA Antonio Biagio a risarcire i danni patiti dalle costituite parti civili:

Dionisi Lorenzo, Franceschin Diana, Germanò Chiara, Graf Andrea, Laconi Boris, Vie Valerie Anne Beatrice, Amodio Massimiliano Marco, Callieri Valerio, Cuccadu Roberto Raimondo, Di Maddalena Tommaso, Dubreuil Pier Romaric Jonatan, Grippaudo Gabriella Cinzia, Lauriola Alessandro, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Persico Marco, Rostellato Andrea, Ruggiero Piero Vito, Scordo Antonia, Tangari Manuela, Zincani Sabatino, Arculeo Carlo, Aveni Simone, Benino Andrea, Borgo Matteo, Cairoli Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Carcheri Alessandro, Delfino Gianluca, Ferrazzi Fabrizio, Ender Taline, Ghivizzani Federico, Gol Suna, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganelli Danilo, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Camandona Sergio, Cuccomarino Carlo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Devoto Stefano, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Iserani Massimo, Lungarini Fabrizio, Manganaro Andrea, Maffei Marcello, Marchiò Milos Federico, Menegon Elisabetta Valentina, Massagli Nicola, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Ruber Stefan Andreas, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Spingi Massimiliano, Tabbach Mohamed, Allueva Fortea Rosana, Balbas Ruiz Aitor,

Bartesaghi Gallo Sara, Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto, Blair Jonathan Normann, Barringhaus Georg, Brauer Stefan, Bodmer Fabienne Nadia, Broermann Grosse Miriam, Bruschi Valeria, Buchanan Samuel, Digenti Simona, Di Pietro Adarosa, Doherty Nicola Anne, Duman Mesut, Fassa Liliana, Felix Marquello Pablo, Galloway Jan Farrel, Gandini Etorina, Gatterman Christian, Giovannetti Ivan Michele, Haldimann Fabian, Hager Morgan Katherine, Heigl Miriam, Hermann Jens, Hinrichsmeyer Thorsten, Hoglund Cecilia, Hubner Tobias, Jaeger Laura, Kress Holger, Kutschkau Anna Julia, Luthi Nathan Raphael, Madrazo Francisco Javier Sanz, Martensen Niels, Mc Quillan Daniel, Moret Fernandez David, Moth Richard Robert, Nathrath Achim, Nogueras Chavier Francho Corral, Olsson Hedda Katarina, Perrone Vito, Samperiz Francisco Javier, Scala Roberta, Schleiting Mirco, Schmiederer Simon, Svensson Jonash Tommy, Treiber Teresa, Tomelleri Enrico, Von Unger Moritz, Wagenschein Khirsten, Weisse Tanja, Wiegers Daphne, Zapatero Garcia Guillermina, Zeuner Anna Katharina;

e, inoltre, gli imputati:

PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, MAIDA Daniela, ARECCO Matilde, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo, tutti in solido tra loro, a risarcire i danni subiti dalle seguenti parti civili costituite:

Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Aveni Simone, Benino Andrea, Benino Claudio, Borgo Matteo, Bonnecase Vincent, Le Bouffant Gwendal, Cairoli Alessandro, Carcheri Alessandro, Chicharro Sanchez Pedro, Delfino Gianluca, Dionisi Lorenzo, Ender Taline, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Germanò Chiara, Ghivizzani Federico, Graf Andrea, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Manganelli Danilo, Merlino Sara, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Schenone Giorgio, Sesma Gonzalez Adolfo, Subri Arianna, Valguarnera Antonino;

inoltre, i soli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, MAIDA Daniela, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo a risarcire, in solido tra loro, il danno patito dalla parte lesa Lupi Bruno per difetto di domanda risarcitoria nei confronti della coimputata ARECCO Matilde;

altresì, i soli imputati PERUGINI Alessandro e POGGI Anna a risarcire, in solido tra loro, i danni patiti dalle seguenti parti civili costituite;

Di Biaso Francesco, Doring Matthias, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti

Claudio, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Callieri Valerio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Cuccomarino Carlo, D'Avanzo Filippo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Devoto Stefano, Di Maddalena Tommaso, Dubreuil Pier Romaric Jonatan, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Grippaudo Gabriella Cinzia, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Iserani Massimo, Lungarini Fabrizio, Manganaro Andrea, Massagli Nicola, Menegon Elisabetta Valentina, Morozzi David, Morrone Maria Addolorata, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Passiatore Angelo, Persico Marco, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Rostellato Andrea, Ruber Stefan Andreas, Ruggiero Piero Vito, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Scordo Antonia, Spingi Massimiliano, Tabbach Mohamed, Tangari Manuela, Vie Valerie Anne Beatrice;

e, inoltre, gli imputati PIGOZZI Luigi e GAETANO Antonello e il responsabile civile MINISTERO DEGLI INTERNI, ut supra rappresentato, in solido tra loro, a risarcire il danno patito, rispettivamente, dalle parti civili Azzolina Giuseppe (per il delitto sub capo 57), Larroquelle David Thomas Arnaud (per il reato sub capo 54), Otero Balado Carlos Manuel, Chicharro Sanchez Pedro, Nebot Cesar Jean Claude, Percivati Ester (per il reato sub 56) e l'imputato GAETANO Antonello, con esclusione del responsabile civile Ministero degli Interni, anche a risarcire il danno patito dalla parte civile costituita Ender Taline (per i reati sub 55 e 56 della rubrica):

CONDANNA

il responsabile civile, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento, in solido con l'imputato GUGLIOTTA Antonio Biagio, dei danni subiti dalle seguenti parti civili costituite: Amodio Massimiliano Marco, Arculeo Carlo, Callieri Valerio, Cuccadu Roberto Raimondo, Di Maddalena Tommaso, Chicharro Sanchez Pedro, Otero Balado Carlos Manuel, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Gol Suna, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella Cinzia, Laconi Boris, Lauriola Alessandro, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganelli Danilo, Nebot Cesar Jean Claude, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Rostellato Andrea, Percivati Ester, Ruggiero Piero Vito, Subri Arianna, Tangari Manuela, Zincani Sabatino, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Benetti Claudio, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Camandona Sergio, Cuccomarino Carlo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Flagelli

Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Morozzi David, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Tabbach Mohamed, Balbas Ruiz Aitor, Bodmer Fabienne Nadia, Brauer Stefan, Gatterman Christian, Hermann Jens, Hinrichsmeyer Thorsten, Hubner Tobias, Barringhaus Georg, Allueva Fortea Rosana, Broermann Grosse Miriam, Bruschi Valeria, Di Pietro Adarosa, Digenti Simona, Duman Mesut, Fassa Liliana, Felix Marquello Pablo, Hager Morgan Katherine, Heigl Miriam, Jaeger Laura, Kress Holger, Luthi Nathan Raphael, Madrazo Francisco Javier Sanz, Martensen Niels, Moret Fernandez David, Nogueras Chavier Francho Corral, Schmiederer Simon, Weisse Tanja, Zapatero Garcia Guillermina, Zeuner Anna Katharina;

CONDANNA

il responsabile civile MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro pro tempore, a risarcire, in solido con gli imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, MAIDA Daniela, ARECCO Matilde (esclusa questa imputata limitatamente alla posizione della parte offesa Lupi Bruno per difetto di domanda risarcitoria), TURCO Mario, PARISI Natale e UBALDI Paolo (esclusi questi tre ultimi imputati, insieme con l'imputata ARECCO Matilde, limitatamente alla posizione della parte lesa Dubreuil Pier Romaric Jonatan per difetto di domanda risarcitoria), i danni patiti dalle seguenti parti civili costituite:

Arculeo Carlo, Arecco Eugenio, Chicharro Sanchez Pedro, D'Avanzo Filippo, Ferrazzi Fabrizio, Franceschin Diana, Graf Andrea, Grippaudo Gabriella Cinzia, Laconi Boris, Larroquelle David Thomas Arnaud, Laval Alban Sebastian, Lorente Garcia Luis, Lupi Bruno, Manganelli Danilo, Nebot Cesar Jean Claude, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Schenone Giorgio, Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Alfarano Mauro, Amodio Massimiliano Marco, Anerdi Francisco Alberto, Arrigoni Luca, Battista Alessandra, Bersano Davide, Berti Alessandro, Bistacchia Marco, Bussetti Brando, Callieri Valerio, Camandona Sergio, Cuccadu Roberto Raimondo, Cuccomarino Carlo, De Florio Anna, De Munno Alfonso, De Vito Stefano, Della Corte Raffaele, Di Maddalena Tommaso, Flagelli Amaranta Serena, Fornasier Evandro, Gagliastro Maurizio, Guidi Francesco, Ighina Cristiano, Morozzi David, Partesotti Giorgia, Pasolini Bruno, Passiatore Angelo, Pfister Stephan, Pignatale Sergio, Repetto Davide, Rostellato Andrea, Ruggiero Piero Vito, Santoro Marco, Schatti Andreas Pablo, Tabbach Mohamed e Tangari Manuela;

RISERVA

la liquidazione dei suddetti danni a separati giudizi;

CONDANNA

altresì, tutti i sopra menzionati imputati, in solido tra loro in caso di concorso, al pagamento, in favore delle parti civili, delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano come segue, già comprensive delle spese forfettarie, oltre IVA e CPA:

Arculeo: € 14.000,00; Arecco: € 18.500,00; Aveni Simone: € 24.500,00; Azzolina: € 18.500,00; Benino Andrea: € 9.100,00; Benino Claudio: € 15.100,00; Bonnecase: € 16.700,00; Borgo: € 16.000,00; Cairoli: € 13.500,00; Carcheri A.: € 16.000,00; Chicharro: € 11.100,00, oltre esborsi per € 545,87; D'Avanzo: € 5.700,00; Delfino: € 9.100,00; Di Biaso: € 36.300,00; Dionisi: € 16.000,00; Doring: € 29.500,00; Ender: € 11.100,00; Ferrazzi: € 14.000,00; Franceschin: € 11.000,00; Germanò: € 10.500,00; Graf: € 11.100,00; Ghivizzani: € 11.500,00; Laconi: € 16.500,00; Larroquelle: € 11.000,00; Laval: 11.100,00; Le Bouffant: € 16,700,00; Lorente: € 11.000,00; Lupi: € 25.300,00; Manganelli: € 14.000,00; Merlino: € 9.100,00; Nebot: € 36.500,00; Otero: € 11.100,00; Percivati: € 11.000,00; Persico: € 37.000,00; Rossomando A.: € 11.100,00; Rossomando M.: € 9.300,00; Schenone: € 19.600,00; Sesma: € 24.800,00; Subri: € 34.100,00; Valguarnera: € 14.000,00; Vie: € 16.700,00; Alfarano: € 36.200,00; Amodio: € 11.800,00; Anerdi: € 14.600,00; Arrigoni: € 13.500,00; Battista: € 19.400,00; Benetti: € 13.250,00; Bersano: € 12.200,00; Berti: 11.500,00; Bistacchia: € 14.100,00; Bussetti: € 14.600,00; Callieri: € 11.800,00; Camandona: € 37.000,00; Cuccadu: € 16.500,00; Cuccomarino: € 10.400,00; De Florio: € 14.800,00; De Munno: € 12.000,00; De Vito: € 19.500,00; Della Corte: € 11.800,00; Devoto: € 2.250,00; Di Maddalena: € 14.600,00; Dubreuil: € 14.500,00; Flagelli: € 11.100,00; Fornasier: € 5.200,00; Gagliastro: € 14.000,00; Grippaudo: € 14.800,00; Guidi: € 26.300,00; Ighina: € 16.500,00; Iserani: € 9.100,00; Lauriola: € 13.300,00; Lungarini: € 26.400,00; Maffei: € 25.200,00; Manganaro: € 42.300,00; Marchiò: € 25.200,00; Massagli: € 9.100,00; Menegon: € 9.500,00; Morozzi: € 11.800,00; Morrone: € 11.800,00; Partesotti: € 10.000,00; Pasolini: € 19.200,00; Passiatore: € 16.900,00; Pfister: € 16.900,00; Pignatale: € 11.800,00; Repetto: € 13.300,00; Rostellato: € 5.200,00; Ruber: € 15.100,00; Ruggiero: € 19.000,00; Santoro: € 12.200,00; Schatti: € 15.200,00; Scordo: € 10.400,00; Spingi: € 9.500,00; Tabbach: € 11.800,00; Tangari: € 14.800,00; Zincani: € 13.300,00; Allueva: € 11.100,00; Balbas: € 11.000,00; Barringhaus: € 26.300,00; Bartesaghi Gallo Sara: € 11.100,00; Bartesaghi Enrica: € 11.100,00; Gallo: € 11.100,00; Blair: € 11.100,00; Bodmer: € 5.000,00; Brauer: € 27.400,00; Broermann: € 16.000,00; Bruschi: €

16.300,00; Buchanan: € 11.100,00; Di Pietro: € 17.300,00; Fassa: € 31.200,00; Digenti: € 10.600,00; Doherty: € 11.100,00; Duman: € 15.200,00; Felix Marquello: € 11.000,00; Galloway: € 23.300,00; Gattermann: € 23.600,00; Giovannetti: € 11.100,00; Gandini: € 11.100,00; Gol: € 19.700,00; Hager: € 13.000,00; Haldimann: € 31.000,00; Hoglund: € 15.100,00; Heigl: € 13.000,00; Hermann: € 34.600,00; Hinrichsmeyer: € 25.800,00; Hubner: € 26.000,00; Jaeger: € 11.100,00; Kress: € 23.600,00; Kutschkau: € 16.400,00; Luthi: € 4.700,00; Madrazo: € 10.600,00; Martensen: € 39.300,00; Mc Quillan: € 11.100,00; Moret: € 11.100,00; Moth: € 11.100,00; Nathrath: € 6.000,00; Nogueras: € 29.500,00; Olsson: € 15.100,00; Perrone: € 24.500,00; Samperiz: € 21.000,00; Scala: € 16.600,00; Schleiting: € 16.000,00; Schmiederer: € 20.200,00; Svensson: € 15.100,00; Tomelleri: € 16.600,00; Treiber: € 23.300,00; Von Unger: € 16.400,00; Wagenschein: € 41.000,00; Weisse: € 31.000,00; Wiegers: € 10.400,00; Zapatero: € 13.000,00; Zeuner: € 27.300,00;

visto l'art.110 D.P.R. 115/02,

DISPONE

il pagamento delle spese liquidate alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato in favore dello Stato medesimo;

DISTRAE

le spese come sopra liquidate in favore dei patroni di parte civile che se sono dichiarati antistatari, esclusi i difensori delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

CONDANNA

inoltre, i responsabili civili, MINISTERI DELLA GIUSTIZIA e DEGLI INTERNI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al pagamento, in solido con gli imputati condannati, delle spese di costituzione e difesa, così come sopra liquidate, in favore delle sole parti civili costituite in relazione alle quali vi è stata condanna, in via solidale con gli imputati, dei responsabili civili medesimi al risarcimento del danno;

ASSEGNA

a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili: Amodio Massimiliano Marco, Azzolina Giuseppe, Kutschkau Anna

Julia, Lorente Garcia Luis e Tabbach Mohamed la somma di € 15.000,00 per ciascuna, e in favore delle parti civili: Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto, Fassa Liliana e Gandini Ettore la somma di € 2.500,00 ciascuna e in favore di tutte le restanti parti civili la somma di € 10.000,00 per ciascuna, da porsi a carico degli imputati come sopra condannati, in solido con i responsabili civili MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DEGLI INTERNI, ut supra rappresentati, limitatamente, per detti Ministeri, alle sole parti civili per le quali vi è stata condanna, in via solidale con gli imputati, al risarcimento del danno;

visto l'art. 529 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di GUGLIOTTA Antonio Biagio per gli episodi di ingiurie, percosse, lesioni, contestatigli al capo 20) in danno di: Ghivizzani Federico, Haldimann Fabian, Laval Alban Sebastian, Manganeli Danilo e Zincani Sabatino per mancanza di querela;

visto l'art. 530 cpv c.p.p.

ASSOLVE

PERUGINI Alessandro, POGGI Anna, BRAINI Giammarco, BARUCCO Piermatteo, PISCITELLI Maurizio, MULTINEDDU Antonio Gavino, RUSSO Giovanni, FURCAS Corrado, SERRONI Giuseppe, FONICIELLO Mario, AVOLEDO Reinhard, PINTUS Giovanni, ROMEO Pietro, MURA Ignazio, MANCINI Diana, TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, AMENTA Aldo, MAZZOLENI Adriana, SCIANDRA Sonia e ZACCARDI Marilena dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 6), 29), 31), 33), 34), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 50), 84), 97), 104), 112), 113) e 119) perché i fatti non costituiscono reato;

PERUGINI Alessandro dai reati ascrittigli ai capi 3), 4), 5) della rubrica per non aver commesso il fatto;

GUGLIOTTA Antonio Biagio, dal reato ascrittogli al capo 25) della rubrica per non aver commesso il fatto;

VALERIO Franco, TARASCIO Aldo e TALU Antonello dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 26), 33) e 34) della rubrica per non aver commesso i fatti;

MAIDA Daniela dal reato ascrittore al capo 28) della rubrica per non aver commesso il fatto;

BRAINI Giammarco e BARUCCO Piermatteo dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 30) e 32) della rubrica per non aver commesso i fatti;

SALOMONE Massimo dal reato ascrittore al capo 51) della rubrica per non aver commesso il fatto;

AMADEI Barbara dal reato ascrittore al capo 59) limitatamente alla contestazione di violazione dell'art. 608 c.p. perché il fatto non sussiste;

CERASUOLO Daniela dal reato ascrittore al capo 64) della rubrica perché il fatto non sussiste e dal reato ascrittore al capo 65) per non aver commesso il fatto;

FORNASIERE Giuseppe e TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 69) e 70) della rubrica per non aver commesso i fatti;

NURCHIS Egidio, MULAS Marcello, AMOROSO Giovanni e SABIA COLUCCI Michele dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 71), 72), 73), 74), 75), 76), 77), 79), 80), 81), 82), 83) della rubrica perché i fatti non sussistono;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo dai reati ascrittore ai capi 86), 87), 88), 91), 93), 95), 98) e 103) della rubrica perché i fatti non sussistono e dai reati ascrittore ai capi 89), 94) e 100) per non aver commesso i fatti;

AMENTA Aldo dai reati ascrittore ai capi 105), 109), 110) perché i fatti non sussistono e dai reati ascrittore ai capi 106) e 107) per non aver commesso i fatti;

SCIANDRA Sonia dai reati ascrittore ai capi 114) e 118) perché i fatti non sussistono e dal reato ascrittore sub 115) per non aver commesso il fatto;

ZACCARDI Marilena dal reato ascrittale al capo 120) della rubrica perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 530, comma 1°, c.p.p.,

ASSOLVE

CIMINO Ernesto, PELLICCIA Bruno e DORIA Oronzo dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della rubrica perché i fatti non sussistono;

SALOMONE Massimo dai reati ascrittigli ai capi 52) e 53) della rubrica per non aver commesso i fatti;

TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo dai reati ascrittigli ai capi 96) e 99) della rubrica perché i fatti non sussistono;

AMENTA Aldo dal reato ascrittogli al capo 111) della rubrica perché il fatto non sussiste;

SCIANDRA Sonia dai reati ascrittile ai capi 116) e 117) della rubrica perché i fatti non sussistono.

ORDINA

infine, in dovuta ottemperanza alla conforme richiesta del P.M., la trasmissione al Procuratore della Repubblica di Genova degli atti relativi alle deposizioni rese in dibattimento dai seguenti testi:

Mattana Piergiorgio, Serra Giuseppe, Marras Roberto, Chighine Marco, Murru Igor, Pirastu Gianni, Atzori Roberto, Mambella Giambattista, Erriu Samuele, Esposito Cristian, Desideri Tiziano.

Indica in giorni NOVANTA il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Genova il 14 luglio 2008.

I Giudici
Elena Minici
Luisa Carta

Il Presidente
Renato Delucchi

INDICE DELLA SENTENZA

Intestazione ed elenco imputati	pagine 1-8
Capo di imputazione	pagine 8-116
Parti civili e responsabili civili	pagine 116-144
Conclusioni Pubblici Ministeri	pagine 144-161
Conclusioni Difensori delle Parti Civili	pagine 161-312
Conclusioni delle Difese	pagine 312-316
Motivi della decisione	pagine 317-438
Dispositivo	pagine 439-450